

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	202
DIFESA (IV)	»	203
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	211
FINANZE (VI)	»	248
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	262
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	289
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	296
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	312
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	313

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	325
AGRICOLTURA (XIII)	»	349
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	350
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	353
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	354
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	368
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	370
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	372
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	373
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	375

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3113
e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 53

commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 21 articoli, per un totale di 85 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, anche con riferimento al sostegno alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in particolare in connessione con i concorsi pubblici e le procedure di assunzione; andrebbe però approfondita la riconducibilità a questa *ratio* unitaria del comma 3 dell'articolo 6, che prevede una modifica dei termini di impugnazione delle sentenze contabili; del comma 1-*bis* dell'articolo 10, che prevede, a regime, l'equipollenza della laurea in scienze delle religioni ai fini dell'accesso ai pubblici uffici; dell'articolo 10-*bis* in materia di trattamento di quiescenza e previdenza per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCSS), dell'articolo 10-*quater* in materia di criteri per l'inclusione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e dell'articolo 11-*ter* recante misure urgenti per la "baraccopoli" di Messina;

per quanto riguarda il rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 si segnala che degli 85 commi solo 3 richiedono l'a-

dozione di provvedimenti attuativi: in particolare, si richiede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica e di due decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per la somministrazione dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operata nel corso della relativa campagna vaccinale; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il termine temporale finale del periodo di limitazione della punibilità considerato che le disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vaccinazione non prevedono termini finali; l'articolo 3-bis introduce un'ulteriore limitazione della responsabilità, a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per gli esercenti le professioni mediche per fatti avvenuti nel corso dell'emergenza; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio i parametri in base ai quali, ai sensi del comma 2, il giudice è chiamato a valutare il grado di colpa; con riferimento all'articolo 4 in materia di obbligo di vaccinazione, il comma 1 prevede l'obbligo di vaccinazione "fino alla completa attuazione" del piano nazionale di vaccinazioni "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"; al riguardo, come già rilevato, si segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati"; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni; il comma 11-ter dell'articolo 10 estende alle autorità amministrative indipendenti la pos-

sibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare le autorità coinvolte posto che non esiste una definizione legislativa di "autorità amministrativa indipendente" e l'elencazione di tali autorità è allo stato contenuta unicamente in un atto non legislativo vale a dire l'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre l'applicazione fino al 30 aprile 2021 alle zone gialle del regime previsto per le zone arancioni, prevede una clausola di revisione incompatibile con il vigente sistema delle fonti in quanto appare prefigurare, con una "delegificazione spuria", che quanto disposto dalla medesima norma possa essere modificato da un atto non legislativo quale la deliberazione del Consiglio dei ministri; si deve pertanto registrare con soddisfazione che la disposizione abbia cessato i suoi effetti senza essere applicata e che, quando si è ritenuto di modificare il regime previsto dal provvedimento in esame, si sia proceduto all'adozione di un nuovo decreto-legge, il decreto-legge n. 52 del 2021;

si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell'articolo 3-bis in materia di limitazione della responsabilità penale per gli operatori sanitari; dell'articolo 7-bis in materia di elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato; dell'arti-

colo 10, commi 2, in materia di individuazione di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, e 3, in materia di utilizzo di strumenti informatici e digitali nei concorsi pubblici;

l'articolo 11-ter prevede la nomina a commissario straordinario per la baraccopoli di Messina del prefetto di tale capoluogo; anche se la norma prevede che la nomina sia "ratificata" con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, si tratta pur sempre di un'impropria legificazione della procedura; si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del comma 7 che autorizza il commissario straordinario ad operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a indi-

viduare termini temporali fissi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, all'articolo 7-bis, all'articolo 10, commi 2 e 3, evitando il "rinvio mobile" alla durata dello stato d'emergenza.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, dell'articolo 3-bis, comma 2, e dell'articolo 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 11-ter;

il Comitato raccomanda infine:

eviti il Governo in futuro l'adozione di disposizioni di contenuto analogo a quello del comma 2 dell'articolo 1, che appare prefigurare, con una delegificazione spuria incompatibile con il vigente sistema delle fonti, che quanto disposto dalla medesima norma possa essere modificato da un atto non legislativo quale la deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	6
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	6
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Esame e rinvio</i>)	7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 17, nei confronti dell'ex deputato Antonio Di Pietro, la segreteria della Giunta ha inviato alla Corte di appello di Palermo, in conformità a quanto convenuto nella seduta del 12 maggio u.s., la richiesta – che è in attesa di riscontro – di integrazione documentale riguardante l'acquisizione dei verbali delle udienze dei processi in primo e secondo grado.

Comunica inoltre che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 22, nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, in conformità a quanto convenuto nella seduta del 12 maggio u.s., è stato acquisito il video – disponibile presso la segreteria della Giunta – della trasmissione televisiva nel corso della quale sono state pronunciate le dichiarazioni oggetto della richiesta di deliberazione in questione.

Comunica altresì che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 20, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, il legale del medesimo deputato ha inviato ulteriore documentazione, che è stata acquisita agli atti della Giunta.

Comunica, infine, che in data 17 maggio 2021 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal tribunale di Macerata – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi. Precisa che i fatti all'origine della vicenda risalgono al 2019 e scaturiscono dalla querela sporta da Alex Marini, consigliere della provincia autonoma di Trento, nei confronti dell'onorevole Sgarbi, autore di un *post* pubblicato su *Facebook* ritenuto dal Marini lesivo della propria reputazione. Segnala che i fatti sono gli stessi per i quali, successivamente alla querela ricevuta, l'on. Sgarbi ha citato in giudizio in sede civile il predetto Marini, il quale, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale. Ricorda che l'onorevole Sgarbi ha posto alla Giunta la questione della sentenza pronunciata dal giudice in primo grado senza trasmettere gli atti alla Camera per la deliberazione sull'insinda-

cabilità. La questione è stata oggetto delle comunicazioni rese nella seduta del 14 aprile 2021 e, nella seduta del 21 aprile 2021, è stata data notizia della presentazione dell'appello da parte dell'on. Sgarbi contro la citata sentenza, con fissazione dell'udienza da parte della Corte di appello di Ancona per il 9 giugno 2021. Trattandosi delle medesime dichiarazioni, appare opportuno che la Giunta possa esaminare congiuntamente sia la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità pervenuta nell'ambito del procedimento penale sia la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità preannunciata nell'ambito del procedimento civile di secondo grado, quando quest'ultima perverrà formalmente.

(La Giunta prende atto)

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 13).

Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 1° giugno 2018, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Carlo Sarro, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

Carlo SARRO (FI), relatore, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, originato da una denuncia-querela nei confronti del deputato Luigi Di

Maio da parte di Elena Polidori per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, commi primo e terzo, del codice penale. La denuncia discende da una lettera che l'on. Di Maio inviò, in data 7 febbraio 2017, durante la precedente legislatura in cui era Vicepresidente della Camera, al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, nella quale si indicavano alcuni giornalisti che avevano trattato di una vicenda relativa ad una polizza vita intestata a Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca di Roma, per – a suo dire – «*infangare e colpire in maniera brutale la sindaca Virginia Raggi e l'intero Movimento 5 Stelle*». Nella lettera l'on. Di Maio, rivolgendosi al dottor Iacopino, scriveva: «*Lei Presidente mi invita a non generalizzare un'intera categoria, ma a segnalare i casi di comportamenti deontologicamente scorretti. Eccoli qui di seguito, con nomi e cognomi. Giudichi Lei se questa è informazione*»; segue quindi un elenco di titoli di articoli di giornale, che secondo l'on. Di Maio rappresentavano casi di comportamenti deontologicamente scorretti. Di questi titoli, due erano riferiti ad altrettanti articoli scritti dalla giornalista Elena Polidori per il Quotidiano Nazionale-Carlino-Nazione-Giorno: il primo, del 3 febbraio 2017, recante «*La pista dei soldi. Si indaga su altre assicurazioni a beneficio di politici del Movimento*»; il secondo, del 4 febbraio 2017, recante «*Raggi, l'inchiesta porta ad Ama*».

Nella denuncia, la giornalista sostiene che «*il Movimento 5 stelle non ha affatto presentato querela nei confronti dei giornalisti e dei loro articoli, perché evidentemente non ne esistevano i presupposti giuridici, mentre li ha additati alla pubblica piazza come 'giornalisti bugiardi' e 'al soldo' degli avversari politici del Movimento*» e lamenta, oltre alla lesione dell'onore e del decoro «*sia come persona sia come giornalista professionista*», di essere «*stata oggetto di invettive verbali da parte di parlamentari 'grillini' durante lo svolgimento della sua attività di cronista parlamentare sia alla Camera che al Senato*» con «*pesanti ripercussioni sulla sua attività professionale ed anche dentro la stessa redazione del giornale*». La lettera fu poi pubblicata dall'on.

Di Maio anche sulla sua pagina personale di Facebook; su tale mezzo di comunicazione, infine, l'on. Di Maio postò anche un video in relazione alla medesima vicenda.

Riferisce che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità giunge alla Camera dopo il percorso giudiziario della denuncia di seguito illustrato. Il 28 luglio 2017 il pubblico ministero, «rilevato che si pone la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione», chiese che il GIP volesse «provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003». In data 9 novembre 2017 il GIP, dopo avere «letta e condivisa la opinione del PM che ritiene trattarsi di una questione rilevante ex articolo 68, primo comma, della Costituzione e quindi applicabile l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003», considerò che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione perché «la 'segnalazione' inviata dal Di Maio riveste un carattere di ufficialità e promana dall'Ufficio del Vice Presidente in carica. Come tale trattasi, pertanto, di atto non sindacabile (...) se non dal punto di vista politico» e dispose l'archiviazione della denuncia in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. La parte offesa presentò un atto di reclamo al tribunale, in composizione monocratica, per l'annullamento del provvedimento di archiviazione e la restituzione degli atti al GIP per le decisioni di competenza, nel quale si elencava una asserita sequenza di errori procedurali da parte del pubblico ministero e del GIP e si sosteneva, nel merito, l'inapplicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A tale atto si oppose l'on. Di Maio, secondo la cui difesa il pubblico ministero e il GIP avevano correttamente applicato le disposizioni della legge n. 140 del 2003. Il giudice del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 marzo 2018, «prescindendo da ogni valutazione nel merito della fondatezza o meno della richiesta di archiviazione, e quindi anche da ogni accertamento in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione», annullò il decreto di archiviazione «perché viziato

sul piano formale a causa dell'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa e quindi per violazione del diritto al contraddittorio» e dispose la restituzione degli atti al GIP.

Il 23 aprile 2018 il GIP, rilevato che «il PM aveva trasmesso gli atti a questo ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, ponendosi la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione», che «il GIP, non interpretando correttamente la richiesta, aveva decretato la archiviazione del procedimento» e che «si tratta anche di dichiarazioni extra moenia per le quali va investita la Camera di appartenenza (...) quanto alla riconducibilità delle stesse alla previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione», ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati e la sospensione del procedimento. Con lettera pervenuta lo scorso 20 aprile, il Tribunale ha, infine, sollecitato la risposta della Camera sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

Segnala che l'on. Di Maio, con lettera al Presidente della Camera in data 5 giugno 2018, chiese di rappresentare alla Giunta per le autorizzazioni – che a quella data, all'avvio della corrente legislatura, non era ancora stata costituita – la sua «intenzione di rinunciare a qualsiasi privilegio, chiedendo pertanto alla medesima che proponga all'Assemblea che i fatti in questione siano da considerare pienamente sindacabili dall'Autorità giudiziaria» presso la quale intende difendersi nel merito. La medesima intenzione era già stata manifestata dall'on. Di Maio anche per mezzo di dichiarazioni rese alla stampa e citate pure nel reclamo della controparte avverso l'originario decreto di archiviazione della denuncia-querela.

Da ultimo, segnala che il Consiglio regionale del Lazio dell'Ordine dei giornalisti non ha ravvisato alcun *vulnus* alla deontologia professionale negli articoli della giornalista Polidori segnalati dall'on. Di Maio nella sua lettera al presidente dell'Ordine, come si evince, tra l'altro, anche da una lettera del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana del 12 febbraio 2017, allegata al reclamo della parte

offesa avverso l'iniziale decreto di archiviazione del GIP e che è agli atti della Giunta. In conclusione, rileva che non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Di Maio con riferimento alla vicenda e si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE,
presidente, comunica che provvederà, ai sensi

dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Marco PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Atto n. 249.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana per l'espressione del parere parlamentare,

il cui termine era originariamente fissato al 16 maggio scorso.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, nel sottolineare di aver raggiunto un'intesa con tutti i rappresentanti dei gruppi, anche a nome della collega Mazzetti, relatrice per la Commissione Ambiente, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato*). Tiene ad evidenziare in particolare la duplice esigenza di ridurre le sanzioni nei confronti degli odontoiatri, evitando di gravare ulteriormente sui singoli operatori del settore già penalizzati dalla pandemia in corso, e contestualmente di rafforzare il contrasto al flusso illegale di sostanze inquinanti, intervenendo soprattutto a monte nella fase dell'importazione.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice per la VIII Commissione*, nel condividere le considerazioni del collega Paolini, rileva come il confronto con i rappresentanti dei gruppi si sia rivelato proficuo per raggiungere una sintesi. Ricorda che si tratta di un provvedimento i cui contenuti sono necessariamente definiti dalla sua natura di decreto attuativo di una delega funzionale esclusi-

vamente a dotare la pertinente disciplina europea di un quadro sanzionatorio relativo all'utilizzo improprio del mercurio. Va tuttavia prestata attenzione all'esigenza che per tale via non vengano arrecati oneri o pregiudizi a professionisti e aziende, sottolineando che da molti anni, in Italia, vige il divieto di utilizzo di amalgama dentale contenente mercurio e sono adottati, presso gli studi odontoiatrici, sistemi di smaltimento differenziato nel caso di trattamento di tale sostanza.

Ciro MASCHIO (FDI) presume preliminarmente che il collega Paolini, nel richiamare l'intesa raggiunta, intendesse riferirsi ai rappresentanti dei gruppi della sola maggioranza, dal momento che non gli risulta che Fratelli d'Italia sia stato consultato relativamente ai contenuti della proposta di parere. Per quanto riguarda il merito della questione, ritiene che la formulazione adottata dai relatori, richiamando il Governo alla consueta valutazione circa l'opportunità dell'intervento, sia eccessivamente tiepida, tanto più se confrontata con i rilievi avanzati da molti gruppi nonché dalle categorie interessate circa la irragionevolezza dell'impianto sanzionatorio nazionale rispetto a quello degli altri Paesi europei. Chiede pertanto se il Governo, già nella sede attuale, sia disposto a confermare l'intenzione di operare una seria valutazione della questione, chiarendo i termini dell'intervento. Fa presente infatti come, a fronte di una richiesta blanda, priva poi della seppur minima possibilità di concretizzazione, Fratelli d'Italia non possa votare in senso favorevole alla proposta di parere. Fa altresì presente che, nel caso in cui fosse assunto un impegno formale a tradurre la richiamata valutazione in misure concrete, volte a rideterminare la misura delle sanzioni, si potrebbe addivenire ad un esito diverso della votazione.

Generoso MARAIA (M5S) ringrazia i relatori per la disponibilità manifestata nell'accogliere alcune indicazioni del proprio gruppo su entrambe le osservazioni formulate, motivate dall'esigenza di non abbassare la guardia sulle forme illecite di smaltimento del mercurio, che ricorda essere una sostanza altamente inquinante e nociva.

Con riguardo alla prima, ringrazia per aver richiesto una rimodulazione – e non già una riduzione, come invece indicavano le bozze di lavoro – delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 5, evitando quindi di diluire l'effetto deterrente delle medesime rispetto a condotte obiettivamente gravi.

In relazione alla seconda osservazione, rileva l'opportunità di aver inserito tra i soggetti potenzialmente destinatari di inasprimenti delle sanzioni anche gli studi odontoiatrici, che sono tra i principali centri di gestione di questo pericoloso materiale.

Nel confidare nell'impegno del Governo a dar seguito alle indicazioni parlamentari e a far fronte ad una problematica particolarmente delicata, dichiara il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Mario PERANTONI, *presidente* chiede al rappresentante del Governo se intende esprimersi sulla proposta di parere.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI, nel ringraziare i relatori per lo sforzo di sintesi compiuto, evidenzia che il Governo procederà a svolgere le richiamate valutazioni alla luce delle disposizioni nazionali ed europee, con grande serietà e nel pieno rispetto del lavoro Commissioni e del Parlamento.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dai relatori.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

lo schema attua l'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

in particolare, la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017;

lo schema in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria attualmente vigente in materia, per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 che è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852;

gli articoli 1 e 2 dello schema individuano rispettivamente l'oggetto del prov-

vedimento e richiamano per esso le definizioni recate dal regolamento unionale; l'articolo 3 punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento che, in estrema sintesi, riguardano restrizioni all'esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio; l'articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi concernenti l'uso e lo stoccaggio; l'articolo 5 sanziona le violazioni degli obblighi in materia di rifiuti; l'articolo 6 definisce le modalità di accertamento delle violazioni; l'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; l'articolo 8 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 dispone l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la vigente disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, ora abrogato dal nuovo regolamento;

evidenziato che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri dettate dall'articolo 10 del regolamento, prevedono sanzioni differenziate a seconda della condotta, sia di natura amministrativa pecuniaria sia di natura accessoria (chiusura temporanea dell'attività) in alcuni casi sostituendosi alla vigente sanzione penale che assiste le prescrizioni adottate dal Ministero della salute con decreto 10 ottobre 2001;

segnalato che l'uso dell'amalgama da parte degli operatori e dei consumatori è in sensibile calo in tutto il mondo ed è sostanzialmente assente in Italia da oltre 20 anni, essendo sostituito da composti ceramici, circostanza che suggerisce un'at-

tenta valutazione delle sanzioni previste dai citati commi 5, 6 e 7;

preso atto che la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che non affronta il tema delle emissioni inquinanti prodotte dai crematori che pure rappresentano una fonte duratura di emissioni nell'aria derivante principalmente dall'uso dell'amalgama dentale;

condivisa l'esclusione all'articolo 6, che disciplina le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni, della applicabilità dell'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981, attesa la particolare gravità del rischio connessa con la non ottemperanza alle norme riguardanti il mercurio;

evidenziato che l'articolo 9 abroga opportunamente il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi si collegano

all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema in esame;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 5, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri;

b) con riguardo alle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di ridurle per le ipotesi minori (ad esempio nel caso in cui sia accertato un singolo episodio) oppure quantomeno di condizionarne l'applicazione al mancato adeguamento entro un congruo tempo delle prescrizioni, in caso di condotte non plurime o minimali, prevedendo altresì inasprimenti delle medesime sanzioni per « grossisti », importatori, cliniche e studi odontoiatrici che perseverino nell'uso di tali prodotti.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
7-00624 Dori: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.	
7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	14

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00624 Dori: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.

7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.
(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 17 maggio 2021.

Devis DORI (M5S) fa presente che sta svolgendo un confronto con tutte le forze politiche per arrivare alla definizione di un testo unitario delle due risoluzioni in titolo. Chiede, quindi, di poter disporre di un breve margine di tempo al fine di poter presentare nella prossima seduta utile la proposta di risoluzione unitaria.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.
- 7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.
- 7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.
- 7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 15

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.

7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare

riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.

7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata nella seduta del 13 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive proseguono oggi la discussione congiunta delle risoluzioni Benamati n. 7-00630, recante misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale, Binelli n. 7-00651, in materia di interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*, e Mo-

retto n. 7-00652 sulle iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.

Ricorda quindi che nella seduta del 4 maggio scorso l'onorevole Zardini ha illustrato la risoluzione n. 7-00630 e che nella seduta del 13 maggio sono state discusse congiuntamente al predetto atto di indirizzo le risoluzioni Binelli n. 7-00651 e Moretto n. 7-00652.

Avverte infine che è stata assegnata alle Commissioni la risoluzione n. 7-00661 Squeri, recante misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale, la quale ha ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di introduzione di una *web tax* globale, anche per impulso della presidenza italiana del G20, di misure per il potenziamento digitale delle piccole e medie imprese, nonché di interventi per la riduzione del carico fiscale delle piccole e medie imprese e per calmierare il mercato delle locazioni commerciali. Poiché tale risoluzione verte sulla medesima materia di quelle precedentemente citate, sarà discussa congiuntamente insieme ai suddetti atti di indirizzo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN fa presente che il Governo ha avuto modo di esaminare le sole risoluzioni 7-00630 Benamati, 7-00651 Binelli e 7-00652 Moretto mentre non ha ancora potuto approfondire la risoluzione 7-00661 Squeri, che si riserva di valutare per la prossima seduta. Rimettendosi alle decisioni della Presidenza delle Commissioni riunite circa la tempistica che si intende prevedere per la votazione degli atti di indirizzo, sottolinea comunque che il Governo coglierà l'occasione, in sede di espressione del proprio parere, per esplicitare le sue posizioni su ciascuno degli argomenti affrontati.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che ad una prima lettura la risoluzione 7-00661 Squeri sembra contenere molti punti in comune con gli altri atti di indirizzo in discussione. Crede peraltro che sia neces-

sario disporre degli opportuni tempi per un suo approfondimento. Ritiene peraltro che, in via generale, sia preferibile, ove possibile e tempestivo, giungere alla formulazione di un testo unificato. Quindi, anche per rispettare chi ha proposto le risoluzioni in discussione, auspica che il Governo possa esprimere la sua posizione già nella prossima seduta, ove ricorrendo le condizioni si potrebbe procedere al voto, riservando la seduta corrente all'approfondimento degli atti di indirizzo in oggetto.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ricorda che nella precedente seduta del 13 maggio scorso i deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Finanze e Attività produttive hanno sottoscritto la risoluzione Benamati n. 7-00630. Chiede quindi, a nome dei medesimi deputati, che la risoluzione Benamati sia integrata con la richiesta al Governo di adottare misure in favore del commercio di prossimità, per la rigenerazione urbana ed economico-produttiva dei cosiddetti centri commerciali naturali e per la salvaguardia dei piccoli centri delle aree interne e montane.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), parlando anche a nome del collega Benamati, si dichiara disponibile ad accogliere le proposte avanzate dal gruppo del MoVimento 5 Stelle. Sottolinea l'importanza di mettere in opera progetti di sviluppo territoriale in materia di *marketing* urbano, volti a definire l'identità dei territori – cosiddetto marchio del territorio – al fine del loro rilancio turistico, rendendo in tal modo un utile servizio anche agli abitanti.

Diego BINELLI (LEGA) fa presente che, in considerazione della nuova risoluzione assegnata alle Commissioni riunite, è opportuno prevedere che la discussione possa proseguire anche la prossima settimana, auspicando peraltro che il Governo possa farsi trovare pronto ad esprimere il parere di competenza per poi procedere al voto. A tal fine invita l'Esecutivo a voler analizzare i singoli punti della risoluzione da lui proposta e ad esprimere il proprio parere su ciascuno di essi.

Riassume, quindi, brevemente i punti più qualificanti della risoluzione 7-00651; tra di essi ricorda, in particolare, il rafforzamento delle misure volte a contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani, la proroga, almeno fino al 2023, della misura cosiddetta del *superbonus* 110 per cento, l'adozione di iniziative volte a velocizzare il piano delle riaperture di tutte le attività, anche con riferimenti agli spazi interni, l'estensione delle agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico anche a più tipologie di interventi per le strutture ricettive, anche in collegamento con il rinnovo del sistema antincendio nonché il rafforzamento della politica di sostegno alle *start-up* ed alle piccole e medie imprese innovative.

Conclude ribadendo la richiesta che il Governo esprima il parere su ciascuno dei punti contenuti nella predetta risoluzione.

Riccardo ZUCCONI (FDI) osserva che molte delle tematiche evidenziate nelle quattro risoluzioni in discussione sono riconducibili ad argomenti che rappresentano battaglie storiche di Fratelli d'Italia.

Segnala peraltro che la risoluzione 7-00661 Squeri impegnerebbe il Governo a favorire la positiva conclusione del confronto in sede OCSE in merito alla definizione e all'attuazione di un modello di *web tax* globale. Tale soluzione è assai lontana dalla proposta avanzata dal Presidente degli Stati Uniti con la sua *global minimum tax*, che invece ritiene meritevole di opportuno approfondimento. Ritiene parimenti meritevoli di approfondimenti altri argomenti affrontati dagli atti in discussione quale, ad esempio, la cedolare secca.

Conclude ribadendo di vedere con favore quanto proposto negli atti e auspicando, peraltro, che il Governo abbia l'intenzione di agire, poi, in coerenza con quanto sarà indicato dal Parlamento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, in relazione a quanto emerso dalla discussione testé svolta, e preso atto della disponibilità del gruppo del PD ad integrare la risoluzione Benamati 7-00630 nel senso proposto dalla deputata Martinciglio, evidenzia come il Governo potrà, già in occasione di una prossima seduta, esprimere il proprio parere sulle risoluzioni nella loro formulazione definitiva, affinché le Commissioni possano quindi procedere alla votazione degli atti di indirizzo.

Gianluca BENAMATI (PD) pur osservando che le quattro risoluzioni in discussione vertono certamente sulla stessa materia ritiene opportuno evidenziare nuovamente, per evitare fraintendimenti, che comunque tra di esse esistono anche significative differenze in quanto ciascuna contiene peculiari aspetti che sostanzialmente la differenziano dalle altre.

Ribadisce che la via maestra per concludere la discussione sarebbe certamente il raggiungimento di una convergenza su una riformulazione in un testo unificato delle quattro risoluzioni. Tuttavia, a suo avviso, la via più breve per raggiungere un soddisfacente e celere esito consiste nell'affrontare i singoli punti contenuti in ciascuno degli atti sui quali il Governo dovrà quindi esprimere il proprio parere.

Conclude facendo presente che ogni possibile convergenza sarebbe comunque ben accolta sempre però che non sia strumentale a ritardare ovvero ad impedire la conclusione dell'*iter*.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00359 e n. 8-00118</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalle Commissioni</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalle Commissioni</i>)	22

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00359 e n. 8-00118).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 maggio scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni richieste.

Paola DEIANA (M5S) propone una riformulazione del proprio atto di indirizzo (*vedi allegato 2*), che intende recepire gli interessanti contributi emersi nel corso del

ciclo di audizioni che le Commissioni hanno svolto. Il nuovo testo prevede, oltre all'opzione legata all'introduzione del pilotaggio obbligatorio, che appare difficile per il complesso percorso a livello internazionale, misure integrative, come ad esempio l'inserimento del pilotaggio raccomandato nelle procedure VTS, la regolamentazione dei limiti di velocità, tenendo conto dei parametri di sicurezza necessari per la manovra della nave nonché il rafforzamento del servizio di guardia in plancia durante la navigazione nello stretto. Si chiede inoltre al Governo di valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo di una notifica preventiva di transito per determinate tipologie di navi e i carichi.

Edoardo RIXI (LEGA) ribadisce che le risoluzioni in oggetto devono essere votate il prima possibile, vista anche la negoziazione in atto sulla revisione di alcuni Trattati con il Governo francese. Osserva che bisogna trovare un accordo non solo con quest'ultimo, ma anche con l'IMO, e che appunto per questo l'approvazione delle risoluzioni offrirà un segnale importante. Riconosce che con più tempo a disposizione si sarebbe potuto elaborare un atto di

indirizzo unitario ma, giacché permangono sfaccettature diverse, risulta comunque opportuno votarne due diversi.

Raffaella PAITA, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate, indicando altresì se ritenga i relativi impegni coerenti tra di loro.

Il viceministro Alessandro MORELLI esprime parere favorevole sulla risoluzione Rixi nonché parere favorevole sulla risolu-

zione Deiana, nel testo riformulato. Sottolinea peraltro che il Governo è pienamente consapevole della necessità di portare avanti la conseguente interlocuzione in sede internazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le risoluzioni 7-00359 Rixi (*vedi allegato 1*) e 7-00394 Deiana, nel testo riformulato, che assume il nuovo numero 8-00118 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

7-00359 Rixi: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio.**TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e IX,

premessi che:

il Mercantile Rhodanus, un cargo lungo circa 90 metri e diretto a Port-Saint-Louis-du-Rhone, con un carico di 2.600 tonnellate di acciaio e ferro, si è schiantato sugli scogli nelle Bocche di Bonifacio;

a sud della Corsica si teme un grave danno ambientale che coinvolge un'area di particolare pregio naturalistico, storico e culturale, come il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dichiarato Sito di interesse comunitario (SIC) « Arcipelago La Maddalena » ai sensi della direttiva 92/43/CEE (codice sito ITB010008);

la zona di mare interessata dal grave sinistro marittimo, ormai da diversi anni, è stata dichiarata dalle Nazioni Unite, attraverso l'organizzazione internazionale marittima (risoluzione NAV 57/3/8 – 2011), P.s.s.a. (*Particularly Sensitive Sea Area*), ovvero zona di mare particolarmente sensibile e quindi soggetta ad un protocollo di tutela degli interessi socio-economici del territorio verso i rischi dovuti al traffico marittimo internazionale;

nelle Bocche di Bonifacio il cargo Rhodanus aveva già rischiato il naufragio dieci anni fa e allora il disastro era stato evitato con un pronto intervento della Guardia costiera;

l'incidente è avvenuto alle 3 del mattino del 13 ottobre 2019, in una zona molto pericolosa, considerata una delle cinque aree del pianeta a più alto rischio burrasca e allo stesso tempo straordinariamente protetta;

si apprende dai *media* che il centro di controllo del traffico marittimo di La

Maddalena, sistema che monitora il passaggio di tutti i mezzi nautici nelle Bocche di Bonifacio e nei pressi del parco nazionale, aveva notato l'anomalia nella rotta del cargo e in ogni modo aveva provato a mettersi in contatto con l'equipaggio, senza tuttavia ricevere risposta dalla nave; pertanto l'incidente è stato inevitabile e solo a schianto avvenuto, il comandante si è messo in contatto con le autorità marittime italiane e francesi;

la nave si è incagliata pericolosamente vicino alla spiaggia di Cala Longa, nella zona di Bonifacio; sul posto sono intervenute unità di soccorso della gendarmeria marittima francese e della Guardia costiera italiana; sono stati impiegati un mezzo per il disinquinamento e un rimorchiatore da Golfaranci sotto il coordinamento, per la parte italiana, della direzione marittima di Olbia;

si tratta di un incidente grave, soprattutto per l'estrema rilevanza naturalistica e ambientale dell'area, che dimostra la necessità della presenza a bordo delle navi che attraversano le Bocche di Bonifacio di un pilota specializzato che sia a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi ed in grado di allertare immediatamente le autorità competenti in caso di anomalia/emergenza, come peraltro copiosamente indicato dalla risoluzione dell'Imo anzidetta;

L'*International Maritime Organization* (IMO) ha adottato ben due risoluzioni (nel 1993 e nel 2011 *Recommendation on navigation through the Strait of Bonifacio – 3.1 Categories of ships concerned*) che consigliano a tutti gli Stati membri dell'organizzazione di proibire o almeno di scoraggiare il transito nelle Bocche di Bonifacio alle navi con un carico di sostanze pericolose o con altri carichi ma con bunkeraggi

importanti di idrocarburi che possono, in caso di incidente, inquinare il mare e le coste;

sulla scorta della citata raccomandazione, dal 2011 l'Imo ha previsto l'attivazione di un « sistema di pilotaggio raccomandato » (quale misura definita attiva), ad integrazione del sistema di controllo dei traffici marittimi (Vts) già operativo dal 2008 a La Maddalena (quale misura definita passiva); tale sistema di pilotaggio raccomandato consente di far « accompagnare » da un pilota locale, su richiesta discrezionale del comandante, le navi che trasportano merci pericolose, al fine di scongiurare gli incidenti;

sulla base di specifici parametri elaborati dall'IMO con riguardo alla pericolosità ambientale, emerge che circa l'80 per cento dei traffici nelle Bocche di Bonifacio si colloca ad un livello considerato tra l'« alto » e l'« altissimo », rischio;

il 14 ottobre 2019 il Ministro francese per la transizione ecologica e solidale, Elisabeth Borne, dopo essersi recata nella Corsica del Sud, ha confermato la determinazione del Governo francese di assicurare la sicurezza marittima in Corsica ed in particolare nelle Bocche di Bonifacio attraverso la piena attuazione delle misure di protezione associata tra cui il pilotaggio,

impegnano il Governo:

a sostenere, nelle opportune sedi a livello internazionale, la necessità di regolamentare il passaggio delle navi, in base alla stazza e alla tipologia del carico, non-

ché dalla quantità comunque di idrocarburi trasportati, al fine di prevedere l'obbligo della presenza di un pilota a bordo, con apposita formazione per il passaggio attraverso le Bocche di Bonifacio, come già previsto dalla legislazione vigente per l'ingresso nei porti delle navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate;

a stabilire immediati contatti con le autorità francesi ai livelli più elevati al fine di intraprendere un'azione congiunta per la risoluzione delle problematiche esposte in premessa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad introdurre specifici divieti di transito, purché compatibili con le norme di diritto internazionale in materia di navigazione, per navi adibite al trasporto merci non riconducibili all'Italia o alla Francia;

ad adottare iniziative per potenziare le misure associate all'inserimento delle Bocche di Bonifacio nelle cosiddette aree marine particolarmente sensibili (*Particularly Sensitive Sea Area*, PSSA);

ad adottare tutte le iniziative possibili per l'implementazione del monitoraggio del traffico marittimo nella zona, attuato da parte dell'autorità marittima, allo scopo di velocizzare le operazioni di soccorso e antinquinamento in caso di incidente.

(7-00359) « Rixi, Lucchini, Viviani, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto ».

ALLEGATO 2

7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

lo stretto internazionale di Bonifacio, compreso tra il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Parco nazionale del Sud della Corsica (istituendo Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio), Area marina protetta speciale per biodiversità (2001), Santuario internazionale dei cetacei (2002), Patrimonio mondiale Unesco (2006), ha ottenuto nel 2011 lo status di *Particular Sensitive Sea Area* (Pssa), in assoluto la prima del Mar Mediterraneo e la seconda al mondo a riguardare uno stretto internazionale. La speciale valenza e fragilità di tale area impone l'adozione di tutte le misure necessarie a rafforzarne la protezione ambientale. L'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) nella risoluzione A.982(24) raccomanda per l'area Pssa dello stretto di Bonifacio tre strategie operative fondamentali per la tutela ambientale: rotte tracciate, controllo *radar* e pilotaggio raccomandato (risoluzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Imo – *Resolution of IMO MEPC.204(62)* del 15 luglio 2011);

la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare UNCLOS, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, all'articolo 192, sancisce l'obbligo degli Stati di proteggere e preservare l'ambiente marino. Allo stesso tempo l'articolo 44 prevede che, negli stretti, gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito, considerato il carattere strategico degli stessi. Tuttavia, le rotte delle oltre tremila navi che ogni anno solcano lo stretto di Bonifacio, spesso rischiando collisioni e sversamenti, destano preoccupazioni soprattutto per la protezione dell'ambiente ma-

rino e impongono l'individuazione delle giuste precauzioni. Il traffico navale costituisce infatti non solo una fonte di inquinamento del mare, con ricadute allarmanti in caso di incidente, ma una minaccia per le specie marine sensibili al passaggio delle navi e per gli ecosistemi acquatici, compromessi dall'invasione di specie aliene trasportate dalle imbarcazioni nelle acque di sentina e di zavorra;

il recente disastro che ha visto un cargo battente bandiera di Antigua Barbuda, diretto a Port-Saint-Louis-du-Rhone, finire sugli scogli nei pressi di Bonifacio intorno alle 3 di domenica 13 ottobre 2019, impone di trovare soluzioni concrete condivise con le Autorità francesi. Infatti, nonostante l'alta operatività del Piano d'intervento franco/italo/monegasco per la prevenzione e la lotta contro gli inquinamenti marini (Ramogepol) e del Piano italiano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive del 2013, un eventuale sversamento in mare di idrocarburi a seguito di un sinistro marittimo causerebbe in questo stretto un disastro senza precedenti, devastando l'ambiente e l'economia di un territorio a forte vocazione turistica. In questi casi la prontezza d'intervento è l'elemento essenziale per contenere gli eventuali danni ambientali;

sebbene lo status di Pssa di un'area marina protetta ricadente in uno stretto possa incidere sulla valutazione circa la gravità del danno, le competenze applicative degli Stati rivieraschi rimangono limitate alla definizione delle perdite o danni sofferti in conseguenza della violazione di proprie leggi e regolamenti. Un'ottimale protezione dell'equilibrio ambientale richie-

derebbe l'adozione di ulteriori misure di tutela, già adottate in altri contesti internazionali, quali la previsione di un pilotaggio obbligatorio, la chiusura di rotte a determinate tipologie di navi, l'assistenza di rimorchiatori per garantire la sicurezza della navigazione all'interno della Pssa o nelle sue vicinanze, la comunicazione preventiva delle rotte pianificate;

l'efficacia degli interventi condotti in situazioni di urgenza in un tratto di mare particolarmente pericoloso come le Bocche di Bonifacio presuppone che gli Stati rivieraschi dispongano di adeguate informazioni in merito alle navi straniere in transito, in particolare di quelle che trasportano merci pericolose;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti e assicura i servizi di pronto intervento antinquinamento per la salvaguardia delle coste e dei mari italiani attraverso una convenzione con la società Castalia, che opera con una flotta di navi d'altura e costiere dislocate nei principali porti italiani e in prossimità delle zone di mare più sensibili dal punto di vista ambientale;

l'attuale dislocamento delle unità antinquinamento per il nord della Sardegna (un'unità d'altura, la Koral a Golfaranci e una unità Costiera, la Ecogiglio, a Porto Torres), non è commisurato al rischio di disastro ambientale al quale è costantemente esposto lo stretto di Bonifacio a causa dell'elevato traffico di grandi navi come gasiere, petroliere e porta container;

in ragione dell'attuale regime di Stretto internazionale delle Bocche di Bonifacio, non è possibile prevedere un servizio di pilotaggio obbligatorio. Come già rilevato, la potestà prescrittiva degli Stati rivieraschi negli stretti incontra, infatti, forti limitazioni con riferimento al sistema di pilotaggio considerato l'obbligo di non negare, ostacolare ovvero compromettere il diritto di passaggio in transito sancito dalla Convenzione Unclos;

a quanto consta, dalla parte francese il pilotaggio viene operato da una stazione di pilotaggio di Bonifacio, mentre per la porzione di mare di competenza nazionale, il servizio è stato istituito con piloti e mezzi delle corporazioni di Olbia e Porto Torres, quali marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione;

il ricorso al servizio di pilotaggio nelle Bocche di Bonifacio è condizionato anche alla possibilità di avvalersi del servizio in tempi ragionevoli a partire dalla richiesta; la carenza di mezzi *in loco* fa sì che i tempi di prontezza siano condizionati dalla distanza dalle Bocche delle basi dei mezzi oggi impiegati (Porto Torres e Olbia);

i mezzi impiegati vengono approntati dalle corporazioni dei piloti, ai sensi dell'articolo 99 Regolamento nav. Mar. In fase iniziale, l'acquisizione di una pilotina e la sua gestione *in loco*, così come gli ulteriori costi fissi (strutture, apparecchiature, manutenzione dei mezzi, amministrazione, formazione, e altro) rappresentano un onere eccessivo per la corporazione di piloti, considerato che le tariffe, prestabilite in apposito decreto, vengono introitate solo dopo le prestazioni di pilotaggio, peraltro assai ridotte data la natura volontaria del ricorso al servizio da parte delle navi in transito;

sulla necessità di rafforzare le azioni di monitoraggio attraverso un presidio permanente sono state avanzate richieste anche da parte della regione Sardegna,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere le iniziative necessarie ad agevolare e incentivare nelle acque di competenza dello Stato italiano l'istituzione di un servizio di pilotaggio permanente ed efficiente, prevedendo una postazione operativa avanzata sostenendo uno start-up operativo nell'immediato, attraverso un soggetto pubblico e pubblicizzando maggiormente la misura con le compagnie di navigazione e le agenzie marittime di tutto il mondo;

- 2) in alternativa al pilotaggio obbligatorio, a promuovere in sede internazionale, alcune misure di integrazione e rafforzamento dell'attuale regime del pilotaggio raccomandato, quali ad esempio:
- a) l'inserimento del pilotaggio raccomandato nelle procedure VTS;
 - b) la regolamentazione di limiti di velocità, tenendo conto dei parametri di velocità di sicurezza necessaria per la manovra della nave;
 - c) la previsione di un rafforzamento del servizio di guardia in plancia durante la navigazione nello stretto;
- 3) a valutare l'opportunità di assumere iniziative, nelle opportune sedi internazionali, volte a tutelare un'area di importanza ambientale e strategica nei traffici marittimi come quella delle Bocche di Bonifacio, mediante ulteriori e più specifiche misure protettive associate al riconoscimento come *Particularly Sensitive Sea Area* (Pssa) che garantiscano la sicurezza della navigazione e contestualmente la protezione dell'ambiente marino e degli ecosistemi vulnerabili, nonché per il rafforzamento del regime ispettivo nel primo stato di approdo delle navi che non rispettino tutte le misure associate per la protezione ambientale;
- 4) a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo di una notifica preventiva del transito di determinate tipologie di navi e di carichi, funzionale al sistema VTS, eventualmente opzionale e/o alternativa al ricorso al pilotaggio;
- 5) ad assumere iniziative per implementare il sistema di informazione sulle navi in transito nello stretto di Bonifacio, anche rafforzando gli accordi di collaborazione con lo Stato francese.
- (8-00118) « Deiana, Marino, Alberto Manca, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Braga, Burratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroni, Fregolent, Occhionero, De Lorenzis, Termini, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazze, De Girolamo, Ficara, Grippa, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Spesso ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione – Parere) 25

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morasut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 26

SEDE REFERENTE:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) 26

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Emendamenti testo unificato C. 1825 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come Comitato permanente per i pa-

rerì della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 1825 e abb.-A, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, avviato ieri, del disegno di legge C. 3113, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha stabilito che l'esame si concluderà entro la giornata di domani, giovedì 20 maggio.

Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 19 maggio.

Informa quindi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata sul provvedimento e che il testo è a disposizione dei deputati.

Claudio BORGHI (LEGA) fa notare come la tempistica accelerata che sembra stia caratterizzando l'iter di esame del provvedimento – che ritiene abbia penalizzato le prerogative di un ramo del Parlamento – rischi di far passare inosservate alcuni elementi di evidente criticità presenti nel testo in discussione.

Richiama, ad esempio, il contenuto dell'articolo 4, in tema di obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. Dopo aver fatto notare che una simile previsione appare un'eccezione unica e anomala nel panorama dell'Unione europea e addirittura mondiale, ritiene che tale norma risulti pericolosa sia dal punto di vista etico, dal momento che si impone una prestazione sanitaria ad una specifica categoria di lavoratori, sia in quanto, potendo alimentare dissensi e proteste tra gli stessi operatori sanitari, rischia di sensibilizzare negativamente l'opinione pubblica, compromettendo la buona riuscita della stessa campagna vaccinale.

Nel ricordare di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 4,

invita dunque i gruppi a svolgere un'attenta riflessione su tale questione, anche ragionando eventualmente sulla possibilità di presentare un ordine del giorno nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, al fine, quantomeno, di porre il tema all'attenzione della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Claudio Borghi, fa presente di aver rappresentato, con lettera, al Presidente della Camera la questione relativa alle tempistiche di esame dei decreti-legge presso i due rami del Parlamento, trasmettendogli le preoccupazioni manifestate al riguardo dai gruppi, sia di maggioranza, sia di opposizione, nella seduta di ieri.

Quanto alle questioni di merito – tra cui quella connessa all'articolo 4 del provvedimento testé posta – ritiene che esse potranno essere approfondite sia nella seduta odierna sia nel seguito dell'esame, anche attraverso una interlocuzione con la rappresentante del Governo, che è presente ai lavori della Commissione.

Doriana SARLI (MISTO), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Claudio Borghi, esprime forti perplessità sull'articolo 4 del provvedimento, recante disposizioni in tema di obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, soffermandosi, in particolare, sul carattere indiscriminato di tale obbligo e sulla questione relativa alle sanzioni ivi previste, che giudica eccessivamente severe, dal momento che, oltre alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali e al possibile demansionamento, si prevede, addirittura, che tali lavoratori siano privati della relativa retribuzione.

Fa notare come la norma in questione, che giudica peraltro inattuabile, appaia ancora più iniqua se si considera che essa non è circoscritta a fattispecie ben identificabili, ma assume valenza generale nei confronti dell'intera categoria, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con il rischio di determinare pesanti conseguenze economiche per interi settori.

Emanuele PRISCO (FDI), ricollegandosi alle considerazioni da lui già espresse nella seduta di ieri, fa notare come le lacune e i problemi del testo segnalate dagli stessi esponenti dei gruppi di maggioranza nella seduta odierna siano la testimonianza che gli approfondimenti svolti dagli schieramenti presso l'altro ramo del Parlamento non sono stati sufficienti e richiederebbero, piuttosto, un supplemento di riflessione alla Camera. Richiamando, ad esempio, il contenuto dell'articolo 4, evidenzia la necessità di apportare modifiche, pena il rischio di determinare incertezza tra i cittadini, le imprese e gli operatori del settore e di alimentare il contenzioso giudiziario, aumentando gli oneri a carico delle famiglie.

Dopo aver segnalato, dunque, la necessità di introdurre enormi chiarezze, fa notare che il provvedimento va invece nella direzione opposta, peraltro in alcuni casi con l'intenzione di scavalcare le prerogative del Parlamento, come dimostra il contenuto del comma 2 dell'articolo 1 che, seppur rimasto inattuato, ben rappresenta tale volontà, atteso che si ammettono, con deliberazione del Consiglio dei ministri, determinazioni in deroga, in relazione all'andamento dell'epidemia e allo stato di avanzamento della campagna vaccinale.

Fa quindi presente che il suo gruppo è ampiamente disponibile a discutere nel merito delle questioni in gioco, ritenendo che il miglioramento del testo sia la strada maestra da percorrere, anche sfruttando tutti gli spazi temporali rimasti a disposizione delle due Camere, atteso che il mero accoglimento di ordini del giorno in Assemblea, a suo avviso, non sia in grado di condurre a risultati rilevanti, a fronte del carattere non vincolante di tali atti di indirizzo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si procederà all'esame delle proposte emendative presentate sul provvedimento e al conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea.

La seduta termina alle 15.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	28
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3058 Di Sarno</i>)	28

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	43

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono

previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche,

delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3058 Di Sarno).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile scorso.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3058 Di Sarno recante « Modifiche all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione ». Poiché tale proposta verte su materia identica a quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio, avverte che la Commis-

sione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, rammenta che il provvedimento originariamente composto da dodici articoli, ai quali ne sono stati aggiunti nove durante l'esame del Senato, oltre a prorogare fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle disposizioni di contenimento all'epoca più restrittive nonché ad intervenire in materia di svolgimento dell'attività didattica per il medesimo periodo, reca misure in materia di accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, responsabilità penale e colposa del personale medico e sanitario, obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 da parte di soggetti incapaci. Sottolinea che il provvedimento reca inoltre disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali e per la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni riguardano il trattamento dei direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico; gli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali; l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; l'accesso alle agevolazioni finanziarie da parte degli istituti tecnici superiori nonché le misure urgenti per le baraccopoli di Messina. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa di limitarsi, in questa sede, ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito segnala che l'articolo 1 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame).

e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.

Evidenzia, in particolare, che la proroga riguarda: l'applicazione nelle regioni incluse nella cosiddetta zona gialla delle misure più restrittive tipiche della zona arancione, sottolineando che, tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è previsto che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si possa ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020; l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Con riferimento al contenuto di tale articolo, fa presente che lo stesso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o da ordinanze del Ministro della salute e da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Non si applicano le sanzioni

contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre subito la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà poi scomputato dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata, in sede di esecuzione (comma 4). Ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Rammenta che il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge 24 novembre 1981, n. 689; è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del codice della strada. Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle

autorità regionali. Segnala inoltre che, con modifica approvata dal Senato, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), secondo cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali, qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Si sofferma, quindi, sui successivi articoli 3 e 3-*bis* in materia di responsabilità medica, che dimostrano l'enorme evoluzione avvenuta negli ultimi dieci anni nel rapporto tra medico e paziente che ha portato ad un maggiore riconoscimento dei diritti del paziente. Rileva tuttavia che con tale evoluzione, proprio nel tentativo di creare un bilanciamento, si è però creato il fenomeno della « medicina difensiva » che, per evitare la possibilità dell'insorgenza di problemi, preferisce piuttosto non curare. Precisa, quindi, che l'articolo 3 del provvedimento in esame, sul quale il Senato è intervenuto con una modifica di carattere esclusivamente formale, limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). Come riportato dalle relazioni illustrativa e tecnica dell'originario disegno di legge di conversione del decreto, la limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica – in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo – anche ai casi già verificatisi. Le suddette relazioni illustrativa e

tecnica specificano che la limitazione medesima si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale secondo cui, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali. Rammento a tale proposito che la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 depositata il 22 febbraio 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza. Evidenzia come tale disposizione tranquillizzi il settore perché, a fronte della paura che può innescarsi a seguito della diffusione di notizie mediatiche relative anche ad alcuni casi di morte, fissa il principio che si sta agendo in emergenza e rileva come di fronte a certi timori legati a fattispecie più teoriche che reali il medico debba agire per rimuoverli. In proposito rammenta che la somministrazione di qualsiasi farmaco può comportare eventi avversi e che l'articolo 3 del decreto-legge in esame si riferisce al caso della somministrazione di un vaccino. Sottolinea che la disposizione fa un chiarimento importante perché esclude la punibilità quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

Ricorda che l'articolo 3-*bis* – inserito dal Senato – reca una disciplina transitoria, che al comma 1 limita solo ai casi di colpa grave la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Ricorda a tale proposito che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Segnala inoltre che la norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19. Ritiene che sia logico che la disposizione non si applichi ai soli casi inerenti al COVID-19, sottolineando come, a seguito della situazione di emergenza, all'interno degli ospedali il personale medico sia costretto a lavorare in condizioni particolarmente difficili. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il medesimo comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri – delibera del 31 gennaio 2020 – ed alle successive proroghe; poiché l'ultima proroga è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, la norma transitoria in esame riguarda, al momento, i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021. Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza. Osserva come anche tale dispo-

sizione quindi bilanci il rapporto tra l'interesse del paziente e quello del medico ribadendo che sono punibili i fatti commessi nei casi di colpa grave.

Sempre con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4 che, al comma 1, introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. L'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 per prorogare la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali. La proroga opera sia in relazione alle previsioni dei commi da 2 a 9-ter del citato articolo 23 che di quelle dell'articolo 221 del decreto-legge del 2020. Conseguentemente, per effetto della proroga delle disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, fino al 31 luglio: alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto; è possibile celebrare a porte chiuse le udienze civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico; la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a

distanza di cui all'articolo 146-*bis* del codice di procedura penale; è possibile svolgere con collegamenti da remoto le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblico ministero, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti; le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; è possibile per il giudice partecipare alle udienze da remoto, collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; è possibile trattare in camera di consiglio, con modalità da remoto, i procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (*per tabulas*), salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale; il giudizio civile in Cassazione può essere cartolare: i ricorsi civili proposti per la trattazione in pubblica udienza possono essere trattati in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta da una delle parti o dal procuratore; è possibile assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (articolo 475 del codice di procedura penale), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica; la discussione nell'ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura si può svolgere mediante collegamento da remoto, previa richiesta dell'incolpato o del suo difensore. Per effetto della proroga delle disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 luglio: è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; le udienze civili che non ri-

chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; nei procedimenti civili in Cassazione è possibile il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati e conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche; è possibile per i difensori e le parti, su loro richiesta, partecipare da remoto alle udienze civili e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione); è possibile trattare da remoto l'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice; il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 luglio 2021 le disposizioni speciali per la decisione dei giudizi penali di appello durante l'emergenza sanitaria, dettate dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 e ne estende l'applicazione anche ai procedimenti di appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Vengono in particolare prorogate le previsioni che consentono, nel giudizio penale di appello, che la decisione possa essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale, quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale o quando l'imputato manifesti la volontà di comparire. La stessa lettera *b*) interviene

poi specificamente sul comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 per estendere il procedimento speciale in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti, anche ai procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero, di cui all'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale. La lettera *c*) interviene sull'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020 per prorogare fino al 31 luglio 2021 le disposizioni che prevedono la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al COVID-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. Nei medesimi casi, l'articolo 23-*ter* prevede altresì una sospensione del computo della prescrizione e la sospensione dei termini di custodia cautelare. Tali disposizioni si applicano anche nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Ricordo che la sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato, era già stata prevista nella prima fase dell'emergenza sanitaria dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto-legge Cura Italia) ed era stata oggetto di alcune ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: la Consulta, con la sentenza n. 278 del 2020, ha ritenuto tali questioni di legittimità costituzionale in parte infondate e in parte inammissibili.

Ricorda quindi che la lettera *d*) modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, relativo alle disposizioni speciali per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, nella vigenza dell'emergenza epidemiologica. In particolare il numero 1) incide sul comma 1 del citato articolo per: prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni relative al deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale). Tali disposizioni prevedono che il deposito av-

venga esclusivamente utilizzando il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite in tale provvedimento e si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali; inserire la specificazione secondo la quale il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. La lettera *d*), numero 2), inserisce i due nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* nell'articolo 24 per specificare che: il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale ed è quindi condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica (comma 2-*bis*); nei casi di malfunzionamento attestato e segnalato, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico (comma 2-*ter*, primo periodo). Si prevede inoltre (comma 2-*ter*, secondo periodo) la possibilità per l'autorità giudiziaria procedente di autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali, diverse dal malfunzionamento del portale telematico. Infine la lettera *d*), numero 3), interviene sul comma 4 dell'articolo 24 per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 24 (ossia diversi da quelli indicati dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e dagli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico in base ad apposito decreto ministeriale).

Osserva che è dunque oggetto di proroga la disciplina che consente per i sud-

detti atti il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La lettera *e*) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137. In particolare oggetto di proroga sono le disposizioni che consentono – per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali – l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La lettera *f*) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse. La lettera *g*) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerale, degli organi di giustizia tributaria. In alternativa alla trattazione da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica possono passare in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Il comma 2 dell'articolo 6 interviene – sempre in materia di giustizia contabile – sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31

luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il comma 3 dell'articolo 6, apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione. In particolare, la lettera *a*) incide sull'articolo 178, comma 4, del codice di giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), che individua la disciplina in materia di termini per le impugnazioni e decorrenza degli stessi, specificando che – così come già previsto per la revocazione – indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre appello sia di un anno calcolato dalla pubblicazione della sentenza stessa. La lettera *b*) incide sull'articolo 180, comma 1, del codice, che detta la disciplina del deposito degli atti di impugnazione, uniformando le modalità previste per la revocazione e l'opposizione di terzo a quelle attualmente previste per il solo giudizio di appello.

Fa presente che l'articolo 7 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti può disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame (e quindi entro il 28 settembre 2021). Tale rinvio è consentito al solo fine di permettere il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2020. Durante l'esame da parte del Senato è stato inserito nell'articolo un ulteriore comma il quale prevede che le modalità telematiche per le elezioni di cui al comma 1 siano tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità. L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, consente agli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato di poter votare per corrispondenza secondo

le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (comma 1). L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto (comma 2). In caso di voto per corrispondenza ai sensi del comma 4 l'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestività dell'invio. Il voto per corrispondenza viene manifestato quindi mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4 (comma 3). L'articolo 10 reca una serie di misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale. In particolare, il comma 10 dispone in merito a talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. In particolare, tale comma modifica l'articolo 259, comma 1, del cosiddetto «decreto rilancio», il decreto-legge n. 34 del 2020. La novella estende all'amministrazione penitenziaria e all'amministrazione della giu-

stizia minorile e di comunità l'applicazione della disciplina, lì prevista, relativa allo svolgimento di procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione di cui al citato articolo 259 è posta per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021. Ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (articolo 24, comma 2) già stabilisce che le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, siano applicabili, tra l'altro, alle procedure per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Tuttavia – secondo la relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge – la novella in esame all'articolo 259 si rende necessaria per estendere a tali amministrazioni, non contemplate nella formulazione previgente del medesimo articolo, le modalità di semplificazione e decentramento delle procedure concorsuali ivi previste.

Rammenta, in proposito, che il comma 1 del citato articolo 259, specifica che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento. È comunque fissato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo della disciplina in oggetto. Ricordo, inoltre, che tale articolo dispone in particolare circa talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi – nonché la mancata partecipazione di candidati per motivi connessi alle limitazioni di movimento imposte dal contenimento dell'epidemia e prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 alcune assunzioni, puntualmente indicate. Una disposizione infine concerne la mancata fruizione – per motivi indifferibili connessi alla situazione creata con l'epidemia da Covid-19 – della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie, da parte del personale di quelle

amministrazioni. Il comma 11 dell'articolo 10, intervenendo sul comma 925 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), differisce il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente dal citato comma 925 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021. Dette assunzioni, a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. Rammento che il comma 925 precisa che al reclutamento del personale il Ministero possa procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Il decreto-legge interviene proprio su quest'ultima previsione differendo tale termine e consentendo che al reclutamento del personale il Ministero possa procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 aprile 2021.

Evidenzia che il comma 11-*bis* dell'articolo 10, inserito dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 183 del 2020 in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Nel dettaglio tale comma interviene sul comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 nella parte in cui autorizza l'Avvocatura dello Stato ad avvalersi di esperti in possesso di specifica competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo annuale. Ricordo che l'articolo 1-*bis*, al comma 2, autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere a tempo indeterminato,

nel triennio 2021-2023, mediante concorso per titoli ed esami, un contingente di personale di: 27 unità di livello dirigenziale non generale; 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1 (di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale), disponendo nel contempo un analogo (27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III) incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Il quinto e il sesto periodo del comma 2 – sui quali interviene il comma 11-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione – autorizza l'Avvocatura dello Stato, nelle more della conclusione della procedura concorsuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. È autorizzata a tal fine una spesa massima di 219.436 euro. Le assunzioni del personale con tale profilo professionale non potranno quindi avere luogo prima della scadenza dei suddetti contratti di lavoro autonomo. Il comma 11-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge in esame modifica il quinto periodo del citato articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 sopprimendo, da un lato, la limitazione dell'assunzione di personale equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1 e, dall'altro, elevando la spesa massima autorizzata a tal fine (da 219.436 euro a 438.872 euro). La disposizione in esame, inoltre, modifica il sesto periodo del comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 183 del 2020 con la precisazione che le assunzioni di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale (nella formulazione

vigente la disposizione richiama le assunzioni « nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo ») sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo. Infine, l'articolo 11, in relazione al quale il Senato ha approvato solo alcune modifiche formali, autorizza, al comma 1, lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico la definizione delle modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. In proposito, rammento che, come si evince dalla relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge, su 10.751 posti previsti dalla pianta organica, in forza dell'aumento operato con decreto ministeriale 14 settembre 2020, le presenze effettive dei magistrati in servizio sono ad oggi 9.445; costanti, inoltre, sono state le assunzioni dei magistrati negli ultimi anni (2016-2020), con lo svolgimento di un concorso all'anno che nel periodo 2016-2020 ha portato all'ingresso di 1.592 nuovi magistrati e che, al fine di scongiurare un incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita di magistrati che accedono alle varie forme di pensionamento, risulta assolutamente necessario garantire la continuità delle politiche assunzionali del Ministero, anche nell'anno in corso. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso è, ai sensi del comma 2, comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva (ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)

sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove.

Ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. Il comma 3 prevede – derogando a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – che la Commissione di concorso debba essere nominata nei trenta giorni (secondo la disciplina vigente il termine è di dieci giorni) che precedono quella di inizio della prova scritta. Ciò al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19. Nei dieci giorni che precedono lo svolgimento della prova scritta la commissione esaminatrice è chiamata ad individuare e rendere pubblici i criteri per la consultazione dei testi, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale (comma 4). Il comma 5 reca inoltre una disciplina specifica per la prova scritta del concorso per magistrato ordinario bandito con il decreto ministeriale del 29 ottobre. La prova scritta consiste – per questa volta – nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006) individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura. L'idoneità al concorso per magistrato ordinario disciplinato dall'articolo in esame è conse-

guita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (comma 6). Ai sensi del comma 7, salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in conversione. Il comma 8 reca la copertura finanziaria autorizzando la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Ciò premesso, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che i membri della Commissione ritenessero di trasmettergli ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei pazienti ai quali per errore sono state iniettate più di una dose di vaccino, chiede se le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge troverebbero applicazioni in tali casi.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nel rammentare che la limitazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale, esclude che la disposizione di cui al citato articolo 3 si possa applicare anche alle ipotesi richiamate dal collega Zanettin.

Mario PERANTONI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta di domani per la deliberazione sul prescritto parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

C. 2823 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 2823 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019, sul quale la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta già convocata per domani.

Rammenta, quindi, che la collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina, di particolare importanza per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale e che il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali.

Al riguardo, rileva che una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine. In tale settore, le due Agenzie spaziali, sulla base del *Memorandum* d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile

2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato « Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze » (SIASGE), che unisce gli strumenti *radar* ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAO-COM in banda L.

Ricorda che, a seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate.

Nel passare ad esaminare il contenuto del nuovo Accordo, del quale il disegno di legge in esame propone la ratifica, sottolinea che lo stesso si compone di 15 articoli ed amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicitandosi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto dell'Accordo e prevede che tutte le attività in esso previste saranno condotte in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi di diritto internazionale, mentre l'articolo 2 individua le Agenzie attuatrici dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 individuano rispettivamente le aree di cooperazione e le forme di cooperazione, mentre l'articolo 5 riguarda gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione. L'articolo 6 è relativo all'attuazione della cooperazione, mentre l'articolo 7 riguarda lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini paci-

fici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi e l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

Ricorda che il successivo articolo 9 è relativo ad aspetti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, tale articolo, che dispone in merito alla proprietà intellettuale, prevede che le Agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti (paragrafo 1). Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione (paragrafo 2). Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi (paragrafo 3). Rammenta quindi che gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato (articolo 10) e il diritto delle Parti di rendere informazioni al pubblico e di scambiarsi informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali (articolo 11).

Per quanto riguarda l'articolo 12, che investe profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che esso prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti (paragrafo 1). Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati),

coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione (paragrafo 2). In caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente (paragrafo 3).

Infine, fa presente che l'articolo 13 riguarda la soluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo, l'articolo 14 stabilisce che l'Accordo non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali e l'articolo 15 definisce le disposizioni finali.

Nel passare, quindi, ad illustrare i contenuti del disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, riservandosi di presentare una proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la seduta di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2824 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 e rammenta che

la votazione sul prescritto parere sul provvedimento è prevista per la seduta già convocata per domani.

Rammenta che l'Accordo in esame si ricollega ad una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, e scaduta il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, precisando di soffermarsi ad illustrare esclusivamente i profili di competenza della Commissione Giustizia, rammenta che lo stesso è costituito da un breve preambolo e da 12 articoli, e ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

In particolare, evidenzia che l'articolo 4, disponendo in merito ai reati commessi dai membri del personale o dalle persone a loro carico, prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce di norma la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Nel caso in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, il paragrafo 1 precisa che la sentenza dovrà contenere una sanzione prevista nella legislazione di entrambi gli Stati. Tuttavia le autorità competenti della Parte inviante esercitano giurisdizione in via prioritaria in caso di reati risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del personale commessi in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unica-

mente la sicurezza della Parte inviante, la persona o i beni di un altro membro del personale della Parte inviante, i beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia (paragrafo 3). È inoltre previsto che, qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciare, debba notificare immediatamente la propria decisione alle autorità competenti dell'altra Parte (paragrafo 4). Il paragrafo 5 prevede che la Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i membri del personale o le persone a carico dinanzi all'autorità giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate dalle autorità dello Stato inviante volte ad ottenere l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte ospitante non avrà avviato una procedura nei suoi confronti. È quindi previsto che le autorità della Parte ospitante informino senza indugio quelle della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi dell'arresto (paragrafo 6). Il paragrafo 7 prevede il supporto vicendevole tra le Parti per la condotta di inchieste e per la ricerca delle prove. Vengono poi specificate (paragrafo 8) le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante. Di tali garanzie farà parte il diritto: ad essere giudicati in tempi ragionevoli; a scegliere un proprio rappresentante o a essere assistiti secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante, compresa la possibilità di essere assistiti gratuitamente; a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della parte inviante; a essere informati prima dell'udienza delle accuse nei loro confronti; a essere confrontati con testimoni a carico; a non essere perseguiti per atti od omissioni che non costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante al momento in cui detto atto od omissione è stato com-

messo; a non essere condannati a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante; a scontare la pena nel territorio dello Stato inviante, su richiesta del soggetto interessato o dell'una o dell'altra Parte dell'Accordo. Il paragrafo 9 infine prevede l'impossibilità ad essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato per il quale un membro del personale della Parte inviante o una persona a carico sia stato assolto o condannato a seguito di giudizio in conformità all'Accordo, dai tribunali dell'altra Parte.

Ricorda che l'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione. In paragrafo 3 dispone in particolare che nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti salvi i procedimenti penali o disciplinari, la Parte la cui responsabilità è in questione pagherà un indennizzo adeguato secondo equità, qualora il danno sia stato causato da un atto, un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale nell'esercizio di funzioni connesse all'Accordo, o da una qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.

Rileva, infine, che l'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.

Nel passare, quindi, ad esaminare il contenuto del disegno di legge, composto da 5 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la co-

pertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 4 reca disposizioni finanziarie. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, riservandosi di presentare una proposta di parere, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, evidenziando come non vi sia l'esigenza che la Commissione esprima il proprio parere entro la settimana in corso, chiede se i gruppi parlamentari possano far pervenire eventuali osservazioni entro venerdì 21 maggio prossimo. Ricorda che gli articoli del decreto-legge in esame di maggior interesse per la Commissione Giustizia sono l'articolo 9, relativo al cosiddetto « *green pass* » – tematica sulla quale le Commissioni riunite, I, II e XII della Camera hanno svolto l'audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, professor Pasquale Stanzone –, l'articolo 11, che proroga fino al 31 luglio 2021 i termini di alcune disposizioni legislative e l'articolo 13, relativo al sistema sanzionatorio, che richiama l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, non rilevando obiezioni in ordine alla proposta

della relatrice di differire alla prossima settimana l'espressione del prescritto parere, fa presente che quindi la Commissione non procederà all'esame del provvedimento nella seduta già prevista per domani e invita i gruppi a far pervenire eventuali osservazioni entro venerdì 21 maggio alle ore 17. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, comunica che sono state presentate circa 700 proposte emendative (*vedi allegato*), che sono in distribuzione, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Ciò premesso, ritenuto che il disegno di legge in esame reca interventi normativi comunque incidenti sul procedimento penale, al fine di realizzare una riforma che renda il processo penale più veloce ed efficiente, avverte che la presidenza consi-

dera inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non inerenti il ritenuto oggetto del provvedimento: Annibali 01.01, limitatamente alle lettere *i*) e *l*), in quanto, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di giustizia riparativa dettati dall'articolo premissivo, richiamano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, affinché sia prevista la possibilità di fruire di programmi di giustizia riparativa per i condannati e gli internati durante l'esecuzione della pena nonché per i destinatari di misure alternative al carcere; Vitiello 1.45 in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce principi direttivi volti a prevedere modifiche alla disciplina sanzionatoria per i reati tributari; Zanettin 1.31, in quanto estende la delega ai reati contro la pubblica amministrazione introducendo principi e criteri direttivi volti alla modifica degli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale; Zanettin 1.33, in quanto prevede modifiche agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale in materia di definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nonché di persone esercenti servizi di pubblica necessità; Zanettin 1.34, in quanto prevede modifiche agli articoli 323 e 323-bis del codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione; Zanettin 1.32, in quanto prevede la soppressione dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Varchi 1.05, limitatamente al comma 2, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti a prevedere la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, nonché la modifica delle norme in materia di carriera dei magistrati e di responsabilità civile degli stessi; Vitiello 1.04, limitatamente alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera *e*), in quanto, nell'ambito dei criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, prevede l'inserimento di un nuovo articolo 329-bis nel codice di procedura penale che introduce il divieto di pubblicazione e diffusione del nome del pubblico ministero durante le

indagini preliminari stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la sua violazione; Vitiello 1.01, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, nonché di reati relativi alla rivelazione di segreto e all'accesso abusivo ai procedimenti penali; Vitiello 1.03, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di reati relativi alla rivelazione di segreto e all'accesso abusivo ai procedimenti penali; Vitiello 1.02, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di riforma dell'abuso d'ufficio; Bartolozzi 2.81, in quanto introduce un ulteriore principio e criterio di delega, al fine di prevedere l'adozione di strumenti che rendano pubbliche le *performance* degli uffici nonché l'uso di risorse pubbliche e la gestione di attività sensibili; Bartolozzi 2.83, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, sia favorito un apposito meccanismo di revisione della pena al fine di garantire il diritto alla speranza per gli autori di reati puniti con pene detentive potenzialmente perpetue; Bartolozzi 2.82, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, sia garantito con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e ai loro familiari; Bartolozzi 2.016, in quanto introduce ulteriori criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, volti a prevedere l'introduzione di disposizioni in materia di gestione dei beni confiscati; Costa 3.21, limitatamente alla parte conseguenziale, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, prevedendo la modifica dei criteri di valutazione dei pubblici ministeri; Zanettin 3.109,

limitatamente alla lettera *e*), in quanto, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, introduce un criterio e principio direttivo volto a prevedere l'aumento dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria; Costa 3.31, limitatamente alla modifica dell'articolo 684 del codice penale, in quanto prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, l'inasprimento della pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Costa 3.34, in quanto prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, la modifica dell'articolo 684 del codice penale al fine di inasprire la pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Costa 3.40, limitatamente all'ultimo periodo, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, prevedendo la modifica dei criteri di valutazione dei giudici dell'udienza preliminare; Bartolozzi 3.157, in quanto, ai principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, aggiunge un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere che si intervenga in materia di modalità di applicazione della detenzione domiciliare; Bartolozzi 4.47, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di procedimenti speciali contenuti nell'articolo 4, prevedendo che si intervenga in materia di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo dell'esecuzione della pena detentiva; Bartolozzi 5.48, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di giudizio contenuti nell'articolo 5, prevedendo che venga valorizzato il cosiddetto principio della riserva di codice penale, al fine di razionalizzare le ipotesi di reato presenti in leggi complementari; Belotti 5.36, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di giudizio contenuti nell'articolo 5, prevedendo che la detraibilità delle spese legali venga estesa anche alle persone fisi-

che in caso di archiviazione e di assoluzione in via definitiva; Miceli 7.15, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di appello contenuti nell'articolo 7, prevedendo che si intervenga sul codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) al fine di estendere il termine per l'impugnazione delle misure di prevenzione; Bartolozzi 9.8, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga sull'articolo 188 del codice penale in materia di trasmissibilità agli eredi degli oneri per le spese per il mantenimento del condannato per specifici reati; Bartolozzi 9.11, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga in materia di procedimento di accertamento per la concessione di benefici penitenziari; Bartolozzi 9.12, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga in materia di calcolo del cumulo delle pene nei reati ostativi; Bartolozzi 9.13, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato; Bartolozzi 9.14, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 24 del codice antimafia in materia di confisca, al fine di sospendere il procedimento durante l'espletamento della perizia sui beni; Bartolozzi 9.15, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 21 del codice antimafia in materia di esecuzione del sequestro dei beni; Bartolozzi 9.16, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 17 del codice antimafia con riguardo ai poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniale; Bartolozzi 9.17, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 46 del codice antimafia in materia di restituzione per equivalente del bene sequestrato; Costa 9.01, in quanto attribuisce al

Governo la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili; gli analoghi Annibali 9.03 e Ferri 9.02, in quanto prevedono che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, siano introdotte modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari, fissandone i relativi principi e criteri direttivi; Bartolozzi 10.10, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni contenuti nell'articolo 10, prevedendo che si intervenga in materia di trasformazione in illeciti amministrativi di determinati reati e contravvenzioni; Bartolozzi 11.4, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, siano introdotte misure normative in materia di amministrazione e gestione dei beni e patrimoni sequestrati e confiscati; Bartolozzi 11.5, in quanto modifica l'articolo 48 del codice antimafia con riguardo alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili sequestrati e confiscati; Belotti 13.05, in quanto istituisce la dichiarazione di pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa; Giachetti 13.06, in quanto interviene in materia di liberazione anticipata, modificando gli articoli 54 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; Vitiello 14.038, limitatamente ai Capi II *ter*, II *quater* e II *quinqüies*, nonché ai capoversi art. 14-*septiesdecies*, art. 14-*octiesdecies* e art. 14-*noviesdecies* del Capo II-*sexies*, in quanto intervengono rispettivamente: sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti (Capo II *ter*); sul decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e di illeciti per finalità giornalistiche (Capo II *quater*); sulla legge 8 aprile 1974, n. 98, in materia di tutela della riservatezza (Capo II *quinqüies*); sulla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di rettifiche, smentite, risarcimento del danno e pene per la diffamazione (Capo II-*sexies* – capoverso art. 14-*septiesdecies*); in materia

di procedure di rimozione di contenuti offensivi dalle pubblicazioni e di misure a tutela del soggetto diffamato (Capo II-*sexies* – capoversi art. 14-*octiesdecies* e art. 14-*noviesdecies*); Vitiello 14.039, in quanto introduce modifiche alla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, con riguardo alle rettifiche e smentite, al risarcimento del danno e alle pene per la diffamazione; Vitiello 14.040, in quanto introduce al decreto legislativo 9 febbraio 2003, n. 70, un nuovo articolo 17-*bis* in materia di procedure di notifica e rimozione di contenuti offensivi dalle pubblicazioni nonché di tutela del soggetto diffamato; Turri 14.016, in quanto modifica l'articolo 62 del codice penale, al fine di introdurre una ulteriore circostanza attenuante comune con riferimento a reato del pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione; gli analoghi Turri 14.017 e Turri 14.018, in quanto intervengono sulla disciplina del reato di peculato, modificando l'articolo 314 del codice penale; Ferraresi 14.05, in quanto introduce modifiche agli articoli 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché all'articolo 67 del codice antimafia al fine di tutelare le erogazioni derivanti dall'Unione europea; Turri 14.015, in quanto modifica l'articolo 316-*bis* del codice penale in materia di malversazione a danno dello Stato; Zanettin 14.024, in quanto introduce ulteriori principi e criteri direttivi per la delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, relativi alla modifica degli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale in materia di abuso d'ufficio nonché di nozione di pubblico ufficiale, persona incaricata di pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Zanettin 14.023, in quanto reca modifiche agli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale in materia di abuso d'ufficio nonché di nozione di pubblico ufficiale, persona incaricata di pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Zanettin 14.025, in quanto sopprime l'articolo 323 del codice penale in materia di

abuso d'ufficio; Vitiello 14.034, in quanto sopprime l'articolo 323-*ter* del codice penale relativo alla causa di non punibilità nei reati contro la pubblica amministrazione; Turri 14.019, in quanto sostituisce l'articolo 323-*ter* del codice penale relativo alla causa di non punibilità nei reati contro la pubblica amministrazione; Turri 14.021, in quanto sostituisce l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Saitta 14.012, in quanto modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Zanettin 14.027, in quanto interviene in materia di abuso d'ufficio, modificando gli articoli 323 e 323-*bis* del codice penale; Vitiello 14.028, in quanto modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Zanettin 14.026, in quanto introduce modifiche agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale in materia di nozione di pubblico ufficiale, di persona incaricata di pubblico servizio nonché di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Vitiello 14.033, in quanto introduce modifiche al codice penale in materia di: divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; accesso abusivo ad atti del procedimento penale; detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni; Turri 14.020, in quanto introduce un nuovo articolo 335-*bis* al codice penale in materia di ripetizione dei fatti di reato in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione; Vitiello 14.030, in quanto interviene sull'articolo 346-*bis* del codice penale in materia di traffico di influenze illecite; Ferraresi 14.09, in quanto modifica gli articoli 419 e 635 del codice penale in materia di reati di devastazione e saccheggio e danneggiamento; Ascari 14.011, in quanto modifica l'articolo 512-*bis* del codice penale, intervenendo sulla pena per il reato di trasferimento fraudolento di valori; Ascari 14.013, in quanto introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, volto a delegare il Governo ad introdurre il reato di fatturazione falsa nel codice penale; Ascari 14.010, in quanto interviene

sugli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la parola uomo con quella di persona nel delitto di omicidio; Ferraresi 14.08, in quanto modifica l'articolo 576 del codice penale, al fine di prevedere l'applicazione della pena dell'ergastolo anche nel caso in cui l'omicidio sia commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari; Ferraresi 14.06, in quanto modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, estendendo le pene ivi previste anche alle ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari; Lorenzo Fontana 14.014, in quanto modifica gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa; Vitiello 14.052, in quanto introduce al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo articolo 25-*novies* in materia di responsabilità degli enti con riguardo alla commissione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Vitiello 14.053, in quanto interviene sul codice di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificando l'articolo 132 in materia di conservazione di dati di traffico telefonico ed introducendo il nuovo articolo 164-*ter* in materia di illeciti per finalità giornalistiche; Ferraresi 14.07, in quanto reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo alle aggravanti specifiche per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; Vitiello 14.031, in quanto reca modifiche al codice penale in materia di reati commessi a mezzo stampa, di divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate, di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o ac-

quisiti nonché di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni; Vitiello 14.032, in quanto reca modifiche al codice penale in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati nonché di diffamazione; Vitiello 14.056, in quanto introduce misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali; Delmastro Delle Vedove 15.01, in quanto introduce misure volte alla stabilizzazione dei magistrati onorari; Bartolozzi 16.02, in quanto prevede, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'introduzione in ogni tribunale di un *manager* che coordini sotto il controllo del capo dell'ufficio tutto il personale e gli uffici; Bartolozzi 16.03, in quanto prevede la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato; Bartolozzi 16.04, in quanto prevede l'integrazione delle funzioni dell'ufficio per il processo; Siracusano 16.07, in quanto reca modifiche al codice antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale; Annibali 16.06, in quanto reca l'interpretazione autentica della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, con riguardo all'accesso da parte di autorità pubbliche a dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche e all'ubicazione.

Ciò premesso avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato a venerdì 21 maggio, alle ore 12.

Roberto TURRI (LEGA) chiede al presidente se il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità possa essere posticipato di qualche giorno, tanto più che non si ravvisano motivi di urgenza.

Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene nel merito della declaratoria di inammissibilità, evidenziando che il presidente ha ritenuto inammissibili una serie di proposte emendative a sua prima firma volte a revisionare alcuni aspetti della disciplina in materia di reati contro la pubblica ammi-

nistrazione. Preannuncia l'intenzione di presentare ricorso perché ritiene tale decisione immotivata e contrastante con i principi che sottendono il disegno di legge, rilevando di aver acquisito per le vie brevi anche la parziale condivisione delle proprie argomentazioni da parte dell'ex Ministro Bonafede, estensore del testo del provvedimento in esame. Nel far presente in primo luogo che la grande difficoltà sperimentata sul territorio da tutti i partiti nella ricerca di candidature per la carica di amministratore locale deriva anche dal fatto che la disciplina sui reati contro la pubblica amministrazione appare « scivolosa », evidenzia l'esigenza di circoscriverne meglio alcune fattispecie. Precisa in secondo luogo che le sue proposte emendative sono perfettamente in linea con il principio di delega dettato dal disegno di legge, secondo cui occorre semplificare il lavoro della giurisdizione al fine di canalizzare meglio le energie a disposizione, rammentando la disparità tra il gran numero di iscrizioni per il reato di abuso d'ufficio e l'esiguità delle condanne. Nel far presente come il disegno di legge in esame rappresenti un utile strumento per veicolare il richiamato intervento, le cui finalità sono in linea anche con le pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, preannuncia l'intenzione di rivolgersi eventualmente anche al Presidente della Camera. Nel sottolineare che le sue proposte emendative sono volte da un lato a chiarire alcune condotte e dall'altro a semplificare il lavoro delle procure, ritenendo opinabili le scelte operate dal presidente, ribadisce che presenterà ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di ragioni di urgenza, considerata la complessità della materia e la ricchezza dei temi, accogliendo la richiesta del collega Turri, differisce il termine per la presentazione dei ricorsi alla declaratoria di inammissibilità alle ore 17 di lunedì 24 maggio.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), preannunciando una questione destinata ad essere affrontata in sede di Ufficio di pre-

sidenza, chiede di sapere quali saranno le modalità per l'esame delle proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Commissione nonché di quelle che verranno avanzate dal Governo. Sottolinea a tale proposito la necessità di audire la Commissione ministeriale di studio costituita presso il Ministero della giustizia per elaborare proposte di riforma del processo penale, tanto più che dal Governo è arrivata la richiesta di disporre di un tempo adeguato per la valutazione del necessario intervento e che l'interlocuzione con il Parlamento si è limitata allo stato ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza. Rileva da ultimo l'opportunità di tale audizione dal momento che la richiamata Commissione ministeriale svolge un lavoro « par-normativo » che si affianca a quello del Parlamento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia la questione posta dal collega Colletti all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.10.

ALLEGATO

**Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le
Corti d'appello. C. 2435 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Giustizia riparativa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisporre linee guida metodologiche per la giustizia riparativa, coerenti con le definizioni e rispettose dei principi sanciti a livello internazionale, come quelli della volontarietà delle parti, della confidenzialità, del consenso informato e dell'assenza di pregiudizio per i diritti di difesa e per la presunzione di innocenza dell'autore del reato;

b) escludere dall'applicazione del presente articolo le ipotesi di reato di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011;

c) prevedere standard formativi per mediatori e facilitatori dei conflitti;

d) istituire un modello di accreditamento dei centri di giustizia riparativa e un albo dei mediatori penali;

e) prevedere una completa ed effettiva informazione delle vittime circa i servizi di giustizia riparativa disponibili;

f) prevedere che i percorsi di giustizia riparativa siano accessibili in ogni stato e grado del procedimento, inclusa la cognizione;

g) prevedere che l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa non incontri preclusioni oggettive in relazione alla gravità dei reati o alla presenza di vittime collettive o diffuse;

h) rendere effettivo il ricorso ai percorsi di giustizia riparativa nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova e incoraggiarlo rispetto agli istituti incentrati sulla riparazione del danno cagionato dal reato (come quelli basati su condotte riparatorie) o rispetto a meccanismi di depenalizzazione in concreto fondati sulla tenuità del fatto, affinché restituiscano attenzione alle vittime di reato;

i) prevedere, attraverso riforma degli articoli 1 e 15 legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nella generale ottica dell'individualizzazione del trattamento penitenziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tutti i condannati e gli internati possano accedere, se lo desiderano, a programmi di giustizia riparativa durante l'esecuzione della pena;

l) prevedere che ai destinatari di misure alternative alla detenzione ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 sia concessa, se lo desiderano, la possibilità di fruire di programmi di giustizia riparativa, sempre che non risulti pregiudizievole per le vittime del reato;

m) prevedere che al tipo di esito di un programma di giustizia riparativa non possano essere associate conseguenze giuridiche pregiudizievoli per coloro che vi par-

tecipano, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 29, comma 4, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

n) rendere effettiva la disponibilità di servizi di giustizia riparativa sul territorio e, segnatamente, presso ciascun distretto di Corte d'appello, istituendo strutture pubbliche o accreditando strutture private che garantiscano la sicurezza e l'affidabilità del proprio operato, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

Conseguentemente, al Capo I, rubrica, sostituire la parola: Delega con la seguente: Deleghe

01.01. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire, le parole: un anno con le seguenti: sei mesi

* **1.1.** Colletti.

* **1.40.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **1.2.** Costa, Magi.

* **1.6.** Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 266, comma 2-bis, prevedendo che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sia consentita nei soli procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

b) modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini e prevedendo che nei casi nei quali si proceda per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, il decreto debba contenere l'indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del dispositivo di captazione. Prevedere che il pubblico ministero possa provvedere nei casi di urgenza, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

c) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto per il pubblico ministero di trascrivere, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni possono essere indicate, in tali casi, soltanto le indicazioni temporali della captazione e quelle volte ad identificare il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta;

d) prevedere la trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni informatiche o telematiche per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo

la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga; prevedere che il pubblico ministero disponga con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni nelle ipotesi quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso;

e) prevedere l'obbligo del pubblico ministero di depositare, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione informatiche o telematiche, le annotazioni, i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, formando un elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni rilevanti a fini di prova. Garantire il diritto di difesa, mediante immediato avviso ai difensori delle parti, della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco formato dal pubblico ministero e consentire l'ascolto delle registrazioni e la cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

f) prevedere, in caso di grave pregiudizio per l'attività d'indagine che il giudice possa autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito dell'elenco di cui alla lettera *e)* non oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari;

g) prevedere che il pubblico ministero provveda all'inserimento dei verbali e degli atti relativi all'utilizzazione delle comunicazioni o conversazioni captate per l'adozione di una misura cautelare nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale. Prevedere che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenti al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, del codice di procedura penale

dandone contestuale comunicazione ai difensori;

h) prevedere la facoltà per i difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito dell'elenco di cui alla lettera *e)* di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale. La richiesta, con i relativi atti allegati è depositata presso gli uffici del pubblico ministero. Prevedere la facoltà del giudice di prorogare tale termine in ragione della peculiare complessità e del numero delle intercettazioni;

i) prevedere la facoltà del pubblico ministero e dei difensori di integrare le richieste e presentare memorie e prevedere la facoltà del pubblico ministero di richiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni che, per fatti sopravvenuti, ritenga irrilevanti;

l) prevedere che il giudice decida con ordinanza emessa in camera di consiglio sulle richieste delle parti entro 5 giorni dalla ricezione delle stesse l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, prevedere lo stralcio, anche d'ufficio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. L'ordinanza deve essere comunicata al pubblico ministero e alle parti;

m) prevedere che con l'ordinanza di cui alla lettera *l)* viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione e che gli stessi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, del codice di procedura penale;

n) prevedere che il giudice disponga la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, del

codice di procedura penale sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Prevedere che tale facoltà spetti anche ai difensori. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni;

o) modificare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà per i difensori di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione del materiale non acquisito;

p) prevedere la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non

siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di

trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale,

su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle

specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.22. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'esecuzione delle operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero trasmetta immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti con le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;

b) prevedere che nelle esecuzioni delle operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, i difensori, prima del deposito verbali e le registrazioni possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni;

c) modificare l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale prevedendo che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;

d) prevedere che effettuato il deposito, il giudice invita le parti ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;

all'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.

(Disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale dopo le parole: « in cui è cessata l'attività del colpevole; », sono inserite le seguenti: « per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza »;

sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159. *(Sospensione del corso della prescrizione)*. – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, doven-

dosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. »;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.11. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, inserire le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il

procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'esecuzione delle operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero trasmetta immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti con le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;

b) prevedere che nelle esecuzioni delle operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, i difensori, prima del deposito verbali e le registrazioni possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni;

c) modificare l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale prevedendo che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;

d) prevedere che effettuato il deposito, il giudice invita le parti ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata

l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;

sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: « Art. 159. (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. »;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *inserire le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *inserire le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga anche la specifica indicazione delle peculiari esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, nelle ipotesi in cui si proceda per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco

puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.15. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere all'articolo 267 del codice di procedura penale che il procedimento ivi disciplinato si applichi anche alle ipotesi nelle quali, tramite i dispositivi di captazione elettronica o telematica, siano appresi altri dati, quali la messaggistica archiviata, le immagini, la rubrica, i dati di navigazione, localmente o copiata su altri supporti, i tabulati delle conversazioni, la visualizzazione delle informazioni che appaiono sullo schermo del dispositivo ber-

saggio, ovvero ai dati che ne consentano la geolocalizzazione;

b) prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione;

c) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

1.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere all'articolo 267 del codice di procedura penale che il procedimento ivi disciplinato si applichi anche alle ipotesi nelle quali, tramite i dispositivi di captazione elettronica o telematica, siano appresi altri dati, quali la messaggistica

archiviata, le immagini, la rubrica, i dati di navigazione, localmente o copiata su altri supporti, i tabulati delle conversazioni, la visualizzazione delle informazioni che appaiono sullo schermo del dispositivo bersaglio, ovvero ai dati che ne consentano la geolocalizzazione;

b) modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari e prevedere l'inutilizzabilità nei citati giudizi extra-penalistici anche nelle ipotesi di violazione dell'articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

1.37. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) a modificare l'articolo 269 comma 1 del codice di procedura penale prevedendo che entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice;

b) modificare l'articolo 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale, prevedendo che ove non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, sull'istanza di parte del difensore provveda il giudice con decreto motivato e che, in caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione;

b) prevedere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nell'ambito del medesimo procedimento ove esse siano state autorizzate per la prova dei reati che siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, escludendo i reati collegati ai sensi dell'articolo 371 del codice di procedura penale a quelli che hanno legittimato l'ascolto;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.20. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che per tutti i provvedimenti giurisdizionali nell'ambito dell'autorizzazione, esecuzione di operazioni in-

tercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche sia competente il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale per le indagini preliminari, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.14. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: escludere l'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tramite captatori informatici o telematici prevedere la soppressione dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.19. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione, abrogando il numero 1) della lettera g) dell'articolo 270 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

1.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di

procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, abrogando il numero 19 della lettera g) dell'articolo 270 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.12. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi

recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione siano valutate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,

1.16. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo la sanzione della nullità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui il pubblico ministero non provveda al loro deposito

presso l'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che il materiale captato in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sia inutilizzabile nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, contabili, tributari, sportivi e militari,;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.23. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di intercettazioni,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'intercettazione delle conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di intercettazioni,

1.13. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di misure cautelari reali,

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti mo-

difiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo fra i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro preventivo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e specificare la natura concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa. Specificare il nesso di strumentalità della cosa sequestrata con il fatto di reato;

b) prevedere i termini della durata massima della misura cautelare e prevedere che la stessa sia proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata;

c) ferme restando le ipotesi in cui la legge prevede la confisca, vietare l'adozione della misura nelle ipotesi in cui la sentenza sia strutturalmente inidonea a eliminare il danno o il pericolo;

d) prevedere che il pubblico ministero, a pena di inammissibilità, presenti al giudice competente per l'adozione della misura tutti gli elementi raccolti, inclusi gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate;

e) prevedere che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare procede all'interrogatorio della persona sottoposta con l'assistenza obbligatoria del difensore e del pubblico ministero;

f) nelle ipotesi di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale, prevedere, a pena d'inefficacia della misura, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta;

g) prevedere che il riesame sulle misure cautelari reali si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale;

h) prevedere che l'appello ai sensi dell'articolo 323 del codice di procedura penale si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità previste dall'articolo 310 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di misure cautelari reali;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di misure cautelari reali,

1.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.

1.41. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle contravvenzioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di revisione del regime sanzionatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) prevedere la sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non è connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte;

b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), che le modalità della condotta, l'assenza di abitudine e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere.

1.45. Vitiello.

Al comma 1, sostituire la parola: speditezza con le seguenti: , garanzia della ragionevole durata del processo

1.3. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo le parole: razionalizzazione del processo penale aggiungere le seguenti: , nonché di revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa

1.8. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle garanzie difensive con le seguenti: senza pregiudizio delle garanzie difensive

1.4. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive aggiungere le seguenti: nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale e per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali, di cui all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 323 aggiungendo la previsione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità punibile con la pena

edittale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro e coordinare tale previsione escludendo tale fattispecie di reato dall'articolo 323-bis;

b) modificare l'articolo 357, prevedendo che, agli effetti penali, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano specifici poteri conferiti dalla legge, svolgendo una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; prevedere che si per pubblica funzione s'intende la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che la stessa debba essere caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti per legge;

c) modificare l'articolo 358, prevedendo che, ai fini penali, la persona incaricata di pubblico servizio, debba essere definita quale persona, priva dei poteri del pubblico ufficiale, che in forza di specifica norma di legge, in determinati casi presta un pubblico servizio con spendita di specifici poteri, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

d) modificare l'articolo 359, specificando che, agli effetti della legge penale, si considerano persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione,

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

1.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive *aggiungere le seguenti:* , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: « Art. 357. *(Nozione del pubblico ufficiale.)* Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge »;

b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: « Art. 358. *(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.)* Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di

ordine e della prestazione di opera meramente materiale »;

c) il numero 2) del primo comma dell'articolo 359 è sostituito dal seguente: « 2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione »;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

1.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive *aggiungere le seguenti:* , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arre-

sto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro »;

b) all'articolo 323-bis, al primo comma, le parole: « e 323 » sono soppresse.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

1.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto delle garanzie difensive, *aggiungere le seguenti:* , nonché per la modifica dei reati contro la pubblica amministrazione nel rispetto del principio di determinatezza delle norme penali,

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, sopprimere l'articolo 323 del codice penale.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per la

riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

1.32. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, dopo le parole: garanzie difensive *aggiungere le seguenti* , anche dell'ordinamento europeo,

1.42. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'ar-

articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della pre-

sunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

b) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a) e b) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) costituiscono anche illecito disciplinare.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato

altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di

rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti *web* entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni aggiungere, in fine, le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.25. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati della procura e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia stretta-

mente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di

rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lett. a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alla lett. a), b), c) e d) costituisca anche illecito disciplinare;

f) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c) e d);

g) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il

recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per le vittime del reato, quale organo di supporto per l'elaborazione di uno o più schemi di decreti legislativi da sottoporre al Ministero della Giustizia, secondo i principi e i criteri del presente Capo.

1.9. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al periodo precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1.5. Costa, Magi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

1.7. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 4, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro un anno.

1.43. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di correzione dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:

a) omessa/irregolare notifica all'imputato;

b) omessa/irregolare notifica al difensore;

c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;

d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;

e) assenza del Giudice titolare;

f) assenza del Pubblico Ministero titolare;

g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;

h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);

i) eccessivo carico del ruolo;

l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;

m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed effi-

ciente sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:

1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;

2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;

b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;

c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.

1.05. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice di procedura penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo:

1) che il comma 2 venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale e per riassunto degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto,

fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

2) che il comma 2-bis venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado; il medesimo novellato comma preveda altresì che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454;

3) che dopo il novellato comma 2-bis sia inserito un comma 2-ter, che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendone, tuttavia la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis, come novellato;

4) che il comma 7 sia sostituito da altro testo che, salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, novellati sulla base dei criteri sopra indicati, consenta la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto;

b) modificare l'articolo 123 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che, dopo il comma 2 sia aggiunto un comma 2-bis che stabilisca che le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

c) modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso di aggiungere, dopo il comma 4, un comma 4-bis che preveda espressamente che i risultati

delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

d) modificare l'articolo 270 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 1 con altro testo che preveda che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari; potranno, invece, essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 del codice di procedura penale.

e) modificare il Titolo I del Libro V del codice di procedura penale, nel senso di inserire, dopo l'articolo 329, i seguenti articoli contenenti nuovi divieti:

1) l'articolo 329-bis, che preveda il « divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari », vietando la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare e stabilendo che chi violi il divieto sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro;

2) l'articolo 329-ter che preveda il « divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni », stabilendo che I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono

comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.

1.04. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-ter del codice penale;

c) prevedere che all'articolo 346-bis del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica;

d) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: « Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale » e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o avesse cognizione della notizia, la pena sia la reclusione fino a un anno;

3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, sia punito con la reclusione da uno a tre anni.

e) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di « Accesso abusivo ad atti del procedimento penale », stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

2) l'articolo 617-novies, che preveda il reato di « Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti », stabilendo che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3) l'articolo 617-decies che preveda il reato di « Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni », stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, la pena sia stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

f) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: « a guisa di informazione », siano sostituite dalle parole: « nel contenuto »;

2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: « da euro 10.000 a euro 100.000 »;

3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.

1.01. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di rivelazione di segreto e accesso abusivo ai procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: « Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale » e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti del procedi-

mento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione sia stabilita fino a un anno;

3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, si punito con la reclusione da uno a tre anni.

b) introdurre, dopo l'articolo 617-*septies* del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

1) l'articolo 617-*octies*, che preveda il reato di « Accesso abusivo ad atti del procedimento penale », stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

2) l'articolo 617-*novies*, che preveda il reato di « Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti », stabilendo che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del codice penale e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detenga documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la

raccolta illecita di informazioni, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3) l'articolo 617-*decies* che preveda il reato di « Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni », stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, la pena sia stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

c) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: « a guisa di informazione », siano sostituite dalle parole: « nel contenuto »;

2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: « da euro 10.000 a euro 100.000 »;

3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.

1.03. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non

possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consista nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-*ter* del codice penale;

c) prevedere che all'articolo 346-*bis* del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica.

1.02. Vitiello.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche, assegnando priorità alle misure cautelari, reali e personali, e ai relativi ricorsi;

2.12. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti di indagine, atti di dibattimento, atti di riesame, richieste, istanze, avvisi, sentenze, fissazioni udienze, nonché tutte le prove documentali, possa essere effettuato anche con modalità telematiche;

2.21. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di lista

testi e lista documenti possa avvenire sia in modalità cartacea che telematica;

2.34. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stato e grado, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'urgenza del provvedere nei casi di misure cautelari, reali e personali, e dei relativi ricorsi,

2.69. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possa essere effettuato anche con le seguenti: sia effettuato

2.13. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo ai difensori delle parti intervenute la possibilità di consultare in via telematica quanto depositato

2.1. Schullian.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando lo svolgimento in presenza della discussione e della decisione in camera di consiglio

2.11. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo

2.14. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;

2.61. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;

2.84. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere l'obbligo in capo a indagati e imputati di fornire un indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere seguite le notificazioni;

2.20. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro comporti un rallentamento dei tempi delle indagini, ovvero un aggravio eccessivo per l'interessato;

2.10. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che nel procedimento penale venga introdotto un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale che sia omogeneo per i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, utile a: consultazione dello stato delle pendenze, deposito non obbligatorio degli atti in modalità telematiche, richiesta ed estrazione di copie, prenotazione di appuntamenti con gli uffici, compresi i giudizi in corso dinanzi al giudice di pace;

2.33. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere la facoltà per l'indagato o l'imputato di eleggere un idoneo domicilio telematico con obbligo di informare l'autorità procedente delle eventuali variazioni; prevedere che, su richiesta dell'indagato o dell'imputato, le notificazioni successive alla prima possano essere eseguite al domicilio telematico indicato dal medesimo;

2.59. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2.7.** Costa, Magi.

* **2.35.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio; il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica e accer-

tata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può integrare l'elenco;

2.27. Cirielli, Maschio, Varchi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che il deposito telematico sia stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del ministero di giustizia entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme;

2.36. Tateo, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio nazionale forense aggiungere le seguenti: , i capi degli uffici giudiziari

2.70. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e preveda un periodo transitorio in cui sia consentito sia il deposito telematico che il deposito non telematico

2.2. Schullian.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2.3.** Schullian.

* **2.37.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere il mantenimento di deposito non telematico per tutti gli atti che afferiscano a misure cautelari, reali e per-

sonali e dei relativi ricorsi, nonché in tutti i casi di impugnazione della sentenza;

2.39. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia è sempre consentito il deposito con modalità non telematica;

2.38. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al capo dell'ufficio con le seguenti: al pubblico ministero procedente

2.28. Cirielli, Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al capo dell'ufficio aggiungere le seguenti: , sentito il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati interessato,

2.71. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.41. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: atti e documenti con le seguenti: lista testi e lista documenti

2.40. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.42. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del completamento della trasmissione con le seguenti: dell'avvenuta ricezione

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: del completamento della trasmissione con le seguenti: dell'avvenuta ricezione

2.4. Schullian.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.43. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere che il primo atto notificato all'indagato/imputato non detenuto debba contenere l'invito a questi a dichiarare o eleggere domicilio elettronico fornendo un indirizzo di posta elettronica certificata;

f-ter) prevedere che, in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio elettronico da parte dell'indagato/imputato non detenuto, ovvero nel caso in cui l'indirizzo da questi fornito risulti inesistente o inidoneo alla ricezione, la notifica degli atti successivi al primo debba essere eseguita mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;

Conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera g), alla parola: imputato premettere le seguenti: indagato o;

alla lettera m). alla parola: imputato, ovunque ricorra, premettere le seguenti: indagato o;

sopprimere le lettere l), n) e p).

2.26. Miceli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo

stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado;

2.29. Saitta, Perantoni, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

1) siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista.

2) siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui *social media*, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

3) i responsabili delle suddette violazioni sono soggetti ad azione risarcitoria in sede civile;

2.72. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un

suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio; prevedere il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio; disciplinare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione;

2.73. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;

2.74. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), l), m), n), o) e p)

2.8. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive no-

tificazioni; prevedere che, in difetto di nomina del difensore fiduciario, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio debba avvenire personalmente e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo rimanga sospeso;

sopprimere le lettere m), n), o) e p)

2.9. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g)

2.44. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che garantiscano comunque una effettiva conoscenza o agevole conoscibilità dell'oggetto della notifica, e prevedano comunque un termine entro il quale, ove non tale prova di effettiva notifica non si raggiunga, si proceda con le attuali procedure

2.45. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che garantiscano comunque una effettiva conoscenza dell'oggetto della notifica, e prevedano comunque un termine entro il quale, ove tale prova del buon esito non si raggiunga, si proceda con le attuali modalità

2.54. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che, in difetto di nomina del difensore fiduciario, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio debba avvenire personalmente e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo rimanga sospeso;

2.62. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: messaggio di conferma aggiungere le seguenti: del completamento

2.85. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere la notificazione della citazione dell'imputato, contenente la contestazione dell'accusa, mediante consegna a mani della persona o mediante avviso di deposito dell'atto da eseguire mediante forme predeterminate, se non è possibile consegnarlo personalmente, con invito a presentarsi per ritirarlo entro un termine stabilito; prevedere l'emissione di un ordine di notificazione coattiva se l'atto non viene ritirato dall'imputato entro il termine; stabilire il dovere della polizia giudiziaria di eseguire l'ordine di notificazione coattiva, salvo che l'atto sia stato nel frattempo ritirato, procedendo, se necessario, ad accesso forzoso anche in locali di privata dimora ove ritenga si trovi la persona al solo fine di notificare l'atto; prevedere che la polizia giudiziaria abbia il potere di accompagnare l'imputato nei propri uffici per il tempo strettamente necessario a consegnargli l'atto e che siano adottate da parte della polizia giudiziaria tutte le cautele necessarie per salvaguardare i diritti della persona;

2.63. Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n), o) e p)

2.58. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).

2.5. Schullian.

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

- * **2.15.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.
- * **2.46.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
- * **2.75.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che, in difetto di nomina del difensore di fiducia, la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, in mancanza, della citazione a giudizio, debba essere eseguita mediante la consegna dell'atto personalmente all'imputato, se necessario ad opera della polizia giudiziaria, e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo resti sospeso nei confronti dell'imputato assente;

- 2.47.** Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) salvo in ogni caso il disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale, prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima possano essere eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; prevedere in ogni caso avvisi all'imputato e conseguenze derivanti dal mancato colpevole onere di indicare in recapito al difensore;

- 2.48.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al

difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione.

- 2.89.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: successive alla prima *aggiungere le seguenti:* notificazione contenente anche la descrizione dell'accusa

- 2.86.** Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: consegna al difensore *aggiungere le seguenti:* e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera m), dopo le parole: contenga anche *aggiungere le seguenti:* le accuse a carico dell'indagato e;

alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il difensore non sia mai gravato dall'onere di ricerca dell'imputato;

alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale

- 2.24.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: che diano garanzia dell'avvenuta ricezione *con le seguenti:* e comunque idonee ad attestare la ricezione e la consultazione

- 2.64.** Vitiello.

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: al di fuori fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) prevedere che il primo atto notificato all'imputato, con il quale la parte ha conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale e che avviene esclusivamente di persona o comunque a mano presso il difensore con domicilio eletto, contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche, e che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso;

2.22. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio fino alla fine della lettera

2.76. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password a doppia autenticazione, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica

2.49. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a dispo-

sizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica.

2.55. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sopprimere la lettera m)

*** 2.90.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*** 2.16.** Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: modalità-telematiche, aggiungere le seguenti: e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo ed il conseguente rifiuto a parteciparvi comporta che si procederà in assenza

2.77. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera m) dopo la parola: recapito aggiungere le seguenti: anche telematico

2.50. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera m) aggiungere in fine, le seguenti parole: e che, in mancanza di tale indicazione o in caso di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo o di rifiuto a parteciparvi, si procederà in assenza

2.65. Vitiello.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine, le seguenti parole: e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e il conseguente rifiuto a parteciparvi comporti che si proceda in assenza

2.6. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che se l'imputato non è reperibile all'ultimo indirizzo comunicato al difensore, la notifica non si consideri perfezionata e sarà onere

dell'autorità procedente assicurarsi che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento e delle varie fasi dello stesso.

Conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la mancata notifica degli atti all'imputato qualora dimostri l'inidoneità dell'ultimo indirizzo comunicatogli da quest'ultimo;

alla lettera o), dopo le parole: gli altri criteri stabiliti *aggiungere le seguenti:* dalle lettere *m)* ed *n)* del presente provvedimento e

2.17. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera n)

* **2.19.** Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.

* **2.66.** Vitiello.

* **2.78.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale;

2.25. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera p)

2.51. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: che diano garanzia dell'avvenuta ricezione *con le seguenti:* e comunque idonee ad attestare la ricezione e la consultazione

2.67. Vitiello.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: ricezione *con le seguenti:* presa visione

2.18. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera p) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password a doppia autenticazione, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica

2.52. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero mediante creazione di una cartella elettronica ad accesso remoto, su server del dominio giustizia, protetto da password, nel quale depositare gli atti di cui ai precedenti paragrafi, le cui credenziali di accesso siano messe a disposizione dell'imputato, sigillate, contestualmente alla prima notifica.

2.57. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) prevedere espressamente che salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti *ex* articolo 100 codice procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale *ex* articolo 122 del codice procedura penale consenta al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altro procuratore il potere si sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire la costituzione di parte civile.

2.53. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) prevedere l'obbligatorietà di aggiornare il sistema di indagine « S.d.i » dopo l'esito del giudizio in modo da rendere fruibile alle forze dell'ordine non solo la notizia di reato, ma anche le successive pronunce relative al reato medesimo.

2.32. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato.

2.30. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) prevedere mediante integrazione dell'articolo 123 del codice di procedura penale che le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato servendosi dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati in possesso dell'amministrazione penitenziaria.

2.79. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) al fine di garantire la trasparenza dell'azione degli uffici giudiziari, adottare strumenti normativi che rendano pubbliche tutte le performance degli uffici, l'uso che fanno delle risorse pubbliche loro destinate, ma anche la gestione di attività sensibili come le modalità di incarico ad esperti e periti e la pubblicità di dei beni in

vendita provenienti da misure di prevenzione patrimoniali, disponendo un'adeguata sanzione disciplinare per chi, predisposto o delegato, non controlla e favorisce tale diffusione. La mancata ottemperanza o vigilanza della disposizione comporta un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera.

2.81. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) modificare l'articolo 134 del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il comma 4 e rendendo la riproduzione audiovisiva una modalità ordinaria e non speciale di documentazione.; sostituire l'articolo 139 del codice di procedura penale integralmente, stabilendo le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano in ogni caso unite agli atti del procedimento; sostituire l'articolo 141-bis del codice di procedura penale, introducendo la norma per cui l'assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

2.80. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Non rientrano nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'acquisizione di prove orali, la discussione delle udienze e camere di consiglio, le quali avvengono esclusivamente di persona.

2.23. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 devono essere attuati nel pieno

rispetto del principio di parità dei soggetti del processo.

2.60. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marschio, Vinci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla speranza per gli autori dei reati puniti con pene detentive potenzialmente perpetue, favorendo un apposito meccanismo di revisione, precisando che:

1) i suoi presupposti e le sue scadenze temporali devono essere conoscibili per il detenuto al momento dell'irrogazione della sanzione;

2) il momento iniziale della sua operatività deve collocarsi non oltre il termine di 25 anni dalla condanna;

3) ad esso devono fare seguito periodiche revisioni ulteriori;

4) il suo oggetto deve essere costituito dalla verifica relativa alla persistenza o meno di motivi legittimi inerenti alla pena quali la repressione, la dissuasione, la tutela della collettività e il reinserimento sociale, che valgono a giustificare la permanenza in stato di detenzione del condannato, alla luce degli eventuali progressi da lui compiuti nel percorso riabilitativo.

2.83. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti

a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione dell'allegata violazione, tra cui l'identità degli autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.

2.82. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Alla rubrica, dopo le parole: di notificazioni inserire le seguenti: e comunicazioni.

2.68. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che per finalità di accertamento dei soli reati di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, mentre, per la medesima finalità, i dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, siano conservati per trenta giorni;

b) prevedere che tali dati, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, siano acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, quando sono presenti sufficienti indizi di un reato

di cui agli articoli 266 e 266-*bis* e l'acquisizione sia utile per l'accertamento dei fatti;

c) prevedere che nei casi di urgenza il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente al giudice, il quale decide sulla convalida con decreto motivato;

d) prevedere che successivamente alla ricezione dei dati, il giudice disponga l'acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio; a tal fine hanno diritto di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi; prevedere: che se vi è richiesta di parte, il giudice proceda alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia, che le stampe acquisite siano inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possano estrarne copia in ogni momento, e che i dati stralciati siano conservati integralmente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, ma al pubblico ministero e ai difensori, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sia consentito l'accesso all'archivio, la consultazione e l'estrazione di copia dei dati stessi; prevedere che essi possano in ogni tempo chiedere al giudice l'acquisizione dei dati conservati ai fini dell'utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui agli articoli 266 e 266-*bis* del codice di procedura penale.

e) prevedere che i dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure senza l'autorizzazione o senza la convalida del giudice emessa nei termini ovvero relativi alle persone indicate nell'articolo 200, comma 1, del codice di procedura penale non siano utilizzabili a carico dell'imputato.

2.03. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure cautelari personali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) modificare l'articolo 279 del codice di procedura penale prevedendo che le misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale siano disposte dal giudice in composizione collegiale;

2) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare possa essere prevista soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3) prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, l'esecuzione della misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale sia preceduta da una udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale nella quale si instaura un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfacimento delle stesse; prevedere che all'udienza l'indagato o l'imputato compaia in stato di libertà, salvo che sia detenuto per altra causa, e che all'esito dell'udienza il giudice deliberi definitivamente sull'esecuzione della misura.

2.01. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Mediazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale, affinché diventi più celere ed efficiente, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le ipotesi di reato per le quali è consentito il ricorso alla mediazione, diretta a favorire la conciliazione tra autore e vittima del reato, con l'intervento di un soggetto terzo, imparziale diverso dal giudice;

b) prevedere la facoltà per le parti, compresa la persona offesa, di proporre il ricorso alla mediazione;

c) stabilire il potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine entro il quale concludere la mediazione;

d) prevedere un termine massimo di sospensione del procedimento, fatta salva la possibilità del compimento di atti urgenti;

e) disciplinare la procedura di mediazione con la previsione che, nella ricerca dell'accordo, accanto all'iniziativa delle parti, siano assicurate le garanzie minime della difesa;

f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di mediazione ai fini del procedimento penale;

g) prevedere il potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione;

h) prevedere che, in caso di esito negativo, il procedimento riprenda dal momento in cui è stato sospeso.

2.04. Vitiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che fino all'approvazione di una disciplina organica in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova è ammesso per i soli reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.

2.02. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Della prova)

1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1:

a) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e aggiungere al comma 4 del medesimo articolo le seguenti parole: « , e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione »;

b) prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo del captatore informatico precisando che tale strumento si possa

impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione;

c) impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi *cloud*; esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica; prevedere l'utilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti;

d) nei casi di intercettazioni mediante captatore informatico, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi;

e) prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga:

1) la specifica indicazione delle esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini;

2) le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova;

3) l'indicazione dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e di quelli in cui escluderla per ragioni di tutela della vita privata;

4) l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto;

f) prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla Procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente;

g) assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari;

h) al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:

« Art. 315-bis.

(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.

2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.

3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.

4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.

5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione »;

i) prevedere che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutino la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria predisciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare;

l) prevedere che la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.

2.05. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delle misure cautelari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1:

a) assicurare una maggiore rapidità nella destinazione dei beni confiscati anche mediante un'attività di programmazione anticipata condotta, in pendenza del giudizio di merito, da parte dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in collaborazione con l'autorità giudiziaria;

b) estendere il divieto di nominare amministratore giudiziario o collaboratore di quest'ultimo un parente o affine del proposto, in analogia alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 72 del 2018, anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro; estendere tale divieto anche la *bording* delle singole società ricomprese nel complesso da gestire; prevedere che anche i coadiutori eventualmente nominati dall'amministratore giudiziario assumano la qualifica di pubblico ufficiale;

c) rivedere la disciplina applicabile ai compensi degli amministratori e dei coadiutori, individuando un tetto massimo delle relative liquidazioni, con aumento di non oltre il quarto per mandati di particolare complessità;

d) prevedere la creazione di un database unico che consenta all'autorità giudiziaria ed all'agenzia nazionale di riconoscere tutti i beni in sequestro fornendo preziosi elementi di convincimento per le decisioni sulla concessione in uso di determinati beni e per le sinergie da creare tra imprese in sequestro e confisca in modo da costruire un vero e proprio circuito economico di legalità;

e) al fine di definire la celere ed efficiente definizione dei procedimenti penali, garantire una adeguata circolarità delle informazioni attraverso l'aggiornamento e la

completezza del fascicolo elettronico del detenuto-SIDET. A tal fine va istituita, realizzata ed implementata la banca dati nazionale dei carichi pendenti.

2.016. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.51. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) modificare il codice di procedura penale al fine di prevedere che, in caso di violazione del principio della presunzione di innocenza con particolare riferimento a forme di comunicazione giudiziaria contrastanti con il disposto della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, l'indagato o l'imputato possa segnalare tali violazioni al Garante per la tutela della presunzione di innocenza per i provvedimenti di competenza;

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Istituzione del Garante per la tutela della presunzione d'innocenza)

1. Il Governo è delegato ad istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la tutela della presunzione d'innocenza (di seguito « il Garante »).

2. Il Garante promuove il rispetto dell'articolo 27, secondo comma della Costituzione e dell'art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; rappresenta l'organo di cui all'articolo 10 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti

penali, volto a garantire che gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto legislativo recante l'individuazione delle funzioni del Garante è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un potere di vigilanza del Garante al fine di garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole; prevedere che il Garante, all'esito di tale attività o a seguito di segnalazioni da parte dell'indagato o dell'imputato per la lesione dei propri diritti, inoltri al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione in ordine alle violazioni riscontrate ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati;

b) prevedere un potere di vigilanza del Garante sulla correttezza dell'informazione giudiziaria, monitorando le notizie di cronaca giudiziaria attraverso l'analisi di quotidiani, tv e web, e la redazione di un rapporto annuale sul rispetto della presunzione di innocenza sui media;

c) prevedere che le persone assolte o prosciolte abbiano il diritto di rivolgersi al Garante per ottenere un provvedimento di deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento penale nel quale sono state indagate o imputate e contenenti i loro dati personali; prevedere che il provvedimento sia trasmesso al Garante della *Privacy* che, senza indugio, ne dà attuazione;

d) prevedere un potere di segnalazione al Governo e al Parlamento, negli ambiti di rispettiva competenza, di tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione della presunzione di innocenza, con particolare attenzione alle tematiche della comunicazione giudiziaria e del processo mediatico, e l'espressione di

pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo;

e) prevedere lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura garantista, tramite iniziative che diffondano la conoscenza della presunzione di innocenza, promosse a livello nazionale e regionale in collaborazione con gli enti e con le istituzioni interessate;

f) prevedere la presentazione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta.

4. Per il funzionamento del Garante è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

3.20. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera i);

all'articolo 6, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o se gli elementi acquisiti, fino alle seguenti: prospettazione accusatoria

3.61. Ferraresi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

* **3.6.** Schullian.

* **3.42.** Varchi, Maschio, Vinci.

* **3.137.** Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;

3.141. Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sopprimendo dalla rubrica dell'articolo 417 del codice di procedura penale la parola: «formali», inserendo alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 417 la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera *c)* affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato;

3.138. Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archivia-

zione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine di escludere l'esercizio dell'azione penale in presenza di prove insufficienti o contraddittorie laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio;

3.11. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine di escludere l'esercizio dell'azione penale laddove si ritenga di non avere elementi sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato;

3.12. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari fino alla fine della lettera con le seguenti: non eserciti l'azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria

3.22. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nelle indagini preliminari fino alla fine della lettera con le seguenti: non consentono

di ritenere altamente probabile l'accoglimento dell'accusa in giudizio

3.69. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risultano insufficienti fino alla fine della lettera con le seguenti: non risultano sufficienti a determinare all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato

3.140. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera con le seguenti: non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

3.122. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera, con le seguenti: non sono sufficienti a determinare una sentenza di condanna

3.114. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio

* **3.2.** Colletti.

* **3.139.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio, con le seguenti: idonei a sostenere l'accusa in giudizio

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera i), sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio, con le

seguenti: non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatori *con le seguenti*: idonei a sostenere l'accusa in giudizio

3.59. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio *con le seguenti*: e comunque non sono idonei a determinare una sentenza di condanna

3.113. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio *con le seguenti*: consentano di ritenere altamente probabile l'accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio;

3.21. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio *con le seguenti*: ci siano elementi sufficienti a determinare

all'esito del dibattimento la condanna dell'imputato

3.146. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: e comunque allorquando, decorsi novanta giorni liberi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale alla persona sottoposta alle medesime, salva restando la configurazione di illecito disciplinare inescusabile

3.70. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o comunque nei casi in cui sia verosimile ritenere che non si possa addivenire ad una sentenza di condanna in primo grado entro il termine di prescrizione, conservando in capo alle persone offese che ne abbiano fatto richiesta il diritto di interlocuzione con il Giudice per le indagini preliminari

3.147. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che nel corso delle indagini preliminari la perquisizione personale e domiciliare, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, a confronto, l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni e il sequestro possano essere disposti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; prevedere che, qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'autorizzazione sia data dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari a pena di inutilizzabilità;

3.116. Annibali, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d)

3.43. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: inserire l'obbligo di notificazione all'indagato dell'avviso di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale nonché della conseguente ordinanza di archiviazione

3.56. Miceli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato entro 5 giorni dall'acquisizione;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il giudice, d'ufficio, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai sensi della lettera *b-bis*, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione dell'obbligo di tempestiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;

3.107. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere che congiuntamente all'avviso di archiviazione di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale sia notificata la richiesta di archiviazione così come presentata dal pubblico

ministero al giudice per le indagini preliminari;

b-ter) prevedere che l'avviso e la richiesta di archiviazione siano notificate a chi abbia presentato un esposto, anche se non è persona offesa, qualora abbia espressamente dichiarato di voler essere informato;

3.1. Colletti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale che la parola: «venti» sia sostituita dalla seguente: «trenta»;

b-ter) prevedere l'abrogazione del comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale;

3.4. Colletti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere, attraverso opportuna modifica del disposto dell'articolo 408 del codice di procedura penale, che l'avviso della richiesta di archiviazione debba essere altresì notificato, in ogni caso, alla persona sottoposta ad indagini, e attribuire a questa la facoltà di accedere nel termine di venti giorni al fascicolo del pubblico ministero onde poter estrarre copia di qualsiasi documento in esso contenuto;

3.71. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere in fine i seguenti periodi: e che la richiesta di proroga sia sostenuta da una motivazione congrua ed adeguata in ordine alla tipologia di indagini da espletare ed alle ragioni per le quali esse non sono state utilmente esperite o sollecitate sino a quel momento; prevedere che la proroga del termine delle indagini pre-

liminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini. Il pubblico ministero sarà vincolato a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato. Prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale; prevedere l'obbligo per il giudice, qualora ritenga di accogliere la richiesta, di dare conto specificatamente e con riferimento alle singole indagini da espletare, delle ragioni per cui intende concederla, prevedendo altresì che tale giudizio sia sottoposto al vaglio della successiva fase giurisdizionale

3.24. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

* **3.23.** Costa, Magi.

* **3.72.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

A comma 1 lettera c), numero 2) sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi

3.73. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere in fine, le seguenti parole: , tre anni per i reati fiscali, bancari, finanziari, di bancarotta fraudolenta, di auto-riciclaggio

3.74. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: non superiore a sei mesi aggiungere le seguenti: prevedendo la inutilizzabilità genetica ed assoluta degli atti compiuti dopo la scadenza come indicata

3.148. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che le indagini a carico di persona alla quale è attribuito il reato non iscritta nell'apposito registro siano inutilizzabili; la disposizione si applica anche nel caso in cui la persona venga individuata nel corso delle indagini conseguite all'iscrizione di altro soggetto, ovvero nel caso di individuazione a carico di persona iscritta di altre ipotesi di reato; prevedere altresì che il caso in cui le indagini si riferiscano a fatti per i quali è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione, oltre a comportare la sanzione processuale della inutilizzabilità degli atti, costituisca illecito disciplinare per il magistrato che le ha effettuate;

d-ter) al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione nel registro degli indagati e conseguentemente della durata delle indagini preliminari e delle garanzie di difesa previste, individuare una definizione normativa di notizia di reato come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento attribuito a un soggetto determinato, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice la cui applicabilità sia ancora attuale;

d-quater) prevedere che sia censurabile disciplinarmente la condotta del pubblico ministero che formalizzi l'azione penale in un momento in cui è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione dei fatti ascritti all'indagato ovvero che svolga indagini su fattispecie prescritte ancor prima dell'iscrizione nel registro della notizia di reato; gli atti di indagine comunque effettuati sono inutilizzabili;

3.118. Vitiello, Annibali.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato tutti i fatti e atti a lui imputabili, antecedenti a tale data e riferite a fatti per i quali è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione siano inutilizzabili e la loro effettuazione costituisca illecito disciplinare;

d-ter) prevedere che la violazione della prescrizione di cui alla lettera *d-bis)* da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare>;

3.117. Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale; prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale;

3.25. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che l'accoglimento della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari debba essere notificata alla persona sottoposta alle stesse entro tre giorni liberi, diversamente determinandosi l'effetto del suo automatico annullamento e l'inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine stesso;

3.75. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale;

3.126. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo; sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice; prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili; prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;

3.29. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

3.76. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) prevedere l'aumento dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria nella misura di un terzo rispetto all'attuale;

e-bis) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari, costituisce illecito disciplinare;

Conseguentemente, sopprimere le lettere f), g) e l)

3.109. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari, costituisce illecito disciplinare.

Conseguentemente, sopprimere le lettere f), g) e l).

3.108. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere, allo scopo di conferire alla disciplina della prescrizione un effetto acceleratorio delle cadenze processuali anche nelle ipotesi di emersione tempestiva della notizia di reato, che la disciplina del termine base di prescrizione prevista dall'articolo 157 del codice penale sia integrata da una disposizione la quale stabilisce che, prima della scadenza dell'ordinario termine di base, il reato comunque si prescrive allorché sia decorso il doppio dei termini di durata massima delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale;

3.27. Costa, Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che, salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ove il pubblico ministero non richieda il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari e delle relative proroghe determinato ai sensi degli

articoli 405, 406 e 407 del medesimo codice di procedura penale, l'azione penale si estingue;

3.26. Costa, Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che ove il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non abbia richiesto l'archiviazione, si determini la decadenza dell'azione penale;

3.28. Costa, Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che, se il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, possano prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero; prevedere che il pubblico ministero possa notificare, entro i termini previsti e con provvedimento motivato a pena di nullità dell'atto e della conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine eventual-

mente compiuti dopo la scadenza dei termini, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

3.142. Vitiello.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: o entro i diversi termini di sei mesi e di dodici mesi dalla stessa scadenza *con le seguenti:* o entro dodici mesi dalla stessa scadenza

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: numeri 1), 3) e 4),

3.60. Saitta, Perantoni, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) *con le seguenti:* entro il diverso termine di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi di cui all'articolo 407, comma 2, lettere a), numeri 1), 3) e 4) e b)

3.44. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: sei e di dodici *con le parole:* tre e di sei

Conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera f), sopprimere le parole: quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

alla lettera g), sopprimere le parole: quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

sopprimere la lettera h);

alla lettera l), dopo le parole: indagini preliminari, *aggiungere le seguenti:* « non-ché, stante l'inutilizzabilità degli atti com-

piuti antecedentemente all'iscrizione della notizia di reato, la stessa venga estesa a tutti gli atti di indagine successivi all'iscrizione laddove risulti una connessione fra questi ultimi e i primi, e ciò indipendentemente dal fatto che essi siano stati utili o meno ai fini investigativi »

3.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: senza ritardo.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire le parole: per un limitato periodo di tempo *con le seguenti:* per un periodo non superiore a sei mesi

3.16. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole da: ritardata *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* sempre ritardata in procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale

3.67. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, numeri 1), 3) e 4),

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, fine, il seguente periodo: ; prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera non trovino applicazione per le indagini relative ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale

3.66. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, il seguente periodo: ; sono fatti salvi gli atti di indagine per i quali è in corso il coor-

dinamento investigativo, quelli relativi a reati permanenti e quelli con una pluralità di indagati

3.45. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini; vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato; prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;

3.165. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.; prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale; prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406, comma 5-bis del codice di procedura penale;

3.164. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

3.144. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine determinato a pena di improseguibilità dell'azione;

3.143. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari;

3.166. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere di eliminare il deposito degli atti ex articolo 415-bis del codice di procedura penale nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare;

3.149. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che per i reati a citazione diretta vada eliminato l'avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale nei casi in cui nella fase delle indagini preliminari sia stato già effettuato il deposito degli atti ed il PM non abbia compiuto ulteriore attività di indagine e nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria;

3.150. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

3.77. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti:* comporti la nullità assoluta degli d'indagine compiuti

3.112. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero comporti l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti:*

comporti l'inutilizzabilità degli d'indagine compiuti

3.111. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere sanzioni processuali per la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero;

3.8. Schullian.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero;

3.7. Schullian.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti:* comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine stabilito

3.151. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti:* sempre e comunque illecito disciplinare inescusabile

3.78. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti parole:* la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti consecutivi ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura penale

3.46. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comporti la nullità dell'atto

3.52. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini;

f-ter) vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento dell'atto di cui alla lettera precedente, anche se il termine originario non è spirato;

f-quater) prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;

3.131. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo;

f-ter) sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice;

f-quater) prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili;

f-quinquies) prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;

3.133. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere che, salvo quanto disposto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il rinvio a giudizio entro un anno, o un anno e sei mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato;

f-ter) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere la proroga al giudice una sola volta, prima della scadenza del termine di cui alla lettera *f-bis)*, per un tempo non superiore a sei mesi;

3.129. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.

f-ter) prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste

dall'art. 127 del codice di procedura penale;

f-quater) prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406 comma 5-bis del codice di procedura penale;

3.130. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice; modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari; conseguentemente modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro; modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento; prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;

3.31. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro;

3.34. Costa, Magi.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine

fino alla conclusione delle indagini preliminari;

3.33. Costa, Magi.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 45 del codice di procedura penale prevedendo che sia considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione della direttiva 2016/343/UE e del segreto istruttorio tale da compromettere il rispetto della presunzione di innocenza;

3.30. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento;

3.35. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui lettere c), e) e g) da parte del pubblico ministero;

3.123. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice;

3.32. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;

3.36. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la modifica dell'articolo 422 del codice di procedura penale nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità;

3.127. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari e che, in mancanza, il Procuratore della Repubblica provveda egli stesso, a pena di responsabilità disciplinare, in luogo del sostituto affidatario del procedimento;

3.132. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento

degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale. La sentenza di non luogo a procedere dovrà avere forza preclusiva nel giudizio di danno, riguardo ai temi in essa affrontati, e comuni alla fattispecie aquiliana;

3.128. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;

3.134. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale;

3.125. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera e) comporti l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei predetti termini;

3.162. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera g)

* **3.47.** Varchi, Maschio, Vinci.

* **3.79.** Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

g) prevedere che, ricevuta la notifica dell'avviso di cui alla lettera e) dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia, ovvero, a prescindere da tale avviso, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato abbia il diritto di depositare al Procuratore della Repubblica istanza per la definizione del procedimento;

g-bis) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero qualora l'indagato abbia depositato al Procuratore della Repubblica l'istanza per la definizione del procedimento e, non risultando iscritte persone offese dal reato, il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso avviso della richiesta di archiviazione entro un congruo termine – preferibilmente trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero sia ammissibile il solo ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

g-ter) prevedere che, se nel procedimento risultino iscritte persone offese del

reato, l'indagato debba depositare in uno alla citata istanza di definizione prova dell'avvenuta notifica, a proprie cure, di tale istanza alla persona offesa;

g-quater) prevedere che la persona offesa dal reato che abbia ricevuto la notifica della citata istanza di definizione, abbia la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari entro un congruo termine – preferibilmente entro 10 giorni dalla citata notifica – istanza per la definizione coatta del procedimento;

g-quinquies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, ricevuta istanza di definizione coatta del procedimento, debba:

1) chiedere immediatamente al pubblico ministero la trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari;

2) ricevuti gli atti dal pubblico ministero, notificare al pubblico ministero, all'indagato e alla persona offesa avviso di fissazione dell'udienza per la definizione coatta del procedimento contenente:

i) l'avviso alla persona offesa e all'indagato che gli atti delle indagini sono depositati presso la cancelleria per la visione e l'eventuale estrazione di copie;

ii) l'indicazione della data in cui, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, si procederà alla trattazione dell'udienza;

iii) emettere, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta – ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero dispone l'archiviazione;

g-sexies) prevedere che il giudice per le indagini preliminari debba dichiarare l'estinzione del procedimento per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa quando l'indagato abbia depositato istanza di definizione ottemperando all'onere di notifica della stessa alla persona offesa, quest'ultima non abbia esercitato la facoltà di formulazione dell'istanza di de-

finizione coatta e il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale o emesso l'avviso di archiviazione entro i termini fissati; prevedere altresì che, avverso il provvedimento che dichiara l'improcedibilità per inerzia del pubblico ministero e della persona offesa sia ammissibile il solo ricorso per Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità non fa stato nel giudizio civile;

g-septies) prevedere che, decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari – preferibilmente sei mesi o i diversi termini di nove e di quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale – senza che il pubblico ministero abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale, l'indagato, in luogo dell'istanza di definizione del procedimento di cui alla lettera g), e la persona offesa abbiano la facoltà di depositare al giudice per le indagini preliminari istanza per la definizione coatta del procedimento;

g-octies) prevedere che, l'omesso deposito da parte del Giudice per le indagini preliminari, entro un congruo termine – preferibilmente novanta giorni dalla data dell'udienza per la definizione coatta –, dell'ordinanza con cui impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero di disporre l'archiviazione del procedimento costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

g-novies) prevedere che la presentazione al giudice per le indagini preliminari dell'istanza per la definizione coatta del procedimento da parte della persona offesa precluda all'indagato la facoltà di presen-

tare al Procuratore della Repubblica l'istanza di definizione del procedimento;

g-decies) prevedere che, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza dell'indagato, debba dichiarare l'estinzione del procedimento qualora sia decorso un congruo termine dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, anche prorogate – preferibilmente ventiquattro mesi –, senza che il pubblico ministero abbia formulato l'imputazione ovvero notificato alle parti l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale; in tale caso, il provvedimento che dichiara l'estinzione del procedimento non fa stato in un eventuale giudizio civile;

g-undecies) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, l'indagato e/o la persona offesa dal reato che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale possano promuovere istanza per ricevere comunicazione della data esatta dell'avvenuta iscrizione;

3.57. Miceli.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere che l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo entro cui l'atto doveva o poteva essere compiuto, costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile rilevabile dal capo dell'ufficio anche su richiesta di parte;

3.80. Tateo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: determini la decadenza dell'azione

3.37. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile *con le seguenti:* costituisca sempre e comunque illecito disciplinare inescusabile

3.81. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: inescusabile

3.18. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: inescusabile *con la seguente:* grave

3.19. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: ; prevedere che in tal caso provveda il Procuratore della Repubblica in luogo del sostituto affidatario del procedimento, sotto pena di responsabilità disciplinare

3.17. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) prevedere che, nel caso di applicazione di misure cautelari, il decorso di tre mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporti la decadenza dell'azione penale e costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

g-ter) escludere l'ipotesi di decadenza di cui alla lettera *g-bis)* in relazione ai reati di cui all'articolo 157, comma sesto, del codice penale;

3.119. Annibali.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) modificare l'articolo 453 del codice di procedura penale, sostituendo al comma 1-*bis* il termine di centottanta giorni con il termine di novanta giorni e sopprimendo, al medesimo comma, le parole: « salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini »;

3.158. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) modificare l'articolo 366 del codice di procedura penale, prevedendo che in nessun caso possa ritardarsi il deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che il termine di tre giorni per il loro deposito sia perentorio, a pena di inutilizzabilità;

3.120. Vitiello, Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera h)

* **3.9.** Schullian.

* **3.38.** Costa, Magi.

* **3.62.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **3.82.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

* **3.124.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

* **3.159.** Annibali, Vitiello, Ferri.

* **3.168.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che il Governo individui i criteri per la determinazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del suo distretto, formuli proposte motivate di priorità che tengano specificamente conto dei fenomeni criminogeni del proprio distretto;

2) prevedere che, nel formulare le proposte di cui alla lettera *a*), i procuratori generali delle corti d'appello individuino anche le possibili connessioni tra i tipi di crimini da perseguire e i mezzi d'indagine da utilizzare, tenendo conto anche dei criteri di priorità indicati nell'articolo 227 del decreto legislativo;

3) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello inviino le proposte motivate di cui alla lettera *a*) al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che le trasmette al Ministro della giustizia con le sue osservazioni e le sue proposte;

4) prevedere che il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione della loro maggiore conoscenza dei fenomeni criminali, trasmettano al Ministro della giustizia proprie proposte, relative sia alle priorità sia ai mezzi d'indagine;

5) prevedere che il Ministro della giustizia, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del presente comma, presenti alle Camere una coerente e motivata proposta sulle priorità da seguire e la sottoponga all'approvazione delle stesse Camere;

6) prevedere che i soggetti che partecipano alla definizione delle priorità effettuino un monitoraggio sull'efficacia operativa delle priorità decise dalle Camere e sulle loro eventuali carenze e ne comunichino i risultati al Ministro della giustizia con cadenza annuale;

7) prevedere che, nell'ambito delle attività di monitoraggio di loro competenza ai sensi della lettera *f*), i procuratori generali delle corti d'appello verifichino anche l'efficacia dell'iniziativa penale promossa

dai singoli sostituti del distretto, o di quella promossa da pool di sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, tenendo analiticamente conto degli esiti giudiziari di tali iniziative;

8) prevedere che con cadenza annuale i procuratori generali delle corti d'appello trasmettano al Ministro della giustizia i risultati della loro attività di monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine riguardanti il loro distretto e sull'uso delle misure restrittive delle libertà personali;

9) prevedere che i procuratori generali delle corti d'appello si servano degli uffici distrettuali dell'amministrazione giudiziaria per tutte le ricerche e le elaborazioni necessarie a svolgere i compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*) e *h*);

10) prevedere che il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie, all'uso dei mezzi d'indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale;

11) prevedere che il Ministro della giustizia, anche sulla base delle segnalazioni che riceve dai procuratori generali delle corti d'appello e dagli altri Ministri, possa proporre alle Camere modifiche alle priorità precedentemente fissate, in occasione della propria relazione annuale sullo stato della giustizia, di cui alla lettera *l*), o comunque quando lo ritenga necessario;

12) ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e la struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, per consentire ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali delle corti d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, di assicurare che nelle attività d'indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e l'uso dei mezzi d'indagine, per rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero;

3.152. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità si tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requiranti e giudicanti;

3.48. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) negli uffici del Pubblico Ministero per garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel caso emergano specifiche esigenze dettate dalla gravità concreta ed offensività del fatto, dell'interesse obiettivo della persona offesa e della comunità, della qualità personale dell'autore del reato, si preveda l'utilizzo dei criteri di cui all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Procedura Penale al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre;

3.84. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere criteri di priorità al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre;

3.10. Schullian.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: gli uffici del pubblico ministero con le seguenti: il governo, previa interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari requiranti e giudicanti

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: trasparenti e predeterminati aggiungere le seguenti: su base territoriale

3.153. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: azione penale, aggiungere le seguenti: previa audizione dell'Avvocatura Generale dello Stato,

3.58. Cirielli, Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: individuino aggiungere la seguente: biennalmente

3.85. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: criteri di priorità trasparenti e predeterminati, aggiungere le seguenti: in funzione della gravità concreta e dell'offensività del fatto, della qualità personale dell'autore del reato, del pregiudizio derivante dal ritardo per la formazione della prova per l'accertamento dei fatti, della probabilità di estinzione del reato per prescrizione prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità

3.13. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con il presidente del tribunale, e tenga conto aggiungere le seguenti: delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le seguenti parole: e del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

3.15. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con il presidente del tribunale, e tenga

conto aggiungere le seguenti: delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché

3.14. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedere comunque la possibilità di derogare in casi di particolare e motivata rilevanza, gravità ed opportunità, ai criteri generali di precedenza di trattazione sopra indicati

3.86. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'elaborazione dei criteri di priorità, selezioni le notizie di reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

3.110. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) modificare il testo dell'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: « formali » e sostituendo la lettera *b)* con la seguente: « *b)* l'enunciazione, in forma chiara e precisa, della condotta e di ogni elemento del fatto indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza »; sostituendo la lettera *c)* con la seguente *c)* l'indicazione di specifiche fonti di prova acquisite che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato come individuati nella precedente lettera *b)*;

3.154. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-bis; prevedere la modifica dell'articolo 422 nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere solo su richiesta di parte, e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità; prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, la costituzione di parte civile possa avvenire, a pena di decadenza, fino al compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 420;

3.39. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

* **3.83.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

* **3.160.** Vitiello, Annibali, Ferri.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale eliminando dalla rubrica la parola: « formali », inserendo alla lettera *b)* la necessità per il pubblico ministero di enunciare, in forma chiara e precisa, la condotta e ogni elemento del fatto, indicandone per ciascuno e specificamente a quale elemento della fattispecie di reato contestata corrisponda, nonché le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, e sostituendo la lettera *c)* affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato;

3.145. Vitiello.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: quando gli elementi acquisiti non consentono di ritenere altamente probabile l'accoglimento dell'accusa in giudizio

3.87. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria

3.103. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianne, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio

3.3. Colletti.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: non consentano allo stato di ritenere altamente probabile l'accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio; modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati che svolgono funzione di giudici dell'udienza preliminare, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio.

3.40. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: nel giudizio con le seguenti: nel dibattimento

3.106. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianne, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevedendo un adeguato obbligo motivazionale anche nelle ipotesi di rinvio a giudizio di cui all'articolo 429, comma 1 del codice di procedura penale

3.105. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianne, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: e prevedere un relativo adeguato obbligo motivazionale

3.104. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianne, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

i-bis) prevedere che dopo la notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ovvero nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero e l'indagato o l'imputato possano richiedere l'archiviazione, subordinandola alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ovvero per l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; partecipazione, con esiti positivi, ad attività educative e culturali, svolgimento di attività lavorativa o di formazione professionale; prestazione della propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità; partecipazione, con esito positivo a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati;

i-ter) prevedere limiti edittali di pena per l'applicazione della lettera *i-bis)* non superiori nel massimo a cinque anni, solo o congiunta alla pecuniaria;

i-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare, sentite le parti, determini le condizioni e la loro congruità rispetto ai fatti contestati per l'ammissione all'archiviazione di cui alla lettera *i-bis)*,

fissando un termine per l'adempimento ove non sia possibile procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

3.115. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere che il giudice per l'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per inosservanza del requisito della formulazione chiara e precisa dell'imputazione;

3.41. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) modificare il decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il dispositivo riporti anche l'indicazione delle motivazioni;

3.53. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) eliminare l'udienza preliminare;

3.49. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

* **3.64.** Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **3.88.** Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

* **3.102.** Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il giudice verifichi, su richiesta di parte, che l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale sia stata tempestiva e che, in caso negativo, abbia il potere di retrocedere il termine iniziale di durata delle indagini preliminari al momento in cui la notizia di reato è effettivamente emersa e doveva essere iscritto il nome della persona sottoposta alle indagini, dichiarando conseguentemente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il decorso del termine di durata massima delle indagini preliminari così come rideterminato; prevedere che, nel corso delle indagini preliminari, tale potere sia attribuito al giudice per le indagini preliminari ogni qual volta venga chiamato a provvedere a norma dell'articolo 328;

3.95. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il giudice, su istanza non motivata dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere l'iscrizione della notizia di reato presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico;

3.54. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il Giudice, compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione

delle parti, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato ai fini della inutilizzabilità di quegli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o che si fossero protratti oltre 30 giorni quel termine; prevedere altresì che la Polizia Giudiziaria trasmetta al PM la notizia di reato una volta compiuti tutti gli accertamenti preliminari necessari a consentire all'Ufficio una iscrizione nel registro delle notizie di reato contro indagati noti;

3.90. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il giudice, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della avvenuta iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale e dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;

3.93. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che le Procure provvedano all'iscrizione della notizia di reato entro 5 giorni; prevedere l'onere a carico del giudice di verificare, prima dell'udienza, il rispetto dei tempi, pena l'inutilizzabilità delle prove ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale;

3.50. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che il Giudice dichiari inutilizzabili gli atti di indagine compiuti

dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;

3.94. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: prevedere a pena di inammissibilità l'onere fino alla fine della lettera

3.161. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: prevedere a pena fino alla fine della lettera con le seguenti parole: prevedere che tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini siano inammissibili

3.89. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere che, sotto pena di nullità deducibile in ogni stato e grado del procedimento e conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite con automatica inescusabile responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero, il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto strumenti informatici debba essere munito di motivazione, nella quale siano doviziosamente descritti i dati da analizzare sia espressamente specificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione in virtù della quale appaia utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

3.91. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere la modifica degli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 425 del codice di procedura penale nel senso di introdurre strumenti utili alle vittime di reato, costituendo o costituite parti civili, introducendo la possibilità di depositare fino all'udienza preliminare, e non più con il termine di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, l'indicazione di nuove prove ulteriori e diverse rispetto a quelle raccolte dal Pubblico Ministero.

3.65. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere che contestualmente all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale, tutto il fascicolo delle indagini preliminari venga inserito anche telematicamente nel processo penale telematico.

3.96. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti anteriormente alla data d'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato.

3.121. Vitiello, Annibali.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere che i termini di cui al presente comma siano perentori e che il loro mancato rispetto costituisca altresì il-

lecito disciplinare, se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile.

3.163. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere l'equiparazione alle misure cautelari o di sicurezza dei sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale.

3.92. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) prevedere che in caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.

3.157. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) prevedere in presenza di una richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere che la decisione venga presa da un organo collegiale, quale una sezione costituita presso la corte d'appello con competenza distrettuale.

3.155. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) prevedere che le udienze di convalida del fermo e dell'arresto, salvo validi e giustificati motivi, si tengano in aule di Tribunale distaccate presso l'istituto penitenziario ove trovasi ristretto l'indagato.

3.156. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

3.68. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salfia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 415-bis del codice di procedura penale)

1. Il comma 1 dell'articolo 415-bis è sostituito con il seguente:

« 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari ».

3.01. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: « venti » è sostituita con la seguente: « trenta ».

2. Il comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale è abrogato.

3.02. Colletti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.17.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*** 4.23.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2)

4.14. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti sia ammissibile per la generalità dei reati, ad esclusione di quelli punibili con la pena dell'ergastolo;

1-bis) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;

1-ter) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata dalle parti durante le indagini preliminari non dispieghi alcuna efficacia extra-penale, nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari.

1-quater) prevedere che, salvo che vi sia opposizione della parte civile costituita, l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente articolo, possono formulare, avvalendosi delle norme dei punti 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale anche nei processi in corso di dibattimento nei quali, alla risulta decorso il termine stabilito dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.

4.10. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti sia ammissibile per la generalità dei reati, ad esclu-

sione di quelli punibili con la pena dell'ergastolo;

4.9. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: otto con la seguente: sei

4.24. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

1-bis) prevedere che il giudice applichi la pena su richiesta delle parti solo dopo aver verificato, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale per emettere una sentenza di condanna;

1-ter) prevedere che, ove la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale abbia esito negativo, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) prevedere l'abrogazione di tutte le preclusioni oggettive e soggettive all'applicazione della pena su richiesta dalle parti;

4.1. Conte.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere che nelle ipotesi di flagranza, per reati commessi in relazione allo stato di comprovata tossicodipendenza, il giudice applichi in luogo della detenzione, le misure di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare di cui agli articoli 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, subordinandole alla rinuncia all'impugnazione e all'applicazione della sospen-

sione condizionale della pena da parte dell'imputato;

4.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2);

conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera b);

alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) prevedere come ordinatorio il termine di sei mesi entro cui il pubblico ministero può avanzare la richiesta di decreto penale di condanna;

4.58. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2)

4.40. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) ampliare il novero delle preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, al fine di escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 575; 578, secondo comma; 579, terzo comma; 580, secondo comma; 583-*quinqies*, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; 609-*quinqies*; 612-bis; 612-ter;

4.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) nel limite di pena come indicato al numero 1) consentire sempre il patteggiamento, con limitate eccezioni per alcune categorie di reati come la strage o l'omicidio e comunque per quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo; con riferimento ai reati di cui al codice rosso subordinare l'ammissione al patteggiamento ad un'offerta reale a titolo di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, rimessa al consenso del PM ed alla valutazione di congruità del giudice procedente;

4.46. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che la parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. All'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del detto programma. Il programma prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 commi 5, 6, 7, 11 e 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, commi 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis. Nel corso dell'affidamento le pre-

scrizioni possono essere modificate dal giudice. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al giudice;

4.47. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;

* **4.7.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

* **4.49.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) in caso di soggetti tossicodipendenti, arrestati in flagranza di reato, subordinare la richiesta a due condizioni:

a) rinuncia all'impugnazione;

b) rinuncia alla sospensione condizionale della pena;

4.15. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata tra le parti non dispieghi alcuna efficacia nei giudizi civili, amministrativi, tributari, disciplinari;

4.8. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata dalle parti non abbia alcuna efficacia in altri procedimenti

di natura civile, amministrativa e disciplinare;

4.57. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, alla lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere una diminuzione di pena fino alla metà in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per le contravvenzioni;

4.48. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere l'obbligo di comparizione personale dell'imputato stesso;

4.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere l'eliminazione del ricorso per cassazione in caso di patteggiamento per motivi attinenti alla mera quantificazione delle pene o alle misure di sicurezza;

4.50. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere l'introduzione dell'obbligo di condotte riparatorie.;

4.21. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non abbia efficacia nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tribu-

tari, nonché nei giudizi di cui all'articolo 653 del codice di procedura penale;

4.37. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) in materia di giudizio abbreviato, prevedere che l'imputato possa chiedere nel corso dell'udienza preliminare che il processo sia definito allo stato degli atti; prevedere che il giudizio sia celebrato dinanzi al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'art. 441-bis del codice di procedura penale; modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione da parte del giudice dell'udienza preliminare del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale e demandando la celebrazione del rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; attribuire al giudice del dibattimento investito della richiesta di giudizio abbreviato tutti i poteri già previsti dall'articolo 441 del codice di procedura penale, compresa la possibilità di ricorrere all'integrazione probatoria d'ufficio qualora necessaria ai fini della decisione; prevedere che in caso di revoca da parte dell'imputato in uno dei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale il processo prosegua nella forma ordinaria dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale nel rispetto delle incom-

patibilità previste dall'art. 34 del codice di procedura penale; prevedere l'introduzione dell'esenzione delle pene accessorie fra i benefici conseguenti la richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato;

b-bis) in materia di giudizio abbreviato, ripristinare la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, abrogando e/o modificando i commi 1-*bis*, 6 e 6-*ter* dell'articolo 438, 1-*bis* dell'articolo 441-*bis*, 2-*bis* dell'articolo 429 del codice di procedura penale e ristabilendo gli adeguati criteri di determinazione della pena all'esito dell'eventuale condanna per uno dei suindicati delitti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale prima dell'introduzione della legge 12 aprile 2019 n. 33;

4.43. Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;

4.22. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Safia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria venga ammesso all'unica condizione che le prove

richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge

4.11. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: necessaria fino alla fine del periodo con le seguenti: rilevante e non vietata dalla legge

4.60. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale

*** 4.33.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*** 4.5.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale con le seguenti: con riferimento alla rilevanza, alla novità, alla specificità della prova o del tema di prova

4.41. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) in materia di giudizio abbreviato, prevedere, in caso di sentenza di condanna, una riduzione della pena progressiva in base alla gravità del reato, secondo le seguenti indicazioni: riduzione della metà della pena per i reati puniti con la reclusione non superiore, al massimo, a sei anni; riduzione di un terzo per i reati puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni; riduzione della pena a trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; riduzione della pena all'ergastolo semplice per i reati puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno;

b-ter) in materia di giudizio abbreviato, abolire tutte le preclusioni, ivi compreso il divieto di accedere al rito speciale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo;

4.3. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che in materia di giudizio abbreviato, in caso di condanna, l'Autorità procedente possa applicare nuovi benefici premiali quali ad esempio l'esenzione delle pene accessorie per certi reati di non particolare allarme sociale ed affidando la competenza a decidere dell'abbreviato ad un giudice collegiale quanto meno per i reati che non siano ordinariamente di competenza del giudice monocratico;

4.51. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria sia ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge;

4.42. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che l'ammissione al rito abbreviato consenta di per sé di accedere ad una forbice edittale ridotta della metà sia nel massimo che nel minimo concretamente irrogabile;

4.12. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere lo sconto di pena della metà se si procede per un delitto per il quale è prevista la reclusione non supe-

riore nel massimo a cinque anni o la multa, di un terzo, in tutti gli altri casi;

4.6. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento;

4.38. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) modificare il quinto comma dell'articolo 438 del codice di procedura penale eliminando il requisito della compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale e prevedendo che il giudizio abbreviato sia disposto se le prove richieste dall'imputato non sono vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, nonché, qualora la richiesta riguardi l'assunzione di prove da una fonte le cui conoscenze siano già state acquisite con un atto processuale precedentemente compiuto, se le prove richieste risultano necessarie sulla base di specifiche esigenze o perché riguardano fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni;

4.25. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)

4.18. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che per tutti reati contravvenzionali il pubblico ministero che procede chieda sempre il giudizio immediato quando la prova appare evidente, anche se la persona sottoposta alle indagini

non è stata interrogata, ma sia stata presente e partecipe all'atto dell'acquisizione della prova medesima e si tratti di accertamenti non ripetibili o alla quale avrebbe potuto partecipare il difensore;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero chiedere al giudice di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in alternativa al pagamento della pena pecuniaria

4.20. Saitta, Perantoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che il giudizio immediato ai sensi dell'articolo 453, commi 1-*bis* e 1-*ter* del codice di procedura penale, sia ammissibile anche per reato in relazione al quale la persona nei cui confronti si svolgono le indagini sia sottoposto a misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare;

4.54. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che termini di cui agli articoli 456, comma 3 e 458 comma 1 codice di procedura penale, siano estesi da 30 e a 15 rispettivamente a 45 e a 30 giorni;

4.55. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) estendere a 180 giorni dall'iscrizione della notizia di reato il termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato di cui all'articolo 454 del codice di procedura penale;

4.52. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che il giudizio immediato sia ammissibile alle condizioni di cui all'articolo 453, commi 1-*bis* e 1-*ter* del codice di procedura penale, anche per reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

4.53. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1)

*** 4.27.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

*** 4.44.** Vitiello.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: perentorio

4.59. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

*** 4.26.** Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

*** 4.28.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;

4.16. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le seguenti parole: , nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale

4.19. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo espressamente che l'effetto estintivo si verifichi all'effettivo saldo integrale del dovuto, anche in caso di ammissione alla rateizzazione

4.32. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) modificare il comma 1 dell'articolo 461 sostituendo le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « trenta giorni »;

4.30. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3)

4.29. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni e le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la possibilità di rateizzare l'importo su esclusiva richiesta dell'imputato senza il vaglio del giudice

4.13. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quattordici giorni

4.4. Schullian.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo

4.2. Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere un termine per l'opponente che abbia fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 464, comma 1, del codice di procedura penale, per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e della richiesta di patteggiamento al pubblico ministero perché esprima il consenso entro il termine indicato dal giudice per le indagini preliminari;

4.45. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che in caso di nuove contestazioni ai sensi del Libro settimo, Titolo II, Capo IV del codice di procedura penale, l'imputato possa richiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti, ovvero 458 e seguenti del codice di procedura penale. Tale facoltà può essere esercitata all'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;

4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che l'oblazione di cui agli articoli 162 e 162-bis del codice penale si applichi anche ai delitti rispettivamente puniti con la sola pena della multa e con la pena alternativa della reclusione o della multa.

4.56. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunichi alle parti con le seguenti: concordi con le parti

5.11. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il calendario aggiungere le seguenti: ad horas e dopo le parole: della discussione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di concentrazione

5.47. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo contestualmente anche un numero di almeno 2 udienze « di riserva », ulteriori ed eventuali, cui rinviare automaticamente gli incompetenti cui non sia stato possibile dare seguito in quelle già previste ai sensi del paragrafo precedente

5.37. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni

5.17. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) valorizzare il cosiddetto principio della riserva di codice al fine di razionalizzare le ipotesi di reato presenti in leggi complementari evitando inutili e dannose sovrapposizioni ovvero difficili e complesse ricostruzioni sistematiche per l'utilizzo della tecnica dei rinvii recettizi;

5.48. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che nel giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica la motivazione della sentenza sia contestuale alla decisione, salvo deroghe autorizzate dal capo dell'ufficio giudiziario e solo nei casi più complessi;

5.49. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e d)

5.1. Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

5.23. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e)

5.56. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed f)

5.7. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **5.50.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **5.59.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

* **5.3.** Schullian.

* **5.12.** Costa, Magi.

* **5.18.** Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.

* **5.24.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **5.30.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

** **5.19.** Varchi, Lucaselli, Maschio, Vinci.

** **5.38.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

** **5.51.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

** **5.29.** D'Orso.

** **5.58.** Vitiello, Annibali, Ferri.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che la rinuncia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a

sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti, ferma restando la valutazione di rilevanza e pertinenza da parte del giudice sulla prova rinunciata;

5.13. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: non

5.4. Schullian.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per i periti e per i consulenti tecnici di ufficio di cui si sia già depositato l'elaborato a norma della lettera d) per i quali è necessario il consenso di tutte le parti

5.31. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che, ove non sia stata già compiuta, il giudice, sentite le parti, ordini la trascrizione delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; prevedere che i difensori possano partecipare alle operazioni di trascrizione anche con propri consulenti; prevedere che il deposito di tali trascrizioni avvenga prima dell'inizio del dibattimento;

5.44. Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

5.52. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che le consulenze tecniche e la perizia siano messe a disposizione delle parti processuali entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e del-

l'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

5.21. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che il consulente e il perito, entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per il loro esame dibattimentale, mettano a disposizione delle parti le consulenze tecniche e la perizia;

5.45. Vitiello.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e della perizia

5.33. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito con le seguenti: il termine stabilito con l'ordinanza ammissiva della consulenza

5.32. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un termine congruo precedente l'udienza fissata con le seguenti: un termine congruo o in mancanza entro il termine di 10 giorni dall'udienza di trattazione

5.14. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del consulente o del perito aggiungere le seguenti: d'ufficio

5.34. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che,

in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;

e-ter) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;

5.42. Annibali, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia

documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;

5.41. Vitiello, Annibali.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta;

5.22. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

* **5.53.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **5.5.** Schullian.

* **5.15.** Costa, Magi.

* **5.35.** Bisa, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

* **5.43.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

* **5.57.** Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la regola secondo la quale, nel caso di mutamento del giudice monocratico o di almeno due membri del collegio, le prove dichiarative già assunte deb-

bano essere ripetute su richiesta motivata di una delle parti;

5.2. Conte.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;

5.20. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nei procedimenti di competenza del tribunale ,

5.27. Saitta, Ferraresi.

Al comma 1, lettera e), inserire infine le seguenti parole: nonché prevedere che il difensore abbia diritto di ottenere, con specifica indicazione delle ragioni, la rinnovazione davanti al collegio diversamente composto di prove dichiarative decisive per la decisione;

5.10. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: ; prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sia estesa a tutti i reati

5.28. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riprodu-

zione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidare questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;

5.40. Ferri, Annibali, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere l'introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell'attività di assunzione di prove in dibattimento e dell'incidente probatorio e che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva e che dell'interrogatorio venga anche redatto verbale in forma riassuntiva e la trascrizione della riproduzione sia disposta solo se richiesta dalle parti;

5.9. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;

5.39. Vitiello, Annibali, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) estendere la previsione di cui alla lettera e), in materia di rinnovazione

prove dichiarative in caso di mutamento giudice, anche ai procedimenti davanti alla Corte d'Assise;

5.25. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere l'introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell'attività di assunzione di prove in dibattimento e dell'incidente probatorio;

5.8. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

* **5.54.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **5.6.** Schullian.

* **5.16.** Costa, Magi.

* **5.46.** Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva.

5.36. Belotti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In caso di eccezione di incompetenza non accolta ex titolo I, capo V del codice di procedura penale prevedere l'immediato ricorso per cassazione la quale dovrà decidere entro 30 giorni; il giudice potrà proseguire le udienze o sospendere il processo interrompendo i termini di prescrizione.

5.55. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;

b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;

c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.

5.01. Colletti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.2.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

* **6.3.** Costa, Magi.

* **6.11.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

* **6.1.** Conte.

* **6.5.** Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Varchi, Maschio, Vinci.

* **6.7.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

* **6.13.** Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

** **6.12.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

** **6.4.** Varchi, Lucaselli, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c)

6.6. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o se gli elementi acquisiti fino a: della prospettazione accusatoria.

6.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

6.14. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

c-bis) prevedere, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, che il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo nei seguenti casi:

1) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

2) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

3) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo;

c-ter) prevedere, nei casi in cui la pena detentiva determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, che i termini di cui alla lettera *c-bis*), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno;

c-quater) prevedere, nei casi in cui si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che i termini di cui alla lettera *c-bis*), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni,

due anni e un anno e sei mesi, prorogabili dal giudice fino ad un terzo nei casi particolare complessità del processo o un numero elevato di imputati;

c-quinquies) prevedere che i termini di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) decorrono a partire da tre mesi dal termine delle indagini preliminari e che da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui alle lettere precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405;

c-sexies) prevedere che, decorso detto termine, se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere;

c-septies) prevedere la sospensione dei termini di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) nei seguenti casi:

1) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

2) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

3) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando;

c-octies) prevedere che i termini di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione;

c-novies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera *c-bis*);

c-decies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera *c-bis*);

c-undecies) prevedere la facoltà dell'imputato di non avvalersi della estinzione del processo ai sensi della lettera *c-bis*) mediante dichiarazione personale da rendere in udienza, ovvero a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione della richiesta autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3;

c-duodecies) prevedere l'applicabilità alla sentenza irrevocabile resa ai sensi della lettera *c-bis*) dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

6.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) prevedere che il giudice debba motivare il rinvio a giudizio.

6.8. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione quella di dichiarare l'estinzione del reato, quando accerta che è intervenuto un regime di prescrizione più favorevole.

6.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), f), g), e h)

7.1. Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), f) e g)

7.46. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

* **7.2.** Schullian.

* **7.5.** Costa, Magi.

* **7.22.** Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

* **7.30.** Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

* **7.36.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

* **7.48.** Vitiello, Annibali, Ferri.

* **7.33.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

* **7.50.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima

7.23. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1 lettera a), sostituire la parola: successivamente con le seguenti: anche preventivamente

7.31. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

7.24. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche e con

l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale; prevedere che l'abrogazione avvenga solo dopo che potrà dirsi pienamente operativo il processo penale telematico;

7.37. Vitiello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, attraverso modalità telematiche;

7.25. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola modificare aggiungere le seguenti appena sarà pienamente operativo il processo penale telematico,

7.39. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale

7.6. Costa, Magi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della direzione generale sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo

7.10. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e)

7.49. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque delle sentenze di proscioglimento relative a tutti i reati contravvenzionali

7.40. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rese ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale; prevedere nei medesimi casi, per le sole sentenze di proscioglimento di primo grado inappellabili, la legittimazione del pubblico ministero a ricorrere per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; prevedere che la disciplina di cui alla presente lettera si applichi ai processi non ancora conclusi in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente delega;

7.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

*** 7.7.** Costa, Magi.

*** 7.12.** Varchi, Maschio, Vinci.

*** 7.41.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali l'imputato abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo i casi in cui con l'appello si denunci il travisa-

mento del fatto o si richieda la rinnovazione dell'istruttoria;

7.11. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

7.13. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), ed h)

7.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g)

7.38. Vitiello.

Al comma 1 sopprimere la lettera f)

*** 7.3.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

*** 7.8.** Costa, Magi.

*** 7.14.** Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.

*** 7.26.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*** 7.47.** Annibali, Vitiello, Ferri.

*** 7.42.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

*** 7.51.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica solo in caso di non particolare complessità del caso o su richiesta di parte, escludendo dalla celebrazione di udienze con rito monocratico i giudici onorari e ausiliari;

7.4. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che nei reati con pena fino a quattro anni i giudici di appello siano due e che in caso di divergenze, sia in tema di responsabilità che in tema di commisurazione della pena, prevalga la tesi più favorevole all'imputato;

7.43. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: monocratica con la seguente: collegiale

7.27. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h)

7.9. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g)

7.28. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: facciano con la seguente: faccia

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: o il suo difensore

7.44. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera h)

7.29. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: facciano con la seguente: faccia

Conseguentemente alla medesima lettera, sopprimere le parole: o il suo difensore

7.45. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti: e non vi sia

opposizione della parte offesa o della parte civile costituita

7.32. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il pubblico ministero è legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

7.17. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il procuratore generale presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

7.16. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale è esclusa la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale.

7.21. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di *reformatio in peius* nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato, prevedendo, altresì, la relativa disciplina transitoria.

7.18. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) prevedere che il termine di dieci giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, previsto per impugnare con ricorso alla Corte di Appello il provvedimento con il quale il Tribunale abbia applicato una misura cautelare, sia sostituito con il termine di sessanta.

7.15. Miceli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la richiesta di declaratoria d'intervenuta prescrizione sia proposta esclusivamente nelle forme di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il secondo comma è sostituito con il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per 18 mesi dal momento dell'effettivo deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero, se successivo,

dal termine per il deposito fissato nel dispositivo »;

7.02. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la richiesta di declaratoria d'intervenuta prescrizione sia proposta esclusivamente nelle forme di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al secondo comma, le parole: « di primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « di secondo grado »;

7.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Ricorso per cassazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è abrogato.

7.03. Annibali, Ferri, Vitiello.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a querela della persona offesa con le seguenti: a querela di parte

8.5. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del codice penale; aggiungere le seguenti: per i delitti di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, divenuti procedibili a querela ai sensi e per gli effetti di cui alla suddetta lettera, commessi prima della data di entrata in vigore dell'emanando decreto attuativo, il termine per la presentazione della querela decorre, rispettivamente:

a) dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualora il procedimento penale non sia pendente e la persona offesa dal reato abbia, in precedenza, avuto notizia del fatto costituente reato;

b) dalla data in cui la persona offesa sia stata informata, da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o da parte del giudice dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela, qualora il procedimento penale sia pendente alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto;

8.8. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza dibattimentale venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;

8.2. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatte salve cause di forza maggiore con diritto del querelante di richiedere il proseguimento del giudizio con relativa fissazione di udienza nel termine di 30 giorni dall'udienza andata deserta

8.3. Silvestroni, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'atto di citazione conterrà l'espresso avvertimento che la mancata comparizione costituirà remissione tacita di querela.

8.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La citazione del testimone persona offesa dovrà riportare espressamente l'avviso che la mancata comparizione senza motivo implicherà tacita remissione di querela.

8.1. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) prevedere, quale condizione di procedibilità, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, le fattispecie in cui:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405, sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

2) dalla sentenza di cui al numero 1) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

3) dalla sentenza di cui al numero 2) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;

c-ter) prevedere l'applicabilità dell'articolo 649 del codice di procedura penale alle sentenze rese ai sensi della lettera c-bis);

c-quater) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

1) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

2) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

3) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

4) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

5) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

6) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

7) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

8) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

9) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

10) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

11) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

12) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

13) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'ar-

ticolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c-quinquies) Prevedere, nelle ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi della lettera *c-bis*), la non applicabilità dell'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale;

c-sexies) prevedere la facoltà per l'imputato di non volersi avvalere dell'estinzione del reato, tramite dichiarazione personale in udienza ovvero a mezzo di procuratore speciale e disciplinare l'autenticazione con le forme di cui all'articolo 583, comma 3 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi ».

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della

determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

8.7. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio previsto dall'articolo 570 del codice penale.

8.6. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che la persona offesa sia avvertita, al momento della prima notificazione, degli effetti della sua eventuale ingiustificata mancata comparizione di cui alla lettera c).

8.14. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere la possibilità di presentare la remissione e l'accettazione della remissione della querela con modalità telematiche.

8.4. D'Orso, Perantoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere strumenti normativi che possano incentivare, da parte del pubblico ministero, il tentativo di conciliazione in presenza di procedimenti per reati perseguibili a querela.

8.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere mediante modifica dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale la retrattabilità dell'azione penale cioè la rinuncia del pubblico ministero a continuare un procedimento che si riveli senza soluzioni ragionevoli in termini di eseguibilità dell'eventuale sentenza di condanna.

8.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere per in reati perseguibili a querela il rafforzamento della norma che prevede una sanzione in caso di querela temeraria o palesemente infondata.

8.12. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che nei casi di citazione diretta a giudizio e per alcune specifiche fattispecie di reato di non particolare allarme sociale la possibilità di estendere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

8.13. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti mo-

difiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

b) prevedere che l'importo della quota sia fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, con un minimo pari a 75 euro e un massimo pari a 750 euro.

9.1. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) introdurre l'applicazione di una pena pecuniaria per tassi in funzione delle capacità economiche del reo sul modello che attualmente si applica per la responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001.

9.5. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire le parole: criterio direttivo con le seguenti: criteri direttivi: a);

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: superiore a 180 euro aggiungere le seguenti: ; b) prevedere l'applicazione della metà della sanzione pecuniaria irrogata a seguito di espressa dichiarazione di rinuncia all'opposizione, preve-

dendo, altresì, in tal caso la possibilità di chiedere al giudice di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in alternativa al pagamento della pena pecuniaria; in caso di opposizione, prevedere l'esecutività provvisoria della somma irrogata nel decreto.

9.4. Ascari.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 180 euro con le seguenti: da determinare in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali del reo sul modello già in vigore ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

9.7. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e unificare le ulteriori conversioni previste dal codice di procedura penale

9.3. Costa, Magi.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e prevedere la conversione in funzione delle condizioni economiche del reo

9.2. Costa, Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, dopo il secondo comma dell'articolo 188 del codice penale, aggiungere che nei casi di condanna per il reato di cui all'articolo 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis o all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché per i reati con finalità di terrorismo anche internazionale, le obbligazioni di cui al primo comma si trasmettono ai successori a titolo universale o particolare del condannato, nei limiti della massa ereditaria e comunque entro il termine di cinque anni dal decesso.

9.8. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, modificare il sistema sanzionatorio con la possibilità già per il giudice di cognizione di irrogare in caso di condanna pene diverse da quelle detentive.

9.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una pena detentiva comunque inferiore a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, può disporre che la pena rimanga sospesa imponendo una o più delle seguenti specifiche condizioni:

a) adempimento, entro data certa, dell'obbligo delle restituzioni, di quello del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e di quello di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno in favore della vittima e della persona offesa costituitasi parte civile;

b) eliminazione, entro data certa, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

c) pagamento per intero della somma complessivamente dovuta a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ovvero presentazione all'ufficio addetto alla riscossione dei crediti del giudice che emette la sentenza di un piano di pagamento rateale, con rate mensili, di una

somma pari al doppio di quella dovuta a seguito della conversione della pena medesima, ovvero disponibilità del condannato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività sotto il controllo diretto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dei Corpi di polizia locale o di altri organismi pubblici similari per un tempo equivalente alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

9.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere per i soggetti condannati per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei citati delitti non un automatico trattamento diverso e più rigoroso ma un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con una scansione più rigida delle fasi di verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale. L'attività di acquisizione degli elementi – tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti – debba passare, pena l'inammissibilità dell'istanza, attraverso una allegazione proveniente dalla stessa parte istante, basata su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali. La magistratura procedente valuterà il perdurare o meno del sodalizio criminale, il profilo criminale del condannato e la sua posizione all'interno dell'associazione, la capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, rete e coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; l'ammis-

sione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; la valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; le disponibilità economiche del condannato all'interno degli istituti penitenziari; l'acquisizione di tali elementi imporrà l'avvio delle verifiche che vedranno impegnate le Autorità competenti a fornire le necessarie informazioni entro 30 giorni prorogabile una sola volta: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direzione del carcere, prefetture e questure. In tal senso estendere l'applicazione dell'articolo 79 del codice antimafia anche nei confronti dei condannati definitivi per tutti i delitti di cui al comma dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975.

9.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Eliminare il divieto di scioglimento del cumulo in caso di condannati che abbiamo già espiato la parte di pena relativa ad un reato ostativo in caso di connessione tra i reati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale.

9.12. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, intervenire sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato al fine di descrivere in maniera precisa, chiara e tassativa le ipotesi di aggressione ai beni delle imprese riducendo le ipotesi di applicazione di misure di prevenzione e valutando l'applicabilità di misure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o pecuniario.

9.13. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'ar-

ticolo 24, comma 2, del codice antimafia, disponendo che quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.

9.14. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 21, comma 1, del codice antimafia, disponendo che il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.

9.15. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una riformulazione dell'articolo 17 del codice antimafia disponendo che al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali.

9.16. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere la riformulazione dell'articolo 46 comma 3 del codice antimafia aggiungendo che nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

9.17. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Delle pene.

9.6. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

b) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

c) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

9.01. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Pene detentive non carcerarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la re-

clusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i cinque e gli otto anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice

penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere *b)* e *c)*.

9.03. Annibali, Vitiello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Pene detentive non carcerarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c).

9.02. Ferri, Vitiello.

ART. 10.

Sopprimerlo

10.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate,

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fusione in un'unica *sedes* normativa dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* articolo 162-ter del codice penale, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;

b) introdurre, per le finalità di cui alla lettera precedente, un istituto, l'archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest'ultimo, una volta considerata sostenibile l'accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all'opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell'imputazione, nel caso in cui l'indagato possa compensare l'interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d'istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l'attività di mediazione;

c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l'accusa presenti una proposta formale all'indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l'azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attivi una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:

1) una preliminare sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall'accusa;

2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall'indagato;

3) una legata all'effettiva idoneità del programma trattamentale a compen-

sare l'interesse pubblico incrinato dall'illecito penale;

d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l'applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull'effettivo svolgimento da parte dell'indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase « esecutiva », l'accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.

e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:

1) nel codice penale, con la previsione generale dell'estinzione del reato;

2) nel codice procedura penale subito dopo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161 del codice penale;

g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

10.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle

contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) riorganizzare i reati contravvenzionali privilegiando la definizione dei procedimenti attraverso la possibilità di estinzione con condotte riparatorie, la misura della cui efficacia è rimessa alla valutazione del giudice;

b) rivedere l'istituto dell'oblazione di cui agli articoli 162 e 162-bis del codice penale rendendola subordinata alla soluzione riparatoria di cui alla lettera a) oppure ai casi di oggettiva impossibilità di adempiere alla condotta riparatoria, per ragioni economiche, fisiche, di forza maggiore;

c) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, introducendo un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo;

d) estendere l'applicabilità dell'articolo 162-ter del codice penale ai reati procedibili a querela.

10.8. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari o subito dopo la chiusura delle stesse, nel termine di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;

10.3. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contravvenzioni aggiungere le seguenti: e dei reati

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: salvo che concorrano con delitti;

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come causa di estinzione dei reati che offendono il patrimonio il risarcimento del danno prima del giudizio e, quando con l'interesse della persona offesa privata concorra un interesse della collettività, prevedere che l'estinzione consegua anche all'effettuazione di lavori di pubblica utilità per un periodo di tempo determinato e congruo;

alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e dei reati

10.1. Conte.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contravvenzioni *aggiungere le seguenti:* punite con pena congiunta.

10.9. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in una frazione *con le seguenti:* nei 4/5

10.4. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

10.5. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvo quelle in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di animali

10.6. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che la sanzione penale debba operare solo quando non vi siano altri adeguati strumenti di tutela e che non sia giustificata se può essere sostituita con sanzioni amministrative aventi pari efficacia e, anzi, spesso dotate di maggiore effettività; pertanto trasformare in illeciti amministrativi:

1) i reati attualmente sanzionati con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda), con l'eccezione di alcune materie che più direttamente si riflettono sulla vita dei cittadini e che, per questo motivo, meritano di essere ancora protette con la sanzione penale;

2) contravvenzioni punite con la pena alternativa.

10.10. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserire nel codice di procedura penale il nuovo istituto dell'archiviazione condizionata, per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) prevedere che il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di condizionare l'archiviazione al:

1) versamento di una somma di denaro sulla base della gravità del fatto e

delle disponibilità economiche dell'indagato, con la possibilità di rateizzazione;

2) compimento di un percorso di mediazione con la persona offesa dal reato;

3) svolgimento un lavoro di pubblica utilità;

4) assoggettamento a un trattamento sanitario;

5) assoggettamento a restrizioni alla mobilità;

6) svolgimento di un periodo di formazione specifica;

c) prevedere che durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso e che non si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161;

d) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 415-ter estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

10.01. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11.1.** Cirielli, Maschio, Varchi.

* **11.2.** Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introdurre un meccanismo di equo indennizzo per le perquisizioni e i sequestri illegittimi

11.6. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: al termine delle indagini preliminari

11.3. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 e in attuazione delle linee guida contenute nelle risoluzioni 8/1 e 8/9 della conferenza degli Stati parte della convenzione di Merida prevedere misure normative volte ad attuare:

1) trasparenza e responsabilità nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati;

2) cooperazione interistituzionale ai fini della individuazione, del sequestro e della confisca dei proventi di reato;

3) uso efficace delle risorse statali nel settore dell'amministrazione dei beni;

4) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti per la gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati accompagnato dal coinvolgimento di esse anche nelle prime fasi del processo di preparazione e pianificazione del sequestro;

5) potenziamento del ricorso alle fonti di informazione e in particolare delle banche dati suscettibili di influire positivamente sulla qualità e sull'efficienza dell'attività di recupero dei patrimoni.

11.4. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito con nuova disposizione che prevede che il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al fondo unico giustizia per essere riassegnate previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 30 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella mi-

sura del 30 per cento al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del 10 per cento all'agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

11.5. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *m-quinquies*) «delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

b) all'art. 381, al comma 2, è soppressa la lettera *f-bis*).

c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».

11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12.29.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

*** 12.2.** Schullian.

*** 12.1.** Colletti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

12.6. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per ogni grado processuale ci sia un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l'estinzione del processo nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per i processi in primo grado, i termini entro i quali il processo deve essere concluso, decorrenti dalla prima udienza, sono di un anno per i reati puniti con la pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni;

2) per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio;

3) nei diversi gradi di giudizio, l'Autorità giudicante, con ordinanza impugnabile, può dichiarare la complessità dell'accertamento e del giudizio e aumentare i relativi termini fino ad un quarto.

4) sono fatte salve le cause di sospensione del processo (istanze difensive, legittimo impedimento e altro) con la prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo;

5) il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi del presente articolo è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei

magistrati, per le valutazioni di loro competenza;

12.22. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3) e 4) e comma 2, lettera b), con le seguenti: 2), 3), 4) e 6) e comma 2, lettere b) e c),

12.16. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 3) e 4) con le seguenti: 2), 3), 4), 6) e 7)

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: due anni per il secondo grado con le seguenti: un anno per il secondo grado;

sopprimere la lettera b)

12.20. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3) e 4) con le seguenti: 2) 3), 4), 6) e 7)

12.13. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un anno con le seguenti: tre anni

12.12. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) derivi l'inutilizzabilità degli atti posti in essere successivamente alla scadenza dei predetti termini;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera b);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che il controllo sul rispetto dei termini di cui alla lettera a) sia altresì esercitato dal procuratore della Repubblica, che ne risponde sul piano della misurazione della valutazione della performance individuale.

12.26. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) derivi la decadenza dall'esercizio dell'azione penale;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera b);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che il controllo sul rispetto dei termini di cui alla lettera a) sia altresì esercitato dal procuratore della Repubblica, che ne risponde sul piano della misurazione della valutazione della performance individuale.

12.25. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) recepire la sentenza n. 88 del 2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto e per l'effetto al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo le parole: « La domanda di riparazione può essere proposta » sono inserite le seguenti: « nel

corso del procedimento che abbia superato la soglia della ragionevolezza o »;

12.30. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

12.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **12.7.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

* **12.10.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

* **12.24.** Annibali, Vitiello, Ferri.

* **12.23.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che la sentenza di assoluzione che definisce il giudizio, pronunciata in un processo penale i cui termini di durata abbiano superato i termini previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, dia luogo al riconoscimento in favore del soggetto assolto, ad opera del giudice, nella stessa sentenza, di una indennità proporzionale al mancato rispetto dei predetti termini, ulteriore rispetto a quella di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;

12.28. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere una proporzionale riduzione di pena laddove i termini di durata del processo penale abbiano i termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;

12.27. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia con le seguenti: dal Ministro della giustizia

12.5. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che il dirigente dell'ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a). In caso di mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a) la pena prevista con sentenza definitiva sarà ridotta di 1/3, a cura della Procura della Repubblica competente ed il nuovo computo sarà notificato al difensore.

12.11. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: inescusabile.

12.4. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui al presente comma da parte del pubblico ministero.

12.19. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3) consegua un effetto premiante in termini di riduzione della pena in caso di condanna.

12.14. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che dal mancato rispetto dei termini di cui alla lettera a), numeri 1),

2) e 3) consegua l'improcedibilità dell'azione.

12.15. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, le seguenti:

d) prevedere, nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, rispettivamente per il giudizio di secondo grado e per il giudizio di legittimità:

1) l'improcedibilità in favore dell'imputato per il quale la sentenza impugnata abbia pronunciato assoluzione;

2) la riduzione di pena di un terzo in favore dell'imputato la cui affermazione di responsabilità sia confermata o acquisti autorità di cosa giudicata;

3) un equo indennizzo in favore dell'imputato che all'esito del giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto;

e) prevedere un termine più lungo oltre il quale l'improcedibilità operi anche nei casi di cui alla lettera d), numeri 2) e 3).

12.3. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere l'improcedibilità dell'azione laddove la pronuncia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado.

12.21. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, l'en-

tità della riparazione sia raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al primo all'articolo 315 del codice di procedura penale sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del codice di procedura penale.

12.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza.

12.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Redazione della sentenza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 544 del codice di procedura penale, prevedendo che il giudice non debba redigere il dispositivo subito dopo la deliberazione ma che lo stesso sia reso unitamente alle motivazioni in sentenza.

12.01. Colletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13.4.** Cirielli, Maschio, Varchi.

* **13.12.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: alle lettere a) e b), con le seguenti: alla lettera a);

sopprimere la lettera d)

13.1. Schullian.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

13.2. Schullian.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che il corso della prescrizione riprenda a decorrere dal momento del deposito, da parte dell'imputato, di istanza di fissazione di udienza in grado di Appello o in Cassazione

13.6. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che la violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) comporti l'estinzione del procedimento;

13.5. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: costituiscano illecito disciplinare se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile con le seguenti: comportano sanzione disciplinare, bloccando automaticamente la progressione di carriera, se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile

13.9. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

13.10. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui al presente comma da parte del pubblico ministero.

13.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606 comma 3 del codice di procedura penale.

* **13.8.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

* **13.3.** Costa, Magi.

Al Capo 1, rubrica, sopprimere le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni

13.11. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa)

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a una dichiarazione di pubbliche scuse da parte della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, anche ai soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

3. La richiesta di pubbliche scuse di cui ai commi 1 e 2 deve essere proposta per

iscritto, a pena di inammissibilità, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile ovvero dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione al soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

4. Sulla richiesta di pubbliche scuse di cui al comma 3 del presente articolo la corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. La richiesta di pubbliche scuse, con il provvedimento che fissa l'udienza ai sensi del comma 4, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la richiesta.

6. L'ordinanza che decide sulla richiesta di pubbliche scuse è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono proporre ricorso per cassazione.

7. In caso di accoglimento della richiesta presentata, la corte d'appello provvede a inviare una dichiarazione di pubbliche scuse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o nei cui confronti è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

8. Il soggetto destinatario della dichiarazione di pubbliche scuse può trasmetterla agli organi di informazione o darne pubblica notizia attraverso altri mezzi di comunicazione, quali reti sociali, pubbliche affissioni o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

13.05. Belotti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti)

1. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa e di altri diritti costituzionalmente garantiti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri: rafforzare e rendere effettiva l'inviolabilità delle conversazioni e delle comunicazioni tra i difensori, gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento nonché i consulenti tecnici e loro ausiliari e le persone da loro assistite, modificando i commi 5 e 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale; prevedere che non siano consentiti l'intercettazione, l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei loro sostituti, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione; prevedere che tale divieto operi quando vi è nomina ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva; prevedere che in nessun caso il contenuto della conversazione o della comunicazione eventualmente intercettata può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268, comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede e che, fermo quanto previsto dall'articolo 271, i risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possano essere utilizzati; prevedere che non siano consentite l'intercettazione e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni e comunicazioni dei giornalisti con le loro fonti, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo; conseguentemente, prevedere la punibilità *ex* articolo 617 del codice penale per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta o violi comunque l'articolo 103 del codice di procedura penale.

13.01. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

MODIFICHE ALLE NORME SULL'ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ

Art. 13-bis.

(Esecuzione misure privative e limitative della libertà)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore del carcere. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore del carcere tra-

smette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio ».

2. All'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore del carcere sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

13.06. Giachetti, Annibali.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria.

b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno.

c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova.

d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione,

attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.

13.04. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di effetti della sentenza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di effetti della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la sentenza di assoluzione o proscioglimento costituisca titolo per l'interessato per ottenere dai prestatori di servizi dell'informazione che gestiscano motori di ricerca, l'immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale nel quale è intervenuta l'assoluzione o il proscioglimento, e prevedere altresì, qualora il prestatore non adempia entro il termine di 7 giorni, che costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento di deindicizzazione.

13.03. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato

nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.

13.02. Costa, Magi.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* **14.59.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.

* **14.2.** Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

* **14.7.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

* **14.12.** Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, D'Orso, Palmisano.

* **14.14.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione del processo)

1. Al titolo III del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente: « Art. 346-bis. – (Sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è inferiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione, dichiara con sentenza non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione pe-

nale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; il termine di cui alla presente lettera è computato dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 407, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale successivamente a tale data;

b) dalla sentenza che ha definito il giudizio di primo grado sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza che ha definito il giudizio di appello è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto di ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato del quale sia stata chiesta l'extradizione.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, in nessun caso i termini di cui al comma 1 del presente articolo possono

essere aumentati per più di tre mesi complessivamente.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Il giudice procedente può, con ordinanza, prolungare di un quarto i termini previsti al comma 1, quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati o dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche con riguardo al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo.

6. Quando sia stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando a seguito di tale estinzione la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti della metà e il giudice, nel fissare l'ordine di trattazione delle cause, dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere dell'estinzione del processo. La dichiarazione è resa personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria del giudice che procede. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 ».

2. Il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.

3. Le disposizioni dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14.5. Costa, Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 600, è aggiunto il seguente articolo:

« 600-bis. Decorsi tre mesi dall'impugnazione della sentenza di condanna, l'imputato o il suo difensore possono presentare al Presidente della Corte di appello istanza di immediata fissazione della discussione, esponendone i motivi. Il Presidente stabilisce la data della discussione, che dovrà avvenire entro sei mesi dal deposito dell'istanza. Qualora la sentenza di appello non venga pronunciata entro il termine di un anno dal deposito dell'istanza, riprende a decorrere la prescrizione ».

14.4. Costa, Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

* **14.54.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **14.3.** Costa, Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'efficacia delle

disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.

2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se

emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della presente legge.

14.55. Annibali, Vitiello, Ferri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: « Art. 159. – (*Sospensione del corso della prescrizione*) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado suc-

cessivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. ».

14.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito con il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di secondo grado fino alla data di esecutività della sentenza di cassazione. In caso di annullamento della sentenza di secondo grado, la prescrizione riprende il proprio decorso ».

14.6. Costa, Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio ».

14.56. Annibali, Vitiello, Ferri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di appello fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio ».

14.57. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: « Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni ».

14.28. Annibali, Vitiello.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni ».

14.27. Vitiello, Annibali.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio ».

14.29. Annibali, Vitiello.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a due anni;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronun-

cia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. ».

1-bis. All'articolo 161, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronuncia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro due anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado ».

14.44. Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.9. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dai seguenti: « Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ».

14.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, le parole da: « di primo grado » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa impugnazione »;

14.22. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, le parole da: « di primo grado » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « di condanna di primo grado. Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello »;

14.23. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma »;

14.25. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna o proscioglimento e il reato per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

1) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

2) per un periodo massimo di quattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

I periodi di sospensione di cui al comma precedente sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, è di assoluzione.

Le modifiche di cui al presente comma si applicano alle ipotesi di reato commesse dopo la entrata in vigore della presente disposizione di legge. Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore si applica il regime di prescrizione più favorevole al reo ».

14.11. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore

causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

14.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi con i seguenti:

Nel caso di pronunzia della sentenza di condanna, se il giudizio di appello o di legittimità non viene definito nei termini di durata del processo previsti dall'articolo 12, la pena irrogata viene ridotta di 45 giorni per ogni semestre di ritardo. Nel giudizio di legittimità la riduzione della pena viene applicata direttamente dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di pronunzia della sentenza di assoluzione in primo grado se il giudizio di appello non viene celebrato nei termini previsti, il processo si estingue e resta confermata la pronunzia liberatoria, fatta salva l'azione civile. Ugualmente anche nel caso di sentenza di assoluzione pronunziata nel processo di appello, se il giudizio avanti alla Corte di cassazione non viene definito nei termini previsti.

14.1. Conte.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, numero 1), sopprimere le parole: e sei mesi

14.10. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di inda-

gine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare »;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 »;

c) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis* »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ».

2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di

annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica ».

Art. 14-*ter*.

(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

Art. 14-*quater*.

(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge ».

2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 139. – *(Riproduzione fonografica e audiovisiva)* – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario.

Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento ».

3. L'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 141-*bis*. – (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti*) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti ».

Art. 14-*quinquies*.

(*Disposizioni in materia di inutilizzabilità*)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-*bis*, e 329-*ter* non sono utilizzabili ».

Art. 14-*sexies*.

(*Disposizioni in materia di valutazione della prova*)

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ».

Art. 14-*septies*.

(*Disposizioni in materia di segreto professionale*)

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

Art. 14-*octies*.

(*Disposizioni in materia di intercettazioni*)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: « non sono coperti da segreto » fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono

essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 ».

Art. 14-novies.

(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: « o colpa grave » sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto alla equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 ».

Art. 14-decies.

(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

Art. 14-undecies.

(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

1. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 329-bis. — *(Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari)*. — 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di in-

formazione, sui social network e social media del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.

Art. 329-ter. — *(Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni)*. — 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto ».

Art. 14-duodecies.

(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)

1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: « o colpa grave » sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 ».

CAPO II-ter.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 14-terdecies.

(Disposizioni in materia di responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-novies. – *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale).* – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote ».

CAPO II-quater.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 14-quaterdecies.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sei »;

b) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

« Art. 164-ter. – *(Illeciti per finalità giornalistiche).* – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ».

CAPO II-quinquies.

MODIFICHE AL LEGGE 8 APRILE 1974,
N. 98

Art. 14-quinquiesdecies.

(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

CAPO II-sexies.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PRO-
CEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

Art. 14-sexiesdecies.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non an-

cora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente ».

Art. 14-septiesdecies.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non ab-

biano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche

sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la

richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. – (*Risarcimento del danno*) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. (*Pene per la diffamazione*) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a

riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. – (*Competenza*) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Art. 14-*octiesdecies*.

(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*. – (*Adozione di procedure di notifica e rimozione*) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive venti-

quattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 14-*noviesdecies*.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inhibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

14.038. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-*bis*.

MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di stampa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — *(Ambito di applicazione)* — 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. *(Rettifiche e smentite)* — 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore

o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line*

di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. – (*Risarcimento del danno*) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità; dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. (*Pene per la diffamazione*) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge,

anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. – (*Competenza*) – 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. ».

14.039. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70

Art. 14-bis.

(*Disposizioni in materia di stampa*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (*Adozione di procedure di notifica e rimozione*) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella

propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a

seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

14.040. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicazione di atti e immagini)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di inda-

gine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454. »;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis. »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ».

2. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi (o estranei) rispetto al procedimento ha il dovere di

annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica ».

14.041. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

14.042. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del pro-

cesso penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari)

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge ».

2. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 139. – (*Riproduzione fonografica e audiovisiva*) – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento ».

3. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 141-bis. – (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti*) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riprodu-

zione è disposta solo se richiesta dalle parti.

2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti ».

14.043. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di inutilizzabilità)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 pubblicate o diffuse sui mezzi di informazione in violazione degli articoli 114, comma 2-bis, e 329-ter non sono utilizzabili ».

14.044. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del co-

dice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ».

14.045. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di segreto professionale)

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

14.046. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole « non sono coperti da segreto » fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1. ».

14.047. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 ».

14.048. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole « o colpa grave » sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il diritto all'equa riparazione non può essere negato se chi è stato proscioltosi si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 ».

14.055. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il provvedimento che accoglie la domanda di riparazione è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza ».

14.03. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

14.049. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di segreto e di divieto di pubblicazione)

1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 329-bis. — (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari).

1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro. »;

« Art. 329-ter. — (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni).

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto ».

14.050. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera l-ter) è sostituita dalla seguente:

« l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale ».

Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale

14.035. Annibali, Ferri, Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 380-bis. – 1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis e seguenti e 612-bis l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa ».

Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale

14.037. Annibali, Ferri, Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato)

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 384-ter. – (Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori). 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminali possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, comma 2, e 3, nonché, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 2 ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale.

14.036. Annibali, Vitiello, Ferri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al Codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 606, le parole: « Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati » sono sostituite con le seguenti: « Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati »;

b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase »;

c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: « 2-bis) L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso »;

d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: « 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere con-

dannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso;

2. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

3. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione

4. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

14.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Vinci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario)

1. All'articolo 643 del codice di procedura penale, al comma 1 le parole: « o

colpa grave » sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1.bis Il diritto alla riparazione non può essere negato se chi è stato proscioltosi si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 ».

14.051. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del codice penale)

1. All'articolo 62, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'art. 321 c.p., versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.

14.016. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Esclusione della punibilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale;

14.01. Colletti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Esclusione della punibilità)

1. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.

2. Al codice di procedura penale:

a) al comma 1, dell'articolo 411 le parole: « che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto » sono soppresse;

b) il comma 1-bis dell'articolo 411 è abrogato;

c) il comma 1-bis dell'articolo 469 è abrogato;

d) l'articolo 651-bis, è abrogato.

14.02. Colletti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni materia di effetti dell'interruzione della prescrizione)

1. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'ar-

articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. ».

14.022. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

All'articolo 314 del codice penale dopo le parole: « o comunque la » è inserita la seguente: « autonoma » e dopo le parole: « se ne appropriata, » sono inserite le seguenti: « salvo che tale distrazione si verifichi nell'ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza, ».

14.017. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

1. All'articolo 314 del codice penale è aggiunto in fine, il seguente comma: « Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni quando l'appropriazione non supera la cifra di euro mille ed il colpevole abbia proceduto alla restituzione della somma definitivamente accertata ».

14.018. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita

percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di tutelare le erogazioni derivanti dall'Unione Europea)

1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

2) le parole da: « sovvenzioni » sino a: « finalità » sono sostituite dalle seguenti: « sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste »;

3) le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

2. All'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

2) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

3) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni » e le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

3. All'articolo 640-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

2) le parole: « o delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati ».

4. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

14.05. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

All'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione. ».

14.015. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modificazioni al codice penale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, i de-

creti legislativi recanti modifiche al codice penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 323 aggiungendo la previsione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità punibile con la pena edittale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro e coordinare tale previsione escludendo tale fattispecie di reato dall'articolo 323-bis.;

b) modificare l'articolo 357, prevedendo che, agli effetti penali, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano specifici poteri conferiti dalla legge, svolgendo una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; prevedere che si per pubblica funzione s'intende la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che la stessa debba essere caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti per legge;

c) modificare l'articolo 358, prevedendo che, ai fini penali, la persona incaricata di pubblico servizio, debba essere definita quale persona, priva dei poteri del pubblico ufficiale, che in forza di specifica norma di legge, in determinati casi presta un pubblico servizio con spendita di specifici poteri, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

d) modificare l'articolo 359, specificando che, agli effetti della legge penale, si considerano persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

14.024. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modificazioni al codice penale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro. »;

b) all'articolo 323-bis, al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: « e 323 »;

c) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: « Art. 357. *(Nozione del pubblico ufficiale)* Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge. »;

d) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: « Art. 358. *(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)* Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. »;

e) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente: « 2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. ».

14.023. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modificazioni al codice penale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, è soppresso l'articolo 323 del codice penale.

14.025. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Abrogazione articolo 323-ter)

1. L'articolo 323-ter del codice penale è abrogato.

14.034. Vitiello.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 323-ter del codice penale)

1. L'articolo 323-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 323-ter.

(Cause di non punibilità)

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-*bis*, 353, 353-*bis* e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.

Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.

Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai reati di cui agli articoli

317, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater* e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ».

14.019. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 323.

(Abuso di ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità ».

14.021. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323, comma 1, del codice penale, le parole « di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, » sono sostituite dalle seguenti: « di norme di legge o di regolamento, ».

14.012. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modificazioni al codice penale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se i fatti sono di parti-

colare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro »;

b) all'articolo 323-bis., al primo comma, le parole: « e 323 » sono soppresse.

14.027. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. All'articolo 323, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza ».

14.028. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modificazioni al codice penale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale di cui all'articolo 1, comma 1, in ossequio al principio di determinatezza delle norme penali, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente: « Art. 357. *(Nozione del pubblico ufficiale.)* Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge

esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge. »;

b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente: « Art. 358. (*Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.*) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. »;

c) all'articolo 359, al primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente: « n2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione ».

14.026. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di rivelazione di segreto e di accesso abusivo ai procedimenti penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 326 è aggiunto il seguente:

« Art. 326-bis. – (*Divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle*

immagini intercettate). Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e sino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36. »;

b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 379-bis. – (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni »;

c) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-octies. – (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). Chiunque,

indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-novies. – (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*). Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-decies. – (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni »;

d) all'articolo 684:

1) al primo comma, le parole: « o a guisa d'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « o nel contenuto » e le parole da: « con l'ammenda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 ».

14.033. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(*Introduzione dell'articolo 335-bis del codice penale*)

Dopo l'articolo 335-bis del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 335-ter.

(*Ripetizioni di fatti di reato*)

In tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta ».

14.020. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(*Modifica alla disciplina del traffico di influenze illecite*)

1. All'articolo 346-bis, comma 1, dopo la parola « utilità » è aggiunta la seguente: « economica ».

14.030. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(*Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale*)

1. All'articolo 419, comma 2, del codice penale, dopo le parole: « se il fatto è commesso » sono inserite le seguenti: « all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione, ».

2. All'articolo 635, comma 3, del codice penale, dopo le parole: « altrui » sono in-

serite le seguenti: « all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione oppure ».

14.09. Ferraresi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 512-bis del codice penale)

1. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo le parole « sei anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi ».

14.011. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.

(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

1. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

Art. 14-ter.

(Modifiche all'articolo 512-bis del codice penale)

1. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo le parole « sei anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi ».

Art. 14-quater.

(Delega per l'inserimento del reato di fatturazione falsa nel codice penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'economia sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'inserimento

del reato di fatturazione falsa attraverso il quale punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza la previsione del dolo specifico, previsto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2020, n. 74.

14.013. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

1. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

14.010. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-bis), del codice penale, la parola: « ovvero » è soppressa e dopo le parole: « del servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari ».

14.08. Ferraresi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « di manifestazioni sportive » sono inserite le seguenti:

« ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari »;

2) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari ».

14.06. Ferraresi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana »;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana »;

b) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana ».

2. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure fondati sull'odio verso il culto cristiano, gli

oggetti di culto e coloro che professano la fede cristiana, ».

14.014. Lorenzo Fontana, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-novies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale).

1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote ».

14.052. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sei »;

b) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

« Art. 164-ter. (*Illeciti per finalità giornalistiche*). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. ».

14.053. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera g) la parola « carceri » è soppressa;

2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione ».

14.07. Ferraresi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di reati commessi con il mezzo della stampa e di diffamazione a mezzo stampa)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. – (*Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati*) – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite »;

2. All'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000 ».

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.

Art. 14-ter.

(Disposizioni in materia di rivelazione di segreto e di accesso abusivo ai procedimenti penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 326, è aggiunto il seguente:

« Art. 326-bis. — (*Divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate*). Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e sino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36. »;

b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 379-bis. — (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni »;

c) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-octies. — (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-novies. — (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*). Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e

comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-decies. — (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni »;

d) all'articolo 684:

1) al primo comma, le parole: « o a guisa d'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « o nel contenuto » e le parole da: « con l'ammenda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 ».

14.031. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(*Disposizioni in materia di reati commessi con il mezzo della stampa e di diffamazione a mezzo stampa*)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. — (*Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati*) — Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei

casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite »;

2. All'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».

14.032. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
20 FEBBRAIO 2006, N. 106**

Art. 14-bis.

(Diffusione di comunicati stampa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente ».

14.054. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70**

Art. 14-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o

l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inhibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

14.056. Vitiello.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15.1.** D'Orso.

* **15.2.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

* **15.5.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Misure straordinarie per l'implementazione della posta elettronica certificata nel processo penale)

1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo penale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e

2024. Il Fondo è finalizzato a favorire il più ampio e rapido impiego della posta elettronica certificata nell'ambito del processo penale, sia per la trasmissione di comunicazioni di qualsiasi natura, che per la notificazione degli atti relativi a tutte le fasi processuali. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché i periodi giornalieri in cui è consentito depositare gli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, da definirsi nel rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

15.6. Annibali, Ferri, Vitiello.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. Al fine di agevolare la definizione dell'arretrato penale presso le corti d'appello, i magistrati fuori ruolo possono essere impiegati secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: straordinarie e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e velocizzare i procedimenti giudiziari

15.7. Annibali, Vitiello, Ferri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: mille.

15.3. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 3, sostituire la cifra 10 con la seguente 11,8.

15.4. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Stabilizzazione dei magistrati onorari)

1. Per agevolare la definizione dell'arretrato pendente, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale e godono dei permessi retribuiti previsti per i lavoratori dipendenti dalla legislazione vigente;

c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e

alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.

15.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Vinci.

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 1.000 con le seguenti: di 10.000.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 130.215.424 per

l'anno 2020, di euro 390.646.271 per l'anno 2021 e di euro 260.430.847 per l'anno 2022.

16.5. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2020-2021 con le seguenti: 2021-2022.

Conseguentemente:

al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: al 1° settembre 2020 con le seguenti: al 1° settembre 2021;

al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente 1500;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 17.576.514 per l'anno 2021, di euro 52.729.540 per l'anno 2022, e di euro 35.153.026 per l'anno 2023.

16.2. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare ulteriore efficacia al piano per la definizione e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, il Ministero della Giustizia, sulla base di quanto contenuto nell'accordo 26 aprile 2017, recante « Programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria – rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria », sottoscritto con le parti sociali, è autorizzato a disciplinare l'ampliamento del personale assistente preposto all'udienza, mediante il raddoppio dell'indennità di udienza e la predisposizione di due turni giornalieri di udienza, mattutino e pomeridiano. Per le finalità del presente comma si provvede nei limiti del corrispondente risparmio dell'im-

porto di retribuzione straordinaria oggi corrisposto al personale assistente in udienza.

16.1. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale)

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

16.01. Colletti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

Al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari introdurre in ogni tribunale un *manager* che coordini sotto il controllo del capo dell'ufficio tutto il personale e gli uffici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo di provvede ai sensi dell'articolo 17.

16.02. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

Nella costruzione dell'ufficio per il processo introdurre innovazioni strategiche per il futuro della lotta alla mafia che riguardano rispettivamente la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato dotati di competenze extra giuridiche anche nel campo economico aziendale.

16.03. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

Inserire tra le funzioni dell'ufficio per il processo anche quella di promuovere e gestire i protocolli di intesa con altre istituzioni e organismi della società civile per obiettivi strettamente connessi all'attività giudiziaria, come per esempio per le sezioni misure di prevenzione con il supporto di una struttura tecnico amministrativa adeguata tendente valorizzare e diffondere l'esperienza già compiuta.

16.04. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

CAPO III-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1 è soppressa la lettera a);

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) agli indiziati del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale »;

2. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: « 1-bis.) Gli indizi di cui al comma 1 sono gravi, precisi e concordanti »;

c) all'articolo 10, comma 3, le parole: « per violazione di legge » sono sostituite dalle seguenti: « per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale »;

d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis.

(Controllo Giudiziario)

1. Il Tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il controllo giudiziario dei beni o delle aziende dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscono il reimpiego.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal Tribunale per un periodo non superiore a 18 mesi. Con il provvedimento che lo dispone, il Tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al Questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal Tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal Tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il Tribunale stabilisce

i compiti dell'Amministratore Giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il Tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'Amministratore Giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al Tribu-

nale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo. Il Tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

8. Il Tribunale, entro 90 giorni a decorrere dall'applicazione del controllo giudiziario, accerta che il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4 e, se ritiene che occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, nomina il perito ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Gli accertamenti peritali si svolgono nel rispetto della normativa fiscale e tributaria.

9. Se il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il Tribunale dispone la revoca del controllo Giudiziario senza disporre gli accertamenti peritali. ».

e) l'articolo 34-*bis* è soppresso;

f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

« 1. Quando viene accertata la violazione di una o più prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19-*bis*, il Tribunale dispone, senza indugio, il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario.

1-*bis*.) Quando, sulla base di indizi precisi e concordanti, si ha motivo di ritenere che i beni oggetto del controllo giudiziario

siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, il Tribunale ne dispone il sequestro. Si applica l'articolo 7. »;

2. dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: « 6-*bis*. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 19-*bis*. »;

g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24.

(*Confisca*)

1. Il Tribunale dispone la confisca dei beni oggetto del controllo giudiziario o sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti.

2. Il Tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il Tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.

3. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario o il sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro il termine perentorio non prorogabile di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ai fini del computo del termine suddetto, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sul-

l'istanza di riconsuazione presentata dal difensore.

4. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivo del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

5. Il Tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare »;

h) all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la natura fittizia delle intestazioni è provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale. »;

i) all'articolo 27 è premesso il seguente:

« Art. 027.
(Riesame)

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 20 o il decreto di confisca di cui all'articolo 24 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. »;

l) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo la parola « sopravvenute » sono inserite le seguenti: « ovvero acquisite ma non valutate »;

2) al comma 1, sono soppresse le parole « in modo assoluto »;

3) dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 28-bis.
(Risarcimento del danno)

1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale. »;

m) all'articolo 35-bis. il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro. ».

Art. 16-ter.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis si applicano ai procedimenti di prevenzione per i quali la proposta sia stata formulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

16.07. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

Art. 16-bis.

(Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia UE del 2 marzo 2021, causa C-746/18)

1. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comuni-

cazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, si interpreta nel senso:

a) che è precluso l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca,

accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;

b) che al pubblico ministero è precluso autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.

16.06. Annibali, Vitiello, Ferri.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER GLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3041 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione « <i>Aiuto alla Chiesa che soffre</i> » e della Onlus « <i>Porte Aperte/Open Doors</i> »	202
Audizione informale dell'Inviato Speciale del MAECI per l'Afghanistan, Min. plen. Gianfranco Petruzzella	202

COMITATO PERMANENTE PER GLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2021.

Nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3041 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coo-

perazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione « *Aiuto alla Chiesa che soffre* » e della Onlus « *Porte Aperte/Open Doors* ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

Audizione informale dell'Inviato Speciale del MAECI per l'Afghanistan, Min. plen. Gianfranco Petruzzella.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	203
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020. Doc. LXVII n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	203

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della MAGROUP Magnaghi Aeronautica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	209
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 255 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	209

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020.

Doc. LXVII n. 4.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento la relazione oggetto dell'esame odierno. Avverte, quindi, che il documento è stato presentato al Parlamento il 7 aprile 2021 e trasmesso –

in considerazione dei diversi profili di competenza – alle Commissioni affari esteri, difesa e attività produttive. Chiarisce, pertanto, che la Commissione esamina la relazione per gli aspetti di propria competenza.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza della relazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, osservando che il telaio di questa legge è costituito da due principi.

Il primo consiste nel divieto di esportare armi ai Paesi in guerra o la cui politica è in contrasto con il perseguimento della pace; divieto che vige se l'esportazione si pone in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione, oppure con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi e che si applica, inoltre, quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione dell'esportazioni quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, oppure nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce, quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce e quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

Il secondo pilastro della legge riguarda, invece, il procedimento autorizzatorio. Rileva, infatti, che la legge n. 185 del 1990 fissa anche i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, prescrivendo dettagliatamente le modalità e le varie fasi del procedimento autorizzativo, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi,

consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, tenuto dal Segretariato generale del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare. Tali operazioni possono avere come destinatari solo governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi governi.

Evidenzia, quindi, che con il progredire dell'integrazione europea, si constatò che la legge n. 185 del 1990 non operava alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. Del resto, una tale distinzione si rese giuridicamente necessaria dopo l'adozione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato. In particolare, la richiamata direttiva fissa il principio generale in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti, accordata sotto forma di una licenza di trasferimento. Sono fatti salvi i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle Forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti o ancora di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 105 del 2012, che ha, dunque, consentito di adeguare la nostra normativa a quella europea.

Da ultimo segnala che l'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha previsto una novella all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa – d'intesa con il

MAECI e il MEF – a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli « accordi GtoG » volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice. Il comma 1 ha quindi, integrato l'originaria previsione dell'articolo 537-ter secondo la quale il Ministero della difesa poteva svolgere solo attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito dei suddetti accordi, nel rispetto della normativa nazionale sull'esportazione dei sistemi d'arma.

Ciò premesso, osserva che la relazione si presenta come un documento particolarmente corposo e complesso, composto da varie sezioni nelle quali i diversi Ministeri interessati riferiscono in merito ai profili delle operazioni.

In particolare, la relazione rammenta che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri e che spetta all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali e, d'intesa con il Ministero della difesa, le certificazioni alle imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI) previsto dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990. Al riguardo, la relazione evidenzia che nel 2020 sono state iscritte 21 società e ne sono state cancellate 15, per un numero totale di imprese che alla data del dicembre 2020 era pari a 354, in aumento rispetto alle 347 dell'anno precedente.

Sottolinea poi che, al fine di verificare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti con le suddette certificazioni per le imprese, è prevista un'atti-

vità di controllo e vigilanza sia in fase preliminare sia successivamente all'esportazione dei materiali d'armamento espletata anche attraverso verifiche e ispezioni alle imprese stesse, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza. Al riguardo fa presente che nel corso dei primi due mesi del 2020, l'UAMA, nell'ambito dei propri poteri, ha compiuto le consuete visite ispettive presso le sedi delle società e, successivamente, a causa della pandemia COVID-19, le attività di controllo e verifica sono proseguite con procedure « da remoto ». In particolare, si è stabilito che la documentazione generalmente controllata in sede societaria fosse oggetto di invio telematico da parte delle società e verificata dai gruppi ispettivi presso l'Autorità nazionale in momenti diversi. Nel complesso sono state sottoposte a ispezione 11 società attive nel settore, che hanno condotto a sanzioni per un valore complessivo di 26.668 euro, oltre ad essere accuratamente analizzate le autorizzazioni già rilasciate ovvero in itinere e le connesse transazioni finanziarie. Nel corso del 2020 si è poi registrato un incremento dei dossier relativi al trasferimento di tecnologia nel settore dell'armamento e in quello dei beni a duplice uso, verso i quali sono stati esercitati poteri speciali, sostanziatosi in prescrizioni mirate alla tutela del patrimonio tecnologico e industriale.

Riferisce, inoltre, che – anche attraverso l'ausilio di numerose tabelle e grafici – la relazione espone il quadro generale delle movimentazioni in entrata ed in uscita. Nel dettaglio, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento nel 2020 è stato di circa 4,8 miliardi di euro, di cui circa 4,6 miliardi in uscita dall'Italia e circa 174 milioni in entrata, non includendo i trasferimenti intracomunitari. Rispetto al 2019 si registra un moderato calo delle autorizzazioni individuali di esportazione, sia in termini di provvedimenti rilasciati (scesi da 2.186 a 2.054), sia in termini di valore (-3,86 per cento), flessione compensata dal numero delle licenze globali e generali, che

confermano una tendenza di crescita dei valori dei materiali esportati negli ultimi anni.

L'anno 2020 ha segnato anche un deciso calo, rispetto all'anno precedente, del valore complessivo delle autorizzazioni di intermediazione, che è passato da 457 milioni di euro a 54 milioni. Complessivamente, si riscontra un decremento del 10,18 per cento del valore delle autorizzazioni in uscita, scese dai 5.173 milioni di euro del 2019, ai 4.647 milioni del 2020. L'autorizzazione che incide maggiormente sul volume è quella relativa alla vendita di due Fregate FREMM, che copre circa il 25 per cento del valore totale (990 milioni). Il numero dei Paesi destinatari delle autorizzazioni all'esportazione è stato di 87, mentre il numero delle autorizzazioni è stato di 2.054, in linea con la tendenza decrescente degli ultimi anni. Il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 43,9 per cento del totale, mentre il restante 56,1 per cento è attribuibile ai Paesi extra UE/NATO. Tra i primi 25 Paesi destinatari di autorizzazioni all'esportazione nel 2020, l'Egitto è al primo posto, con circa 991,2 milioni di euro, cui seguono gli USA con 456,4 milioni, il Regno Unito con 352 milioni e il Qatar con 212,2 milioni e la Germania con 97,6 milioni.

Con riferimento alle esportazioni per area geografica, segnala che l'Africa Settentrionale e Vicino e Medio Oriente assorbono il 38,57 per cento, mentre i Paesi UE e Membri europei della NATO il 32,1 per cento, l'America settentrionale l'11,77 per cento, l'Asia il 9,48 per cento, l'Africa Centro-meridionale lo 0,92 per cento, i Paesi europei non UE, non NATO e Paesi OSCE extra europei il 4,72 per cento, l'America Centro-meridionale l'1,33 per cento e l'Oceania l'1,11 per cento. Va poi evidenziata una marcata contrazione nel valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Spagna e Francia, il cui importo complessivo per il 2020 è di poco superiore a complessivi 168 milioni di euro, pari a solo il 4,3 per cento del valore totale. Quasi la totalità di tali autorizzazioni è verso

Paesi NATO-UE e anche nel 2020 si conferma che il 95,03 per cento del valore totale è per i programmi partecipati da e per tali Paesi. Unica eccezione, tra i paesi extra-NATO/UE, è rappresentata dal programma AMX con il Brasile.

Interessante è anche la scomposizione fra tipologie dei materiali d'armamento oggetto di autorizzazioni individuali all'esportazione (materiali, tecnologie, servizi e ricambi). In particolare, nel 2020, nella tipologia dei Materiali (3,7 miliardi di euro su un totale esportato di 3,92 miliardi) si segnalano: 217 milioni per la categoria n. 4 « Bombe, siluri, razzi, missili ed accessori », 118 milioni per la categoria n. 5 « Apparecchiature per la direzione del tiro », 331 milioni per la categoria n. 6 « Veicoli terrestri », 1,47 miliardi per la categoria n. 9 « Navi da guerra », 663 milioni per la categoria n. 10 « Aeromobili » e 322 milioni per la categoria n. 11 « Apparecchiature elettroniche ». Nella tipologia delle Tecnologie (poco meno di 44 milioni di euro) si segnalano le categorie n. 22 « Software » e la n. 5 « Apparecchiature per la direzione del tiro ». Nella tipologia dei Servizi, assistenza tecnica, manutenzione, corsi (circa 54 milioni di euro) il peso maggiore va alla Categoria n. 10 « Aeromobili », mentre nella tipologia dei Ricambi (130 milioni) il peso maggiore va alla Categoria n. 5 « Apparecchiature per la direzione del tiro », alla Categoria n. 10 « Aeromobili », alla Categoria n. 6 « Veicoli terrestri », alla Categoria n. 2 « Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm » e alla Categoria n. 11 « Apparecchiature elettroniche ».

Per quanto riguarda le società italiane beneficiarie di autorizzazioni individuali all'esportazione nel 2020, le prime 15 hanno un peso finanziario del 91,48 per cento sul totale dei 123 operatori complessivi e hanno ricevuto 972 autorizzazioni, poco meno della metà (47,32 per cento del totale). Le prime 4 aziende sono Leonardo (31,58 per cento), Fincantieri (25,27 per cento), Iveco Defence Vehicles (8,66 per cento) e Calzoni (5,81 per cento) e rappresentano circa il 71,32 per cento del valore. Leonardo è destinataria del 31,35 per cento del totale delle autorizzazioni (644 su 2.054).

Infine precisa che, per quanto attiene alle importazioni, nel 2020, il valore delle 176 licenze individuali di importazione è stato di circa 174 milioni di euro, di cui il 46,48 per cento proviene dagli USA, mentre il 30,37 per cento da Israele e il 7,50 per cento dal Canada, costituite per la quasi totalità dai materiali e dai ricambi (nel 2020 tali modalità unitamente rappresentano il 99,87 per cento del valore totale).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia il relatore per l'utile lavoro di sintesi e sottolinea come sia vero che le varie parti della relazione attraversano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, ma è altrettanto vero che essa riveste una particolare importanza per la Commissione difesa. Osserva, infatti, che è molto forte l'attenzione della Commissione sia con riguardo alla situazione delle industrie della difesa, sia verso gli strumenti della politica estera e di tutela degli interessi nazionali nel contesto geostrategico internazionale.

Ritiene, pertanto, che occorra approfondire alcuni elementi che emergono nella relazione tra cui cita, in particolare, il dato che conferma la forte diminuzione del valore delle esportazioni degli armamenti negli ultimi anni. Evidenzia come per le imprese che producono i materiali della difesa le esportazioni costituiscano uno sbocco fondamentale per garantire la loro sopravvivenza sul mercato e si dichiara preoccupato per questo campanello d'allarme lanciato in alcuni passi del documento trasmesso al Parlamento.

Osserva, inoltre, che senza la commessa relativa alle due Fregate Fremm vendute all'Egitto il valore delle esportazioni avrebbe fatto registrare una diminuzione ancora più rilevante e ribadisce la necessità di approfondire, attraverso l'attività conoscitiva, le cause di questa drastica contrazione, valutando le iniziative da intraprendere per rendere più efficace il supporto da parte del Dicastero della difesa attraverso il recente strumento del *Government To Government* (G2G).

Maria TRIPODI (FI) osserva come il tema dello scambio dei materiali di arma-

mento sia stato spesso strumentalizzato e meriti di essere adeguatamente approfondito. Si dichiara, quindi, d'accordo con il collega Ferrari a svolgere un ciclo di audizioni che, tuttavia, auspica possa essere concentrato sui soggetti più idonei a fornire gli elementi utili alla Commissione.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) sollecita una riflessione su alcuni tratti della legge n. 185/1990, ponendo l'accento sul fatto che l'attuale quadro geopolitico è profondamente mutato rispetto a quello dell'epoca in cui la legge fu varata e che i conflitti tra Paesi hanno oggi assunto forme assai differenti. Ciò determina uno svantaggio per le imprese italiane della difesa che, contrariamente a quanto accade per le aziende di altri Stati, si vedono restringere eccessivamente il novero dei Paesi verso cui potere esportare i loro prodotti. Conclude sottolineando che le esportazioni sono necessarie per assicurare la sopravvivenza di tali imprese.

Salvatore DEIDDA (FDI) concorda con le riflessioni del collega Ferrari e rimarca come sia necessario permettere alle nostre imprese di affrontare la concorrenza delle altre aziende in una situazione di parità. Lamenta, ad esempio, la difficoltà di alcune nostre imprese a reperire sul mercato finanziario le necessarie risorse a causa di una concezione etica degli investimenti. Al riguardo, fa presente che le armi servono anche per portare la pace nei luoghi dove non c'è e supportare gli sforzi di quei Paesi che combattono contro le offensive dei movimenti terroristici.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide le preoccupazioni dei colleghi intervenuti, tuttavia osserva che, anche durante questo periodo funestato dalla pandemia, l'industria della difesa sia comunque riuscita a restare un settore trainante della nostra economia. Ritiene senza dubbio utile svolgere un'attività conoscitiva di approfondimento e concorda con la collega Tripodi sull'opportunità di concentrare l'attenzione sui soggetti in grado di fornire le informa-

zioni più proficue ai lavori della Commissione.

Giorgio SILLI (MISTO-C !-PP) crede che tutti siano d'accordo nel condannare le guerre, ma pensa che si possa tranquillamente affermare che un mondo senza armi – dove non ci sono controversie, né avverarsi – esiste soltanto nel mondo dei sogni. Richiama la trama di un film del grande Alberto Sordi, che magistralmente impersonava un trafficante d'armi senza scrupoli, dedito a commerciare con tutte le parti in conflitto. L'arma in sé non è né buona, né cattiva, ma è l'uso che di questa se ne fa a renderla tale. Se utilizzata da chi impedisce che la violenza prenda il sopravvento sui più deboli e compia nefandezze, da chi protegge dall'odio e dagli attacchi indiscriminati, essa diventa uno strumento di cui non bisogna avere vergogna. Invita, quindi, a riflettere e a scegliere la direzione nella quale orientare il nostro Paese, ricordando che la produzione di armi non è un male di per sé.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *intervendendo da remoto*, ritiene che su un tema così delicato ed importante debba ricercarsi il giusto equilibrio e, pertanto, ritiene che sia bene approfondire con un ciclo di audizioni mirato.

Luca FRUSONE (M5S) *relatore*, ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti al dibattito e condivide la richiesta di programmare una adeguata attività conoscitiva. Osserva, quindi, che l'esame di alcune modifiche alla legge n. 185 è stato già avviato presso la Commissione difesa del Senato e sottolinea che, a suo avviso, occorre comunque sempre mantenere in primo piano il profilo etico di questa legge. Evidenzia, quindi, che la lettura dei dati della relazione va effettuata in un'ottica di più lungo periodo, in modo da potere percepire con più esattezza l'andamento di determinati valori. In particolare, sottolinea come il mercato delle esportazioni sia soggetto a fluttuazioni cicliche che risentono anche della notevole durata che solitamente hanno i programmi d'arma.

Un altro aspetto che merita di essere approfondito riguarda la limitata incidenza dei programmi in cooperazione, soprattutto dell'Unione europea, e si domanda, inoltre, come si possa cercare di agevolare le piccole e medie imprese ad accedere ai contratti internazionali.

Infine, rileva come la Relazione non tenga conto, nell'ambito del volume delle esportazioni, dei prodotti venduti da aziende controllate da gruppi italiani, ma che hanno sede all'estero.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della MAGROUP Magnaghi Aeronautica.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo GRAZIANO, *Amministratore delegato della MAGROUP Magnaghi Aeronautica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, porre domande e formulare osservazioni i deputati Maria TRIPODI (FI), Giorgio SILLI (MISTO-C!-PP) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Paolo GRAZIANO, *Amministratore delegato della MAGROUP Magnaghi Aeronautica*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 255.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione possa rinviare la votazione del parere prevista per la giornata odierna al fine di poter meglio definire tra le diverse forze politiche la proposta di parere da presentare.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ concorda con quanto proposto dal relatore, anche al fine di giungere ad una proposta di parere condivisa.

Salvatore DEIDDA (FDI) condivide la necessità di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema, ritenendo che occorra meglio definire, anche attraverso l'adozione di un regolamento, l'ambito d'azione delle associazioni che ricevono i contributi dal dicastero della difesa, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere propaganda politica. Occorre, poi, che sia le associazioni combattentistiche che quelle d'arma possano ricevere gli stessi contributi senza discriminazioni.

Maria TRIPODI (FI) concorda sulla necessità di meglio approfondire alcune questioni relative all'assegnazione dei contributi in esame, confidando anche nella capacità del Governo di saper mediare le diverse posizioni.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto che effettua il riparto dei contributi sulla base di criteri che sono frutto delle indicazioni fornite negli anni passati al dicastero e che non spetta, invece, esprimere valutazioni sull'utilizzo dei contributi. Ciò posto, assicura che il gruppo del M5S contribuirà fattivamente ad approfondire tutti gli aspetti che saranno oggetto della proposta di parere.

Alberto PAGANI (PD) condivide il ragionamento del collega Aresta, precisando che non spetta alla Commissione accertare

se i contributi siano spesi per finalità in contrasto con gli obiettivi statutari delle associazioni beneficiarie.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) concorda con le considerazioni dei colleghi Aresta e Pagani e ricorda che il parere che la Commissione dovrà esprimere sullo schema di decreto servirà a fornire al Governo ulteriori indirizzi, per i futuri schemi di riparto, nei criteri da adottare per rimodulare i contributi in un'ottica di maggiore efficienza e efficacia. Al riguardo, invita a proseguire l'attività iniziata nello schema di decreto per l'anno 2019, finalizzata a prevedere l'unificazione del fondo e ad evitare situazioni cristallizzate.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala che i rappresentanti delle sezioni dell'ANPI di alcune province del Lazio hanno rilasciato dichiarazioni deplorabili riguardo a tragici episodi storici, nonché a vicende che hanno riguardato i nostri contingenti militari inviati nelle missioni internazionali. Ribadisce che non sia opportuno assegnare contributi da parte del dicastero della difesa a sodalizi che svolgano attività politica e, per di più, avversando l'attività delle Forze armate.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ritiene che occorra rivedere alcune indicazioni fornite in passato al dicastero e, in particolare, si riferisce alla necessità di superare il criterio volto a favorire forme di integrazione fra le associazioni, impe-

dendo così la possibilità di accedere al contributo da parte delle nuove associazioni costituite in seguito alla creazione di nuovi reparti e corpi.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, assicura che farà tesoro dei contributi dei colleghi nella preposta di parere che presenterà nella prossima seduta. Osserva, tuttavia, che il finanziamento riguarda i progetti delle associazioni e non le dichiarazioni rese a margine di questi e che per l'unificazione del fondo occorre un intervento che incida a livello normativo. Precisa, infine, che il contributo relativo al numero di soci è stato suddiviso in quattro fasce, proprio al fine di evitare che le associazioni più numerose risultassero avvantaggiate.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ conferma che la ripartizione in fasce per numero di iscritti è volta a non penalizzare le associazioni con pochi iscritti e che il Ministero della difesa è concentrato nello sforzo di ripartire i contributi secondo i criteri e gli indirizzi concordati con la Commissione, manifestando la disponibilità a rivedere le modalità nei termini che saranno ritenuti più opportuni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	211
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)	224
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)	231
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 258 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

C. 1825 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che in data 11 maggio 2021 la Commissione

bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo della proposta di legge, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, inoltre, che in tale occasione la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di cinque giorni.

Segnala poi che la Commissione agricoltura, nella seduta del 12 maggio 2021, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne ha concluso l'esame approvando alcuni emendamenti, che apportano modificazioni al testo che appaiono prive di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Fa presente che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea e pertanto chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica richiesta nella menzionata seduta dello scorso 12 maggio.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, verificata positivamente con condizioni dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1825 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, verificata positivamente con condizioni dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che:

l'articolo 2, commi da 1 a 3, che reca le definizioni di azienda agricola contadina e di agricoltori contadini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché esso non determina un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati;

al comma 4 del medesimo articolo 2, che prevede, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, alle aziende agricole contadine, appare necessario circoscrivere l'applicazione delle predette disposizioni al solo primo periodo del medesimo comma 3, posto che, mentre

quest'ultimo si riferisce specificamente all'esercizio del diritto di prelazione, il secondo periodo del medesimo comma 3, prevedendo il riconoscimento di agevolazioni previdenziali ed assistenziali alle società agricole di persone ivi richiamate, comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

l'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), del Registro dell'agricoltura contadina per le aziende e gli agricoltori definiti ai sensi dell'articolo 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dalla clausola di neutralità di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, dal momento che le attività concernenti tale istituzione saranno effettuate dagli uffici che aggiornano, verificano e implementano il sito istituzionale del MIPAAF nell'ambito della loro attività ordinaria;

l'articolo 4, comma 1, lettera d), che affida alle regioni la disciplina di modalità semplificate, tra l'altro, per l'esercizio della vendita diretta, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sostanzialmente non innova rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente;

all'articolo 4, comma 1, lettera e), che prevede l'individuazione da parte delle medesime regioni delle modalità di organizzazione di corsi per assicurare la preparazione in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, appare necessario prevedere che all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da rinviare alle regioni stesse le scelte attuative occorrenti in funzione delle risorse di cui esse dispongono a legislazione vigente;

l'articolo 5, che reca misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani

di sviluppo rurale, avendo natura programmatica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le stesse misure dovranno comunque essere attuate nel quadro delle risorse disponibili relative al Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune;

all'articolo 7, che reca disposizioni per la gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, appare necessario precisare, al comma 1, che la ricognizione almeno biennale del catasto dei terreni ivi prevista sia effettuata dai comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10 appare necessario precisare che all'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine ivi prevista si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la disposizione prevede l'istituzione di una Rete telematica a cui partecipano amministrazioni pubbliche che provvederanno ai relativi adempimenti con proprie risorse, dall'altro, la gestione del sistema informativo e la creazione di un apposito spazio dedicato alla Rete suddetta nei siti web delle predette amministrazioni saranno curate dal personale delle stesse con l'utilizzo delle medesime risorse;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: primo periodo;

All'articolo 4, comma 1, lettera e), dopo la parola: contadine inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: i comuni inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

All'articolo 10, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Ciaburro 2.23, volta a prevedere che, ai fini del presente provvedimento, siano considerate aziende agricole contadine quelle che posseggono almeno uno dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 2, anziché tutti quelli ivi elencati, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dal potenziale ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del presente provvedimento, conseguente alla modifica relativa al possesso dei requisiti prescritti per la

qualificazione del soggetto quale azienda agricola contadina;

identici emendamenti Colucci 2.100, De Toma 2.103, Squeri 2.104, Golinelli 2.105 e Gadda 2.106, volti a prevedere che i dati relativi al benessere degli animali debbano essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale *Classy Farm*, adottato in attuazione del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se agli adempimenti introdotti dalle proposte emendative, che si configurano di carattere obbligatorio, possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1;

identici emendamenti Colucci 4.101, Zucconi 4.104, Squeri 4.108 e Gadda 4.109, volti ad ampliare le materie oggetto dei corsi professionali organizzati dalle regioni ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 in favore delle aziende agricole contadine, prevedendo che gli stessi debbano essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1;

Loss 4.110, volta ad ampliare le materie oggetto dei corsi professionali organizzati dalle regioni ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 in favore delle aziende agricole contadine, ferma restando la previsione dell'assenza di oneri economici a carico delle aziende medesime. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.23, 2.100, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 4.101, 4.104, 4.108, 4.109 e 4.110, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge – approvato con

modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Evidenzia che non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato. Rileva che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che un'ulteriore relazione tecnica, presentata nel corso dell'esame in prima lettura, è riferita all'emendamento governativo che ha introdotto l'articolo 11-ter. Segnala che gli altri emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Rileva altresì che il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 22 aprile 2021) nella quale fornisce chiarimenti in risposta a richieste di ulteriori elementi emerse durante l'esame presso la stessa Commissione.

Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a disciplinare la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico. Gli effetti finanziari che potrebbero discendere da tali disposizioni, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell'efficacia infrannuale delle stesse, appaiono per lo più di tipo indiretto. Sul punto, il Governo, in occasione dell'esame di analoghe misure, ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali evidenziando che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico. Tanto premesso, non formula osservazioni al riguardo.

Riguardo all'articolo 1-bis, recante norme sull'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e

hospice, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe confermato che le misure necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19 previste dall'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 possano essere adottate da parte delle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse del SSN disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, evidenziato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente la responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante l'emergenza SARS-Cov-2, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo agli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, evidenzia che la norma prevede, in relazione all'epidemia in corso e nell'ambito del relativo piano vaccinale nazionale, un obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con obbligo di adibire i lavoratori eventualmente non vaccinati a mansioni che non comportino il contatto col pubblico. Per la verifica del rispetto dell'obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche competenti – si tratta principalmente di regioni e province autonome e di ASL – sono posti una serie di adempimenti, vincolati da brevi termini temporali. In proposito, non formula osservazioni per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, né per quanto riguarda gli obblighi posti a

carico dei datori di lavoro privati, tenuto conto che dagli stessi non derivano effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che agli stessi si possa provvedere, nei termini ravvicinati previsti dalla norma, nel quadro delle risorse disponibili, come previsto dal comma 12. Inoltre, per quanto riguarda la sospensione dei lavoratori non vaccinati dal contatto con il pubblico, occorre considerare le differenze fra operatori « giustificati » per ragioni di salute e « non giustificati ». In merito agli « operatori giustificati » – per i quali è mantenuta la corresponsione dell'emolumento – ritiene che andrebbe chiarito come possa essere assicurata l'invarianza di risorse qualora la mansione dell'operatore sospeso con conservazione dell'emolumento debba essere affidata ad altro operatore, che andrà, a sua volta, retribuito. In merito agli operatori « non giustificati », da un lato, ritiene che andrebbe confermato che le operazioni di destinazione ad altra mansione e di sostituzione possano essere effettuate senza aggravio di oneri amministrativi; dall'altro, considera necessario acquisire elementi idonei a confermare che la remunerazione dovuta all'operatore « sostitutivo » possa trovare integralmente compensazione nella remunerazione già spettante all'operatore « sostituito » – per il quale è prevista la sospensione degli emolumenti – e che vi sia quindi coincidenza sia per quanto riguarda l'ammontare della remunerazione, che potrebbe variare in funzione di fattori quali l'anzianità o il tipo di contratto, sia per quanto riguarda il profilo temporale della sostituzione.

Per tutte e due le ipotesi di sostituzione, infine, ritiene che andrebbe chiarito se agli oneri delle procedure di selezione e reclutamento del personale sostitutivo possa effettivamente farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, concernente la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti

che versino in condizioni di incapacità naturale, prende atto del carattere sostanzialmente ordinamentale delle norme, finalizzate alla individuazione del soggetto cui compete prestare il consenso dell'incapace naturale non ricoverato nel quadro del piano vaccinale straordinario. Prende atto altresì di quanto affermato nel corso dell'esame al Senato dal Governo, che ha chiarito che gli uffici giudiziari potranno far fronte alle attività ad essi rimesse avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante l'adozione di opportune ed adeguate misure organizzative. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che i direttori sanitari potranno effettuare gli adempimenti previsti senza oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare l'adempimento delle funzioni ordinarie ad essi assegnate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, evidenzia preliminarmente che le norme prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia di disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 (comma 1), che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale mediante modalità telematiche da remoto durante l'emergenza sanitaria. Tale proroga ha efficacia infrannuale e opera con riferimento a disposizioni cui non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce che la proroga dell'impiego delle summenzionate modalità processuali da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione delle procedure in atto dell'amministrazione giudiziaria e che i relativi adempimenti continueranno ad essere garantiti mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, non formula osservazioni nel presupposto, come confermato nel corso dell'esame al Senato, che il limite finanziario vigente delle suddette risorse sia da intendersi comunque al netto di quelle già destinate ad altre finalità di spesa.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che reca misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti, considerato che l'ordine dei giornalisti, al pari degli altri ordini professionali, non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della contabilità nazionale, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che la disposizione non produce effetti onerosi per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti previsti, compresi gli interventi di natura informatica, volti a consentire lo svolgimento telematico delle procedure elettorali, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 7-bis, recante disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione in esame, che introduce il voto per corrispondenza per il rinnovo degli organi dell'Avvocatura dello Stato durante l'emergenza sanitaria in atto. In particolare, stante la portata letterale della norma che demanda all'ufficio elettorale l'emanazione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto per corrispondenza, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e a confermare che, comunque, le eventuali spese correlate a tale modalità di voto – tra le quali figurano in particolare le spese derivanti dal ricorso alla corrispondenza raccomandata – potranno essere fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a normativa vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, che reca disposizioni sui termini in materia di lavoratori socialmente utili, per quanto riguarda il comma 1, non ha osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni che possono essere effettuate in deroga alle vigenti misure limitative del *turn over*, ai

sensi del medesimo comma, risultano già integralmente coperte a legislazione vigente. Non formula altresì osservazioni con riferimento ai commi 2 e 3, considerato che l'onere stimato per la proroga di due mesi di contratti di lavoro a tempo determinato ivi previsto è in linea con la quantificazione proposta in sede di approvazione di altre norme che disponevano, in precedenza, altre analoghe proroghe. Ritiene peraltro che andrebbe confermato, come sembrerebbe dedursi dal comma 3, che l'onere debba comunque intendersi come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal comma 2, relativi alla proroga fino al 31 luglio 2021 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997 stipulati nella regione Calabria, pari complessivamente a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito segnala preliminarmente che durante l'esame del provvedimento presso il Senato la proroga dei citati contratti è stata differita dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021, aggiornando il relativo onere da 5 a 10 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, nell'evidenziare che l'articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Sostegni) ha rifinanziato il citato Fondo per 400 milioni di euro per l'anno 2021, considera comunque necessaria una assicurazione da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate per far fronte ai predetti oneri, quali risultanti dall'estensione della proroga dianzi citata.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di enti del terzo settore, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, evidenzia che la norma in esame – limitatamente al 2021 – opera una proroga infrannuale di taluni termini rela-

tivi alla rendicontazione e all'assunzione di misure correttive nel quadro delle procedure per il disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale. In proposito prende atto che alla disciplina quadro di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 non erano ascritti specifici effetti finanziari, che ad una proroga di portata quasi identica (articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013, relativamente all'anno 2013) non sono stati ascritti effetti finanziari, che il rinvio in esame è di carattere infrannuale, operando limitatamente all'esercizio 2021 e che, infine, la relazione tecnica afferma la neutralità della norma, ribadita dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. Tanto premesso, considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che il posticipo dell'avvio delle misure correttive, dal 31 maggio al 15 luglio 2021, possa determinare riflessi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica. Non ha, infine, osservazioni, circa il posticipo dei termini di rendicontazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, non formula osservazioni, nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale, all'attuazione delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 10-*bis*, che reca disposizioni sull'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato e sull'avanzamento al grado di Commissario capo, evidenzia che la norma, con riguardo a due specifici corsi, riduce la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato, portandolo dagli attuali 2 anni (24 mesi) a 14 mesi (-10 mesi). Viene altresì modificata la disciplina e ridotta la durata (da due anni a 10 mesi) per il successivo tirocinio operativo che i Commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale sono tenuti a svolgere. Tut-

tavia, rispetto alla disciplina vigente, si prevede che l'accesso alla qualifica di Commissario Capo avvenga non più al termine del corso iniziale (attualmente di 24 mesi) ma al termine del tirocinio operativo (di 10 mesi in base alle modifiche in esame) che segue il predetto corso (portato a 14 mesi dalle modifiche in esame). Pertanto, la durata del periodo complessivo necessario al conseguimento del grado di Commissario capo risulta di 24 mesi (14 di corso + 10 di tirocinio), analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa (24 mesi di corso). Rileva che, ove confermata tale ricostruzione, la disposizione non sembrerebbe suscettibile di determinare un'accelerazione della dinamica di carriera del personale interessato, con conseguenti effetti di maggior onere retributivo in un orizzonte pluriennale. Sul punto considera comunque necessaria una conferma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 11-*bis*, relativo al conferimento di incarichi individuali presso l'Avvocatura dello Stato, evidenzia preliminarmente che la norma raddoppia il numero di incarichi individuali a tempo determinato corrispondenti all'Area III-F1 conferibili presso l'Avvocatura dello Stato in base all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (da 5 a 10) ed incrementa corrispondentemente l'importo della spesa autorizzata per far fronte al relativo onere di personale (da 219.436 a 438.872 euro, con un incremento di 219.436 euro). Al riguardo non formula osservazioni; evidenzia tuttavia che gli incarichi conferibili sono rideterminati in un numero puntuale di unità (dieci), mentre gli oneri sono limitati all'entità della relativa autorizzazione di spesa. Tale formulazione dell'onere richiederebbe quindi che anche il numero di conferimenti venisse definito entro il limite di un contingente massimo, come, peraltro, previsto dal testo vigente dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020. In merito a tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-*bis*, che reca disposizioni per i direttori scientifici per gli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto

pubblico, rileva che i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame – configurati come limite di spesa e di carattere permanente a decorrere dal 2022 – derivano dalle modalità di calcolo che, per effetto della norma in esame, andrebbero applicate alle prestazioni previdenziali in favore delle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). A tale personale si applicherebbero infatti i criteri previsti con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, per quanto attiene al computo dei periodi riguardanti lo svolgimento dell'incarico fino al termine dello stesso. Considerato che la norma è priva di relazione tecnica, ritiene che andrebbero in primo luogo precisati i meccanismi che determinano gli oneri indicati dalle disposizioni in esame e che andrebbero inoltre forniti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la congruità degli oneri medesimi, con particolare riferimento all'onere medio unitario e alla numerosità della platea interessata. Inoltre, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa è suscettibile di determinare effetti retroattivi, interessando quindi anche soggetti già collocati in quiescenza al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia, data l'assenza dell'indicazione di un onere per l'esercizio in corso e considerata l'esiguità dell'importo previsto per il 2022 – 61.200 euro rispetto ai 262.500 euro per il 2023 – gli oneri previsti dalla norma non sembrerebbero includere i predetti effetti retroattivi. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, anche in relazione all'eventuale contenzioso in essere. Osserva ancora che gli oneri sembrano configurati come « limiti massimi » pur facendo riferimento a prestazioni previdenziali che, in quanto spese di carattere obbligatorio, non appaiono riconducibili entro limiti di spesa predeterminati. In proposito considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, poiché ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa

all'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già avviati o programmati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10-*bis* provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, in materia di interpretazione autentica delle norme sul trattamento dei direttori scientifici degli IRCCS – pari a euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81 del 2004, che ha stanziato le risorse finanziarie occorrenti all'attività e al funzionamento, ivi comprese quelle per far fronte alle spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito presso il Ministero della salute. Nell'evidenziare che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del predetto Ministero, che reca, per il triennio in corso, un importo pari a 9.913.600 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito sia all'effettiva disponibilità sul menzionato capitolo delle risorse previste a copertura a decorrere dal 2022, sia al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione risulta preordinata, posto che essa attiene, come detto, anche a spese di personale del medesimo Centro, che per loro natura rivestono, di norma, carattere obbligatorio.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10-*ter*, relativo agli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere

ordinamentale della disposizione, già evidenziato nella relazione tecnica della norma prorogata, del fatto che gli incarichi in questione sono comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e della clausola di invarianza che permane applicabile alla disposizione prorogata anche a seguito della novella in esame.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-*quater*, relativo all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ritiene che andrebbero chiarite le determinanti dell'onere indicato dalla norma in misura pari a 75.000 euro per l'anno 2021; ciò in considerazione dell'assenza di una relazione tecnica e del fatto che la norma medesima appare incidere sui soli requisiti personali di taluni soggetti idonei a ricoprire determinati incarichi dirigenziali, intervenendo peraltro su una disciplina di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Ritiene inoltre, che andrebbero chiarite le ragioni per cui il predetto onere è coperto a valere su risorse di parte capitale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10-*quater* provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto legislativo n. 171 del 2016, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della salute. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma circa la natura capitale degli oneri oggetto di copertura, al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa, fermo restando che il predetto accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità e che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, deve intendersi autorizzato, come già accaduto in precedenti occasioni, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia preliminar-

mente che la norma autorizza (comma 1) lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica in atto, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento delle prove – scritta e orale – del medesimo concorso. Segnala che ai fini dell'attuazione della disposizione in esame viene autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per il 2021 (comma 8). A tale riguardo, la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione integrativa acquisita durante l'esame al Senato forniscono i dati sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata, precisando che questa si è resa necessaria per far fronte alla previsione di un significativo incremento dei costi dovuti ad una diversa strutturazione organizzativa che si prevede di attuare con riguardo al concorso in riferimento rispetto a quelli sostenuti per il concorso svoltosi prima dell'inizio della emergenza sanitaria. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa; prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, tale spesa è stata determinata in via prudenziale, senza detrarre la componente già finanziata a normativa vigente, e sulla base di una serie di elementi di cui dà conto la stessa relazione tecnica e la relativa documentazione integrativa acquisita al Senato. In proposito non formula quindi osservazioni. Peraltro, per quanto attiene alla procedura seguita ai fini della determinazione della spesa da finanziare, ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle modalità di svolgimento delle prove orali, di cui non viene dato conto nella documentazione tecnica complessiva e la cui definizione, al pari di quelle scritte, viene demandata ad un successivo decreto ministeriale. In particolare ritiene che andrebbe chiarito se, anche con riguardo a tale fase concorsuale, si provvederà in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, fornendo, in caso affer-

mativo, opportuni elementi di valutazione volti ad evidenziare gli eventuali correlati effetti finanziari. Prende atto, infine, di quanto chiarito con riguardo alla disponibilità delle risorse previste a copertura della suddetta autorizzazione di spesa, al netto di quelle destinate a fabbisogni di spesa eventualmente già programmati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa, pari a 4.130.281 per l'anno 2021, da destinare allo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, previsto dal medesimo articolo 11, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11-bis, che reca disposizioni sugli Istituti tecnici superiori ammessi alle agevolazioni di cui alla legge n. 160 del 2019, prende preliminarmente atto che la norma amplia la platea dei potenziali beneficiari di un'agevolazione configurata entro limiti massimi di spesa; sotto questo profilo la norma non appare quindi suscettibile di incrementare l'onere rispetto allo stanziamento iniziale. Tuttavia, tenuto conto che essa comunque fissa la data del 31 dicembre 2021 affinché i beneficiari siano « ammissibili alle agevolazioni » e considerato altresì che queste ultime sono state inizialmente disposte per il solo 2020, ritiene opportuno che sia chiarito se tale proroga possa determinare, con lo slittamento dell'erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 11-ter, concernente la « Baraccopoli » di Messina, rileva che le norme stanziavano la somma di 100 milioni di euro – 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 – confi-

gurata quale tetto massimo di spesa, « per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo » e la somma di 0,40 milioni di euro – 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – sempre configurata quale tetto di spesa – per gli oneri « di personale e di funzionamento della struttura ». Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi di riqualificazione in favore della città di Messina, rileva preliminarmente che gli stessi sono configurati in termini di tetto di spesa, e dunque l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia, considerata la finalità della norma, relativa a interventi la cui esecuzione appare difficilmente frazionabile o modulabile sulla base delle risorse disponibili, risulta necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire la verifica della congruità dello stanziamento rispetto all'obiettivo che la norma si propone, anche al fine di prevenire l'insorgere del fabbisogno di futuri rifinanziamenti. La relazione tecnica, infatti, si limita a fornire l'onere stimato a fronte di determinate « macrovoci » di spesa, senza fornire il dettaglio delle componenti che hanno contribuito alla determinazione della spesa complessiva o del loro sviluppo temporale. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli oneri di personale e di funzionamento della struttura commissariale, osserva che, dai dati forniti dalla relazione tecnica, sembra dedursi che questa autorizzazione di spesa risulti completamente utilizzata per le spese di personale che ammonterebbero, a regime, a 149.163 euro. Di conseguenza, ritiene che andrebbe chiarito quali siano le previste spese di funzionamento della struttura commissariale: ciò anche in considerazione del fatto che l'avvalimento, ai sensi del comma 4, è disposto « senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente », formula questa che non menziona – rispetto alla consueta formulazione della clausola di non onerosità – anche le risorse strumentali già disponibili. Infine, rileva che il comma 12 prevede la revoca delle risorse stanziante in

caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal Piano di risanamento « per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti ». In proposito non formula osservazioni, nel presupposto che l'esercizio della revoca non comporti eventuali forme di responsabilità per i soggetti pubblici interessati, con conseguenti oneri. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma. Infine, quanto all'utilizzo, a fini di copertura, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ritiene che andrebbe confermato che il profilo di cassa degli interventi da finanziare sia compatibile con quello scontato, ai fini dei saldi, con riferimento alle risorse del predetto Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 11-ter, al primo periodo, provvede agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal medesimo articolo - da realizzare attraverso il Commissario straordinario, nominato dal Governo nella persona del Prefetto di Messina - volti al risanamento alla bonifica e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. In particolare, a tali oneri, complessivamente pari a 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Sempre il predetto comma 11, al secondo periodo, provvede, invece, agli oneri relativi alle spese di personale di funzionamento della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, di cui al comma 2, nel limite di 0,1 milioni di euro per il 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ciò posto, considera necessaria una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che i fondi utilizzati rechino le occorrenti disponibilità e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse risultano preordinate.

La Viceministra Laura CASTELLI, riservandosi di rispondere più puntualmente alle richieste di chiarimento del relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, avverte che la Commissione, in vista della predisposizione da parte del Governo degli elementi di chiarimento richiesti dal relatore, si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 258.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 250 giubbetti antiproiettile e n. 250 elmetti in *kevlar* dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare e n. 10 caschi balistici, n. 8 tute antiframeamento, n. 2 kit corazzato (giubba e pantalone) per tuta antiframeamento e n. 10 contenitori per tute antiframeamento dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Esercito a favore delle Forze Armate nigerine. Tale cessione dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 dicembre 2021, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.

Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata. In particolare la relazione specifica che i giubbetti antiproiettile e gli elmetti in *kevlar* risultano obsoleti a causa dell'impossibilità e della non economicità ad effettuare interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali e di protezione originarie indi-

spensabili per poterli impiegare per fini operativi e aggiunge altresì che tale materiale, già presente in teatro operativo, è stato utilizzato per l'addestramento del personale militare nigerino nell'ambito dell'attività di collaborazione e di cooperazione con il Paese africano. La relazione precisa inoltre che le tute antiframeamento « RAV 501 » risultano obsolete a causa della vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità della protezione balistica dei vari lotti, che non hanno superato le prove balistiche per l'estensione della vita tecnica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, non ha osservazioni da formulare, posto che la cessione a titolo gratuito, secondo quanto asserito nella predetta relazione, è da considerarsi priva di costi per l'amministrazione della Difesa, in quanto il materiale si trova già in teatro operativo, e, come tale, non risulta suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.**C. 1825 e abb.-A.****RELAZIONE TECNICA**

RELAZIONE TECNICA

La presente Legge, che si compone di 12 articoli, reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'ARTICOLO 1 definisce l'oggetto e le finalità che sono indirizzate a promuovere l'agroecologia, contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria. L'elencazione delle finalità, con lettere da a) ad f) non prevede attività o compiti che comportino nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

L'ARTICOLO 2 contiene le definizioni.

Viene definita l'azienda agricola contadina e gli agricoltori contadini. Le definizioni in questione non determinano un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati. La definizione di azienda agricola contadina proposta nella disposizione rileva infatti soli "*Ai sensi della presente legge*", la quale non contiene disposizioni che riguardano la tassazione del reddito.

Si evidenzia, altresì, che la definizione dell'azienda agricola contadina ovvero di agricoltore contadino non rileva ai fini della determinazione del relativo reddito posto, che le modalità di determinazione del reddito da parte di soggetti che svolgono attività agricole si differenziano non in base a criteri "soggettivi" bensì in base a "criteri oggettivi", ossia basati sulle attività esercitate. Le definizioni, conseguentemente, non producono effetti sul gettito.

Anche con riguardo alle imposte indirette, le definizioni di "aziende agricole contadine" e "agricoltori contadini", previste dall'articolo 2, in mancanza di una specifica disposizione che attribuisca agevolazioni fiscali ai soggetti appartenenti a tali categorie, non determinano un ampliamento dell'ambito dei soggetti agevolabili ai fini delle imposte di registro e delle altre imposte indirette.

Inoltre, con riferimento al richiamo dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99/2004, contenuto nel comma 4 dell'art. 2 del testo normativo, si segnala che tale richiamo è fatto "*ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione*" di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, richiamate nello stesso art. 2, comma 3. Pertanto, sulla base della suddetta interpretazione, l'applicabilità dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004 è limitata al solo diritto di prelazione senza alcuna estensione della platea di beneficiari di agevolazioni previdenziali ed assistenziali.

Il comma 6 dispone che alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni. Tale previsione si inserisce in quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 (Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o



a chilometro utile) della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nei quali si dispone che i comuni dedichino specifiche aree destinate alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta e che, in tale ambito, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli alimentari a filiera corta o a chilometro utile. La disposizione è pertanto di carattere ordinamentale e la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ultimo comma dell'articolo prevede infine che le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali. La disposizione non fa che esplicitare un diritto di cui sono comunque titolari tutti i proprietari o i conduttori dei fondi. L'attribuzione della qualifica di "agricoltore contadino" non determina alcun mutamento dei presupposti per l'accesso a tali risarcimenti né amplia la platea dei potenziali titolari del diritto al risarcimento. Le disposizioni dell'articolo non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione.

L'ARTICOLO 3 prevede la costituzione, presso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), del Registro dell'agricoltura contadina, per le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2. L'iscrizione al Registro, che ha una durata di tre anni, è gratuita e avviene, su richiesta dell'interessato, a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Permanendo le condizioni, l'iscrizione viene rinnovata automaticamente per altri tre anni. La costituzione di un registro di siffatta tipologia presso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere effettuata dagli uffici che aggiornano, verificano e implementano il sito istituzionale del MIPAAF nell'ambito della loro attività ordinaria. Sono percorribili varie opzioni per la costituzione del registro in oggetto, con diversi gradi di funzionalità e comunque, si ribadisce, tutte con la possibilità di essere attuate dal personale dell'amministrazione nell'ambito della ordinaria attività lavorativa. In particolare il personale dell'Ufficio AGRET 2 del Ministero delle politiche agricole, che dispone delle risorse umane e tecniche necessarie e che ha tra i propri compiti anche quello dell'ICT (Information and Communication Technology), provvederà a costituire il registro secondo le indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3. Si specifica che anche le dotazioni e le competenze informatiche necessarie alla predisposizione del registro in oggetto sono nella ordinaria disponibilità del predetto ufficio. Non sono pertanto necessari professionalità o contributi esterni all'amministrazione. Il comma 4 dell'articolo prevede esplicitamente che l'istituzione e la manutenzione del Registro si attuano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 4 recante "*Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina*" stabilisce che le regioni disciplinano la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, gli ambiti specifici nei quali introdurre procedure, requisiti, modalità semplificate comunque conformi alle normative nazionali e unitarie vigenti. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa gli eventuali profili di onerosità in particolare per quanto indicato alle lettere d) ed e) si rileva che il MiSE in relazione alla lettera d), in cui viene prevista l'individuazione di modalità semplificate di esercizio della vendita diretta, in considerazione del richiamo alle normative nazionali e comunitarie, non rileva profili di onerosità. Per la disposizione contenuta nella lettera e), dove viene prevista la individuazione delle modalità di organizzazione di



corsi per la preparazione in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, si riporta di seguito quanto rappresentato in proposito dal MiSE: “A riguardo, si evidenzia che ai produttori agricoli non si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero non soggiacciono a quanto previsto dalla normativa in materia di commercio e possono, pertanto, vendere senza osservare le prescrizioni del citato D.lgs. n. 114 del 1998, con l’unico obbligo di restare sotto un determinato fatturato annuo così come previsto dall’articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; possono, altresì, effettuare il consumo sul posto, così come previsto dal comma 8-bis, del già citato D.lgs. n. 228 del 2001. I corsi previsti dalla norma, pertanto, sono una possibilità in più prevista al fine di valorizzare al meglio la cultura contadina. Considerata la previsione che tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per gli imprenditori agricoli e considerato il rinvio, nella relazione, alle amministrazioni competenti per gli eventuali profili di onerosità, la Scrivente non può che rilevare la mancata competenza al riguardo, rinviando, pertanto, ad eventuali possibilità economiche di fruibilità che potrebbero investire la competenza delle autorità locali”. In aggiunta a quanto rappresentato dal MiSE si evidenzia che la disposizione, nel rimandare alle Regioni l’individuazione delle modalità di organizzazione dei corsi, consente quindi a queste ultime di effettuare tali scelte in funzione delle peculiari risorse, umane, tecniche e finanziarie. Inoltre, con riferimento agli specifici finanziamenti legati all’agricoltura, si evidenzia che le regioni possono porre in essere iniziative e progetti a valere sui P.S.R (Piani di Sviluppo Regionale) FEASR (Fondo europeo agricoltura sviluppo rurale). Il PSR può essere definito come l’applicazione sul territorio regionale, in ambito agricolo, del Piano Strategico Nazionale (PSN) nel quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa le priorità strategiche del settore fondandole sugli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) derivanti, nella sostanza, dal secondo pilastro della Politica agricola comune (PAC) che è alla base del modello agricolo europeo di multifunzionalità. Ovvero un mondo agricolo in grado di provvedere anche alla salvaguardia della cultura, del patrimonio e dell’ambiente delle zone rurali, oltre che, ovviamente, alla produzione di alimenti. Il PSR è il principale strumento operativo di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale. Attraverso l’operato delle Regioni, infatti, il PSR permette a ogni Stato membro dell’Unione Europea di utilizzare le risorse economiche che l’Unione stessa mette a disposizione in ambito agricolo e rurale. Al riguardo si riportano i tre obiettivi strategici stabiliti per il periodo 2014-2020:

- il miglioramento della competitività dell’agricoltura;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.

Per lo sviluppo rurale questi tre obiettivi sono stati tradotti in sei priorità:

1. promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
3. incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;
5. incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.



Nell'ambito degli obiettivi strategici (con particolare riguardo al terzo) e delle priorità (in particolare quelle di cui ai numeri 4, 5 e 6) si ritiene possano rientrare anche, fermo restando la scelta delle regioni circa le modalità di organizzazione, le finalità cui sono indirizzati i corsi, di cui alla lettera e) dell'articolo 4. Per quanto riguarda le annualità successive al 2020 si rappresenta che il Piano Strategico Nazionale (PSN) è stato presentato ed è in corso di valutazione presso le competenti Autorità Unitarie.

L'ARTICOLO 5, che riguarda le misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, prevede la possibilità che nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, possa essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate nelle aree montane e svantaggiate e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate nelle aree montane e svantaggiate e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili. Tale disposizione, avente natura programmatica, anche qualora venisse attuata, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si rimane all'interno delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune per le quali viene eventualmente prevista una diversa ripartizione. Inoltre, la suddetta misura dovrà essere introdotta nel rispetto della normativa unionale e delle Raccomandazioni della Commissione Europea per la stesura da parte degli Stati membri del Piano strategico nazionale che già prevede meccanismi premiali a favore delle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate e di montagna nelle quali sono ricomprese quelle dell'agricoltura contadina.

L'ARTICOLO 6 conferisce, in particolare alle Regioni, la possibilità di porre in essere alcune attività finalizzate alla tutela della terra, al recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e alla manutenzione idrogeologica. Tra tali attività, quelle indicate ai commi 1 e 2, sono: il censimento dei terreni coltivati dalle aziende agricole contadine; la redazione di protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori. Tali attività che, si ribadisce, l'articolo non pone come obbligatorie, rientrano comunque tra quelle istituzionalmente svolte dagli Enti territoriali nell'ambito dei propri compiti di gestione amministrativa e di attuazione degli obiettivi e delle priorità dei P.S.R. e che pertanto possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ulteriori attività previste per il perseguimento delle medesime finalità sopra indicate e che costituiscono la rubrica dell'articolo, sono indicate ai successivi commi 3, 4, 5 e 6. In particolare il comma 3 prevede la possibilità per le regioni di assegnare, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti e tenendo conto dei presupposti e delle priorità indicate ai successivi commi 4 e 5, i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie. L'attuazione di tali disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, infine, prevede la possibilità per le Regioni, i liberi consorzi, le città metropolitane ed i comuni, di istituire dei protocolli affinché le aziende agricole contadine e gli enti costituiti a norma del successivo articolo 7, ricadenti nel proprio territorio, possano effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine. Anche tali attività - che, si ribadisce, l'articolo non pone come obbligatorie - rientrano comunque tra quelle istituzionalmente svolte dagli Enti territoriali nell'ambito dei propri compiti di gestione amministrativa e pertanto possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ARTICOLO 7 è rubricato “*Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili*” e prevede, ad opera dei comuni, con cadenza biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune. Una disposizione del medesimo tenore è già stata prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” e riguarda le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che costituiscono quasi la metà dell'intero territorio nazionale. Nello specifico, la richiamata disposizione, all'articolo 3, comma 3, dispone che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.” Tale previsione, come detto, per la quale è stata evidentemente verificata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risulta di fatto coincidente con quanto previsto dall'articolo 6-bis della presente, pertanto essendo coincidente l'attività richiesta e coincidente l'Ente deputato a svolgerla anche la disposizione del presente provvedimento si ritiene possa essere analogamente attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 3, 4 e 5 attengono alle modalità di gestione dei terreni, individuati ai sensi del comma 1 e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 8 prevede che i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali, volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni. Le finalità di tale accorpamento, elencate con lettere da a) a e) nel comma 2 dell'articolo, sono tutte tese a valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 declina con lettere da a) a l) le attività che possono essere svolte dalle associazioni (qualora costituite), di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, ribadisce la possibilità per i Comuni di incentivare la costituzione delle predette associazioni indicandone le motivazioni. Anche tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto quanto previsto nell'articolo a carico dei soggetti pubblici (Comuni) non solo ha la caratteristica della facoltatività, ma individua di fatto un ruolo e una funzione di stimolo verso altri soggetti, che non comporta pertanto, se non in maniera assolutamente marginale e rientrante nell'ambito dell'attività amministrativa ordinariamente svolta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 9 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina. Finalità della disposizione è quella di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione. L'articolo, ancorché preveda la possibilità di organizzare cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni



ordine e grado e nelle università, esplicita che gli stessi debbano svolgersi in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che (comma 3) l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive). Al riguardo si sottolinea che le situazioni e le iniziative indicate nell'articolo, oltre a costituire delle facoltà e non degli obblighi in capo ai soggetti pubblici interessati, sembrano potersi ricomprendere, di fatto, nell'ambito dei compiti di presenza e rappresentanza istituzionale che ordinariamente coinvolgono le Autorità pubbliche in occasioni di giornate commemorative.

L'ARTICOLO 10 prevede la istituzione, mediante decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. Circa l'eventuale onerosità della disposizione si rileva che il Ministero della cultura ha rappresentato quanto segue: "Si ritiene che l'attuazione della disposizione non richieda nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta della creazione di una Rete telematica di soggetti partecipanti alla Rete stessa, della quale verrà data diffusione nei siti web delle Amministrazioni interessate. I relativi adempimenti saranno pertanto assolti dalle pubbliche amministrazioni mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti. Come chiarito anche dal Ministero del turismo, la gestione del sistema informativo, all'interno del quale la norma prevede la creazione di un apposito spazio dedicato alla Rete suddetta, sarà curata dal personale interno dell'Amministrazione e con l'utilizzo delle risorse finanziarie a valere sui capitoli di bilancio specificamente dedicati. Si rassicura, pertanto, che le attività di coordinamento della Rete medesima non comporteranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia) stabilisce che le disposizioni del provvedimento di legge si applicheranno alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

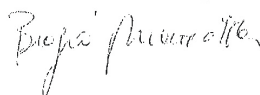
L'ARTICOLO 12 (*Disposizione finanziaria ed entrata in vigore*) stabilisce che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

07/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



La relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che al testo del disegno di legge siano apportate le seguenti modificazioni.



Articolo 2, comma 4: dopo le parole articolo 2, comma 3, e prima delle parole “del decreto legislativo n. 99 del 2004” inserire le parole “primo periodo”

Al riguardo, la predetta modifica è necessaria per escludere effetti negativi per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria, con riferimento al richiamo dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99/2004, in quanto il secondo periodo riconosce agevolazioni previdenziali ed assistenziali.

Articolo 4, comma 1, lett e): dopo la parola “corsi” inserire le seguenti parole “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

Articolo 7, comma 1: dopo la parola “comuni” inserire le seguenti parole “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

Articolo 10, comma 1: dopo le parole “è istituita” inserire le seguenti parole “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Inoltre, con riferimento all’articolo 3 e all’articolo 10, la relazione tecnica andrà integrata con l’indicazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese indicando i relativi capitoli di bilancio su cui le stesse sono imputate.



ALLEGATO 2

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

ID: 35655



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO I

Roma, 19 MAG. 2021

Prot. N. 120058
Rif. Prot. Entrata
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it



All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AC 3113 – Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte del Senato.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Andrea Paton

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Al **comma 1** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, si continuino ad applicare le misure individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Al **comma 2** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio dei ministri è possibile, in ragione dell'andamento dell'epidemia, tanto ridurre la durata del periodo di applicazione di questa specifica misura quanto individuare misure ulteriori nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al **comma 3** si fa salvo il potere di ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché il potere delle regioni di introdurre misure derogatorie ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Al **comma 4** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, in caso di particolare incidenza settimanale dei contagi, si applichino le misure di contenimento indicate per la cd. zona rossa.

Il **comma 5** consente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nelle province con particolare incidenza dei contagi. Negli stessi casi è, altresì, possibile, applicare ulteriori motivate misure più restrittive, comunque nell'ambito di quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il **comma 6** consente - nelle sole regioni e territori in cui si applicano, anche sulla base del presente decreto, le misure stabilite per la zona arancione - lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Il **comma 7** individua il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto, prevedendo che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. **Si prevede, inoltre, che resti fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 33/2020 in materia di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative.**

Le misure in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

Articolo 1-bis - (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

L'articolo prevede che, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia ripristinato l'accesso di familiari e visitatori in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali e socio assistenziali. L'articolo non comporta effetti finanziari.



Articolo 2 - Disposizioni urgenti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

La disposizione assicura sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza, dal 7 al 30 aprile 2021, dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci, *tranne che nei casi* di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Nei restanti commi si conferma l'attuale disciplina per le restanti istituzioni scolastiche della didattica in presenza o a distanza, a seconda delle zone (rossa, arancione o gialla) cui si fa riferimento.

Le misure in esame hanno **carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.**

Articolo 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

La presente disposizione si rende necessaria nell'attuale contesto emergenziale per supportare il personale sanitario addetto alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 nella loro ordinaria attività e consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale senza né creare allarmismi tra la popolazione né aggravare professionisti ed operatori del settore dediti al loro lavoro e già seriamente provati dall'impegno profuso durante la pandemia, di ulteriori preoccupazioni che possano intralciare il delicato compito cui sono stati chiamati.

Al riguardo, pertanto, viene prevista l'esclusione della responsabilità penale del personale sanitario addetto alla vaccinazione riguardo alle ipotesi dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, conseguenti la somministrazione di un vaccino anti SARS-CoV-2, introducendo una disposizione speciale rispetto a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 590-sexies c.p. riferita appositamente all'eventualità sopra descritta.

Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l'uso del vaccino, somministrato nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

La norma ha efficacia retroattiva, in quanto disposizione più favorevole o "*in bonam partem*", attesa la finalità di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della stessa.

La presente disposizione, che interviene sui profili della responsabilità penale del personale addetto alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV 2, ha carattere ordinamentale e procedurale, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi alla norma potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-bis – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2

L'articolo, introdotto in fase di conversione, limita la punibilità per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi nel periodo di emergenza sanitaria alle sole ipotesi della colpa grave. Ai fini della valutazione del grado dell'elemento soggettivo vengono forniti ulteriori parametri, rimettendola comunque al giudice, il quale sarà necessariamente tenuto a considerare una serie di fattori, primi fra tutti la scarsa conoscenza scientifica del fenomeno epidemiologico da Covid-19, nonché la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi e anche in relazione all'impiego di personale non specializzato per far fronte all'emergenza



epidemiologica. Si tratta di un intervento normativo che mira a disincentivare i possibili atteggiamenti di medicina difensiva, rassicurando gli operatori attraverso l'introduzione di una disposizione speciale e destinata ad operare solo per i fatti legati al periodo emergenziale e che li tuteli dalla possibilità di incorrere in responsabilità penali per l'assistenza prestata in questo periodo storico limitandola alla sola colpa grave.

La norma, stante la natura ordinamentale e precettiva, non comporta effetti finanziari.

Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

Le statistiche riguardanti la diffusione in ambito nazionale dell'epidemia da SARS-CoV-2 con indicazione giornaliera del numero dei contagi, dei malati sin dall'inizio della situazione pandemica e l'aggiornamento sulle vittime registrate sul territorio sia come dato totale che giornaliero rendono del tutto evidente che l'unica possibilità di affrontare l'emergenza sanitaria sia quella di raggiungere l'immunità di gregge il prima possibile, estendendo la vaccinazione su scala sempre più ampia e accelerando fortemente la campagna ed i tempi vaccinali. Nel quadro delineato diviene, quindi, di primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone nonché alla prevenzione delle malattie devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l'infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato.

La rilevanza della tutela della salute è in tal senso ambivalente e si esplica sia nella tutela individuale della persona che nella tutela generale della collettività: da ciò discende la previsione di imporre (tramite norma primaria in linea con il principio di riserva di legge di cui all'articolo 32 della Costituzione) l'obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 all'intera platea dei professionisti sanitari, come individuati dalla legge n. 3 del 2018 e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, sia che svolgano la propria attività in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sia che operino in farmacie o parafarmacie e studi professionali o in altri enti pubblici e privati. Previsione che si collega ad uno dei compiti precipui del potere legislativo di esclusiva competenza statale che è chiamato a disporre in materia di principi fondamentali quale, per l'appunto, quello della tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione), che deve essere garantita ad ognuno nelle stesse forme e con le stesse modalità attraverso misure omogenee a livello nazionale. Ad ogni modo, stante la necessità di garantire la sicurezza e salvaguardia della tutela della salute pubblica senza comprimere i prioritari diritti della persona, l'obbligo vaccinale di cui si discute è ristretto al periodo di svolgimento del piano vaccinale nazionale e, comunque, il termine finale di cessazione delle misure previste dalla norma è individuato nel 31 dicembre 2021.

La vaccinazione è gratuita e costituisce requisito di idoneità all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualunque forma prestata ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Uniche possibilità di esenzione o differimento rimangono le ipotesi di accertato pericolo per la propria salute secondo un quadro clinico accertato e certificato dal proprio medico di medicina generale, di base ostative alla somministrazione del vaccino in via definitiva o temporanea. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti interessati, i dati trasmessi, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, da ciascun ordine professionale territoriale, con l'elenco degli iscritti saranno incrociati con quelli trasmessi, entro il termine sopra indicato, dai datori di lavoro riguardo agli operatori di interesse sanitario che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e presso studi professionali, alla Regione o Provincia autonoma in cui gli interessati svolgono la loro attività. Le suddette Regioni o Province autonome vaglieranno, entro dieci giorni dalla trasmissione dei dati, tramite i loro sistemi informativi vaccinali, lo stato vaccinale dei vari nominativi ricevuti e, in caso di mancato riscontro, segnaleranno immediatamente la mancanza dell'adempimento alla competente azienda sanitaria locale (che normalmente coincide con quella di



residenza degli interessati). È fatta salva la possibilità del professionista o operatore sanitario di dimostrare, documentandola anche con idonee modalità telematiche, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della ASL, di aver svolto la vaccinazione in altro luogo o di aver prenotato la prestazione ed essere in attesa di somministrazione della stessa.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'interessato verrà invitato formalmente a sottoporsi al vaccino anti SARS-CoV-2 secondo precisi termini e modalità. Nel caso vi sia già la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto, entro tre giorni dall'adempimento dell'obbligo, a presentare la certificazione vaccinale anti SARS-CoV-2.

Il decorso dei termini suddetti comporta l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale dell'inottemperanza, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, con comunicazione scritta del provvedimento all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine professionale di appartenenza, determinando la sospensione *ex lege* dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si segnala la previsione specifica secondo la quale la sospensione sopraindicata è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse anche inferiori e che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio, con il diritto al trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Quando ciò non sia possibile, la sospensione per il periodo di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ha come effetto quello di far venir meno la controprestazione dell'obbligo retributivo o di altro compenso o emolumento comunque denominato. Il provvedimento sospensivo mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel caso di soggetti che a causa del quadro clinico debitamente documentato non possono sottoporsi a vaccinazione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire i medesimi a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. In caso di liberi professionisti, i medesimi sono chiamati ad adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie che verranno indicate da uno specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalle disposizioni normative in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5 – Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

Così come l'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, la disposizione in esame ha natura ordinamentale, recando la disciplina della manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Ad eventuali oneri amministrativi e finanziari da essa prodotti si provvede sulla base delle risorse stanziato dalle singole amministrazioni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. In aggiunta, si rileva come il comma 2-*bis*, disegnando un meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno (e alternativo rispetto a quelli previsti dal libro I del codice civile), permette di escludere che vengano impiegate a tali fini importanti risorse finanziarie e personali dell'amministrazione della giustizia.

Articolo 6 - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19

Comma 1, lett. a), b), c) e d). Le disposizioni si inseriscono nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio



progetto organizzativo e gestionale in atto – e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza.

Si prevede pertanto di prorogare, fino al 31 luglio 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Si rappresenta, al riguardo, che si intendono prorogare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID-19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Si consente, altresì, fino al 31 luglio 2021, il deposito telematico degli atti nel corso delle indagini preliminari presso gli uffici del pubblico ministero di memorie documenti e istanze nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministero della giustizia.

Con riferimento alla fase di conclusione delle indagini preliminari, si consideri, infatti, la particolare tempistica di deposito degli atti di cui all'articolo 415 *bis*, comma 3, c.p.p. per i quali è chiarito che il deposito telematico è consentito 24 ore su 24 al fine di evitare che eventuali disfunzioni tecnologiche possano ostacolare o rendere difficoltoso la piena esplicazione del diritto di difesa dell'imputato nel corso del processo e, in caso di malfunzionamento del Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, la verifica e l'accertato malfunzionamento, attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati che ne dà comunicazione sul medesimo Portale deve intendersi come caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale e, pertanto, come condizione per la restituzione in termini del prevenuto. Lo stesso o il suo difensore, possono ripresentare il documento per formalizzare il deposito secondo le modalità riportate ovvero attraverso il deposito cartaceo laddove sia attestata la disfunzione, modalità comunque consentita dall'autorità giudiziaria per ragioni specifiche ed eccezionali che abbiano impedito il deposito telematico.

Vengono prorogate, sempre al 31 luglio 2021, le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello che consentono, che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di procedere, sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il P.M. facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Le norme in esame, inerenti l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge



176 del 2020, vengono estese e, pertanto, prorogate al 31 luglio 2021 anche ai procedimenti di appello aventi ad oggetto le ordinanze in materia di sequestro preventivo e i decreti di revoca del sequestro, di cui dall'articolo 322-*bis* c.p.p., venendo questi procedimenti ricompresi tra quelli menzionati al comma 7 del citato articolo 23-*bis*, proprio per allineare anche l'appello delle misure cautelari reali alla disciplina dello stesso mezzo di impugnazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali - che già il codice di procedura penale prevedeva, con il richiamo, contenuto nell'articolo 322-*bis*, comma 2, ultima parte c.p.p. - alle disposizioni dettate dall'articolo 310 c.p.p.

Anche le previsioni straordinarie sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, inserite nell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020, sono prorogate fino al 31 luglio 2021.

Si dispone che fino al 31 luglio 2021 la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti debba avvenire, con il consenso delle parti e ove possibile, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si interviene, inoltre, in tema di colloqui a distanza, prorogando sempre sino al 31 luglio 2021 la possibilità di ricorrere a tale modalità di colloquio, con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal decreto legislativo n. 121 del 2018.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di euro 8.661.419 per il 2023; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per gli anni 2021 e 2022 e 442.491 euro per l'anno 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Comma 1, lett. e). Proroga al 31 luglio 2021 le misure previste fino al 30 aprile 2021 dall'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia di svolgimento del processo amministrativo. Come evidenziato nella relazione tecnica del citato decreto-legge n. 137 del 2020 la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli articoli 84, comma 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020.

Nel periodo emergenziale la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese. La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Comma 1, lett. f). La disposizione, che interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di giustizia contabile, reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. g) La modifica proposta all'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia di processo tributario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca, in materia di giustizia contabile, la proroga al 31 luglio 2021 delle misure, di carattere procedimentale, previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Comma 3. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca mere disposizioni correttive al codice di giustizia contabile, necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Articolo 7 - Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza pandemica, prevede una ulteriore proroga della disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-bis, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per quanto concerne le elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti.

Le predette norme, intervenendo sulle modalità di svolgimento delle procedure elettorali, disciplinano lo svolgimento delle elezioni con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e *verifica della sua integrità*, secondo un regolamento da adottarsi dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio. Il rinnovo degli organi è stato già differito ad altra data che, comunque, doveva essere ricompresa in un termine prefissato che ad oggi risulta essere scaduto.

Con la disposizione in esame si prevede, pertanto, un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti per un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 1-bis la norma dispone che le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dell'ordine professionale dei giornalisti, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi, compresi gli interventi di natura informatica, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.

Articolo 7-bis – Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato.



La norma, che prevede disposizioni per l'elezione a distanza, attraverso il voto per corrispondenza, del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla modica spesa occorrente per la spedizione tramite posta raccomandata alle 25 Avvocature distrettuali delle schede elettorali e per la restituzione delle stesse una volta compilate, può farsi fronte con le risorse correnti già disponibili sui capitoli dell'Avvocatura dello Stato. Considerando infatti che la spedizione alle 25 Avvocature distrettuali e la restituzione da queste all'Avvocatura generale possono avvenire inserendo i plichi sigillati contenenti le schede in un'unica busta per ciascuna sede distrettuale, si ipotizza che occorrano 50 raccomandate ad un costo di circa 6 euro l'una, per un totale di 300 euro.

Articolo 8 – Proroga di termini in materia di lavoro e Terzo settore

Il **comma 1** prevede la proroga al **31 luglio 2021** delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, avviate, nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sulla base dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tali procedure consentono di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al **31 luglio 2021**, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Dalla disposizione non derivano oneri ulteriori, in quanto per tale platea è già previsto un finanziamento strutturale ad opera dell'art. 1, comma 497, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 2**, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la proroga fino al **31 luglio 2021** dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, stipulati nella regione Calabria.

Il comma 2-bis tende a consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, con proroga dei termini al 31 luglio 2021, sia per quanto concerne il cd bacino storico che per le procedure relative ai contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, stipulati nella regione Calabria.

Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per i mesi di aprile e *luglio* 2021 - che si aggiunge all'ulteriore spesa di 7,5 milioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 già a valere su altro Fondo speciale - si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che a seguito del rifinanziamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 presenta la necessaria disponibilità (**comma 3**).

Il **comma 4**, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020, erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche



mediante modalità telematiche. La proposta in tal modo rende concretamente esercitabile un'essenziale competenza dell'organo assembleare, suscettibile di essere pregiudicata dalle vigenti misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica.

Per il suo contenuto ordinamentale, afferente all'organizzazione di enti di diritto privato, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 – Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale

Commi da 1 a 10 : Le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto i concorsi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, l'utilizzo di sedi decentrate e di procedure non contestuali di cui al comma 2 e sottocommissioni con relativo presidente di cui al comma 6, sono avviati solo se i connessi oneri trovano copertura nelle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni che procedono al reclutamento.

Comma 10-bis: la disposizione, che interviene sull'assetto ordinamentale, per quanto abbia natura transitoria e sia riferita a una casistica limitata e specifica, non incide sulle permanenze in qualifica (atteso che rimane confermata la nomina a commissario capo dopo due anni dall'inizio del corso) e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare coloro che accedono alla carriera dei commissari acquisiscono la qualifica di commissario capo al termine del corso di formazione, della durata di 24 mesi. Con tale qualifica svolgono poi il tirocinio formativo per i successivi 24 mesi. Il predetto personale accede quindi alla qualifica di vice questore aggiunto dopo aver maturato un'anzianità di servizio di sei anni nella qualifica di commissario capo calcolata tenendo conto anche del periodo di tirocinio che viene considerato effettivo servizio come si desume dall'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. n.334/2000 a mente del quale al termine del periodo di tirocinio il funzionario viene "confermato" nella qualifica di commissario capo.

La norma modifica la durata del corso di formazione, ridotto a quattordici mesi, e prevede un tirocinio di dieci mesi con la qualifica di commissario. Al termine del periodo di 24 mesi il personale risultato idoneo viene immesso nella qualifica di commissario capo, analogamente a quanto accade in base alla norma attualmente in vigore. Resta invariato pertanto il percorso sessennale, necessario per poter accedere alla successiva qualifica di vice questore aggiunto.

Comma 11-bis: L'Avvocatura dello Stato, nelle more della conclusione della procedura concorsuale prevista dall'art. 1-bis, comma 2, del DL 183/2020, è autorizzata, in base alla stessa disposizione, ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri, prevista dalla norma per la remunerazione dei predetti incarichi, corrispondente ad una spesa massima di 219.436 euro, si ricava un importo medio totale pro-capite, riferito all'inquadramento economico previsto nella disposizione (equiparazione al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1), di circa 43 mila euro.

Per la quantificazione dei nuovi oneri, derivanti dalla disposizione correttiva, delle 5 unità con particolare e più elevato profilo professionale richiesto, si stima un importo medio annuo pro-capite di circa 86mila euro, pari a circa 430 mila euro.

Pertanto, in ragione di tale stima e al fine di assicurare l'invarianza degli oneri finanziari già autorizzati per il triennio 2021—2023, si provvede a rimodulare la decorrenza delle assunzioni del



personale con profilo professionale appartenente all'area terza, posizione economica F1, riducendone il numero di ulteriori 5 unità, rispetto alle previsioni della norma vigente.

La facoltà dell'Avvocatura di effettuare assunzioni a tempo indeterminato è conseguentemente ridotta di un numero complessivo di 10 unità di personale appartenente all'area III, posizione economica F1, cui corrisponde un onere di circa 438.870 mila euro su base annua, fino alla scadenza dei citati 5 contratti di lavoro autonomo con particolare specializzazione professionale, la cui durata massima resta confermata a dodici mesi.

Si precisa che, stante la recente introduzione della disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, non sono state ancora programmate le relative procedure concorsuali, né sono state ancora indicate nel vigente piano triennale dei fabbisogni.

Conseguentemente, sussiste allo stato la piena disponibilità delle risorse previste per le assunzioni relative all'esercizio 2021, quantificate dalla predetta disposizione in euro 930.885.

Comma 11-ter: al fine di ridurre i tempi di reclutamento, prevede che le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990, possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna, ovvero talune delle modalità indicate all'articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo

Articolo 10-bis – Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

La norma, di interpretazione autentica ed inserita in sede di conversione del decreto, estende ai Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS), le norme in materia previdenziale di cui all'articolo 3-bis, comma 11 e 12, del d. lgs. n. 502 del 1992 previste per i nominati direttore generale, amministrativo e sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale.

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 definisce gli IRCCS come «enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Le suddette norme dispongono che i soggetti indicati, già lavoratori dipendenti pubblici o privati, siano collocati in aspettativa senza assegni e mantengano il diritto al mantenimento del posto per il periodo di svolgimento dell'incarico.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico. Le stesse amministrazioni datori di lavoro provvedono a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del titolare dell'incarico. La contribuzione deve essere versata entro i limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (massimale annuo della base contributiva valevole per i dirigenti delle aziende industriali) rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 3-bis del d.lgs. 502/1992.



L'importo del massimale contributivo suddetto è pari per l'anno 2021 a € 187.854,00 e non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 pari, per l'anno 2021, a € 103.055,00.

La valutazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati individuali forniti dal Ministero della salute riguardanti i soggetti che attualmente ricoprono, ovvero hanno ricoperto in passato, l'incarico di direttore scientifico nei ventuno Istituti di ricovero e cura rientranti nella fattispecie considerata.

Sono stati complessivamente esaminati 31 titolari di incarico e per 7 di essi non si sono rilevati oneri per i seguenti motivi:

- *2 in virtù della legge regionale del Friuli-Venezia-Giulia n. 14 del 10/8/2006 che ha disposto che al direttore scientifico venga applicata la stessa disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle ASL regionali;*
- *5 in quanto al momento del conferimento dell'incarico di direttore scientifico non erano titolari di un rapporto di lavoro dipendente.*

Per ciascuno dei rimanenti 24 soggetti, alcuni dei quali già pensionati, è stata fatta una valutazione della contribuzione previdenziale, assistenziale e della tassazione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nell'ipotesi che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 95 in quanto l'incarico di direttore scientifico si configura come una prestazione di lavoro autonomo (normativa vigente), ovvero alla gestione previdenziale di appartenenza in epoca precedente l'incarico (normativa variata) che nei casi esaminati rientrano nelle gestioni pensionistiche ex INPDAP (Cassa Pensioni Sanitari - "CPS", ovvero Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato - "CTPS").

Stessa metodologia è stata seguita sul fronte delle prestazioni pensionistiche e previdenziali (TFS o equipollenti), cui i medesimi soggetti avrebbero avuto o avranno diritto in conseguenza dei due scenari considerati.

Dal punto di vista contributivo lo scenario a normativa variata determina un differenziale positivo per la finanza pubblica in conseguenza della maggiore contribuzione a carico dell'assicurato (quella a carico del datore di lavoro di diritto pubblico si compensa con le maggiori entrate degli enti previdenziali/assistenziali).

Dal punto di vista delle prestazioni lo scenario a normativa variata determina un onere per la finanza pubblica come differenziale fra le prestazioni pensionistiche e previdenziali calcolate nella gestione di appartenenza considerando i periodi di incarico come svolti in prosecuzione della normale attività di lavoro, rispetto a quella calcolata al netto di tali periodi e sommando la pensione calcolata sulla base della contribuzione della Gestione separata (supplementare/computo/cumulo).

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal DEF2021 Documento di Economia e Finanza del 20 aprile 2021 e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Nella tabella che segue sono riportati i differenziali con segno (+ risparmio e - onere) per la finanza pubblica per il periodo 2021-2030 senza tenere in considerazione, in prima battuta, la tassazione Irpef e le relative addizionali gravanti sull'assicurato.

Sono riportati separatamente i valori correnti di competenza degli anni 2021 e successivi rispetto ai valori di competenza degli anni precedenti.



*Valutazione dell'onere/risparmio conseguente
all'applicazione della norma di interpretazione autentica
(valori al lordo Fisco)*

	Differenziale Valori Correnti (€)			Differenziale per periodi ante 2020 (€)			TOTALE Onere (-)/ Risparmio (+) €
ANNO	Contributi	Prestazioni		Contributi	Prestazioni		
		Pensionistic he	TFS		Pensionistic he	TFS	
2021	+ 76.600	- 83.300	-	+ 557.400	- 221.700	- 52.800	+ 276.200
2022	+ 53.100	- 114.300	-				- 61.200
2023	+ 25.500	- 144.500	- 143.500				- 262.500
2024	+ 15.600	- 147.100	- 81.600				- 213.100
2025	+ 2.900	- 160.000	- 177.300				- 334.400
2026	-	- 204.600	-				- 204.600
2027	-	- 219.600	-				- 219.600
2028	-	- 254.500	- 75.700				- 330.200
2029	-	- 257.800	- 45.100				- 302.900
2030	-	- 241.400	- 183.100				- 424.500

I medesimi valori sono stati ricalcolati nella tabella che segue, considerando la tassazione IRPEF gravante sull'assicurato: dapprima, come lavoratore, sulla retribuzione lorda al netto della contribuzione previdenziale a suo carico; successivamente come pensionato sia sulla pensione sia sul trattamento di fine servizio.

*Valutazione dell'onere/risparmio conseguente
all'applicazione della norma di interpretazione autentica
(valori al netto Fisco)*

	Differenziale Valori Correnti (€)			Differenziale per periodi ante 2020 (€)			TOTALE Onere (-)/ Risparmio (+) €
ANNO	Contributi	Prestazioni		Contributi	Prestazioni		
		Pensionistic he	TFS		Pensionistic he	TFS	
2021	+ 41.900	- 46.100	-	+ 303.600	- 122.500	- 39.600	+ 137.300
2022	+ 29.000	- 63.400	-				- 34.400
2023	+ 13.900	- 80.400	- 108.100				- 174.600
2024	+ 8.500	- 81.800	- 61.200				- 134.500
2025	+ 1.600	- 89.200	- 134.400				- 222.000
2026	-	- 114.600	-				- 114.600
2027	-	- 123.000	-				- 123.000
2028	-	- 142.500	- 62.500				- 205.000
2029	-	- 144.400	- 37.200				- 181.600
2030	-	- 135.000	- 148.100				- 283.100



I valori al netto della tassazione sono quelli che vanno considerati come effetti del provvedimento esaminato sulla finanza pubblica, poiché tengono conto dei flussi finanziari netti di entrata/uscita essendo le trattenute erariali praticate alla fonte su retribuzioni e pensioni dei soggetti beneficiari.

I differenziali di contributi e prestazioni al di là del periodo di previsione tenderanno a ridursi considerevolmente in conseguenza dell'assunzione degli incarichi di "Direttore scientifico" da parte di lavoratori soggetti al regime contributivo e, quindi, con massimale contributivo uguale a quello vigente nella Gestione separata (€103.055,00 per il 2021) e con calcolo della prestazione pensionistica integralmente in forma contributiva.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri, al lordo degli effetti fiscali, di cui al comma 1, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Articolo 10-ter – Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie e comunali

La norma proroga all'anno scolastico 2021/2022 la possibilità, in via straordinaria e qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi temporanei presso le scuole dell'infanzia paritarie comunali, attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Non comporta effetti finanziari.

Articolo 10-quater - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

Ai fini della predisposizione dell'Elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale Enti del SSN, l'introduzione di criteri di valutazione differenziati in base alla regione di scelta del candidato comporta, di fatto, la previsione di una sezione aggiuntiva sull'attuale piattaforma tecnologica a supporto della raccolta delle domande di partecipazione e della valutazione. Attualmente tale piattaforma ha una dimensione di 970 Punti funzione (FP) e si stima che l'introduzione della presente disposizione comportino l'aggiunta di ulteriori circa 155 FP dedicati alla gestione delle domande e delle valutazioni per le c.d. Regioni piccole, oltre ad un impatto in modifica sull'attuale sistema per complessivi circa 505 FP. Alle tariffe dell'attuale Accordo Quadro "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE PER IL MINISTERO DELLA SALUTE – ID 1974 Contratto del 10 gennaio 2020", la stima dei costi è riportata nella tabella seguente, arrotondata a 75.000 euro.

<i>Punti Funzione (FP)</i>	<i>Tariffa unitaria FP</i>	<i>Quantità FP</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>Importo con IVA</i>
<i>da aggiungere</i>	<i>150,82</i>	<i>155,00</i>	<i>23.377,00</i>	<i>28.520,06</i>
<i>da modificare</i>	<i>75,41</i>	<i>505,00</i>	<i>38.082,05</i>	<i>46.460,10</i>
<i>Totale</i>				<i>74.980,16</i>

Per la realizzazione delle suddette modifiche si deve ricorrere all'acquisizione di servizi di sviluppo del software la cui spesa, sulla base delle indicazioni AGID, trova collocazione su capitoli in conto capitale trattandosi di investimenti in innovazione tecnologica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 11- Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019



L'intervento normativo in esame prevede, a causa del perdurante periodo di emergenza sanitaria che si sta vivendo, una diversa strutturazione organizzativa del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019 attraverso l'individuazione di una nuova modalità operativa idonea a garantire contemporaneamente il diritto dei partecipanti all'espletamento della prova scritta e il diritto all'incolumità di tutti soggetti coinvolti nell'organizzazione e nel funzionamento della procedura concorsuale.

Al fine di assicurare nonostante l'attuale situazione pandemica che non arretra, la possibilità di svolgere le prove scritte del suddetto concorso, è stato ipotizzato un modello che prevede lo svolgimento delle prove scritte presso diverse dislocazioni e precisamente su: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.

Si rappresenta, fin da subito, che questa forma di organizzazione decentrata pur perseguendo in pieno la finalità della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, comporta un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte ad una duplicazione dei medesimi in ogni sede, costi che dovranno obbligatoriamente essere sostenuti per concludere la prova scritta di tale procedura concorsuale.

Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per lo svolgimento del precedente concorso di 330 posti indetto con D.M. 10 ottobre 2018, è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel citato modello organizzativo.

Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza.

L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione, in euro 4.130.281,00 complessivi, come riportato nel prospetto seguente:

Sedi	Candidati	Affitto locali per prove scritte	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	Schermatura elettronica	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo personale della Commissione				Totale costi per sedi territoriali
								Commissione	Comitato di vigilanza	Vigilanza ammu.va	Vigilanza di sicurezza	
Roma	2.697	350.000	18.542	50.569	15.000	5.000	40.000	400.000	150.000	50.000	25.000	1.104.111
Milano	2.952	350.000	20.295	55.350	15.000	5.000	40.000	0	150.000	53.433	35.000	724.078
Bologna	2.733	350.000	18.789	51.244	15.000	5.000	40.000	0	150.000	68.869	32.654	731.556
Torino	1.993	250.000	13.702	37.369	15.000	5.000	20.000	0	150.000	45.000	20.000	556.071
Rimini	1.677	250.000	11.529	31.444	15.000	5.000	20.000	0	150.000	40.000	20.000	542.973
Bari	1.229	200.000	8.449	23.044	15.000	5.000	20.000	0	150.000	35.000	15.000	471.493
	13.281	1.750.000	91.307	249.019	90.000	30.000	180.000	400.000	900.000	292.302	147.654	4.130.281

Si precisa infatti, che nell'anno 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno 2019 che risultava pari a 13.823 domande.

Raffrontando i dati rispetto all'ultimo concorso svolto presso una sola sede si evidenzia un incremento dei costi significativo, come si evince dalla tabella sottostante, in ragione dell'aumento del numero delle sedi e anche delle procedure di sanificazione e protezione sanitaria che verranno messe in atto



dall'amministrazione nelle previste postazioni e nei locali adibiti allo svolgimento delle suddette prove scritte:

MAGISTRATURA	
Costo complessivo del concorso presso una sola sede	Costo complessivo del Concorso presso sei sedi diverse
1.210.287	4.130.281

Per far fronte agli oneri derivanti dalla proposta in esame, come quantificati dal precedente prospetto si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro **4.130.281** per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si segnala il carattere di prudenzialità della stima dei maggiori oneri evidenziati per l'organizzazione del concorso 2021, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per il triennio 2021-2023.

Articolo 11-bis – Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

L'articolo, introdotto in sede di conversione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse che potranno essere concesse agli ITS interessati sulla base del DM 18 dicembre 2020 sono già previste, come limite di spesa, dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre, n. 160 che destina, per le finalità previste dalla stessa norma, la somma di euro 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il solo anno 2020 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0.

Articolo 11-ter – Misure urgenti per le baraccopoli di Messina

La norma autorizza, per la realizzazione di interventi relativi alla baraccopoli di Messina, una spesa di 100 milioni di euro, da ripartirsi per tre anni nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 con corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2021-2027 e di 100 mila euro per l'anno 2021 e 150 mila euro per ciascuno degli anni 2022-2023 mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili per coprire gli oneri di funzionamento e di personale necessari all'attuazione degli interventi.

In particolare:

- il costo per il trattamento accessorio del personale è quantificato pari a 21.309 euro per ognuno dei dipendenti (di cui il 32,7% per oneri previdenziali e IRAP) e parametrato per il 2021 al periodo di effettivo utilizzo.
- il costo degli investimenti necessari ai ricollocamenti abitativi (al netto dei costi di gestione ed assistenza alloggiativa istituzionalmente a carico dei soggetti competenti) è pari a 50 milioni di euro;



- i costi per demolizioni, rimozione, smaltimento, conferimento in discarica dei materiali di risulta, bonifica, riqualificazione urbana e ambientale è pari a 50 milioni di euro.

Ripartizione dei costi (in mln€)	2021	2022	2023	Totale
Costo del personale	0,10	0,15	0,15	0,40
Ricollocaimento abitativo	40	10		50
Costo delle demolizioni e interventi di rigenerazione	35	10	5	50
Totale	75,10	20,15	5,15	100,40

Il comma 12 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti le risorse siano revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11-quater – Clausola di salvaguardia

L'articolo reca l'usuale clausola di salvaguardia relativa all'applicabilità delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e non comporta effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

gn **POSITIVO**

19 MAG.2021

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

chessare *ed or*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	248
5-06032 Martinciglio: Destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie assicurative alla riduzione di tariffe e premi	249
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	253
5-06030 Ungaro: Modalità di pagamento dei beni e servizi erogati da esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso	249
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	254
5-06031 Albano: Verifica dell'effettiva funzionalità del servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate	249
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	255
5-06033 Sangregorio: Chiarimenti interpretativi ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali in ambito edilizio nel territorio della provincia di Bolzano	250
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	256
5-06034 Giacometto: Iniziative per il riconoscimento di sostegni ai soggetti che hanno avviato attività economiche nel 2019	250
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	258
5-06035 Centemero: Iniziative per l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi che consentono adeguati scambi di informazioni fiscali (<i>white list</i>)	250
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	259
5-06036 Fragomeli: Adozione di iniziative per tutelare le attività economiche rispetto al pagamento della TARI nel 2021	250
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	261

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN, indi del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06032 Martinciglio: Destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie assicurative alla riduzione di tariffe e premi.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTINIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), ringraziando per la risposta, segnala che le restrizioni alla circolazione, adottate per evitare il diffondersi della pandemia, hanno generato un effetto su tutto il territorio nazionale, che ha comportato notevoli risparmi per le compagnie assicurative in seguito alla riduzione dei sinistri. Pertanto, considerando che i premi assicurativi sono determinati in funzione dei rimborsi erogati dalle compagnie assicurative, ritiene che queste dovranno concedere ai propri clienti sconti sui costi delle polizze. Pertanto, pur comprendendo la difficoltà del momento, non ritiene accettabile l'invito delle autorità di vigilanza del settore bancario e assicurativo all'adozione di atteggiamenti prudentziali. Auspica quindi che nel prossimo mese di giugno, una volta approvati i bilanci consuntivi riferiti all'esercizio 2020, il Governo possa adottare iniziative per la destinazione di parte dei risparmi realizzati a sostegno degli assicurati.

5-06030 Ungaro: Modalità di pagamento dei beni e servizi erogati da esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso.

Catello VITIELLO (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario,

osservando in particolare che, pur essendo condivisibile l'obiettivo di lotta all'evasione fiscale, gli strumenti del *Cashback* e della lotteria degli scontrini, la cui utilità ritiene comunque discutibile, debbano essere applicati in maniera differenziata nei confronti degli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso. Segnala infatti che questi esercenti hanno un ridotto margine di guadagno sui prodotti che commercializzano, rendendo loro difficile ammortizzare i costi connessi all'utilizzo della moneta elettronica.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Catello VITIELLO (IV), ringraziando per la risposta, sottolinea come l'attuale Governo, in relazione alla problematica evidenziata, si muova in continuità con il precedente. Ribadisce come sia eccessivo imporre l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico agli esercenti in oggetto, i quali sono già gravati da notevoli responsabilità fiscali e pagano regolarmente le imposte in ragione della natura dei prodotti commercializzati, quali generi di monopolio, ma anche giornali e riviste. Ritiene che si debba avere adeguata attenzione e riguardo per tali esercenti ed auspica che sul punto possano essere adottati appositi provvedimenti.

5-06031 Albano: Verifica dell'effettiva funzionalità del servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate.

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara tuttavia non soddisfatta. Osserva infatti come, alla luce di quanto evidenziato nell'interrogazione, il servizio reso ai contribuenti dal-

l'Agenzia delle entrate sia del tutto inadeguato, soprattutto nelle grandi città.

Ritiene quindi che misure volte al miglioramento del rapporto tra contribuente e fisco dovrebbero essere inserite nella prossima riforma fiscale e che occorra mettere in atto una riorganizzazione del servizio, in modo da rendere agevole ai contribuenti la soluzione delle problematiche fiscali anche da remoto.

5-06033 Sangregorio: Chiarimenti interpretativi ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali in ambito edilizio nel territorio della provincia di Bolzano.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ringraziando la rappresentante del Governo per la risposta, prende atto di quanto da questa segnalato.

5-06034 Giacometto: Iniziative per il riconoscimento di sostegni ai soggetti che hanno avviato attività economiche nel 2019.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando inoltre che questa mattina il Governo ha accolto, con una riformulazione, che peraltro giudica migliorabile, l'ordine del giorno 9/03099/084 a sua firma riguardante la medesima problematica. Si augura quindi di ricevere una risposta che possa preludere a ulteriori sviluppi in vista del prossimo decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo GIACOMETTO (FI) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, che si riserva di leggere con attenzione. Segnala che resta comunque irrisolto il

problema dei soggetti che hanno avviato l'attività dopo il mese di aprile del 2019, i quali non possono effettuare il paragone tra il fatturato di detto mese e quello dell'anno 2020. Andrebbe inoltre affrontato il problema della determinazione della data di effettivo avvio dell'attività, che l'Agenzia delle entrate fa coincidere con la richiesta di apertura della partita IVA, mentre sarebbe preferibile utilizzare altri indicatori quali la SCIA o la comunicazione di inizio attività.

Conclude ribadendo l'auspicio che con il prossimo decreto *Sostegni-bis* possano essere inserite misure per risolvere queste problematiche, che non sono purtroppo infrequenti.

5-06035 Centemero: Iniziative per l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi che consentono adeguati scambi di informazioni fiscali (*white list*).

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando, si dichiara favorevole a una riflessione in materia. Auspica peraltro che i dovuti approfondimenti siano effettuati in tempi rapidi, anche perché nella *white list* non sono attualmente inclusi alcuni Paesi con i quali l'Italia intrattiene significativi contatti commerciali.

5-06036 Fragomeli: Adozione di iniziative per tutelare le attività economiche rispetto al pagamento della TARI nel 2021.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando, sottolinea come l'intervento in ma-

teria debba bilanciare due esigenze: da una parte una riduzione dei costi per le attività produttive colpite dalla crisi in atto – e al riguardo si dichiara soddisfatto di aver appreso che nel nuovo decreto Sostegni-*bis* saranno stanziati apposite risorse – e dall'altra l'esigenza di evitare ricadute in termini di aumento dell'imposta per le famiglie, in particolare per quelle in stato di bisogno. Ritiene che contemperare questi due obiettivi e operare un raccordo tra loro sia indispensabile.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri – del disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica tunisina in materia di autotrasporto internazionale, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, che ha lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori.

L'Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada tra l'Italia e la Tunisia e può contribuire allo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi. Per il trasporto di viaggiatori, l'Accordo in particolare prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali, sia soggetto ad un regime autorizzativo ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo, segnala che l'articolo 1 delimita il campo di applicazione dell'Accordo medesimo, che si applica ai trasporti su strada svolti da trasportatori stabiliti in uno dei due Paesi con veicoli immatricolati in uno degli stessi, in partenza dall'uno verso l'altro per destinazione o transito.

L'articolo 2 fornisce le definizioni, mentre l'articolo 3 riguarda la regolamentazione dei servizi regolari di linea (passeggeri).

L'articolo 4 dispone, per quanto concerne i servizi occasionali, la liberalizzazione dei viaggi « a porte chiuse » (con autobus che porta lo stesso gruppo di persone in viaggio e poi le riporta al punto di partenza) e di « andata a carico e ritorno a vuoto » (senza imbarco di passeggeri durante il tragitto), che non necessitano di autorizzazione né sono soggetti a contingentamenti.

L'articolo 5 stabilisce la personalità e non cedibilità delle autorizzazioni di trasporto e il divieto dell'effettuazione di servizi di cabotaggio (da cui sono escluse le escursioni locali).

Per quanto riguarda il trasporto di merci, l'articolo 6 stabilisce che esso è soggetto ad autorizzazione, esentando da tale obbligo alcune specifiche categorie di trasporto, elencate nell'articolo 7, quali ad esempio i trasporti postali, i trasporti di articoli sanitari e i trasporti umanitari e di soccorso.

L'articolo 8 disciplina le condizioni delle autorizzazioni per il trasporto merci, personali e non cedibili, che possono riguardare un solo veicolo alla volta; la Commissione mista di cui al successivo articolo 14

stabilisce numero, categorie e condizioni del contingente di autorizzazioni che i due Paesi si scambiano annualmente.

L'articolo 9, di più diretto interesse per la Commissione Finanze, reca le disposizioni comuni, iniziando dalle disposizioni in materia fiscale e doganale, stabilendo prima di tutto che i veicoli di un Paese sono autorizzati ad entrare nell'altro in esenzione da diritti doganali e tasse dovute all'importazione a condizione che siano riesportati; le parti possono comunque esigere la loro sottoposizione alle formalità doganali. Inoltre i veicoli immatricolati in un Paese sono esenti da imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione degli stessi quando operano nell'altro Paese, come lo sono anche i carburanti in essi contenuti e i pezzi di ricambio da essi portati (a meno che non vengano riesportate, donate o distrutte, le parti sostituite sono soggette a diritti doganali e tasse); la Commissione mista può poi proporre modifiche al regime fiscale previsto. Ne sono comunque esenti i beni di uso personale e i viveri portati dagli equipaggi.

L'articolo 10 fissa le regole relative a peso e dimensione dei veicoli, mentre gli articoli 11 e 12, individuano leggi e regolamenti che sono tenuti a rispettare i conducenti e le sanzioni applicabili in caso di infrazioni.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo dei veicoli che entrano nel territorio dell'altro Paese, di essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'articolo 14 disciplina la già citata Commissione mista, composta da rappresentanti designati dalle autorità competenti delle due parti contraenti, che si riunirà alternativamente in ognuno dei due Paesi per svolgere i compiti ad essa assegnati, esaminare gli aspetti fiscali di cui all'articolo 9, risolvere eventuali difficoltà e proporre alle autorità competenti misure per favorire lo sviluppo dei trasporti tra i due Paesi. Secondo l'articolo 15 i trasportatori stabiliti nel territorio di una parte non sono autorizzati nel territorio dell'altra a

caricare o scaricare merci né a imbarcare o sbarcare passeggeri da e verso un Paese terzo senza autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte.

Per l'articolo 16, le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo non risolte dalla Commissione, saranno trattate per via diplomatica.

Negli articoli contenenti le disposizioni finali, si tratta l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo (articolo 17). Con la sua entrata in vigore l'Accordo abroga il preesistente Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra i due Paesi il 28 novembre 1990 a Tunisi (articolo 18). Infine l'articolo 19 stabilisce che la collaborazione tra le parti contraenti avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi a loro derivanti da altri impegni internazionali e che verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 tratta della copertura finanziaria e valuta gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

5-06032 Martinciglio: Destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie assicurative alla riduzione di tariffe e premi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Con il *question time* in parola, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di valutare l'entità dei risparmi complessivi realizzati dalle compagnie assicurative nel periodo della pandemia già destinati (e da destinare) come sostegno ai clienti, anche mediante riduzione di tariffe e premi nell'anno 2021.

Sentito l'IVASS, quest'ultimo ha confermato quanto già dichiarato in apposita audizione in merito e riportato dal Senatore interrogante nell'atto in discussione, ossia che la pandemia da COVID-19 e le misure di contenimento adottate hanno determinato una considerevole riduzione del numero dei sinistri, pari a circa il -35 per cento nel periodo tra febbraio e novembre 2020. Nello stesso periodo il « risparmio » per le imprese di assicurazione è valutabile tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, con un'incidenza sui premi r.c. auto nell'intervallo 19 per cento – 27 per cento.

L'IVASS, ancora per il periodo di riferimento, ha avviato un'indagine conoscitiva sulle iniziative adottate dalle imprese di assicurazione in merito (sconti al rinnovo, estensioni di copertura eccetera) ed ha appurato che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati a ottobre u.s. per 348 milioni).

Inoltre, il medesimo Istituto, informa che le compagnie di assicurazione avrebbero riconosciuto agli assicurati benefici

stimati fino alla data di scadenza delle iniziative compresi tra il 22 e il 32 per cento di tale riduzione. La variabilità di questa percentuale è molto ampia.

I citati andamenti sono altresì confermati, da ultimo, mediante la rilevazione statistica IVASS (banca dati IPER), sull'andamento dei prezzi RC auto del quarto trimestre 2020 (pubblicata a marzo 2021). La riduzione dei prezzi interessa ciascun mese del trimestre, in accelerazione negli ultimi due mesi dell'anno (rispettivamente -6,2 per cento e -6,4 per cento).

A riguardo, l'Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha anche rappresentato che, in un contesto così complesso come quello che stiamo vivendo, le Autorità di Vigilanza del settore bancario e assicurativo hanno già a più riprese invitato i soggetti vigilati (e tra questi le Compagnie) ad atteggiamenti molto prudentziali, in quanto le importanti tensioni sulla liquidità generate dalla crisi, data l'alta volatilità dei mercati finanziari, potrebbero generare per le Compagnie di assicurazione difficoltà nella gestione degli investimenti a fronte degli impegni verso gli assicurati.

Ciò premesso, tuttavia, indicazioni più precise sull'effettiva diminuzione dell'onere per sinistri delle compagnie potranno essere desunte dall'esame dei consuntivi riferiti all'esercizio 2020, i cui dati saranno riportati nella relazione annuale dell'Istituto, fissata per il prossimo giugno, all'esito della quale potranno essere valutate appropriate iniziative, anche regolatorie.

ALLEGATO 2

5-06030 Ungaro: Modalità di pagamento dei beni e servizi erogati da esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel premettere che i pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso, non possano essere resi obbligatori con pagamento elettronico, chiedono di conoscere quali azioni, di carattere regolamentare o legislativo, si intendano porre in essere per attuare l'impegno preso in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/228 approvato dalla Camera il 27 dicembre 2020, finalizzato a rendere facoltativo il pagamento elettronico riferito ai predetti prodotti acquistati presso le tabaccherie e con quali tempi di attuazione.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che le finalità dei provvedimenti recentemente approvati dal Legislatore, peraltro richiamati dagli stessi Interroganti, quali il *cashback* e la lotteria degli scontrini, rappresentano misure premiali volte ad incentivare l'utilizzo della moneta elettronica nella prospettiva di contrastare l'evasione fiscale.

Rientra, infatti, tra gli obiettivi individuati dal Legislatore quello di estendere l'abitudine al pagamento tramite carte o altri strumenti diversi dal contante anche per le transazioni di importo minore seppur considerando gli svantaggi legati ai costi delle commissioni applicati dai gestori

di carte e bancomat, che risultano, per gli esercenti, meno ammortizzabili se applicati ai pagamenti di piccoli importi.

Occorre, inoltre ricordare, che la normativa vigente prevede la possibilità di richiedere un credito d'imposta pari al 30 per cento sulle commissioni pagate dagli esercenti che accettano transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili come carte di credito, debito e prepagate in relazione agli incassi, regolati a partire dal 1° luglio 2020.

Il cennato piano *cashback* è oggetto di monitoraggio costante da parte della piattaforma PagoPa s.p.a. e gli esiti di tale monitoraggio verranno valutati anche al fine di proporre eventuali modifiche al programma e di verificarne la sostenibilità economica per gli esercenti caratterizzati da vendite con piccoli importi e margini ridotti.

In questo contesto sarà anche possibile valutare le iniziative volte a dare attuazione all'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/228 approvato dalla Camera il 27 dicembre 2020, finalizzato a rendere facoltativo il pagamento elettronico riferito alla vendita dei prodotti acquistati presso le tabaccherie, tenuto conto che tale attività è caratterizzata dall'adempimento dell'obbligo fiscale in capo al depositario autorizzato ADM, e che per le cessioni dei generi in parola non è previsto l'obbligo di emissione di scontrino/ricevuta fiscale.

ALLEGATO 3

5-06031 Albano: Verifica dell'effettiva funzionalità del servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel riferire i risultati di un test condotto dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani – centro studi facente capo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sulla qualità delle risposte fornite dagli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate ai cittadini che hanno fatto ricorso all'assistenza telefonica, ne segnalano il grave disservizio oltre ad una significativa disparità di trattamento tra i contribuenti residenti nelle grandi città e quelli residenti in provincia. Chiedono, pertanto, quali iniziative si intendano adottare per assicurare la funzionalità del servizio.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta, in via preliminare, che, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza al cittadino con canali diversificati che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e « più intensivo » dei canali telematici e dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti.

Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agenzia sono così articolate:

- e-mail* o Pec;
- canale telematico;
- canale telefonico;
- contatto diretto allo sportello.

I servizi di assistenza sono, dunque, usufruibili tramite una molteplicità di ca-

nali con modalità operative diversificate, sia nella fase di richiesta del servizio che nella fase di lavorazione.

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza telefonica, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di *call center* con operatore che risponde al numero verde 800.90.96.96 che fornisce assistenza su questioni fiscali di carattere generali, sui rimborsi, su cartelle e comunicazioni di irregolarità oltre che, in via sperimentale, su materie catastali, secondo le modalità riportate nel sito *agenziaentrate.gov.it*.

Diversamente il contatto telefonico con le strutture provinciali dell'Agenzia è in linea generale finalizzato a ricevere informazioni, in particolare, sulle lavorazioni curate direttamente dalle medesime strutture.

Il sistema di « accoglienza telefonica » delle strutture provinciali è attualmente in corso di rivisitazione, prevedendone una semplificazione nell'accesso al servizio dei cittadini e la possibilità di prenotare un appuntamento con funzionari dell'Agenzia, sia presso gli uffici che telefonicamente; tale servizio è dedicato a coloro i quali non hanno la possibilità di prenotare l'appuntamento autonomamente tramite il sito Internet o l'App dell'Agenzia delle entrate.

Sarà cura dell'Agenzia proseguire con gli investimenti avviati per potenziare i servizi di assistenza anche al fine di migliorare il sistema di accoglienza telefonica degli uffici provinciali dell'Agenzia.

ALLEGATO 4

5-06033 Sangregorio: Chiarimenti interpretativi ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali in ambito edilizio nel territorio della provincia di Bolzano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

Nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il *Superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

La competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020.

Gli Onorevoli evidenziano che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica e la stessa non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali e, pertanto, gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale.

Gli Onorevoli lamentano, tuttavia, che non sono state recepite nella normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76

del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della Provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti in questo secondo caso la qualificazione degli interventi.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplinano importanti agevolazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 119 del decreto Rilancio ha incrementato, peraltro, al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per tali categorie di interventi che rispettino le condizioni indicate nella norma.

Per quanto attiene alle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio si fa osservare che sono detraibili le spese per gli interventi elencati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 del T.U. edilizia, ovvero:

interventi di manutenzione straordinaria;

interventi di restauro e risanamento conservativo;

interventi di ristrutturazione edilizia.

Quanto a quest'ultima tipologia di interventi, le modifiche operate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 all'articolo 3 del citato T.U. edilizia hanno esteso la nozione di « ristrutturazione edilizia » ricomprendendo in essa anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edi-

lizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tanto premesso, in merito al disallineamento tra la disciplina normativa sull'edilizia nazionale – come da ultimo modificata – e quella prevista dalla normativa speciale della Provincia di Bolzano, deve rilevarsi che le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sulla materia una competenza legislativa esclusiva nel territorio di riferimento, che pertanto non può essere costituzionalmente intaccata dal legislatore statale.

ALLEGATO 5

5-06034 Giacometto: Iniziative per il riconoscimento di sostegni ai soggetti che hanno avviato attività economiche nel 2019.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano diverse situazioni nelle quali soggetti imprenditoriali, in particolare dei settori della ristorazione e turistico, sono rimasti esclusi dall'accesso ai contributi a fondo perduto e ad altre misure di ristori, essenzialmente perché hanno aperto l'attività a fine 2019. Il contributo a fondo perduto, infatti, è stato determinato in base al fatturato medio del 2020 e a quello del 2019, diviso per 12 e non per i mesi di attività.

Chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno prevedere che i sostegni siano commisurati non su base annuale ma in base ai mesi di effettiva attività e se non ritenga ulteriormente opportuno che per verificare l'avvio effettivo dell'attività produttiva si consideri la comunicazione di inizio attività effettuata presso la Camera di Commercio o della SCIA.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In relazione al calcolo dei contributi a fondo perduto per i soggetti che hanno aperto l'attività nel 2019 trova applicazione l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 41 del 2020 attualmente all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge.

Detta disposizione prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA, e non viene rapportato all'intero anno 2019.

In relazione poi alle *start-up* innovative il nuovo comma 1-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato del cennato decreto-legge Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021 nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto in questione in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previste dal suddetto articolo 1.

Tanto premesso, il tema dei sostegni alle *start-up* è stato oggetto dei cennati interventi normativi e resta all'attenzione del Governo che si propone di intervenire nell'ambito di futuri provvedimenti.

ALLEGATO 6

5-06035 Centemero: Iniziative per l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi che consentono adeguati scambi di informazioni fiscali (*white list*).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'ultimo aggiornamento dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 1996 elenca le giurisdizioni che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta *White list* italiana) risale al 23 marzo 2017.

Tenuto conto che l'inclusione in detto elenco comporta delle conseguenze fiscali non trascurabili, gli Onorevoli chiedono quali siano le ragioni del mancato aggiornamento della « *White List* » italiana e quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere per porvi rimedio.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La menzionata *White List* comprende gli Stati e i territori collaborativi e vi rientrano quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite:

una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito;

uno specifico accordo internazionale o l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

L'inclusione nella *White List* di un determinato Stato o territorio implica conseguenze a livello fiscale, sia con riferimento ai « redditi finanziari in entrata » in Italia, corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo, sia in relazione ai « redditi finanziari in uscita », percepiti da soggetti residenti in un Paese collaborativo.

Le modifiche all'elenco dei Paesi collaborativi, tuttavia, comportano numerose im-

plicazioni. La mera constatazione dell'esistenza di un accordo bilaterale o internazionale che permetta lo scambio di informazioni potrebbe non essere elemento sufficiente per l'aggiornamento della lista, in quanto deve essere valorizzata l'effettiva condotta in tema di trasparenza.

Occorre segnalare che nel 2016 è stato avviato, dal gruppo del Consiglio responsabile dell'attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese, il processo che ha portato alla pubblicazione della prima lista UE dei Paesi non cooperativi nel dicembre 2017. Si tratta di una lista di Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese.

Tramite l'individuazione di questi Paesi a livello UE, gli Stati membri possono agire di concerto per fare pressione al fine di attuare riforme. L'obiettivo non è quello di stigmatizzarli, ma di incoraggiare un cambiamento positivo nelle rispettive legislazioni e prassi fiscali attraverso la cooperazione.

L'elaborazione della lista europea si fonda su principi, quali la trasparenza fiscale, ai quali dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione.

Detti principi dovrebbero altresì garantire l'attuazione delle norme minime dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (« *tax base erosion and profit shifting* », BEPS).

L'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede l'aggiornamento semestrale della *White List*.

Tuttavia, siffatta operazione presenta profili di delicatezza da valutare con attenzione.

Infatti, nonostante la norma nazionale abbia una sua indipendenza rispetto alla citata lista europea, non sembra potersi prescindere da tale elemento internazionale per il quale, come detto, sono stati inseriti requisiti di trasparenza fiscale.

Alla luce di quanto sopra, emerge che i presupposti che sovrintendono alla compilazione delle due liste sono diversi e da ciò derivano evidenti criticità.

Procedendo con l'aggiornamento della *White list*, sulla base della normativa na-

zionale, attraverso la verifica dell'effettività degli scambi di informazioni su base bilaterale, si correrebbe il rischio di ignorare i *rating* attribuiti ai Paesi nelle sedi internazionali ed espandere la lista anche con riguardo a giurisdizioni incluse nella lista europea.

In alternativa, al fine di evitare un impatto negativo a livello di *compliance* internazionale, si dovrebbe valutare di adottare una modifica legislativa che uniformi i requisiti previsti dalla normativa interna a quelli previsti a livello europeo.

ALLEGATO 7

5-06036 Fragomeli: Adozione di iniziative per tutelare le attività economiche rispetto al pagamento della TARI nel 2021.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessario introdurre una serie di misure di contenimento del contagio che stanno avendo un forte impatto sul settore della produzione e della tassazione dei rifiuti.

Nel corso 2020 il Legislatore è, infatti, intervenuto con il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia) per rendere possibile in maniera graduale la predisposizione dei piani economico finanziari (PEF) relativi ai costi del servizio di gestione dei rifiuti in applicazione del metodo ARERA (MTR), prevedendo, altresì, la facoltà di derogare provvisoriamente al principio dell'integrale copertura dei costi.

A ciò bisogna aggiungere che, in base al comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 il comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla legge.

Gli enti locali hanno, conseguentemente, approvato interventi e misure a favore delle attività economiche direttamente o indirettamente colpite dall'emergenza e delle famiglie più fragili i cui costi sono stati coperti in parte con risorse proprie degli enti locali e in parte attraverso fondi, e in particolare il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali istituito con il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e rifinanziato per il 2021 con dall'articolo 1 comma 822 della legge di bilancio per il 2021 e dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto-legge Sostegni).

Nell'interrogazione viene evidenziato, tuttavia, la mancanza di una norma statale di

coordinamento, circostanza che ha determinato tutele non uniformi su tutto il territorio nazionale e diversi livelli di « ristoro » delle spese effettuate dai singoli comuni.

Pertanto, tenuto anche conto della scadenza del 30 giugno entro la quale devono essere approvate le tariffe della TARI, gli Onorevoli chiedono quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere su tutto il territorio nazionale per le attività economiche e, in particolare, per quelle colpite dall'emergenza sanitaria con provvedimenti restrittivi, rispetto al pagamento della TARI per il 2021.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nel decreto-legge, di prossima emanazione, si sta studiando lo stanziamento di un apposito fondo al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Il fondo in esame sarà finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione TARI-tributo e TARI-corrispettiva o in favore delle predette categorie economiche.

Per quanto riguarda l'ipotesi di emanare una disposizione statale di coordinamento sulle tariffe TARI, deve precisarsi che la TARI è determinata sulla base del costo del servizio.

Tale dato non risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto è influenzato da diversi fattori strettamente connessi al territorio comunale, nonché dalle modalità di gestione del servizio.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma	263
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	271
5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze	263
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	272
5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola	263
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	273
5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale	264
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	275
5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro	264
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	276
5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura	264
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	277
5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati »	265
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	278

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	265
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	268
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti)</i>	279
<i>ALLEGATO 9 (Proposte di riformulazione del relatore)</i>	286
<i>ALLEGATO 10 (Proposte emendative approvate)</i>	287

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 13.10.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta del Governo, soprattutto per il fatto – la notizia forse è passata inosservata – che il Ministero, a seguito della denuncia del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, ha inviato tutto alla Procura regionale della Corte dei conti, confermando i dubbi sollevati dai parlamentari del gruppo Fratelli d'Italia. Dopo aver rimarcato che il ruolo di direttore era stato affidato a una figura che non possedeva i requisiti previsti, sottolinea che chi li possedeva è invece arrivato secondo. Evidenzia inoltre che un magistrato della Corte dei conti (la dottoressa Rossana Rummo) fa attualmente parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione, ovvero di un organismo controllato dalla Corte in evidente situazione di incompatibilità. Su tale aspetto chiede che si faccia chiarezza e che il Presidente Bevilacqua, che a suo avviso ha fatto strame delle leggi con la sua nomina, rimetta il mandato affinché si ritorni rapidamente a una situazione di legalità e trasparenza con un nuovo direttore non in conflitto di in-

teressi o addirittura contro la legge. Preannuncia che il suo gruppo continuerà a vigilare sul prosieguo della vicenda.

5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Nel ricordare che lo stadio Franchi è un bene artistico tutelato in quanto di alto valore storico artistico e architettonico e in quanto patrimonio culturale da tutelare, sottolinea l'importanza dell'intervento del Ministero. La domanda ha avuto una risposta sia nella conferma dello stanziamento di risorse sia per il cronoprogramma che risulta compatibile con le esigenze di funzionamento settimanale dello stadio.

5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta esauriente. Auspica che i nuovi bandi tengano conto della sperimentazione, che le pare sia stata esaminata in maniera attenta, e che questo possa davvero aiutare le scuole a utilizzare le risorse del Piano nel rispetto dello spirito con cui esso è stato inserito nella legge per il cinema e l'audiovisivo che era quello di educare spettatori attenti e consapevoli. Conclude sollecitando l'istituzione di un tavolo presso il Ministero

della cultura per prosieguo delle azioni in favore della promozione dell'attività cinematografica all'interno delle scuole.

5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale.

Germano RACCHELLA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito COMENCINI (LEGA) replicando in qualità di cofirmatario, apprezza le rassicurazioni fornite con la risposta in termini sia di numeri, sia di orari il cui incremento è fondamentale per la tenuta dell'Arena. Ricorda quindi il grande lavoro svolto dal sindaco Sboarina e dal governatore Zaia per incrementare il numero di ingressi nell'Arena. Nel sottolinearne l'importanza sotto il profilo dell'indotto, ricorda che essa dà lavoro a oltre 1200 persone e che la sua dimensione internazionale richiama all'ascolto della lirica 152 milioni di telespettatori, senza contare le ricadute positive per ristoranti, bar, hotel. Conclude ricordando che sostenere l'Arena significa far funzionare anche questo indotto fondamentale per il territorio.

5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro.

Luigi CASCIELLO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi CASCIELLO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto soprattutto con riferimento alla parte finale dell'intervento della Sottosegretaria che, aprendo a una rivisitazione dei criteri sottostanti la ripartizione del FUS, conforta rispetto a quanto dichiarato nella risposta predisposta dagli

uffici che faceva temere per le sorti di tante realtà che non riescono ad accedere ai finanziamenti. Si augura che ci sia una forte attenzione soprattutto rispetto al Mezzogiorno le cui potenzialità non devono essere sottovalutate: ricorda, in proposito, le grandi strutture all'aperto in grado di ospitare spettacoli, come Taormina, Pompei e Paestum, senza dimenticare la Puglia e la Basilicata. Condivide quindi l'intenzione, preannunciata dalla sottosegretaria, di un dibattito per l'attribuzione dei fondi del FUS e auspica che, alla fine della deroga dovuta alla pandemia, si prendano in considerazione, all'atto del rinnovo della commissione consultiva, anche autorevoli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, senz'altro in grado di dare importanti contributi e suggerimenti nell'allocatione delle risorse.

5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto che si stia giungendo alla conclusione dell'*iter*. Ricorda che nella prima versione del PNRR non c'era un capitolo sulla povertà minorile, inserito successivamente. Tuttavia il riferimento è a 50.000 minori, quando in base al rapporto di *Save the children* risulta che i minori a rischio povertà culturale sono circa 1.200.000. Lo stanziamento di 18 milioni di euro relativo alla Carta per la cultura può raggiungere 180.000 famiglie, dunque più di quanto previsto con il PNRR. Si tratta a suo avviso di una cifra importante, tuttavia per raggiungere il riscatto sociale dei cittadini attraverso la cultura occorre fare di più. Auspica quindi che il Parlamento e il Governo affrontino con ispirazione il tema della povertà educativa e culturale con lo stesso spirito tenuto su altri temi. Nel ricordare che il sostegno al settore del libro

si è dimostrato vincente nel corso della pandemia, consentendo al settore di resistere, invita a proseguire il cammino intrapreso affinché gli aiuti trascinino anche gli altri settori culturali.

5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati ».

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) replicando, si dichiara convinto che anche la sottosegretaria stessa, al suo posto, si sarebbe ritenuta totalmente insoddisfatta. Prende atto che per i primi 20 progetti sono stati erogati 2,2 milioni di euro, ma si tratta di una cifra risibile rispetto allo stanziamento complessivo. Per quanto concerne la seconda *tranche* di 16,8 milioni, evidenzia che si tratta ancora della fase di stipula della convenzione e che, comunque, ci si attesta ancora sull'ordine del 10 per cento dei finanziamenti, peraltro non ancora erogati. Per quanto riguarda il rimando ad altre responsabilità, evidenzia che si sarebbe aspettato uno sforzo di coordinamento da parte del Ministero con la Presidenza del Consiglio, magari chiamando in causa i numerosi sottosegretari che si sono avvicendati. Nel sottolineare poi le criticità riconosciute dalla sottosegretaria che hanno determinato la sospensione dell'esame dei progetti – quali mancati invii di documentazione, impossibilità di acquisire documenti, durata delle convenzioni – evidenzia che le numerose sollecitazioni da lui raccolte oggi non hanno ricevuto alcuna risposta in aggiunta alle voci di corridoio già emerse sugli organi di stampa e già note alla politica.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente* rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali il disegno di legge C. 3113, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge rileva come questo prevedeva, anzitutto, che dal 7 al 30 aprile 2020 continuassero ad applicarsi le disposizioni più restrittive già vigenti volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; il provvedimento interviene, inoltre, sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica ed educativa; detta un novero di disposizioni urgenti – valide fino al 31 luglio 2021 – per l'esercizio dell'attività giudiziaria; introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego da bandire o già banditi; reca misure urgenti per lo svolgimento delle

prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019.

Riferisce che interessa la Commissione anzitutto l'articolo 2 che reca disposizioni per il ritorno in presenza nelle scuole, e quindi lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021. In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le zone gialle e arancioni si conferma l'attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti. Sull'intero territorio nazionale è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L'articolo 10 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

In base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per am-

ministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Nello specifico, nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, si dispone lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. Questo articolo è molto rilevante, e non è un caso che è stato oggetto di grande attenzione – e protesta – da

parte di decine di migliaia di persone, principalmente giovani, nel corso delle ultime settimane. Le modifiche incorse al Senato hanno consentito di dare una prima risposta. L'articolo si applica alla scuola e ai concorsi per la scuola? Sulla carta sì, ma è evidente che occorrerà considerare anche i numeri, perché la norma è pensata ad esempio anche per evitare la preselettiva, giudicata non adeguata come filtro di qualità, e lascia quindi aperta la questione di come organizzare concorsi in tempi brevi, o comunque ragionevoli, nei casi in cui i candidati siano decine, se non centinaia di migliaia. Sappiamo inoltre quanto sia sentito il tema dei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, e quanto modalità concorsuali diverse sottendano non tanto a diverse valutazioni operative o logistiche ma a scelte politiche nettamente alternative che determinano chi sarà assunto a tempo indeterminato e chi no.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, dispone in ordine all'equipollenza, ai soli fini dell'accesso alla pubblica amministrazione, del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni con i titoli di laurea magistrale in scienze storiche, in scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia.

L'articolo 10-*ter* consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, alle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

L'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, amplia la platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare

istanza per l'accesso ai contributi per investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Nello specifico, l'articolo interviene sui requisiti recati dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 che destina, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore ai richiamati investimenti in conto capitale, di ammontare non inferiore a 400.000 euro. Pertanto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni in esame, fino al 31 dicembre 2021, è sufficiente il possesso del solo requisito di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) del medesimo decreto ministeriale, ovvero non aver già ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese oggetto dell'istanza di agevolazione. Peraltro, ai sensi della disposizione in esame, non si tiene conto (ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera e)) dei contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti I.T.S. 4.0. Ricordo che gli altri requisiti, attualmente previsti, sono: aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita; avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0; aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la metà dei percorsi valutati, come rilevato negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale I.T.S. INDIRE-MI; aver ricevuto la primaticola in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio e valutazione INDIRE.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI), nel preannunciare il voto favorevole di Forza Italia, stigmatizza l'introduzione, nel corso dell'esame al Senato, di una disposizione di una norma non di rango legislativo. Si riferisce al comma 1-*bis* dell'articolo 10 che dispone in ordine all'equipollenza del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni con altri titoli. Ritiene che il Parlamento dovrebbe smettere di scrivere brutte leggi

contenenti disposizioni di rango ministeriale che, peraltro, quando inserite in una legge, creano immancabilmente problemi di applicazione.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito democratico.

Germano RACCHELLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 256.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, rinviando per le motivazioni alla relazione svolta la scorsa settimana, formula una proposta di parere favorevole.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Germano RACCHELLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) preannuncia il voto favorevole del gruppo misto.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 13 maggio scorso il relatore ha depositato alcune proposte emendative e che, nel termine stabilito, sono stati presentati 10 subemendamenti che sono in distribuzione (*allegato 8*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibili alcuni subemendamenti, in quanto, in tutto o in parte, volti ad aggiungere al testo degli emendamenti del Relatore cui si riferiscono, interventi normativi ulteriori, non riferiti alle disposizioni del testo oggetto dell'intervento emendativo del Relatore e che, dunque, non rivestendo natura accessoria rispetto all'emendamento avrebbero, se mai, dovuto costituire oggetto di apposite proposte emendative da presentare nei termini già scaduti. Al riguardo ricorda che, come precisato nella riunione della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007 « il subemendamento (...) per sua natura ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito ». L'eventuale ammissione di tali subemendamenti rappresenterebbe quindi un'elusione della perentorietà del termine di presentazione delle proposte emendative. Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:

0.2.7.1 Saccani Jotti, volto a modificare il comma 7 dell'articolo 2 del testo unificato, non oggetto di modifica da parte dell'emendamento 2.7 del Relatore;

0.4.7.1 Fregolent, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 22 della legge 240 del 2010, non oggetto di intervento da parte dell'emendamento 4.7 del Relatore;

0.5.34.5 Saccani Jotti, con l'eccezione della lettera *c*), in quanto sia le lettere *a*), *b*), *d*). *e*) ed *f*), sia la parte consequenziale sono tutte volte ad aggiungere, all'emendamento 5.34 del Relatore interventi normativi ulteriori e riferiti o a parti diverse dell'articolo 5 del testo unificato delle proposte di legge o a disposizioni della legge 240 del 2010 non toccate dall'emendamento 5.34, nonché ad introdurre un articolo aggiuntivo della medesima legge n. 240 del 2010;

0.5.34.3 Toccafondi, volto ad aggiungere un comma all'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, non oggetto dell'emendamento 5.34;

0.6.2.1 Saccani Jotti, in quanto volto a sostituire, con la lettera *a*), integralmente il comma 1 dell'articolo 6 del testo unificato, laddove l'emendamento 6.2 del Relatore si limitava a sostituirne alcune parti e, con la lettera *b*), ad intervenire sul comma 4 dell'articolo 6 del testo unificato delle proposte di legge, non oggetto dell'emendamento 6.2 del Relatore.

Avverte che il Relatore ha ritirato il suo emendamento 6.2 e pertanto il relativo subemendamento 0.6.2.1 Saccani Jotti è decaduto, e che ha depositato alcune proposte di riformulazione che sono in distribuzione (*vedi allegato 9*).

Avverte altresì che l'emendamento Carbonaro 5.7 è stato ritirato.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, formula i seguenti pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1: parere contrario sull'emendamento Frassinetti 1.1, parere favorevole sul subemendamento Nitti 0.1.5.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.5; invita al ritiro degli emendamenti Di Giorgi 1.3 e Nitti 1.4

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 1.1.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i presentatori del subemendamento 0.1.5.1 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Nitti 0.1.5.1 riformulato nei termini riportati in allegato e l'emendamento 1.5 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 1.3 è da intendersi precluso e che l'emendamento Nitti

1.4 è da intendersi assorbito dall'emendamento 1.5 del relatore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, formula i seguenti pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2: parere contrario sull'emendamento Frassinetti 2.1; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7; esprime parere contrario sull'emendamento Aprile 2.2, invita al ritiro dell'emendamento Fioramonti 2.4; esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 2.5 e invita al ritiro dell'emendamento Di Giorgi 2.6.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Frassinetti 2.1 e approva l'emendamento 2.7 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Aprile 2.2 e Fratoianni 2.5 devono intendersi preclusi mentre gli emendamenti Fioramonti 2.4 e Di Giorgi 2.6 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sul subemendamento Nitti riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*) e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.4. Invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 3.2, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Nitti 3.01 e Di Giorgi 3.02.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i presentatori del subemendamento Nitti 0.3.4.1. hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, approva il subemendamento Nitti 0.3.4.1. riformulato nei termini riportati in

allegato e l'emendamento 3.4 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che sono conseguentemente da intendersi preclusi gli emendamenti Frassinetti 3.1 e Fratoianni 3.2, mentre sono da intendersi assorbiti gli articoli aggiuntivi Nitti 3.01 e Di Giorgi 3.02.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 4.1; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.7, invita al ritiro dell'emendamento Carbonaro 4.3, esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 4.4; invita al ritiro dell'emendamento Vacca 4.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fratoianni 4.6.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra il suo emendamento 4.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Frassinetti 4.1 e approva l'emendamento 4.7 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carbonaro 4.3 è da considerarsi assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Fratoianni 4.4.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Vacca 4.5 è da considerarsi precluso.

La Commissione approva l'emendamento Fratoianni 4.6 (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Associazione Teatro di Roma è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, i cui soci fondatori sono Roma Capitale, la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nei confronti della suddetta associazione il Ministero della cultura non esercita alcun potere di vigilanza.

L'Associazione rientra tra gli organismi sovvenzionati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, in quanto organismo teatrale a cui è stata riconosciuta la collocazione nel settore dei Teatri nazionali. Per tale ragione uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione sono designati dal Ministero della cultura.

Tutto ciò premesso, in merito alle questioni contenute nell'interrogazione, acquisiti gli elementi dalla competente Direzione generale Spettacolo, si rappresenta che:

a) con nota del 23 novembre 2020, il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Teatro di Roma ha portato a conoscenza del Ministero e dei soci fondatori alcune criticità emerse a seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del predetto ente. Stante la particolare gravità dei fatti denunciati dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, con nota del 24 novembre 2020 la Direzione generale competente ha chiesto alla Procura Regionale della Corte dei conti di valutare l'esistenza di eventuali profili di un potenziale danno erariale nelle evidenze rappresentate dal suddetto organo di controllo. A seguito di successive interlocuzioni con il Collegio dei

revisori dei conti dell'Associazione, la Direzione generale ha inviato alla Procura Regionale della Corte dei conti ulteriori integrazioni documentali con note del 2 dicembre 2020, del 22 febbraio 2021, del 1° marzo 2021 e del 20 aprile 2021;

b) con nota del 25 febbraio 2021, la Direzione generale ha segnalato le criticità emerse al Segretariato Generale, che con successiva nota dell'8 marzo 2021 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizi ispettivi di finanza pubblica – una verifica ispettiva presso l'Associazione Teatro di Roma, finalizzata ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della suddetta Associazione.

In tal senso, per le vie brevi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato assicurazioni ai fini della verifica richiesta.

La situazione descritta è pertanto monitorata dalla Direzione generale Spettacolo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Ministero, comunque, in quanto socio contributore, assicurerà che la scelta del direttore selezionato rispetti i requisiti previsti per tale incarico e che possa avere anche una maturata esperienza in strutture teatrali nazionali.

Il Ministero, in ogni caso, non può non auspicare che una tale prestigiosa istituzione nazionale si doti, quanto prima, di un'adeguata direzione artistica e amministrativa al fine di superare l'attuale situazione di criticità.

ALLEGATO 2

5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere l'ammontare dei contributi e i tempi di erogazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, si rappresenta quanto segue.

L'intervento relativo alla riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze è compreso tra i progetti inseriti nel Piano strategico Grandi attrattori culturali, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le risorse destinate a

tale intervento, che fanno parte del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio deliberato dalle Camere il 22 aprile, ammontano a 95 milioni di euro, cui si aggiunge la somma di 13 milioni da parte del Comune di Firenze, individuato quale soggetto attuatore.

I tempi di erogazione delle risorse saranno definiti in coerenza con l'attuazione del PNRR, tenendo altresì conto del cronoprogramma del Comune di Firenze, articolato come segue:

<i>Attività</i>	<i>da</i>	<i>a</i>
Interventi fase 1 Adeguamento statico: già in corso	gennaio 2021	settembre 2021
Interventi fase 2 Miglioramento sismico: completamento progettazione	gennaio 2020	settembre 2021
Interventi fase 2 gara	ottobre 2021	marzo 2022
Interventi fase 2 realizzazione opere	aprile 2022	aprile 2023
Interventi fase 3 Riqualificazione integrale della struttura: concorso di progettazione	maggio 2021	dicembre 2021
Interventi fase 3 completamento progettazione	gennaio 2022	aprile 2022
Interventi fase 3 acquisizione autorizzazioni	marzo 2022	aprile 2022
Interventi fase 3 gara	maggio 2022	dicembre 2022
Interventi fase 3 realizzazione e collaudo	gennaio 2023	dicembre 2025

ALLEGATO 3

5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo a quale sia l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per i singoli progetti realizzati e i tempi di pubblicazione dei bandi per i prossimi progetti, si rappresenta quanto segue.

Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso congiuntamente dai Ministeri della Cultura e dell'istruzione, prevede l'ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Finalità strategica del Piano è dunque l'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curricolari.

Il Piano negli anni ha previsto una serie articolata di bandi e iniziative di sistema destinati alle istituzioni scolastiche, ai docenti e agli operatori del settore audiovisivo per l'educazione all'immagine.

In particolare, sono state avviate le seguenti azioni principali:

a) bandi per le scuole e gli operatori del settore:

Visioni Fuori-Luogo – misura destinata alle scuole che prevede la produzione di film, corti, documentari, serie web, videogiochi che raccontino il territorio visto dagli occhi degli studenti, in particolare nelle aree a rischio, quali aree periferiche urbane e zone disagiate;

Buone Pratiche, Rassegne e Festival – progetti di rassegne, festival e buone pratiche promossi dagli operatori del settore che favoriscano lo sviluppo della cul-

tura cinematografica e audiovisiva nelle scuole;

CinemaScuola LAB – attività laboratoriali e seminari finalizzati all'apprendimento e all'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in funzione educativa.

b) formazione specifica:

Operatori di Educazione Visiva a Scuola – attività di formazione nazionale rivolta ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, finalizzata all'uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore qualità dell'apprendimento.

Per i primi due Piani Nazionali (annualità 2017-2018 e annualità 2019) sono state stanziato complessivamente risorse pari a circa 38 milioni di euro.

Nel primo anno di attivazione del Piano (2017-2018), per l'insieme dei bandi e delle azioni previste sono state assegnate risorse pari a 22,7 milioni di euro. A fronte di circa 850 candidature, sono stati sostenuti circa 500 progetti (pari al 60 per cento) per un contributo effettivo di 22,7 milioni di euro.

Gran parte delle proposte progettuali candidate (il 62 per cento) riguardava il bando per le attività relative ai Progetti afferenti le scuole, mentre il restante 38 per cento delle domande aveva ad oggetto le attività relative alle Buone pratiche, Rassegne e Festival.

La richiesta di finanziamento complessiva è stata di gran lunga superiore alle aspettative, raggiungendo 60,5 milioni di euro, con un tasso di finanziamenti approvati pari al 38,87 per cento e un importo medio di sostegno al progetto pari a 47 mila euro.

Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 1 milione per la misura

Operatori di Educazione Visiva a Scuola; 2,4 milioni per *CinemaScuola 2030* (misura finalizzata a progetti di promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030); 7,6 milioni per *CinemaScuola LAB*; 3,9 milioni per *Visioni Fuori-Luogo*; 6,8 milioni per *Buone pratiche, rassegne e festival*.

Nel secondo anno di attivazione (2019) sono state assegnate risorse per 14,4 milioni di euro. Sono pervenute oltre 1.000 richieste, corrispondenti a un fabbisogno finanziario complessivo di quasi 50 milioni di euro, dimostrando il crescente interesse da parte del mondo della scuola e delle associazioni attive nel settore della «*film education*».

Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 4,5 milioni per *CinemaScuola LAB*; 2,7 milioni per *Visioni Fuori-Luogo*; 2 milioni per *Operatori di educazione visiva a scuola*; 4,1 milioni per *Buone pratiche, Rassegne e Festival*.

Ulteriori risorse sono state stanziare per attività di comunicazione (sito *web cinemaperlascuola.it*, piano di comunicazione, Giornata nazionale del Cinema a Scuola) e per attività di monitoraggio e assistenza tecnico-amministrativa affidate in convenzione alla società *in house* del MEF *Studiare Sviluppo*. Infine, sono state assegnate risorse *ad hoc* in favore dell'istituto Luce Cinecittà per il progetto speciale «*A scuola con Fellini*», per la diffusione dell'opera di Fede-

rico Fellini all'interno del mondo scolastico in occasione del centenario della nascita del regista.

Per quanto riguarda l'ultimo biennio, la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole ha interessato la seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020 e l'intero anno scolastico 2020-2021. Ciò ha determinato un notevole rallentamento nello svolgimento delle attività finanziate per l'anno scolastico 2019-2020. Con la progressiva riapertura delle scuole e delle sale cinematografiche (partner privilegiato di numerosi progetti di educazione all'immagine), le attività finanziate potranno giungere a conclusione, in virtù delle deroghe concesse dai Ministeri rispetto alla tempistica prefissata.

Con i decreti ministeriali di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per gli anni 2020 e 2021, sono stati destinati complessivamente circa 34 milioni di euro al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Si prevede la pubblicazione dei relativi bandi entro luglio del 2021.

Il nuovo Piano e i relativi bandi terranno conto della positiva esperienza degli scorsi anni, dando continuità alle azioni che si sono rivelate strumenti utili ed efficaci per le scuole e rendendole sempre più rispondenti alle necessità formative dei docenti e degli studenti.

ALLEGATO 4

5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere quali iniziative il Ministero intenda intraprendere al fine di sostenere la ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per tutelare il settore musicale, in particolare quello della musica contemporanea, si rappresenta quanto segue.

In base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 », l'Arena di Verona ha ottenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la deroga al limite massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all'aperto, potendo in ragione delle sue caratteristiche ospitare eventi fino a 6.000 spettatori.

L'ultimo decreto-legge sulle riaperture (n. 65 del 18 maggio 2021) ha inoltre previsto (all'articolo 1, comma 3) che, per eventi di particolare rilevanza, con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti in via generale (fino al 6 giugno spostamenti consentiti fino alle ore 23 e dal 7 giugno al 20 giugno fino alle ore 24).

Più in generale, desidero far presente che nell'ambito dei suoi compiti istituzio-

nali, come già fatto in occasione di numerose misure di sostegno adottate nel corso dell'emergenza, il Ministero della cultura si è attivato per consentire la ripartenza delle attività di spettacolo a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla, attraverso la definizione di una serie di misure specifiche a tutela dei fruitori e dei lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, nei provvedimenti legislativi di prossima adozione, finalizzati a garantire adeguati sostegni per tutti i settori colpiti dalle misure restrittive conseguenti alla pandemia, sarà previsto il rifinanziamento del Fondo di emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, già più volte rifinanziato con i precedenti decreti-legge, e sono all'esame del Ministero diverse misure di aiuto finalizzate proprio a sostenere la ripresa degli spettacoli all'aperto nel periodo estivo, compresi gli spettacoli musicali e i concerti.

Infine, voglio sottolineare che il settore della musica contemporanea sarà ulteriormente valorizzato e sostenuto attraverso un apposito finanziamento a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021.

ALLEGATO 5

5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di prevedere il rinnovo della Commissione consultiva per il teatro, competente nella valutazione della qualità artistica dei progetti che concorrono al finanziamento a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS), si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, è opportuno precisare che in riferimento agli interventi a sostegno dello spettacolo all'aperto, è attualmente allo studio del Ministero una misura, da finanziare a valere sul Fondo emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, volta a sostenere, in questa fase di ripartenza delle attività, la programmazione degli spettacoli dal vivo all'aperto.

Per quanto riguarda, invece, la gestione del FUS 2021, si evidenzia che la competente Direzione generale Spettacolo in data 11 maggio 2021 ha avviato l'erogazione, fino al 65 per cento del contributo riconosciuto per l'anno 2019, delle anticipazioni a favore degli organismi già finanziati nel triennio 2018-2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021).

A metà marzo 2021, inoltre, la medesima Direzione aveva anticipato circa l'80 per cento della quota FUS di settore alle fondazioni lirico-sinfoniche, per un importo pari 145,3 milioni di euro.

Relativamente alle nuove istanze FUS per l'anno 2021 da parte di organismi che non hanno ottenuto contributi nel triennio

2018-2020 (articolo 2 del DM 31 dicembre 2020), la Direzione generale ha ricevuto circa 1.100 nuove domande di contributo.

Nelle more dell'istruttoria amministrativa delle istanze pervenute, è stato consentito alle Commissioni consultive l'accesso alle istanze pervenute sul portale « *Fus on line* ». A tal fine, è stato convocato per il prossimo 20 maggio 2021 il Consiglio superiore dello Spettacolo, chiamato a pronunciarsi sul riparto del FUS destinato alle nuove istanze, per un importo pari a 32,5 milioni di euro. Successivamente, si procederà con l'adozione dei provvedimenti di riparto. In tal senso, le Commissioni consultive si riuniranno tra fine maggio e inizio giugno per rendere il parere sui progetti speciali pervenuti entro il 9 aprile 2021 e, entro fine giugno, per la valutazione delle nuove istanze per l'anno 2021.

Relativamente alle Commissioni consultive competenti in materia di spettacolo, esse sono composte – ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 febbraio 2014 – da esperti altamente qualificati nelle specifiche materie di competenza di ciascuna delle Commissioni, selezionati con interpello pubblicato sul sito *web* del Ministero della cultura.

Per l'anno 2021, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione della loro attività, anche alla luce della situazione emergenziale, le Commissioni consultive in materia di spettacolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 con decreto del Ministro della cultura 30 dicembre 2020, n. 616.

ALLEGATO 6

5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere lo stato dell'*iter* di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 15 del 2020, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 ha istituito la « Carta della cultura », di importo pari a 100 euro, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del Ministero della cultura è stato istituito il Fondo « Carta della cultura », con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2020, integrabile con proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, nonché con proventi elargiti dalle imprese. Le modalità applicative sono state definite con decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73 che, in particolare, ha disposto che la Carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o

corrente in corso di validità non superiore a 15.000 euro. I beneficiari della Carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con avviso pubblicato sul sito del Centro per il libro e la lettura, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. La Carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio.

In particolare, i fondi annualmente disponibili ammontano a 16 milioni di euro per il solo anno 2020 – per effetto dell'integrazione disposta dall'articolo 183, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha aumentato la disponibilità del Fondo di 15 milioni di euro per il 2020; mentre a seguito dell'incremento proposto con l'emendamento parlamentare approvato al decreto « Sostegni » in Senato, la disponibilità complessiva, per il 2021, del Fondo « Carta della cultura » sarà pari a 2 milioni di euro.

Per l'attuazione della misura in oggetto, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 73 del 10 febbraio 2021, recante « Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 ».

Di conseguenza, la competente Direzione generale Biblioteche ha trasferito al Centro per il libro e la lettura le risorse finanziarie per gli anni 2020 e 2021.

Circa lo stato di effettiva emissione della Carta, sono in via di definizione le modalità tecniche in accordo con PagoPA e CONSAP S.p.A.

ALLEGATO 7

5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere i tempi per l'erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi selezionati dal progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati », si rappresenta quanto segue.

Allo stato, sono stati adottati due DPCM che hanno disposto l'ammissione di 42 interventi alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero della cultura.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019 sono stati ammessi a finanziamento 20 progetti, per un totale di 11 milioni di euro di finanziamento complessivo. Ai fini dell'attuazione di tali interventi, si è proceduto per ciascuno di essi alla stipula di un apposito « disciplinare d'obblighi » tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario, recante termini e condizioni per la realizzazione dell'intervento, l'erogazione del finanziamento a valere sul Piano Stralcio e la sorveglianza dell'attuazione. Ad oggi sono stati sottoscritti tutti i disciplinari degli interventi ammessi dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente, l'Autorità di Gestione ha adottato i decreti di concessione del primo anticipo del finanziamento in favore dei beneficiari che hanno inviato la documentazione prevista dal disciplinare. Ad oggi, in relazione ai 20 interventi ammessi, è stato erogato un importo complessivo a titolo di anticipazione pari a 2,2 milioni di euro.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2021 sono stati ammessi alla fase di stipula dei disciplinari altri 22 progetti, per un totale

di 16,8 milioni di euro di finanziamento complessivo. Per tali interventi, ad oggi è in corso l'iter di stipula dei relativi disciplinari, cui seguirà l'erogazione dell'anticipo.

Alla luce di quanto rappresentato, il Ministero della cultura ha tempestivamente intrapreso, per quanto di propria competenza, tutte le necessarie iniziative per garantire in tempi rapidi l'attuazione e l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati nell'ambito del progetto Bellezz@.

Ricordo e ribadisco, infine, che l'individuazione degli interventi da attuare è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che la fase decisionale e di valutazione dei progetti viene svolta dall'apposita Commissione per l'attuazione del progetto Bellezz@, incardinata presso la Presidenza medesima. Il Ministero della cultura svolge infatti principalmente un ruolo operativo nella fase attuativa dei procedimenti.

In relazione, infine, a ulteriori interventi da finanziare, sulla base di elementi acquisiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta che l'esame dei relativi progetti è ad oggi sospeso a causa di una serie di criticità: si tratta essenzialmente di mancati invii di documentazione, impossibilità da parte degli enti attuatori di acquisire documenti, profili problematici circa interventi aventi ad oggetto beni non di proprietà pubblica e durata delle convenzioni stipulate tra soggetti privati e gli enti attuatori degli interventi.

Questo Ministero si rende ovviamente disponibile ad individuare con la Presidenza del Consiglio ogni iniziativa utile per il superamento delle criticità che consentano una rapida attuazione del programma.

ALLEGATO 8

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5 DEL
RELATORE**

All'emendamento 1.5 dopo le parole: presso le università aggiungere le seguenti: e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

0.1.5.1. Nitti, Carbonaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.5. Il Relatore.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.7 DEL
RELATORE**

All'emendamento 2.7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo periodo, le parole: « e post dottorato » sono soppresse.

0.2.7.1. Saccani Jotti, Aprea.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento » con le seguenti: « titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento »;

b) al comma 4, dopo le parole: « d'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dell'Ente pubblico di ricerca » e dopo le parole: « dall'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dall'Ente pubblico di ricerca. »;

c) al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

2.7. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.4 DEL
RELATORE

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

0.3.4.1. Nitti, Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse;

c) al comma 2, terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individua-

zione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: « che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente: 3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

3.4. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.7 DEL
RELATORE

All'emendamento 4.7 prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il

cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti regionali che svolgono attività di statistica, ricerca e formazione, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante ».

0.4.7.1. Fregolent.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o;

b) sopprimere la lettera c).

4.7. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.34 DEL RELATORE

All'emendamento 5.34 alla lettera a) sostituire le parole: « a) alla lettera a) premettere la seguente » con le parole: « a) sostituire la lettera a) con la seguente » e sostituire: « 0a) » con « a) ».

0.5.34.6. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti.

All'emendamento 5.34 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Alla lettera a) sostituire le parole: « dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione » con le seguenti: « dalla pubblicazione del bando di

concorso » e le parole: « al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » con le seguenti: alla lettera a);

b) prima della lettera b), inserire la seguente:

0b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dal servizio.”, sono inserite le seguenti: “Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili per coloro che non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso la medesima università.” »

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.»;

d) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis. Al comma 1, lettera d) le parole: “il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ateneo” e le parole: “contratto subordinato di ricercatore universitario” sono sostituite dalle seguenti: “contratto per ricercatore universitario a tempo determinato”*»;

e) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis. Alla lettera f) numero 1), la parola: “quarto” è sostituita dalla seguente “terzo”.*

c-ter. Alla lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: “1-bis) Al primo periodo, dopo la parola ‘valuta’ inserire il seguente periodo ‘, anche sulla base di una prova didattica,’”»;

f) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

d-bis) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) L’attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. »

d-ter) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

Conseguentemente, dopo l’articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«*Art. 12-bis.*

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato abbia avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l’ente può indire procedure selettive, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all’articolo 7.

2-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente comma. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è destinata dedicata un’apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all’articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del

contratto, l'ente valuta, in coerenza con il piano di attività, il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello di primo ricercatore o primo tecnologo. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente comma, che devono corrispondere a quelle previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 per l'accesso al livello iniziale a tempo indeterminato. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3-bis. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 2-bis.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 ».

0.5.34.5. Saccani Jotti, Aprea.

All'emendamento 5.34 alla lettera c) le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione *sono sostituite dalle seguenti:* in numero compreso fra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno.

0.5.34.4. Testamento.

All'emendamento 5.34 alla lettera c), le parole: La maggioranza dei membri della commissione *sono sostituite dalle seguenti:* La totalità dei membri della commissione tranne uno.

0.5.34.1. Fioramonti.

All'emendamento 5.34 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, altresì, ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora scaduti alla predetta data.

0.5.34.3. Toccafondi, Ungaro.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « macrosettore concorsuale » e le parole da: « di un eventuale profilo » fino a: « settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore »

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti ».

c) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

e-bis) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3, lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

d) *alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

5.34. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.2 DEL
RELATORE

All'emendamento 6.2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*
« 1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura concorsuale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato e indeterminato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) *il comma 4 è sostituito dal seguente:* « 4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

0.6.2.1. Saccani Jotti, Aprea.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 22 e 24 *con le seguenti:* di cui all'articolo 24 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Il portale di cui al comma 1 è

accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

c) *sopprimere il comma 3;*

6.2. Il Relatore.

ALLEGATO 9

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE**ART. 1.**

All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

0.1.5.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

ART. 3.

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.*

0.3.4.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

ALLEGATO 10

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 1.**

All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

0.1.5.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.5. Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento » con le seguenti: « titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento »;*

b) *al comma 4, dopo le parole: « d'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero del-*

l'Ente pubblico di ricerca » e dopo le parole: « dall'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dall'Ente pubblico di ricerca. »;

c) *al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;*

d) *sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.*

2.7. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della*

presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

0.3.4.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse;

c) al comma 2, terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: « che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti

ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente: 3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

3.4. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o;

b) sopprimere la lettera c).

4.7. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è abrogato.

4.6. Fratoianni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	292
Sull'ordine dei lavori	290
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	290
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	290
5-03573 Vietina: Passaggio di competenze all'Anas del tratto dell'ex SS Tiberina 3-bis nel versante romagnolo	290
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	293
5-05271 Fragomeli: Tempi per la costituzione della società Milano Cortina 2020-2026 Spa e realizzazione di opere infrastrutturali funzionali ai Giochi olimpici del 2026	290
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	294
5-05837 Trancassini: Tempi di avvio degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SS4 Salaria nel tratto compreso tra i chilometri 58 e 62	291
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	295

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccina-

zioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Caterina LICATINI (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Tommaso FOTI (FDI) tiene a distinguere la posizione del gruppo Fratelli d'Italia sul decreto-legge nel suo complesso da quella che invece ritiene di dover assumere sulla disposizione introdotta dal Senato, che ricomprende nella sostanza il provvedimento lungamente e approfonditamente esaminato in Commissione su analogo tema. Ritiene pertinenti le osservazioni della relatrice, temendo tuttavia che non saranno tenute in alcuna considerazione, visto che il decreto-legge non avrà – come ormai spesso accade, vanificando il meccanismo della *navette* parlamentare – una ulteriore lettura nell'altro ramo del Parlamento. Auspica in ogni caso che in altri provvedimenti si potranno inserire le osservazioni contenute nella proposta di parere, che vedono concordare anche il proprio gruppo.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Sull'ordine dei lavori.

Alessio BUTTI, *presidente*, essendo pervenuta da parte di alcuni rappresentanti di gruppo la richiesta di anticipare la riunione dell'ufficio di presidenza, non essendoci obiezioni, inverte l'ordine del giorno, prevedendo lo svolgimento immediato della riunione dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03573 Vietina: Passaggio di competenze all'Anas del tratto dell'ex SS Tiberina 3-bis nel versante romagnolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona VIETINA (FI), replicando, prende atto della risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatta. Sollecita la necessità di un immediato passaggio ad Anas delle competenze sull'intero tratto della strada statale Tiberina 3-bis, che nel versante toscano è ultimato, ma che vede gravi ritardi nel versante romagnolo. Ciò al fine di evitare frammentazioni di competenze e garantire omogeneità nella manutenzione di una arteria stradale – la più lunga d'Italia e che costituisce l'unica alternativa alla E45 – che non può certo gravare sulle casse degli enti locali.

5-05271 Fragonelli: Tempi per la costituzione della società Milano Cortina 2020-2026 Spa e realizzazione di opere infrastrutturali funzionali ai Giochi olimpici del 2026.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGONELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto

della risposta del Viceministro Morelli, cui da poco è stata conferita la delega sui giochi olimpici e del cui impegno non dubita. Evidenzia, tuttavia, che non è stata data alcuna risposta riguardo alla operatività della società Milano Cortina 2020-2026, sia sul fronte lombardo che su quello veneto. Chiede con forza un cambio di passo, essendosi registrati a suo giudizio notevoli ritardi, attribuibili solo in parte al cambio dell'Esecutivo. La data di svolgimento delle Olimpiadi è ormai definita e molte delle infrastrutture previste sono fondamentali per consentire l'efficacia nella fruizione dei giochi olimpici. Si sarebbe quindi aspettato che perlomeno gli adempimenti normativi di base, come la definizione della *governance* o dello statuto della società, fossero stati già definiti.

Confida tuttavia nell'opera e nell'impegno che il Viceministro saprà mettere su questa importante questione.

5-05837 Trancassini: Tempi di avvio degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SS4 Salaria nel tratto compreso tra i chilometri 58 e 62.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando, osserva che lo stanziamento di risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza della Salaria, così come la nomina di un

commissario, erano elementi già noti. Ricorda che sulla questione è intervenuto un emendamento del proprio gruppo per la cui approvazione nel corso dell'ultima legge di bilancio ringrazia ancora tutti i gruppi parlamentari.

Rieti è l'unica provincia d'Italia sprovvista di una autostrada e di collegamento ferroviario e si stupisce di come si sottolinei il tema dei collegamenti digitali, oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando non sono ancora assicurati i collegamenti materiali. Il motivo per l'allocazione di risorse su quello specifico tratto è l'alto tasso di mortalità che si registra in quei pochi chilometri, nei quali meri ostacoli burocratici non consentono di adottare soluzioni anche molto semplici – come ad esempio il posizionamento di barriere *jersey*. Gli incidenti sono molto frequenti e bisogna pertanto mettere in sicurezza l'arteria stradale con assoluta urgenza per evitare altre morti sulle strade ed altri mazzi di fiori che si aggiungono ai numerosi già presenti che caratterizzano drammaticamente quei pochi chilometri. Si tratta di un tema in cui la politica deve essere centrale e agire da protagonista, con un ruolo propositivo.

Alessio BUTTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 44 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

evidenziato che l'articolo 11-ter, introdotto al Senato, riguarda il risanamento dei nuclei abitativi degradati di Messina e riproduce nella sostanza il contenuto di iniziative legislative trattate in Commissione Ambiente (C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano);

ricordato che la Commissione ha svolto un'ampia istruttoria volta ad acquisire elementi conoscitivi sulla materia oggetto delle citate proposte di legge, pervenendo quindi all'adozione di un testo base condiviso da tutti i gruppi che prevedeva soluzioni analoghe – anche se non identiche – a quelle indicate dall'articolo 11-ter;

preso atto, in particolare che l'articolo in commento, così come anche il testo base adottato dalla Commissione, prevede la designazione di un Commissario straordinario cui sono attribuiti ampi poteri, anche derogatori, e sono demandati compiti specifici e delicati, anche in relazione all'uso

delle risorse in tempi particolarmente compressi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riguardo alla previsione di cui all'articolo 11-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire, anche attraverso successivi atti normativi, l'obbligo per il Commissario straordinario di trasmettere periodicamente – ogni sei mesi – alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'avanzamento del risanamento, sul numero di famiglie interessate dall'abbattimento delle baracche e della loro collocazione in abitazioni di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da pubblicare altresì anche sul sito istituzionale del comune di Messina;

analogamente, con riguardo alle risorse stanziare ai sensi del medesimo articolo 11-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire meccanismi contabili che consentano, qualora in uno degli anni indicati le risorse destinate siano del tutto o parzialmente inutilizzate, la loro disponibilità per l'anno successivo per le medesime finalizzazioni.

ALLEGATO 2

5-03573 Vietina: Passaggio di competenze all'Anas del tratto dell'ex SS Tiberina 3-bis nel versante romagnolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al piano di rientro strade nella gestione della società ANAS di cui al DPCM 21 novembre 2019, informo che il 7 aprile scorso è stato sottoscritto il verbale di consegna, da parte delle province, delle strade ricadenti nella regione Emilia Romagna, inclusa la SP 138 (ex SS 71), dallo svincolo SS 3-bis a Bora Bassa presso Borello allo svincolo SS 3-bis Bagno di Romagna.

Per gli interventi di ripristino della viabilità, interrotta a seguito di un movimento franoso, della SP 137 (ex SS 3-bis Tiberina) nel tratto tra Bagno di Romagna e Canili, sono in corso le interlocuzioni tra ANAS e l'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena finalizzate alla sottoscrizione di apposita convenzione recante l'individuazione dei comuni obiettivi e delle priorità di intervento nonché dei compiti di ciascuna delle parti, nelle more dell'adozione

del dPCM di trasferimento della strada provinciale alla rete di competenza statale.

Per quanto riguarda il ripristino della viabilità lungo la SP 137 tra Bagno di Romagna e Verghereto, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Servizio tecnico, infrastrutture, trasporti e pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto a rimuovere il masso delle dimensioni di circa 23 metri incombenente sulla strada, adottando tutte le iniziative necessarie per prevenire il pericolo di frana e di rotolamento a valle dei detriti rimasti sul versante, nonché a ripristinare il piano viabile ed a riattivare la corretta regimazione delle acque.

Il 20 aprile u.s. scorso è stato effettuato, con esito positivo, il collaudo della strada e dell'arco di sostegno investito dal movimento franoso e sono in fase di ultimazione le attività necessarie per la riapertura al traffico dell'arteria stradale.

ALLEGATO 3

5-05271 Fragomeli: Tempi per la costituzione della società Milano Cortina 2020-2026 Spa e realizzazione di opere infrastrutturali funzionali ai Giochi olimpici del 2026.

TESTO DELLA RISPOSTA

La costituzione della società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, è in fase di perfezionamento, sia per quanto concerne la designazione dei membri dell'organo di amministrazione della società da parte delle amministrazioni coinvolte, sia per quanto riguarda l'approvazione dello statuto societario. Una volta pervenute le anzidette designazioni e gli atti di assenso, lo schema di dPCM sarà prontamente trasmesso per l'esame e l'approvazione del Consiglio dei ministri.

In forza della delega in materia conferitami dal Ministro, mi sono prontamente attivato con le amministrazioni coinvolte affinché – dopo interlocuzioni durate diversi mesi – possa vedere la luce la società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » ed avviare le sue attività.

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali individuate con il decreto interministeriale MIT-MEF del 7 dicembre 2020, trattasi di circa 59 interventi per un ammontare complessivo pari a circa 11,6 miliardi ! Distinguiamo tre tipologie di interventi:

1. Vi sono innanzitutto opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti e pianificate, tutte interamente finanziate, tra le quali rientrano – ad esempio – l'AV Brescia est-Verona (1° lotto funzionale), la

Pedemontana Veneta, la variante di Tirano sulla SS38, la linea M4 San Cristoforo-Aeroporto di Linate, il collegamento ferroviario con l'Aeroporto di Venezia « Marco Polo »;

2. Vi sono poi opere infrastrutturali essenziali, necessarie per rendere efficienti e appropriate le precedenti infrastrutture esistenti e pianificate, finanziate a valere del fondo da 1 miliardo istituito con la legge di bilancio 2020; in questa tipologia di opere rientrano, ad esempio, tutti gli interventi relativi alle strade statali 36 e 42, le varianti di Longarone e di Cortina, gli interventi in Valpusteria (come la Circonvallazione di Perca), il *bus rapid transit* nella Provincia Autonoma di Trento;

3. Infine vi sono le opere infrastrutturali connesse e di contesto, in parte con finanziamenti già disponibili e con relativi soggetti attuatori, ed in parte previste in via programmatica e con possibilità di successivo finanziamento ai sensi del predetto decreto. In questo gruppo di interventi rientrano, ad esempio, il completamento della variante di Agordo e la bretella di Gallarate.

Tutti gli interventi richiamati sono stati tutti condivisi a livello territoriale e la loro celere realizzazione è ineludibile al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

ALLEGATO 4

5-05837 Trancassini: Tempi di avvio degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SS4 Salaria nel tratto compreso tra i chilometri 58 e 62.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62 della SS 4 Salaria, ricordo che questa è tra le 57 opere pubbliche per le quali il 16 aprile scorso si è provveduto alla nomina di commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Al commissario spetta dunque ogni decisione per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti, ivi compresa la gestione delle relative risorse. E in questo modo sarà possibile ridurre i tempi di realizzazione.

Condivido quanto espresso dall'Onorevole interrogante circa la necessità di potenziare la Salaria per facilitare i collegamenti con il territorio reatino e con tutte le aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. La messa in sicurezza del tratto compreso tra i chilometri 58 e 62 è dunque ineludibile, ed è per questo che ho provveduto a sollecitare ANAS (quale ente gestore) affinché attivi celermente tutti gli interventi previsti, alla luce delle risorse stanziare con la legge di bilancio 2021.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia	296
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	302
5-03935 Fogliani: Elettificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro	297
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	303
5-05770 Gadda: Estensione ai <i>pick up</i> della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice	297
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	304
5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL)	297
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	298

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	298
<i>ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	307
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	298

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia.

Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, esprime soddisfazione per le notizie relative ai cospicui investimenti pianificati sulla linea di Vicenza e per l'implementazione della rete ad alta velocità in Veneto, nonché sull'ottimizzazione della tratta Padova-Bologna. Ribadisce però che l'area metropolitana Padova-Treviso-Venezia resta l'unica zona a forte sviluppo economico a non poter usufruire di collegamenti diretti in alta velocità con Milano e con Roma, e che non è stato possibile finanziare tali collegamenti neanche con il PNRR, giacché quest'ultimo limitava il proprio perimetro ad interventi immediatamente cantierabili. Sottolinea come sia necessario uno sforzo ulteriore da parte del Governo; rileva che mentre la linea con Milano si mostra in una situazione migliore, fortissime criticità permangono in quella con Roma, specialmente appunto nella tratta Padova-Bologna.

5-03935 Fogliani: Elettificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro.

Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, plaude alla notizia che le emissioni inquinanti prodotte dalla linea in essere potranno essere eliminate grazie all'elettificazione. Rileva come il Governo si mostri assai attento all'ambiente e che lo stanziamento di 15 milioni preventivato consentirà di anticipare la trasformazione al 2025.

5-05770 Gadda: Estensione ai *pick up* della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.

Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (IV), replicando, manifesta stupore per la risposta del Governo, giacché non si tratta della prima interrogazione sul tema e i riscontri pre-

cedentemente offerti erano di altro tenore. Sottolinea come l'interrogazione in oggetto riguardi esclusivamente i *pick up*, di cui non esiste una versione autovettura: si tratta di una fattispecie a parte, non contemplata dall'attuale normativa. Rileva inoltre come la sua interrogazione servisse per valutare l'avanzamento dell'operato del Governo, specialmente per quanto riguarda i *pick up* utilizzati per finalità di protezione civile: mentre alcune regioni hanno infatti provveduto a normare la materia che li riguarda, non è stata introdotta invece ad oggi una vera e propria legislazione nazionale.

Si dichiara dunque insoddisfatta della risposta, ricordando come fosse stato richiesto di inserire tale modifica nel codice della strada, senza esito, e come ugualmente non sia stato possibile contemplarla in altri strumenti legislativi. Preannuncia dunque la presentazione di una nuova interrogazione.

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL).

Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo in replica in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ribadisce l'importanza dell'uso di tali tecnologie per evitare tragedie come quella descritta nell'interrogazione, e che è importante investire e farlo subito; rileva che su questo sorveglieranno i parlamentari di Fratelli d'Italia, ma prima ancora i cittadini.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vice presidente Paolo FICARA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 15.30.

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di documento finale con osservazioni, anche ponendola in relazione con il successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 5*).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, chiarisce preliminarmente che l'atto in discussione è un tentativo di regolamentazione *ex ante* rispetto al ruolo svolto dalle grandi piattaforme digitali in regime di elevata concentrazione. Tale regolamentazione non appare semplicissima, in virtù della novità e complessità della materia, non esente da motivi di contrasto, e occorrerà dunque svolgere delle audizioni per approfondirla. Chiede dunque alla presidenza e alla Commissione di calendarizzarle, tenendo però presente la necessità di concludere l'esame nel giro di un mese.

Osserva poi, più nel dettaglio, che la Commissione avvia in data odierna l'esame della cosiddetta proposta di legge sui mercati digitali (*Digital markets act – DMA*), un articolato regime giuridico volto a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque nel mercato unico digitale, in un contesto caratterizzato da concentrazioni sistemiche del potere economico in capo a poche, grandi piattaforme digitali globali.

L'iniziativa all'esame, che è stata presentata insieme alla legge sui servizi digitali di cui viene avviato l'esame nella seduta odierna, rientra nella strategia digitale della Commissione europea.

La Commissione europea ha inteso infatti regolare le situazioni in cui alcune grandi piattaforme *online* si affermano come elementi strutturali fondamentali dell'economia digitale, fungendo da intermediari per la maggior parte delle transazioni tra consumatori e imprese. Il termine *gatekeeper* con il quale vengono denominate deriverebbe proprio dal potere che hanno progressivamente acquisito di controllare il punto di accesso a determinati mercati.

Nello specifico i *gatekeeper* sarebbero soggetti che hanno un impatto significativo sul mercato interno, uno o più importanti punti di accesso dei clienti e detengono, attualmente o in un futuro prossimo, una posizione consolidata e duratura nelle loro operazioni. Tale qualità necessita di una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati.

Si tratta dunque di sanare in primo luogo distorsioni del mercato digitale, che è risultato privo di sistemi di autocorrezione. Secondo quanto evidenziato nella proposta di regolamento, affrontare questi problemi è di estrema importanza in considerazione delle dimensioni dell'economia digitale (stimate tra il 4,5 per cento e il 15,5 per cento del PIL mondiale nel 2019, con una tendenza in crescita) e della rilevanza del ruolo delle piattaforme *online* nei mercati digitali, con le relative implicazioni sociali ed economiche.

Lo strumento della proposta di regolamento indica la volontà della Commissione di disciplinare in modo omogeneo e con norme direttamente applicabili questo settore in ragione della sua delicatezza e complessità.

Rinviando per un'illustrazione dettagliata della proposta di regolamento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il nuovo regime delinea il perimetro di applicazione soggettiva stabilendo una serie di criteri qualitativi per individuare le piattaforme *online* di grandi dimensioni, che esercitano una funzione di controllo dell'accesso, vale a dire di « *gatekeeper* ». Si tratta, in linea di massima, di piattaforme detentrici di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività (attuale o anche prevedibile nel prossimo futuro), con un impatto significativo sul mercato interno, e che rivestono il ruolo di intermediazione tra un'ampia base di utenti finali e un gran numero di imprese. Il potere di designare tali soggetti regolati è concentrato nelle mani della Commissione europea, la quale ritiene i requisiti soddisfatti ove siano raggiunti determinati parametri quantitativi soglia.

Tra i parametri si ricordano, tra l'altro, il fatturato dell'impresa o la sua capitalizzazione media, e i dati relativi a utenti commerciali e finali che si servono della piattaforma di intermediazione. La Commissione, sulla base di un'istruttoria più articolata, può individuare i soggetti regolati anche nel caso in cui le citate soglie quantitative non siano raggiunte.

In ogni caso, è consentito ai soggetti interessati di presentare argomenti contrari a tale designazione, con l'effetto di avviare in tal caso un'indagine *ad hoc* da parte della Commissione europea.

Al riguardo, va segnalato sin da subito che sarà necessario svolgere un approfondimento sul potere della Commissione europea di designare tali soggetti (ai quali verrebbero pertanto imposti una serie di limiti nelle loro attività nel settore digitali) anche in assenza del raggiungimento di soglie economiche prestabilite, e in definitiva sul potenziale margine di discrezionalità che la Commissione europea acquisirebbe in via esclusiva per definire l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime. La sfera di tale potere discrezionale sembrerebbe peraltro ancora più rimarcabile nella parte in cui il regolamento consente alla Commissione di designare *gatek-*

eeper imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro, sebbene non siano meglio precisati i criteri (anche solo di carattere temporale) per una siffatta analisi prognostica.

Il regolamento assegna alle piattaforme designate come *gatekeeper* una serie di obblighi e divieti. Tra i più significativi, si ricordano: l'obbligo di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma; l'obbligo di fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire a inserzionisti e a editori verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma; l'obbligo di permettere agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma; la predisposizione di propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche.

L'insieme dei divieti imposti ai *gatekeeper* include, tra l'altro, il divieto di riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma; il divieto di impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma; il divieto di impedire agli utenti di disinstallare *software* o applicazioni preinstallati se lo desiderano; il divieto di impedire la portabilità.

Alla Commissione europea è conferita una serie di poteri che impattano su doveri e divieti a carico dei *gatekeeper* codificati nel regolamento. Si tratta delle facoltà di: specificazione di alcuni obblighi; sospensione degli obblighi, in determinati casi di rischio per la redditività del soggetto regolato; esenzione per motivi di interesse pubblico. Infine la Commissione può, tramite atto delegato, aggiornare gli obblighi/divieti imposti al *gatekeeper*, nel caso in cui individui la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base.

Di particolare rilievo l'obbligo a carico dei *gatekeeper* di informare la Commissione europea in merito a progetti di concentrazioni che coinvolgano un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio nel settore digitale. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un approfondimento sulla portata di tale disposizione e sui profili di coordinamento con la normativa generale europea in materia di concentrazioni.

Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione europea numerosi vari poteri di *enforcement* del regolamento.

Anzitutto poteri di indagine rispettivamente volti a prevedere: la designazione del *gatekeeper* in determinati casi; l'intervento della Commissione in caso di inosservanza sistematica degli obblighi stabiliti nel regolamento; l'individuazione di nuovi servizi di piattaforma di base (in sostanza, per ampliare il campo di applicazione del regolamento) o di nuove pratiche potenzialmente sleali o ritenute in grado di limitare i mercati di tali piattaforme. Il regolamento assegna alla Commissione altresì poteri investigativi per monitorare il rispetto del regolamento, tra i quali i poteri di audizioni e di ispezione *in loco* e di accesso a banche dati e ad algoritmi. Infine tra i poteri di attuazione il regolamento conferisce alla Commissione europea, tra l'altro, l'adozione di misure cautelari e l'accertamento delle violazioni cui si ricollega un articolato regime sanzionatorio.

In particolare, se la Commissione europea constata che il *gatekeeper*, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta taluni obblighi del regolamento (tra cui quelli di cui agli articoli 5 e 6) può irrogare a tale soggetto ammende il cui importo non supera il 10 per cento del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario; per gli obblighi ritenuti di minor importanza (che in linea di massima attengono ai doveri di collaborazione con la Commissione nell'ambito dei procedimenti istruttori citati), l'importo dell'eventuale ammenda non supera l'1 per cento di tale fatturato.

Nel determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità, della durata,

della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate in caso di mancata collaborazione in sede di indagine, del ritardo causato ai procedimenti.

Il regolamento prevede un regime specifico di solidarietà ove un'ammenda sia irrogata nei confronti di un'associazione di imprese.

In ogni caso la Commissione non esige il pagamento dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha commesso un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione. Inoltre la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 10 per cento del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente.

Inoltre la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese, compresi ove applicabile i *gatekeeper*, penalità di mora il cui importo non superi il 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, per far rispettare misure e ordini da essa adottati.

Si tratta in particolare: del rispetto dei rimedi comportamentali o strutturali in caso di inosservanza sistematica del regolamento; dell'obbligo di trasmissione di informazioni esatte e complete entro il termine imposto dalla Commissione europea; dell'obbligo di garantire l'accesso alle banche dati e agli algoritmi delle imprese, di sottoporsi ad accertamenti in loco; dell'obbligo di conformarsi a misure cautelari; dell'obbligo di rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione della Commissione; dell'obbligo di conformarsi a una decisione di inosservanza.

Nel corso dell'esame sarà utile approfondire alcuni aspetti del regolamento che già in sede di negoziato sembrano oggetto

di discussione. Il primo elemento è rappresentato dall'ampiezza dei poteri rimessi alla discrezionalità della Commissione, cui spetterebbe l'esecuzione esclusiva del regolamento. Tra di essi i poteri di designazione dei *gatekeeper* da parte della Commissione all'esito di indagini di mercato e sulla base di indici qualitativi dalla portata non del tutto definita. In secondo luogo, occorrerà acquisire chiarimenti in merito alla discrezionalità della Commissione di individuare obblighi analoghi a quelli già codificati, anche al fine di valutare tale disposizione alla luce del perimetro di competenze stabilito dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente alla Commissione l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati « elementi non essenziali dell'atto legislativo ».

Sarebbe inoltre opportuno approfondire il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione del regolamento, a fronte di una attribuzione quasi esclusiva dei poteri di *enforcement* in capo alla Commissione.

Segnala infine che la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato ha formulato un orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

In conclusione, in considerazione della rilevanza dell'atto al nostro esame, si riserva di presentare una proposta di documento conclusivo in esito al dibattito in Commissione, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'iter di esame presso le istituzioni europee.

Federica ZANELLA si unisce alla richiesta di svolgere audizioni per approfondire la materia.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di conoscere le scelte progettuali per la realizzazione di opere ferroviarie a servizio dell'area nord-est del Paese.

Al riguardo RFI riferisce di aver avviato i lavori del secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità Verona - Bivio Vicenza, per un valore di un miliardo e 766 milioni di euro, avviando contemporaneamente la progettazione definitiva dell'attraversamento di Vicenza, ossia del tratto ferroviario immediatamente successivo che costituisce la naturale prosecuzione in direzione est della linea e conduce fino nel cuore del capoluogo vicentino.

L'ultimazione della progettazione definitiva è prevista entro il 10 settembre 2021.

L'opera costituisce un tratto fondamentale del più ampio Corridoio transeuropeo TEN-T Mediterraneo e va ad ampliare l'attuale network AV/AC sviluppando ulteriori 44 km nella regione Veneto.

In particolare per l'attraversamento di Vicenza, l'articolo 4 del decreto-legge n. 59 del 6 maggio scorso – cosiddetto fondo complementare al PNRR – ha autorizzato il finanziamento di complessivi 925 milioni di euro, oltre ad aver finanziato il riavvio della progettazione definitiva della tratta AV/AC Vicenza-Padova per 25 milioni.

Mi preme evidenziare come il finanziamento della progettazione del tratto tra Vicenza e Padova è una novità del PNRR varato dall'attuale Governo, rispetto alle previsioni contenute originariamente nel Piano approvato dal precedente Esecutivo, che prendevano in considerazione la tratta AV da Brescia a Vicenza. Mancando il progetto del tratto tra Vicenza e Padova, il Governo ha pertanto deciso di disporre idoneo finanziamento a valere sul cosiddetto « fondo complementare ».

Informo anche che il 10 agosto 2020 è stato firmato un addendum al Protocollo d'intesa tra Ministero dei trasporti, Regione Veneto, Comune di Padova, RFI e FS Sistemi Urbani per la valorizzazione del nodo ferroviario padovano proprio nello spirito di supportare lo sviluppo economico del territorio e la riqualificazione dell'area della stazione.

Quanto alla tratta Bologna-Padova, il gestore RFI evidenzia che sono previsti interventi di *upgrade* tecnologico dell'intera direttrice per migliorare la regolarità della circolazione.

In particolare, si prevede il rinnovo di tutti gli impianti della linea Bologna-Padova Campo Marte, con la realizzazione di un apparato multistazione e di un nuovo sistema di regolazione della circolazione con posto centrale ubicato a Bologna.

Sono, inoltre, previste attività finalizzate al rinnovo del sistema di distanziamento ed all'integrazione dei sistemi di informazione al pubblico, nonché a modifiche puntuali del piano del ferro ed eliminazione dei passaggi a livello.

L'intero progetto si articola in due fasi funzionali: la prima relativa alla tratta Bologna-Ferrara, con un costo di 55 milioni di euro e attivazione nel 2024, la seconda riguarda la tratta Ferrara-Padova Campo Marte, per un costo di 105 milioni e attivazione nel 2025.

I nuovi apparati centrali multistazioni assicurano, da un'unica cabina di comando, la gestione centralizzata che consentirà di ridurre i tempi tecnici delle operazioni, come ad esempio gli incroci dei treni nelle stazioni, e di ottimizzare gli interventi di manutenzione sulla rete ferroviaria, oltre a fornire risposte più veloci in caso di circolazione perturbata e di guasti.

ALLEGATO 2

5-03935 Fogliani: Elettificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro serve un traffico regionale, quasi esclusivamente di tipo passeggeri ed effettuato con circa 26 treni/giorno.

Nell'ambito dell'Addendum 2018 al Protocollo d'Intesa tra Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo delle infrastrutture ed accessibilità ai servizi ferroviari di interesse regionale, la stessa Regione ha chiesto al gestore dell'infrastruttura di sviluppare uno studio di fattibilità dell'elettificazione della linea; tale studio, che ha previsto approfondimenti per il potenziamento della linea per la circolazione anche dei treni merci a maggiori standard prestazionali, è stato ultimato nel mese di giugno 2019.

L'intervento di elettificazione – con un costo stimato di circa 15 milioni di euro disponibili nel Contratto di programma –

Parte Investimenti tra RFI ed il MIT – Aggiornamento 2018-2019 – consentirà la riorganizzazione dei servizi di TPL e l'efficientamento dei collegamenti regionali e interregionali.

In particolare, l'intervento riguarderà il rinnovo della sottostazione elettrica di Casarsa, le modifiche alla sottostazione elettrica di Portogruaro, la realizzazione del sistema di elettificazione della linea Casarsa-Portogruaro, la realizzazione di una nuova linea di alimentazione indipendente nella stazione di Portogruaro e nella stazione di Casarsa.

RFI stima l'attivazione della linea elettrificata entro il 2025; il Ministero solleciterà il gestore ad una accelerazione dei lavori attraverso la contrazione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi, anche ricorrendo alle procedure semplificate *medio tempore* introdotte.

ALLEGATO 3

5-05770 Gadda: Estensione ai pick up della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede uno specifico provvedimento, eventualmente anche di natura interpretativa della normativa di riferimento, che consenta in ambito nazionale la circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, soprattutto in relazione ai veicoli « utilizzati dalla protezione civile o da servizi di pubblico interesse ».

In premessa, assumendo che per servizi di pubblico interesse debbano intendersi quelli svolti dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Corpi dei Vigili del fuoco, rappresento che i veicoli utilizzati per servizi di protezione civile ricadono già nell'ambito di applicazione dell'articolo 138 del Codice della strada recante disposizioni speciali per veicoli e conducenti delle Forze armate.

In particolare, il comma 11 prevede che tali norme speciali derogatorie si applicano ai Corpi armati dello Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed a quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano

e della Regione Valle d'Aosta, alla Croce Rossa, nonché alla Protezione Civile nazionale e a quella della Regione Valle d'Aosta e delle suddette Province autonome.

Conseguentemente, la possibilità di traino da parte di veicoli di categoria N1 di rimorchi per il trasporto di cose o per trasporto specifico/uso speciale la cui larghezza sia eccedente quella del veicolo trattore, deve essere consentita con autonoma regolamentazione da parte della Protezione civile, osservata la prescrizione di cui al comma 2 del già citato articolo 138, senza alcuna necessità di procedere a modifiche del Codice della strada.

Chiaramente la disposizione si applica sia in presenza di un vincolo organico che semplicemente funzionale al Corpo della Protezione Civile ed interessa tutti i veicoli ad esso asserviti in base ad un titolo convenzionale tra quelli specificamente previsti, riconducibili agli istituti della locazione, dell'usufrutto, del comodato e del patto di riservato dominio.

ALLEGATO 4

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la soluzione tecnica denominata « Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello » (PAI-PL) riduce il rischio di indebito attraversamento da parte di veicoli, per errato comportamento dell'utente della strada, dei passaggi a livello pubblici in chiusura.

Tale sistema consente di rilevare la presenza di veicoli, fermi o in movimento, all'interno dell'area delimitata dalle barriere chiuse, condizionando il transito dei treni all'effettiva assenza di ostacoli sull'attraversamento ferroviario.

Con specifico riguardo all'incidente del 30 marzo scorso, richiamato dall'Onorevole interrogante, Rete Ferroviaria Italiana rappresenta:

di aver elaborato un progetto di opera sostitutiva con sottovia in prossimità del medesimo passaggio a livello e che ne avrebbe consentito la soppressione;

che l'installazione del nuovo sistema di passaggio a livello dotato della sopra descritta tecnologia è programmata entro il prossimo mese di dicembre.

L'occasione è propizia per fornire un'ampia panoramica sul tema.

In particolare: nella regione Puglia sono presenti 144 passaggi a livello sulla rete regionale, di cui 18 privati, e 12 passaggi a livello sulle linee fondamentali, senza la presenza di privati.

Attualmente il sistema PAI-PL è attivo su 26 passaggi a livello pubblici e nel prossimo biennio sono pianificati 6 interventi ulteriori.

Nel 2020 sono stati soppressi 10 passaggi privati e sono in corso attività per la soppressione di ulteriori 6 passaggi tra il 2021 e il 2024.

Sono stati avviati i lavori per la soppressione dei passaggi a livello sulla linea Bari-Lecce e consistenti nella realizzazione:

di due cavalcavia nel comune di Brindisi, con chiusura dei PL entro il prossimo mese di luglio 2021, con un investimento economico di circa 8 milioni di euro;

di due sottovia in fase di completamento nei comuni di Bari e Noicattaro, che hanno già consentito la soppressione di 2 PL, con un investimento di circa 6 milioni euro.

Sulla linea ferroviaria Foggia-Bari, in località Santo Spirito, sono state già approvate le opere sostitutive dei passaggi a livello presenti ai km 636+227 e 636+892 con un investimento di circa 23 milioni di euro e sono in corso di approvazione i progetti per opere sostitutive di ulteriori 6 PL.

Sulla medesima linea, è in fase di progettazione l'opera sostitutiva del PL al km 606+820 nel territorio del comune di Trani.

Per i 15 passaggi a livello privati, RFI riferisce di avere in corso interlocuzioni con i proprietari dei fondi serviti per trarre entro il 2022 la soppressione definitiva di 13 attraversamenti e l'adeguamento tecnologico dei restanti due alla stregua dei passaggi a livello pubblici.

Più in generale, mi preme evidenziare che l'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma - Parte investimenti prevede il « Piano di soppressione dei passaggi a livello », con risorse già appostate pari circa a 2 miliardi di euro.

In attuazione di detto Piano, sono stati avviati interventi di soppressione dei PL pubblici ubicati sulla rete fondamentale e

la soppressione di 100 PL in gestione a privati, nonché la prosecuzione della fase progettuale delle ulteriori opere sostitutive.

Il programma relativo a « Sistemi per la protezione dei passaggi a livello », con risorse già appostate pari circa a 335 milioni di euro, prevede l'attivazione di circa 100 sistemi PAI-PL all'anno per l'attrezzaggio

dei PL pubblici e l'attivazione di circa 55 sistemi di protezione per i PL privati annui, mentre il programma di « Sistemi per il controllo della marcia del treno e per la protezione dei cantieri e dei mezzi d'opera » comprende un piano di attrezzaggio di circa 320 PL/anno per un importo di 10 milioni di euro/anno fino al 2026.

ALLEGATO 5

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final)**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final)****Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final)****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final);

premessi che:

le comunicazioni e il libro bianco (d'ora in avanti « documenti »), presentati il 19 febbraio 2020, mirano a promuovere la transizione digitale, nonché a favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle competenze idonee ad assicurare all'UE sovranità digitale, fissando obiettivi ambiziosi e prefigurando una serie di iniziative, di carattere legislativo e non legislativo in vari settori, talune delle quali sono già state presentate;

la Commissione europea stima in 65 miliardi di euro all'anno il fabbisogno dell'UE per le sole infrastrutture e reti digitali

e calcola che riforme e investimenti a favore dell'innovazione tecnologica potrebbero generare entro il 2030 fino al 14 per cento di crescita supplementare cumulativa del PIL;

nella comunicazione quadro « Plasmare il futuro digitale dell'Europa » la Commissione europea indica tre obiettivi chiave per lo sviluppo tecnologico nei prossimi anni: in primo luogo, la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni in tutta Europa per migliorare l'interazione tra cittadini, amministrazioni ed erogatori di pubblici servizi; in secondo luogo, la crescita di un mercato unico che consenta alle imprese di competere in condizioni di parità e assicuri tutela ai consumatori; in terzo luogo, la costruzione di un ambiente digitale sicuro e affidabile, secondo il principio per cui è riconosciuto come illecito nell'ambiente digitale ciò che è considerato tale *offline*;

tra le azioni principali prospettate dalla comunicazione quadro, la Commissione europea ha già presentato talune proposte normative volte, per un verso, ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme *online* e dei fornitori di servizi d'informazione (legge sui dati – cd. *digital services act*), rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE, e, per l'altro, a introdurre regole per assicurare ex ante che i

mercati caratterizzati da grandi piattaforme che agiscono come «*gatekeepers*» rimangano equi e contendibili per gli innovatori, le imprese e i nuovi operatori di mercato (*digital markets act*);

la comunicazione quadro fissa gli obiettivi europei di connettività al 2025 e conferma l'obiettivo di offrire, entro tale data, a tutti i cittadini europei, anche nelle zone periferiche e rurali, una connettività *internet* basata sulla banda larga ultra veloce (almeno 100 Mbps potenziabile a velocità Gigabit), prevedendo a tal fine investimenti privati e pubblici a livello dell'UE, nazionali, o locali, da mobilitare tramite i programmi di finanziamento Europa digitale, il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte Europa;

la transizione digitale rappresenta, inoltre, una delle due priorità su cui si fonda il piano per la ripresa europea e alla quale verrà destinato almeno il 20 per cento delle risorse dei Piani nazionali di ripresa e resilienza;

rilevato che:

il volume dei dati prodotti a livello mondiale è in rapida crescita, dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte previsti nel 2025, e un numero ridotto di grandi imprese tecnologiche (*Big Tech*) detiene attualmente buona parte dei dati disponibili a livello mondiale;

la Strategia sui dati illustra le iniziative mirate alla creazione di un mercato unico europeo dei dati, che consenta di superare l'attuale frammentazione per cogliere le potenzialità di crescita economica offerte dal settore, garantendo i principi dell'ordinamento europeo in materia di *privacy*, tutela dei dati personali e concorrenza;

è stata già presentata una proposta di regolamento (cd. *data governance act*), allo scopo di stabilire le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, un quadro di notifica e vigilanza per la fornitura di servizi di condivisione dei dati e un meccanismo per la registra-

zione volontaria delle entità che trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

la Strategia sottolinea la necessità di promuovere nei prossimi anni l'istituzione di infrastrutture *cloud* federate e spazi interoperabili comuni di dati in nove settori strategici e ambiti di interesse pubblico: dati industriali e manifatturieri, sul *Green Deal*, sulla mobilità, sulla sanità, sulla finanza, sull'energia, sull'agricoltura, sulle pubbliche amministrazioni;

secondo uno studio del 2018, citato nella Strategia, il potenziale valore dell'utilizzo di dati non personali nell'industria manifatturiera potrebbe raggiungere 1.500 miliardi di euro entro il 2027;

segnalato che:

il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale (IA) sottolinea l'esigenza di: sostenere con investimenti adeguati la ricerca e l'innovazione; adottare un approccio coordinato a livello dell'Unione per promuovere lo sviluppo europeo di applicazioni di IA e favorirne l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche piccole e medie; definire un quadro normativo specifico in materia di sicurezza, responsabilità e tutela di diritti fondamentali (quali rispetto dei dati personali, non discriminazione);

la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di regolamento recante un quadro giuridico sui rischi per la sicurezza dei sistemi di IA, accompagnata da un quadro coordinato dell'UE volto a creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all'adozione dell'IA e da un nuovo regolamento sull'integrazione sicura dei sistemi di IA nelle macchine nel loro complesso;

considerato che:

la pandemia ha dimostrato a livello globale la dimensione strategica e la centralità delle nuove tecnologie e della connettività per la prosecuzione delle attività economiche e delle attività didattiche, nonché per la prestazione di servizi alle famiglie e alle imprese;

l'accelerazione della trasformazione digitale, quale componente essenziale della risposta dell'UE alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19, rappresenta una delle sfide più importanti per l'Unione europea e gli Stati membri nei prossimi anni, sulla quale si giocherà anche l'affermazione dell'autonomia strategica dell'Europa negli scenari globali;

la Commissione europea ha recentemente presentato la Bussola per il digitale, con la quale ha specificato gli obiettivi entro il 2030 della politica europea di digitalizzazione dell'economia e della società dell'UE nei settori delle competenze, delle infrastrutture sicure e sostenibili, della trasformazione digitale delle imprese, e della digitalizzazione degli enti pubblici;

il perseguimento degli obiettivi ambiziosi fissati dalle strategie richiede un salto di qualità e un aumento significativo degli investimenti dedicati al settore, al fine di colmare il gap che separa l'Unione europea dai più grandi *competitor* globali;

per l'Italia ciò si traduce in un'occasione unica per colmare un ritardo che, negli anni, è stato evidenziato anche nelle statistiche sul tasso di digitalizzazione dei paesi europei, e in particolare nell'indice DESI (*Digital Economy and Society Index* – Indice di economia e società digitale);

il sostegno alla transizione digitale costituisce una delle missioni chiave del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, recentemente presentato alla Commissione europea;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sui documenti nonché dell'ampio lavoro parlamentare svolto nell'analisi delle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui la Commissione IX ha espresso i propri rilievi nella seduta del 29 settembre 2021 e della bozza di PNRR su cui la Commissione si è pronunciata con il proprio parere il 24 marzo 2021;

preso atto altresì, in ambito internazionale, dell'importante contributo del-

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che ha approvato il 22 ottobre 2020 la Raccomandazione 2181 e la Risoluzione 2341, aventi ad oggetto « Il bisogno di una *governance* democratica per l'intelligenza artificiale » di cui è stata relatrice l'onorevole Bergamini, appartenente alla delegazione del nostro Parlamento presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e a lungo Vice Presidente della IX Commissione;

rilevata infine la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le iniziative già proposte dalla Commissione europea e quelle in corso di preparazione, in attuazione degli orientamenti delineati nei documenti, dovrebbero inquadrarsi in una logica organica in conformità delle ambiziose finalità ivi indicate e nel rispetto degli obiettivi da ultimo stabiliti con la Bussola digitale 2030;

b) è necessario accelerare gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche nell'UE, quali la fibra ottica, il 5G e il 6G, il *cloud* e gli strumenti per il calcolo quantistico, anche sfruttando le opportune sinergie tra le varie fonti di finanziamento che consentano di massimizzare il potenziale degli investimenti stessi; è altresì opportuno adottare tutte le iniziative utili a raggiungere gli obiettivi di connettività indicati dai documenti europei, con particolare riferimento alle aree rurali, periferiche e montane; a tal fine, appare opportuno accelerare la realizzazione delle connessioni veloci in fibra e parallelamente promuovere l'implementazione dell'*edge computing*, che potrebbe colmare i ritardi dell'infrastrutturazione su banda ultralarga;

c) appare opportuno rafforzare le iniziative volte a sviluppare tecnologie in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con particolare riguardo al contrasto del *cybercrime* in tutte le sue declinazioni; ciò appare ancora più urgente a seguito dell'aumento significativo dei rischi, che si è registrato nel periodo di pandemia, proporzionalmente associati a una radicale intensificazione dell'uso della rete;

d) le misure legislative proposte e le iniziative normative tuttora allo studio della Commissione europea per la presentazione, ove dispieghino effetti su obblighi e diritti in capo ai vari soggetti che operano nell'ecosistema digitale, non possono in ogni caso registrare arretramenti sotto il profilo della tenuta dei diritti fondamentali, in tal senso appare indispensabile che i nuovi quadri giuridici siano allineati alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, con particolare riguardo alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione e alla libertà di espressione e di informazione, come pure al pluralismo dei media e alla diversità culturale e ai diritti dei minori, quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

e) occorre accelerare nell'implementazione delle iniziative previste nel piano europeo per l'istruzione digitale e assicurare priorità alle risorse che si prevede siano impiegate in investimenti nella formazione, nell'istruzione e nell'aggiornamento delle competenze digitali, favorendo l'aumento dell'offerta di corsi di laurea dedicati, l'alfabetizzazione nelle scuole, la riqualificazione professionale nelle imprese; in tale contesto, deve essere data particolare priorità agli strumenti volti a incoraggiare una più ampia partecipazione femminile ai percorsi formativi in discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per colmare l'ampio divario di genere (*gender gap*) che oggi caratterizza i settori tecnologici;

f) la realizzazione di uno spazio comune europeo dei dati rappresenta un obiettivo strategico, che deve essere perseguito attraverso adeguati investimenti in stan-

dard, infrastrutture e strumenti di immagazzinamento e processo dei dati; occorre, inoltre, promuovere un modello di *governance* basato su un ecosistema operativo decentrato, nonché una cultura della condivisione dei dati orientata alle esigenze delle PMI e dei consumatori; in tal senso, alla luce della grave crisi pandemica, appare opportuno che tra gli spazi comuni di dati a carattere settoriale sia prestata attenzione prioritaria all'ambito sanitario, al fine di implementare una strategia mirata per la gestione dei dati sanitari;

g) appare altresì essenziale rafforzare le iniziative volte a realizzare un mercato comune dei servizi di *cloud* e un *cloud* europeo in grado di competere con gli operatori stranieri più forti nel panorama internazionale; in particolare, appare opportuno aumentare le risorse per investimenti in infrastrutture di *cloud* basate sui principi della fiducia, dell'apertura, della sicurezza, della portabilità, e dell'interoperabilità; in particolare, deve prestarsi particolare attenzione all'*edge cloud*, basato su tecnologie e apparati di supporto distribuiti omogeneamente sul territorio dell'UE, come tecnologia centrale e strategica rispetto alle prospettive di miglioramento generale della qualità dell'ecosistema digitale;

h) in materia di intelligenza artificiale, appare necessario delineare un quadro giuridico in grado di affrontare le questioni connesse ai rischi che si possono verificare in caso di impiego di tale tecnologia; inoltre appare opportuno accelerare nella realizzazione delle misure volte a potenziare lo sviluppo e aumentare la diffusione e l'uso di tale tecnologia a livello europeo; in tal senso, è auspicabile che sia dato rapido avvio alla annunciata creazione di una rete coordinata di centri di eccellenza in tutta l'Unione europea, e che siano gettate solide basi per una partecipazione dell'Unione europea nel suo complesso a progetti di studio internazionali; appare altresì indispensabile il raccordo tra il mondo della ricerca e i settori produttivi, tra l'altro, per consentire il trasferimento delle competenze e l'utilizzo delle nuove tecnologie anche alle PMI e alle

micro imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie;

i) è opportuno infine porre l'accento sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei settori dell'economia sostenibile (trasporti, ambiente, energia), oltre che valutare il possibile ampliamento del campo di applicazione di tale tecnologia strategica a un ampio numero di settori, tra i quali il turismo e la valorizzazione dei beni culturali; tenendo fermo l'approccio basato sul rischio (misurato in base alla specifica finalità cui è volta l'applicazione dell'IA), in ogni caso appare opportuno ribadire il principio per cui l'IA dovrebbe rimanere uno strumento di supporto al processo decisionale, senza sostituire o sollevare le persone

dalle loro responsabilità; è infine opportuno prestare attenzione non soltanto alle questioni connesse ai profili di responsabilità da pregiudizi causati da errori commessi dalle macchine dotate di intelligenza artificiale, ma anche ai profili relativi alla ricerca e alla prevenzione di tali disfunzioni, ponendo a fondamento degli utilizzi potenzialmente più critici di strumenti di intelligenza artificiale un rigoroso principio di trasparenza e spiegabilità delle scelte assunte dalle macchine e garantendo comunque il controllo umano sui risultati dei processi, in modo da attuare pienamente l'obiettivo di una intelligenza artificiale costruita a beneficio dell'uomo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica 312

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 312

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero 312

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 maggio 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	314
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.	
Audizione di Karim Khaldi e Roberto Prampolini, operatori del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	314
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL	314
Audizione di rappresentanti dell'Associazione donne imprenditrici e donne dirigenti d'azienda (AIDDA) e della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA) .	314
INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	314
5-03706 Martinciglio: Iniziative finalizzate ad escludere il riconoscimento del reddito di cittadinanza in caso di detenzione di natanti da diporto	315
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	317
5-04786 Raciti: Interventi per il riconoscimento di benefici previdenziali a lavoratori esposti all'amianto	315
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	319
5-05791 Rizzetto: Riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .	315
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	321
SEDE CONSULTIVA:	
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	316
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	323

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Audizione di Karim Khaldi e Roberto Prampolini, operatori del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Karim KHALDI e Roberto PRAMPOLINI svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio VISCOMI (PD), Niccolò INVIDIA (M5S), Valentina BARZOTTI (M5S), da remoto, e il presidente Camillo D'ALESSANDRO.

Intervenendo da remoto, Karim KHALDI e Roberto PRAMPOLINI rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito

all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione donne imprenditrici e donne dirigenti d'azienda (AIDDA) e della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 15.15.

Sui lavori della Commissione.

Graziano MUSELLA (FI), facendo seguito a quanto già prospettato in una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, rappresenta che intende presentare una risoluzione in Commissione in materia di pubblico impiego, con la quale sollecitare, in particolare, l'adozione di misure per rendere più facili le assunzioni nei comuni in equilibrio finanziario, superando i vincoli previsti dalla normativa vigente.

Carla CANTONE (PD) e Elena MURELLI (LEGA) dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, di condividere le finalità complessive dell'atto di indirizzo illustrato dal collega Musella.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che, alla luce della sintetica illustrazione del contenuto della risoluzione fatta dal collega Musella, occorrerà verificare se la Commissione sia competente sulle materie oggetto della risoluzione.

5-03706 Martinciglio: Iniziative finalizzate ad escludere il riconoscimento del reddito di cittadinanza in caso di detenzione di natanti da diporto.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, auspica che, grazie anche all'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Governo adotti a breve un provvedimento specifico che impedisca il ripetersi di vicende come quelle segnalate nella sua interrogazione. Coglie, quindi, l'occasione per ringraziare la Guardia di finanza che, con la sua incessante attività di vigilanza, individua i casi di coloro che percepiscono indebitamente il Reddito di cittadinanza a scapito di coloro che versano in reali condizioni di bisogno.

5-04786 Raciti: Interventi per il riconoscimento di benefici previdenziali a lavoratori esposti all'amianto.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fausto RACITI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, che svolge un'articolata analisi della giurisprudenza in materia e, in particolare, della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania con riferimento al caso segnalato nell'interrogazione. Prende, comunque, atto con favore dell'impegno a valutare un intervento specifico per sanare la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, anche nel quadro del più generale lavoro di approfondimento, avviato dal Ministro Orlando, finalizzato al riordino dell'intera disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Richiama, infatti, la necessità di superare le difficoltà che impediscono di assicurare una giusta tutela a dieci lavoratori dipendenti delle industrie meccaniche siciliane e alle loro famiglie.

5-05791 Rizzetto: Riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia ALBANO (FDI), in qualità di co-firmataria dell'atto di sindacato ispettivo, pur ringraziando la sottosegretaria, fa presente che non può dichiararsi completamente soddisfatta della risposta, in quanto anche dalla ricostruzione normativa fornita risulta esistere un periodo, sia pure breve, tra quello autorizzato dalla legge di bilancio 2021 e quello autorizzato dal cosiddetto « decreto Sostegni », in cui i lavoratori non sono risultati coperti dalla cassa integrazione. L'incertezza giuridica è da ricondurre alla mancata chiarezza delle disposizioni legislative, che nemmeno l'INPS è stato in grado di superare con la circolare n. 72 del 2021. Ritiene, pertanto, necessario che il legislatore approvi norme chiare e precise in quanto la mancanza di chiarezza si riflette negativamente sia sui lavoratori sia sulle imprese.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2021.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Paolo ZANGRILLO (FI), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03706 Martinciglio: Iniziative finalizzate ad escludere il riconoscimento del reddito di cittadinanza in caso di detenzione di natanti da diporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In tema di accesso al Reddito di cittadinanza con riguardo al godimento dei beni durevoli, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale disposizione, nel dettagliare i requisiti relativi al godimento dei beni durevoli, con particolare riferimento al possesso di navi e imbarcazioni dispone che «nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

Sul punto, il richiamato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, oltre a fornire le definizioni di navi e imbarcazioni, alla lettera f) riporta quella di natante da diporto, secondo la quale «si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c, con esclusione delle moto d'acqua».

In ossequio a tale disposizione, come opportunamente evidenziato dall'interrogante, non osta alla concessione del beneficio in parola l'intestazione o la piena disponibilità di «natanti da diporto» di dimensioni inferiori al valore sopra indicato.

Al riguardo, la *ratio* della norma, nel definire quale motivo di esclusione dal beneficio il possesso di navi e imbarcazioni, considerati beni durevoli di valore, escludendo tuttavia dal novero tutti i natanti (non potendo discriminare in base al loro valore di mercato), sembra essere quello di tutelare le necessità di coloro che vivono in particolari dimensioni ge-

ografiche quali, ad esempio, i nuclei familiari residenti nelle isole e in località di mare, per i quali la proprietà di piccoli natanti non denota necessariamente condizioni di stabilità economica.

Analogamente, con riguardo al requisito patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 del citato decreto-legge, il possesso di un immobile diverso dalla abitazione di residenza di poco valore non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio; in tal caso il Legislatore ha inteso non escludere dalla misura, ad esempio, i nuclei familiari che vivono in contesti rurali e possiedono un piccolo appezzamento di terra per l'autoconsumo.

Al riguardo, mi preme sottolineare che nel disegnare l'impianto dell'istituto del reddito di cittadinanza, il Legislatore ha inteso individuare requisiti molto stringenti per l'accesso al beneficio economico, proprio al fine di impedire possibili abusi, suscettibili di determinare situazioni di «ingiustizia sociale». D'altra parte, non si può certo negare che, in fase applicativa, si siano verificate distorsioni ed effetti contraddittori rispetto alla stessa *ratio legis*, indubbiamente volta a intercettare situazioni di reale disagio sociale ed economico.

È per questo che è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, con l'obiettivo proprio di valutare la resa dell'istituto e individuare le azioni necessarie, per renderlo più efficace e conforme alle intenzioni del legislatore.

Alla luce della considerazione che effettivamente la maggior parte dei natanti non a remi hanno un valore commerciale molto alto, come ad esempio motoscafi, cabinati e le moto d'acqua, assicuro l'im-

pegno del Ministero a lavoro a valutare con attenzione tale specifica problematica, al fine di individuare interventi correttivi nel senso suggerito dagli interroganti.

Per quanto riguarda l'esigenza di un intervento normativo per l'identificazione

delle unità di diporto esistenti, la cui invisibilità ha conseguenze anche sul piano fiscale, nel condividerne la finalità, assicuro il sostegno dell'Amministrazione che rappresento, per quanto di competenza, a eventuali iniziative in tal senso.

ALLEGATO 2

5-04786 Raciti: Interventi per il riconoscimento di benefici previdenziali a lavoratori esposti all'amianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata nell'interrogazione parlamentare in oggetto attiene ad una specifica controversia giurisdizionale che ha riguardato alcuni lavoratori siciliani che hanno richiesto all'INPS l'attribuzione dei benefici previdenziali previsti dalla legge per chi è stato esposto all'amianto.

Detti benefici previdenziali risultano rivolti ai lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, ma sono soggetti ad un regime regolativo differente (sotto l'*an* ed il *quantum*) a seconda che rientrino nella disciplina stabilita dapprima dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e poi da quella stabilita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

In ogni caso è richiesto che i lavoratori facciano una domanda all'INAIL per l'accertamento della cosiddetta « esposizione qualificata » (ossia ad oltre 100 fibre/litro per tutto il periodo di esposizione ultradecennale), e quindi una domanda all'INPS per l'accredito della maggiorazione contributiva.

I lavoratori di cui si tratta avevano ottenuto, in primo grado, dal Tribunale di Siracusa (sentenza n. 900/2018), il riconoscimento dei più favorevoli benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (non soggetti a decadenza alla data del 15 giugno 2005).

La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 416/2020, ha riformato la sentenza di I grado, stabilendo che i lavoratori rientrassero nel regime regolativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che detta una disciplina meno favorevole, prevedendo altresì un termine di decadenza per chi non avesse presentato la domanda all'INAIL entro la data del 15 giugno 2005 (termine stabilito dal decreto

ministeriale 27 ottobre 2004, cui rinvia la legge). Poiché i predetti lavoratori hanno presentato domanda all'INAIL molti anni dopo il termine fissato dalla legge (fatto incontestato nel giudizio), la Corte d'appello ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza.

La questione risolta dalla Corte d'appello di Catania riguarda una tipica questione di diritto intertemporale che si ripropone nell'ordinamento tutte le volte in cui ad una prima disciplina normativa segue una diversa disciplina.

La soluzione di tale questione nella fattispecie in esame è stata individuata dallo stesso legislatore che ha dettato in proposito una specifica disciplina di diritto intertemporale, contenuta anzitutto nel citato articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003. Successivamente, questa stessa disciplina di diritto intertemporale è stata ampliata con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che con l'articolo 3, comma 132, ha considerato come diritti acquisiti (all'applicazione della più favorevole disciplina) quelli maturati da tutti i lavoratori che prima del 2 ottobre 2003 avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto.

Dal momento che la norma ha fatto salva la posizione di coloro che al 2 ottobre avessero presentato domanda all'INAIL, risulta consequenziale che chi ha fatto domanda di certificazione all'INAIL in data successiva al 2 ottobre 2003 (come appunto i lavoratori cui si riferisce la sentenza della Corte d'Appello di Catania) non possa avere diritto all'applicazione del regime normativo pregresso e nei suoi confronti occorra applicare il nuovo regime stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003.

La sentenza della Corte d'appello di Catania, oltre a rispettare le premesse normative richiamate (applicate dall'INPS fin dalla circolare n. 58/2005), risulta conforme con l'unanime giurisprudenza di legittimità.

In proposito, è opportuno sottolineare che, in base alla stessa legge n. 257 del 1992, il diritto ai benefici previdenziali non deriva dal mero fatto dell'esposizione ultradecennale, ma è subordinato alla presentazione di apposita domanda amministrativa (all'INAIL e di seguito all'INPS), volta ad instaurare un complesso accertamento amministrativo sui requisiti costitutivi dei benefici previdenziali e sul loro accredito sulla posizione contributiva.

Occorre poi soffermarsi sulla diversa questione della restituzione all'INPS delle somme che sono state erogate – nelle more, tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello – a titolo di benefici contributivi sulle pensioni dei lavoratori.

Come ribadito dall'Istituto, allo stato attuale della disciplina, l'INPS non può abbandonare, senza una norma *ad hoc*, il

recupero delle stesse somme che risultano corrisposte e non dovute. Norme di tale tipo riferite ai lavoratori esposti all'amianto sono state più volte introdotte nell'ordinamento. Esse sono certamente conformi ai principi, in considerazione del fatto che si tratta di somme, quelle del reddito di pensione, destinate alle improcrastinabili esigenze di vita dei lavoratori.

Per questo, il Ministero del lavoro, nell'attribuire massima considerazione alla situazione di questi lavoratori, si impegna a valutare – compatibilmente con le ragioni di sostenibilità finanziaria – un intervento volto a sanare la questione dell'indebito. Aggiungo, inoltre, che il Ministro Orlando ha voluto avviare, proprio in questi giorni, un'attività di studio della legislazione in materia di amianto, con riguardo anche ai benefici previdenziali, al fine di giungere al riordino di tale disciplina, più volte nel tempo assoggettata a modifiche, che hanno determinato un insieme normativo per taluni aspetti disorganico e bisognoso di essere sistematizzato e razionalizzato.

ALLEGATO 3

5-05791 Rizzetto: Riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'atto concernente il riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come noto, con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati previsti per l'anno 2021 nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e nuove misure di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, prorogando ulteriormente i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, ai commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio introduce la possibilità di accedere ad ulteriori dodici settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, differenziando il periodo in cui collocare le predette settimane a seconda dell'ammortizzatore emergenziale spettante. Ed infatti, il comma 300 dell'articolo 1 prevede che le aziende sottoposte alla normativa CIGO possano richiedere le prestazioni tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, mentre le aziende che accedono all'assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto-legge n. 41 del 2021, nel prorogare i trattamenti anzidetti, segue la medesima logica di differenziazione dei trattamenti CIGO, da un lato, e dei trattamenti di CIGD e assegno ordinario dei

Fondi di solidarietà dall'altro, prevedendo all'articolo 8, commi 1 e 2, sia una diversa durata massima sia un differente periodo di collocazione: 13 settimane per le prestazioni di CIGO tra il 1° aprile 2020 e 30 giugno 2021 e 28 settimane tra 1° aprile 2020 e 31 dicembre 2021 per le prestazioni di cassa integrazione in deroga e per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà.

Tuttavia, allo scopo di riconoscere senza soluzione di continuità le prestazioni in oggetto a quei datori di lavoro interessati da ininterrotte sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nel primo trimestre del 2021, l'interpretazione amministrativa fornita con la circolare INPS n. 72 pubblicata il 30 aprile 2021, ha chiarito – su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che tali datori possano richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti – previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021 – a far tempo dal 29 marzo 2021, consentendo quindi di anticipare la decorrenza dei trattamenti come espressamente indicata dall'articolo 8 del citato decreto.

Il Parlamento ha voluto chiarire con una norma l'interpretazione già data dall'INPS, al fine di assicurare ai datori di lavoro maggiore certezza nell'applicazione della misura. Pertanto, in sede di conversione del decreto-legge n. 41, è stato approvato dal Senato un emendamento volto ad assicurare espressamente la continuità tra i trattamenti di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelli di cui al decreto-legge n. 41 del 2021.

In particolare, è stato introdotto all'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 2021, il comma 2-*bis* ai sensi del quale «I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Come noto il decreto-legge ora è all'esame di questo ramo del Parlamento e proprio in data odierna è prevista la votazione finale. Pertanto, appena diverrà norma di legge, l'INPS adotterà le azioni necessarie al fine di rendere la norma introdotta immediatamente applicativa.

ALLEGATO 4

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3113, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge recano disposizioni volte a limitare la responsabilità degli operatori del settore sanitario per i casi di somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2 e per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che trovino causa nella medesima situazione di emergenza;

rilevato che l'articolo 4 dispone, per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, l'obbligo di vaccinazione, considerata requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative;

viste le disposizioni recate dall'articolo 8 in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità;

considerata la nuova procedura semplificata, delineata dall'articolo 10 del provvedimento, per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, che prevede, in particolare, lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale, limitatamente ai concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, l'introduzione, per i profili ad elevata specializzazione tecnica, di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, nonché il concorso dei titoli e dell'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, alla formazione del punteggio finale, in misura non superiore a un terzo;

considerate le disposizioni di carattere transitorio, recate dal medesimo articolo 10, relative allo svolgimento delle procedure concorsuali già in corso o già bandite, nonché alla procedura per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzata dall'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio per il 2021;

osservato che l'articolo 10-bis reca disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, concernenti la disciplina previdenziale applicabile ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico di natura pubblica;

rilevato che l'articolo 10-ter dispone l'estensione all'anno scolastico 2021/2022 della disciplina transitoria che consente nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali il ricorso ad incarichi temporanei,

attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	326
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06025 Noja: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità	330
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	337
5-06026 Gemmato: Iniziative volte a favorire la rimozione delle barriere architettoniche ...	331
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	339
5-06027 Rizzo Nervo: Erogazione a tutti i richiedenti dei trattamenti cognitivo-comportamentali modello ABA	331
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	341
5-06028 Novelli: Istituzione di una figura garante delle persone fragili	331
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	343
5-06029 D'Arrando: Criteri per l'attuazione uniforme del progetto <i>EU Disability Card</i> sull'intero territorio nazionale	332
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	344

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	332
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	345

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	333
<i>ALLEGATO 7 (Nuove proposte emendative della Relatrice approvate dalla Commissione)</i>	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	335
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Avverte, altresì, che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

Comunica che, in tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili: l'emendamento Ferri 1.6, in quanto reca la proroga di un termine previsto da una disposizione di legge, al fine di consentire il riavvio delle attività dei concessionari di lavori di pubblica utilità; gli articoli aggiuntivi Frassinetti 3.020, 3.08 e 3.018, Bucalo 3.07, 3.09, 3.010 e 3.012, in quanto, pur recando disposizioni specifiche sul personale scolastico, si ritiene tuttavia che possano considerarsi connessi all'obiettivo di assicurare un'ordinata ripresa dell'attività scolastica in presenza, in condizioni di sicurezza; l'articolo aggiun-

tivo Ungaro 9.03, in quanto può considerarsi connesso alla disciplina delle certificazioni Covid-19, specificando esso che i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE che si trovino temporaneamente in Italia possano accedere alla campagna di vaccinazione in corso nel Paese; l'articolo aggiuntivo Sportiello 9.04, vertente anch'esso sulla materia delle vaccinazioni, in quanto volto a promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili, attraverso l'integrazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Comunica, quindi, che la Presidenza ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Ricorda, altresì, che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo. Poiché tale proposta emendativa reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, riproducendo essa il contenuto del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che viene contestualmente abrogato, precisa che sono pertanto da considerarsi ammissibili solo i subemendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo. Segnala che sono altresì da considerarsi ammissibili i subemendamenti che rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali ad esse.

Comunica quindi che, alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Vallascas 011.01.18, che sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 81 del 2017, recando una disciplina, a regime, concernente lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato;

De Maria 011.01.35, volto a prorogare le graduatorie di concorso approvate nel 2018 dalle pubbliche amministrazioni;

Corneli 011.01.196, che consente la riapertura dei centri commerciali nelle gior-

nate festive e prefestive a decorrere dal 20 maggio 2021;

Bellucci 011.01.158, che consente l'attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali a decorrere dal 25 maggio 2021;

Salafia 011.01.211, che reca disposizioni relative alla legittimazione attiva in materia di azione di classe e di azione inhibitoria collettiva;

Bellucci 011.01.159, che proroga le concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche fino al 31 dicembre 2025;

Ruffino 011.01.76, 011.01.77, 011.01.78 e 011.01.79, che recano disposizioni relative all'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto su determinati prodotti igienico-sanitari;

Occhionero 011.01.148, che esclude dalla tassazione da lavoro dipendente le somme impiegate per servizi di assistenza;

Ferri 011.01.152, che reca disposizioni relative all'applicazione della norma (articolo 16, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 147 del 2015) che consente ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) rientrati in Italia di accedere ai benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati in presenza di alcuni requisiti;

Topo 0.11.01.36, recante disposizioni inerenti alle procedure di certificazione della perdita di gettito degli enti locali;

gli identici Buratti 0.11.01.40, Pella 0.11.01.64, Ruffino 0.11.01.83 e Iezzi 0.11.01.102, che prevedono e disciplinano la rinegoziazione dei contratti tra gli enti locali e i soggetti incaricati dell'accertamento e riscossione dei tributi, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità degli stessi;

gli identici Sani 0.11.01.41, Pella 0.11.01.65, Ruffino 0.11.01.84 e Iezzi 0.11.01.103, ai sensi dei quali, ai fini dello

scorrimento delle graduatorie per le assegnazioni degli ulteriori stanziamenti ai comuni per le opere ammissibili, si considerano gli enti richiedenti al 31 marzo 2021 che abbiano completato gli adempimenti ivi previsti;

Caon 0.11.01.72, che prevede la disapplicazione di sanzioni per chiudere contenziosi in atto in tema di rendiconto di gestione nel caso in cui gli enti locali abbiano comunicato le delibere di rettifica migliorativa;

Angiola 0.11.01.89, che dispone l'abrogazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 25 del 2021 che, in materia di relazione di fine mandato, prevede che per l'anno 2021 non trovi applicazione la previsione sanzionatoria di riduzione dell'indennità (cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149);

Ficara 0.11.01.176, in quanto modifica un termine previsto da un decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ad adempimenti cui sono tenute le Camere di commercio, prevedendo, altresì l'istituzione di una Camera di commercio in ogni città metropolitana;

Caffaratto 0.11.01.108, che consente di affidare, per gli anni 2021 e 2022, a determinate condizioni, le funzioni di segretario comunale ai vice segretari comunali dei comuni limitrofi;

Colmellere 0.11.01.135, che, con riguardo a determinate opere di edilizia scolastica e edilizia universitaria residenziale, proroga i termini previsti da decreti ministeriali per il completamento e la rendicontazione nonché per l'aggiudicazione delle stesse;

Gadda 0.11.01.150, che introduce una disciplina sulla sdemanializzazione di terreni o la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi;

Cancelleri 0.11.01.193, il quale modifica l'entità ed i termini degli adempimenti

patrimoniali a carico dei soggetti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

Buompane 0.11.01.207, che sospende fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini di pagamento verso le amministrazioni finanziarie e gli enti previdenziali per le società e gli enti commerciali che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti e alla transazione finanziaria;

Lucchini 0.11.01.104, limitatamente ai commi 2 e 3, che intervengono sull'applicazione della disciplina relativa agli imballaggi fabbricati prima di una certa data;

Ciaburro 0.11.01.224, limitatamente ai commi da 2 a 6, recanti disposizioni in materia di utilizzo di avanzi di esercizio e quote non utilizzate dagli enti locali;

Sut 0.11.01.197, che detta alcune disposizioni in materia di scadenze della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di asta ai fini dell'accesso agli incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019;

D'Ettore 0.11.01.52, volto a prorogare il termine di una delibera CIPE del 2018, concernente le programmazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Rampelli 0.11.01.160, che sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di insegnamento della guida per il conseguimento della patente B;

Fregolent 0.11.01.151, che autorizza la modifica della convenzione che regola i servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane al fine di dare attuazione alle condizioni generali di trasporto di passeggeri e merci tramite aliscafi;

De Lorenzis 0.11.01.179, che abroga l'articolo 7, comma 9-bis, del codice della

strada, che consente l'accesso libero alle zone a traffico limitato ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

Schullian 0.11.01.4, volto a ridefinire il calendario per le revisioni obbligatorie delle macchine agricole;

gli identici Cenni 0.11.01.28 e Nevi 0.11.01.59, volti a differire il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, da disporre con decreto ministeriale;

De Lorenzis 0.11.01.180, che abroga il comma 3-ter dell'articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, che consente agli enti locali di utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale, nonché per altri interventi concernenti il decoro urbano;

L'Abbate 0.11.01.174, che intende modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali;

Alberto Manca 0.11.01.212, che intende abrogare il comma 687 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), relativo alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale;

Mammì 0.11.01.205, che integra la disciplina recata dalla legge n. 42 del 1999 in materia di elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Occhionero 0.11.01.147, che reca misure semplificate relative al concorso da dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017;

Novelli 0.11.01.58, che dispone un incremento di risorse per far fronte alle

prestazioni aggiuntive del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale nel corso della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2;

Ferraresi 0.11.01.175, che estende al 2021 la norma che prevede il supporto di Fintecna alle regioni per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Nevi 0.11.01.71, che estende l'ambito di operatività della disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, recata dalla legge di bilancio per il 2021, alle regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma;

Zucconi 0.11.01.221, che estende la durata delle operazioni finanziarie che possono essere garantite con una percentuale incrementata, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese;

Campana 0.11.01.34, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del contributo Enpam a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico;

Pizzetti 0.11.01.43, che introduce una normativa concernente la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga;

Angiola 0.11.01.90, che reca norme in materia di progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;

gli identici Pizzetti 0.11.01.42 e Capitano 0.11.01.98, limitatamente alla parte in cui modificano l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 82 del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo all'applicazione di procedure semplificate per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici (comma 1-ter);

Cancelleri 0.11.01.195, che interviene in materia di periodo massimo di aspetta-

tiva concedibile ai pubblici dipendenti, in relazione alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19;

Ferri 0.11.01.154, che introduce un'articolata normativa volta a modificare le disposizioni in materia di credito di imposta per beni strumentali, al fine di favorire la transizione tecnologica delle imprese;

Ferri 0.11.01.153, che detta disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

Prisco 0.11.01.162, che autorizza per l'anno 2021 l'arruolamento straordinario di agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta del concorso bandito con decreto ministeriale del 2019;

D'Arrando 0.11.01.202, che reca misure in materia di iscrizione all'albo dei fisici e dei chimici-settore fisica;

Tripiedi 0.11.01.198, che detta una disciplina applicabile ai casi di indebita percezione dei benefici pensionistici spettanti ai lavoratori esposti all'amianto;

Lucchini 0.11.01.92, che introduce una deroga all'applicazione della normativa in materia di sospensione dei criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, come disciplinata dal decreto-legge n. 183 del 2021;

Patassini 0.11.01.123, limitatamente alle lettere a), b) e c) del comma 1, che intervengono in materia di affidamenti dei concessionari;

Comaroli 0.11.01.93, che sospende fino al gennaio 2023 l'applicazione delle disposizioni dirette a limitare l'uso del *cashback* e ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

Caso 0.11.01.185, che prevede la sospensione delle procedure per l'abbattimento della prima casa fino al 31 dicembre 2021;

Cirielli 0.11.01.223, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità;

Battelli 0.11.01.171 e 0.11.01.172, che intervengono su una norma della legge di bilancio 2017 prevedendo deroghe alla disciplina ivi introdotta, con riferimento a determinati tipi di manifestazioni e di spettacoli;

gli identici Patassini 0.11.01.125 e Braga 0.11.01.156, che proroga alcuni termini relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili previsti da un decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Tonelli 0.11.01.109, 0.11.01.110, 0.11.01.111, 0.11.01.112, 0.11.01.113, 0.11.01.114, 0.11.01.115, 0.11.01.116, 0.11.01.117 e 0.11.01.118, che autorizzano lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi in polizia e delle graduatorie per allievi e per diversi ruoli e funzioni della Polizia di Stato;

Patassini 0.11.01.126, ai sensi del quale gli incentivi per gli impianti a biomasse e bioliquidi continuano ad essere erogati fino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione;

Zucconi 0.11.01.215, recante una norma interpretativa in materia di proroga delle concessioni demaniali;

gli identici Sani 0.11.01.8, Schullian 0.11.01.20 e Zucconi 0.11.01.217, che dettano prescrizioni sui requisiti strutturali e di sicurezza delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;

Sani 0.11.01.9, che proroga le tre fasi temporali previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2019, recante il calendario delle aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giu-

dizio di inammissibilità testé pronunciato è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le disabilità, Erika Stefani.

La seduta comincia alle 14.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06025 Noja: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La Ministra Erika STEFANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lisa NOJA (IV), replicando, ringrazia la ministra per il quadro esaustivo offerto attraverso la risposta, ricordando che il tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità investe diverse competenze. Per tale motivo, ritiene che una figura come la Ministra per le disabilità possa rappresentare un importante punto di raccordo per promuovere politiche volte a conseguire un maggiore inserimento, segnalando, in proposito, che occorre non sprecare l'occasione rappresentata dalle ingenti risorse rese disponibili dal PNRR. Osserva come lo svolgimento dell'attività lavorativa per le persone con disabilità sia fondamentale per acquisire un reddito, una maggiore autonomia e, soprattutto, per la creazione di una rete sociale. Auspica, pertanto, che vi possa essere un cambio di

passo significativo al riguardo rispetto al passato.

5-06026 Gemmato: Iniziative volte a favorire la rimozione delle barriere architettoniche.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La Ministra Erika STEFANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto nella misura in cui alle iniziative richiamate nella risposta della ministra Stefani sarà data concreta attuazione. Segnala, infatti, che in assenza di interventi numerose persone con disabilità si trovano, di fatto, prigioniere nel loro domicilio, a causa della presenza di barriere architettoniche, in primo luogo per la mancanza di ascensori adeguati. Ritiene che uno Stato che abbia a cuore il benessere della popolazione debba farsi carico di una problematica così importante per la vita dei singoli.

Auspica, quindi, che in un prossimo futuro tutte le forze politiche possano ritenersi soddisfatte per aver contribuito a trovare una soluzione efficace rispetto alla rimozione delle barriere architettoniche.

5-06027 Rizzo Nervo: Erogazione a tutti i richiedenti dei trattamenti cognitivo-comportamentali modello ABA.

Luca RIZZO NERVO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La Ministra Erika STEFANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca RIZZO NERVO (PD), replicando, ringrazia la Ministra Stefani per aver ribadito il proprio impegno personale, e quello del Governo nel suo complesso, ad individuare misure volte a sostenere le persone che hanno disturbi dello spettro autistico. Ricordando il grande numero di soggetti

interessati, ribadisce l'urgenza di adottare misure adeguate in quanto tale condizione determina un percorso faticoso e doloroso per le famiglie coinvolte.

Sottolinea come occorra superare la situazione paradossale attuale, che vede le strutture pubbliche riconoscere la validità dei trattamenti cognitivo-comportamentali, considerandoli in linea teorica inclusi nei livelli essenziali di assistenza, ma al tempo stesso registra un netto atteggiamento di chiusura da parte delle aziende sanitarie in sede legale, al fine di non erogare quanto richiesto. Osserva che le conseguenze di tale atteggiamento, che determina un notevole ritardo nei tempi di risposta, risultano particolarmente gravi in quanto l'efficacia della terapia è condizionata a un intervento tempestivo nei primi anni di vita. In conclusione, auspica che la Ministra per le disabilità possa adoperarsi per superare le lacune dell'attuale sistema.

5-06028 Novelli: Istituzione di una figura garante delle persone fragili.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La Ministra Erika STEFANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, esprime apprezzamento per l'impostazione data alla risposta alla sua interrogazione, osservando come la panoramica fornita rispetto alle iniziative adottate a livello regionale abbia evidenziato la varietà dei meccanismi di funzionamento dei diversi organismi istituiti a tutela degli anziani e delle persone con disabilità.

Rileva, pertanto, la necessità di fornire in proposito una cornice a livello nazionale, al fine di fornire alle regioni gli opportuni indirizzi.

Nel ricordare che il Parlamento ha la possibilità di intraprendere un'iniziativa legislativa in tal senso, ritiene utile sensibilizzare sul tema anche l'esecutivo affinché possa contribuire alla riflessione e dare il proprio apporto. In conclusione, ribadisce

l'opportunità di creare anche a livello nazionale una figura garante delle persone fragili, così come già previsto per l'infanzia e per le persone detenute.

5-06029 D'Arrando: Criteri per l'attuazione uniforme del progetto EU Disability Card sull'intero territorio nazionale.

Celeste D'ARRANDO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Ministra Erika STEFANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ricordare come il dibattito sull'introduzione di un testo unico o una legge-quadro in materia di disabilità sia iniziato oramai molti anni fa, rileva la necessità di rendere più omogenea la normativa di riferimento, anche al fine di una maggiore integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari. Nel dichiarare di non avere preferenze per un determinato strumento normativo, osserva che l'aspetto più rilevante è quella della concreta applicazione delle norme sul territorio, coinvolgendo tutte le parti sociali interessate. Ritene, in particolare, che sarebbe utile conoscere quale sia il soggetto attuatore del progetto della *Disability Card*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Noja, ha svolto la relazione.

Non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente, richiamate nelle premesse della predetta proposta (*vedi allegato 6*).

Guido DE MARTINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, ritenendo inaccettabile l'introduzione dell'obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari, introdotto con l'articolo 4 del provvedimento in esame. Segnala, in proposito, che l'Italia appare è l'unico Paese nel panorama europeo ad avere introdotto una normativa di questo tipo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Pannizzut.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'*iter* del provvedimento in oggetto si è interrotto da diversi mesi, dopo che sul testo unificato delle proposte di legge, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, erano pervenuti tutti i pareri, ad eccezione del parere della Commissione Bilancio, che lo ha espresso il 13 maggio scorso.

Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 24 maggio.

Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Bologna, ha presentato alcune proposte emendative volte esclusivamente al fine di recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, V e dalla Commissione per le questioni regionali.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione di tali proposte emendative e poi al rappresentante del Governo per l'espressione del parere (*vedi allegato 7*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-C!-PP), *relatrice*, segnala che l'emendamento 4.100 è volto a recepire la prima delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale proposta emendativa definisce meglio le prestazioni incluse nei livelli di essenziali di assistenza e la tipologia dei farmaci erogabili. Viene inoltre precisata la copertura finanziaria del Fondo di solidarietà e sono quantificati gli oneri derivanti da una riduzione del gettito fiscale in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 11 del testo unificato. Altre modifiche riguardano l'articolo 12, in particolare per quanto concerne la non cumula-

bilità del credito d'imposta con altre forme di sostegno.

L'emendamento 6.100 riprende una condizione inserita nei pareri espressi dalla I Commissione e dalla Commissione per le questioni regionali. Gli emendamenti 8.100 e 9.100 hanno la finalità di recepire le ulteriori condizioni espresse dalla Commissione Bilancio per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, intervenendo sulle modalità di funzionamento del Comitato nazionale per le malattie rare e introducendo clausole di salvaguardia per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, al fine di evitare l'insorgere di nuovi oneri.

L'emendamento 12.100 riprende una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio finalizzata ad individuare il Ministero della salute quale struttura responsabile in via principale delle misure di sostegno alla ricerca. L'emendamento 13.100 è volto a recepire una condizione inserita nel parere della Commissione per le questioni regionali e a precisare il contenuto dell'articolo 14, dando seguito al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Segnala, infine, di avere presentato l'emendamento Tit. 1 al fine di adeguare il titolo del provvedimento al suo contenuto, evidenziando che l'obiettivo prioritario della proposta è quello della cura delle malattie rare.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate dalla relatrice.

Vito DE FILIPPO (PD), nel ringraziare la relatrice per la tenacia con cui ha seguito l'*iter* del provvedimento, soprattutto nel confronto con il Governo e nell'interlocuzione con la Commissione Bilancio, rileva che occorre «fare di necessità virtù» e recepire, quindi, le condizioni poste nel parere espresso dalla medesima Commissione. Partendo da questa valutazione pragmatica, auspica che l'esperienza vissuta durante l'attuale fase pandemica faccia maturare una consapevolezza rispetto alla necessità di acquisire un maggiore «coraggio» rispetto alle risorse da destinare al settore

della salute. Rileva, infatti, che una visione troppo incentrata sugli equilibri di bilancio immediati non permette di tenere nella dovuta considerazione i risparmi conseguibili in una prospettiva temporale più ampia.

Sottolinea che il provvedimento in esame consente di compiere importanti passi in avanti nella tutela dei malati rari, a partire dagli incentivi per la ricerca e per la produzione dei farmaci orfani, ricordando che per molte malattie rare sono necessarie cure complesse ed onerose.

Ritiene, in ogni caso, che occorre mantenere l'attenzione rispetto a tale materia, al fine di promuovere ulteriori interventi.

Marcello GEMMATO (FDI) esprime apprezzamento per le modalità con cui la Commissione ha condotto i propri lavori, mostrando come al solito una grande attenzione verso le persone in condizione di fragilità, e ringrazia la relatrice per il suo costante impegno al riguardo.

Manifesta preoccupazione per la soppressione del comma 5 dell'articolo 5, disposta con uno degli emendamenti presentati dalla relatrice, ricordando che uno degli obiettivi prioritari del provvedimento in esame dovrebbe essere quello di superare la sperequazione esistente tra le diverse regioni, ciò che determina che alcuni farmaci fondamentali per i malati rari siano erogati solo in alcune di esse.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-C!-PP), *relatrice*, precisa che la soppressione segnalata dal collega Gemmato riguarda il solo comma relativo all'incremento delle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale ma che rimane fermo il principio di garantire l'esigibilità dei farmaci a tutti i malati rari, a prescindere dalla regione di residenza. Nella consapevolezza che sarebbe stato importante destinare risorse aggiuntive al Servizio sanitario nazionale, ricorda che il provvedimento prevede un finanziamento rilevante alle attività di ricerca e rappresenta, quindi, un risultato importante, anche dal punto di vista della dotazione di bilancio.

Roberto NOVELLI (FI), nel ringraziare la relatrice per la caparbietà con la quale

ha saputo assicurare la prosecuzione dell'esame del provvedimento, osserva che esso è frutto della collaborazione di tutti i gruppi parlamentari. Rileva che le proposte di modifica provenienti dalla Commissione Bilancio appaiono non inaspettate e sottolinea che, in ogni caso, il risultato raggiunto rappresenta un elemento di soddisfazione per la Commissione nonché una base per successivi interventi.

Mauro SUTTO (LEGA) nel ringraziare la relatrice per la sensibilità dimostrata nell'accogliere le diverse sollecitazioni pervenute, dichiara che la Lega si unisce alle valutazioni positive espresse dagli altri gruppi e condivide la richiesta avanzata dal collega De Filippo di considerare il provvedimento in esame come primo passo verso una giusta direzione.

Lisa NOJA (IV), manifestando il suo apprezzamento alla relatrice per la sua capacità di tenere insieme le diverse sollecitazioni, ricorda di avere condiviso con quest'ultima il confronto con le associazioni rappresentative del settore e di conoscere, quindi, le aspettative di queste ultime. Invita, pertanto, ad essere vigili rispetto alla concreta attuazione delle norme che si vogliono introdurre.

Segnala che la XII Commissione dovrebbe anche farsi promotrice, sempre in relazione alla cura delle malattie rare, di un utilizzo delle risorse del PNRR per la ricerca in tale ambito, di un aggiornamento del Piano nazionale per le malattie rare, ormai scaduto, e del potenziamento degli *screening* neonatali. Evidenzia, al riguardo, come una diagnosi genetica precoce costituisce in molti casi un requisito essenziale per interventi efficaci. In conclusione, registra con soddisfazione la capacità della Commissione di convergere sui temi relativi alle esigenze delle persone in condizioni di bisogno.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il provvedimento in discussione possa rappresentare un primo passo di un percorso che deve essere completato.

Angela IANARO (M5S), a nome del suo gruppo, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e dichiara di condividere gli interventi dei colleghi che hanno sottolineato come il provvedimento in esame rappresenti un primo passo verso una giusta direzione. Nel ricordare che molte malattie rare rappresentano un universo poco conosciuto, segnala l'esigenza di investire nella ricerca e nella diagnosi precoce al fine di garantire a tutti l'accesso alle cure.

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte emendative della relatrice 4.100, 6.100, 8.100, 9.100, 12.100, 13.100 e Tit. 1. (*vedi allegato 7*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame degli emendamenti, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene che quella odierna sia una giornata importante per la Commissione ed esprime quindi soddisfazione per il risultato raggiunto e un ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto. Osserva che il testo rappresenta una sintesi delle diverse proposte di legge presentate, arricchita anche dal contributo degli emendamenti presentati da tutti i gruppi.

Si associa alle considerazioni del collega De Filippo circa l'importanza di proseguire nell'azione intrapresa e invita ad un'attenta vigilanza in relazione all'esame del provvedimento al Senato, ricordando che in questa fase vi è poco spazio per le proposte di iniziativa parlamentare. In conclusione, ribadisce che il risultato raggiunto non era affatto scontato, ringraziando anche gli uffici della Camera e le strutture ministeriali per il loro supporto.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) si unisce alla soddisfazione espressa dai colleghi intervenuti per il risultato raggiunto, rilevando ancora una volta come sia da apprezzare il clima di collaborazione all'interno della Commissione. Riconosce che sarebbe stato auspicabile individuare maggiori risorse al fine di contrastare le attuali

disuguaglianze ma osserva che il perseguimento di obiettivi difficilmente realizzabili pregiudica il raggiungimento di un risultato comunque importante. Esprime, quindi, l'apprezzamento del gruppo di Fratelli d'Italia per il fatto che la Commissione sia stata in grado di agire con umiltà e competenza, avendo a cuore i bisogni delle persone più fragili e sostenendo la ricerca sulle malattie rare.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità taluni subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo del 11.01 del Governo pronunciati nella seduta antimeridiana odierna.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative in oggetto, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter confermare i giudizi di inammissibilità già espressi.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato a confermare l'inammissibilità del subemendamento a sua prima firma 0.11.01.215. Segnala che esso riguarda un tema di estrema rilevanza, ritenendo inaccettabile che gli enti locali possano di fatto eludere una norma approvata dal Parlamento, rendendo impossibile la proroga delle concessioni demaniali, in assenza dei necessari adempimenti amministrativi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che i criteri di ammissibilità dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo sono stati ricordati nella seduta antimeridiana della Commissione.

Riccardo ZUCCONI (FDI) esprime il timore che la pronuncia di inammissibilità possa essere stata determinata anche da ragioni politiche.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, sottolinea che la presidenza si pone l'obiettivo

di assicurare la massima imparzialità, senza entrare nel merito delle proposte emendative. Segnala come non vi sia alcun atteggiamento di favore nei confronti dei gruppi di maggioranza, testimoniato anche dalla conferma della pronuncia di inammissibilità sui subemendamenti presentati da tali gruppi e dall'accoglimento di diversi ricorsi relativi ad emendamenti presentati da deputati del gruppo di appartenenza del deputato Zucconi, comunicato nella seduta antimeridiana.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel dichiararsi consapevole dello spirito di imparzialità che caratterizza la presidente Lorefice, segnala che la proposta emendativa di cui è cofirmataria si pone l'obiettivo di sanare la situazione difficile in cui si trovano molti imprenditori già duramente provati dall'attuale crisi pandemica. Ricorda che il collega Zucconi ha presentato il subemendamento in ragione della insostenibilità di una applicazione non uniforme della normativa sull'intero territorio nazionale, con gravi conseguenze per gli operatori economici coinvolti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata dai presentatori del subemendamento 0.11.01.215 rispetto alle difficoltà vissute da numerosi imprenditori ma ribadisce che è suo dovere applicare criteri omogenei nel valutare l'ammissibilità delle proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

5-06025 Noja: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, tuttavia devo premettere che nel merito di quanto esposto in premessa non posso che riportarmi a quanto comunicato dal Ministero del lavoro, non essendo materia attinente alla mia delega.

In particolare, per quanto riguarda le iniziative del Governo in merito al blocco dei licenziamenti e alle azioni da intraprendere per assicurare i posti di lavoro esistenti e scongiurare nuovi licenziamenti di persone con disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si sta adoperando per inserire già nel prossimo provvedimento utile, nuove misure volte a incentivare le imprese affinché, anche con la scadenza del blocco dei licenziamenti, si possano mantenere per quanto possibile gli attuali livelli occupazionali. Naturalmente, su questo fronte, i destinatari saranno tutti i lavoratori, tra i quali un particolare riguardo andrà riservato ai lavoratori con disabilità in modo da attuare tutte le tutele esistenti.

In tema di politiche per l'inserimento lavorativo, come ho avuto già modo di riferire in sede di dichiarazioni programmatiche presso questa Commissione, la Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 – che resta il punto di riferimento avendo avuto il merito di rivoluzionare l'approccio alla materia, favorendo la transizione dal collocamento « obbligatorio » al collocamento « mirato » – presentata nel gennaio di quest'anno dall'allora Ministro del lavoro, Catalfo, ha restituito un quadro insoddisfacente. Infatti, volendo soprassedere dal ribadire dati già comunicati, solo una minoranza delle persone con disabilità è inserita nel mondo del lavoro e con forte eterogeneità nella distribuzione territoriale, con forte penalizzazione per le donne con disabilità. Partico-

larmente deficitaria appare, in base ai dati della Relazione, la risposta del sistema pubblico: il settore privato ha assorbito il 96 per cento degli avviamenti complessivi, segno che le Pubbliche Amministrazioni – che comunque devono procedere con procedure concorsuali – contribuiscono solo marginalmente al collocamento mirato.

Per un'inversione di rotta occorre procedere celermente all'attuazione di due presupposti fondamentali del sistema delineato dalla legge n. 68 del 1999, come modificata dal cosiddetto *Jobs Act*, e ad oggi non ancora definiti:

la definizione delle Linee Guida, volte a promuovere la rete integrata con i servizi, gli accordi territoriali, la valutazione biopsico-sociale della disabilità, gli accomodamenti ragionevoli, il responsabile dell'inserimento lavorativo e le buone pratiche di inclusione lavorativa;

la creazione della Banca dati nazionale del collocamento mirato, al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati e di semplificare gli adempimenti, rafforzando altresì i controlli e migliorando le attività di monitoraggio e valutazione.

Si tratta di due elementi essenziali per i quali i sono in contatto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per una rapida attuazione.

Infine, occorrerà, come ricordato dall'On. interrogante, porre grande attenzione sulle riforme previste dal PNRR in tema di politiche attive del lavoro al fine di investire al meglio le risorse stanziato. A tal proposito ritengo prioritarie le seguenti azioni:

una riorganizzazione dei Centri per l'impiego;

investimenti nella formazione specialistica degli addetti al collocamento mirato,

con riguardo al *Disability Management*, in modo da creare figure di addetti esperti di valutazione del potenziale individuale e di consulenza nei processi di adattamento e accessibilità dei luoghi di lavoro;

valorizzazione delle buone prassi adottate in alcuni sistemi regionali basati su

contributi finanziari (cosiddetta « dote ») a copertura dei costi di formazione e di inserimento nell'ambito lavorativo, risultando così complementare, e aumentando l'efficacia, alla incentivazione fiscale del datore di lavoro oggi assicurata dalle politiche ordinarie nazionali.

ALLEGATO 2

5-06026 Gemmato: Iniziative volte a favorire la rimozione delle barriere architettoniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

in relazione alla tematica sollevata dall'onorevole interrogante della rimozione delle barriere architettoniche e più in generale dell'accessibilità, proprio il 6 maggio scorso, in questo ramo del Parlamento, sono state approvate all'unanimità due mozioni, una unitaria delle forze di maggioranza e una del gruppo politico di Fratelli d'Italia a prima firma dell'On. Lollobrigida, per me molto importanti e che costituiscono, per la loro articolazione e consistenza, una vera e propria dichiarazione programmatica del Governo in tema di accessibilità.

Sulla scorta degli impegni presi è chiaro l'intento dell'attuale compagine governativa di voler intervenire nella maniera più incisiva possibile con tutti gli strumenti a disposizione – normativi e finanziari – affinché alle persone con disabilità sia garantita una reale ed effettiva inclusione. Infatti, come è emerso anche durante il dibattito in Aula sul tema, la presenza di barriere ha ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo, in quanto non permette a tantissime persone di poter accedere in modo agevole al mondo del lavoro nonché di poter usufruire dei più svariati servizi e beni di consumo.

Per quanto riguarda il caso citato in premessa, relativo all'articolo 119 del cosiddetto decreto «Rilancio» emanato dal precedente Governo, che ha introdotto disposizioni in merito alle detrazioni per interventi in ambito di efficienza energetica e antisismici, prevedendo che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche siano tra quelli cosiddetti «trainati» per poter usufruire del «superbonus», il Governo, nella consapevolezza che la misura necessiti di alcuni interventi miglio-

tivi, sta lavorando per una semplificazione e sburocratizzazione della norma che sicuramente avrà effetti benefici anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. In ogni caso, l'intervento, per quanto limitato ai casi suesposti, apre sicuramente nuovi spazi d'iniziativa che saranno attentamente monitorati.

Quanto alla richiesta di sganciare questi interventi da quelli in ambito di efficientamento energetico e antisismico, essendo emersa questa richiesta dai numerosi incontri con le associazioni rappresentative della disabilità, sono al lavoro con i miei uffici per elaborare possibili soluzioni normative e quantificarne l'impatto finanziario.

Ciò nella consapevolezza che il problema delle barriere architettoniche negli edifici privati è avvertito in modo crescente perché alle persone con disabilità, si aggiungono cause di fragilità individuale, permanente o anche solo momentanea, e occorrerà considerare ogni tipo di intervento che possa consentire anche ai nuclei familiari con capacità economica ridotta di poter accedere a questo tipo di interventi che hanno un impatto importantissimo nella qualità della vita quotidiana. La normativa di riferimento è ancora la legge n. 13, del 9 gennaio 1989, che concede ai cittadini contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Pertanto, ribadisco l'impegno al punto 4 della citata mozione unitaria volto ad «adottare iniziative per rifinanziare periodicamente e in modo adeguato il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, onde favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità anche negli edifici privati».

Non bisogna dimenticare che lo stesso PNRR di prossima attuazione prevede misure per l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità, soprattutto in campo culturale, dell'edilizia scolastica e di quella residenziale pubblica. La sua attuazione concreta, proprio perché centrata su investimenti pubblici, potrà contribuire non poco ad eliminare ulteriori ostacoli alle persone

con disabilità, nei vari comparti dell'accessibilità pubblica e privata.

In tema di accessibilità agli edifici pubblici, sono in atto interlocuzioni con gli Uffici del Ministro della Funzione Pubblica per valutare l'opportunità di realizzare un censimento che verifichi lo stato di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, al fine di poter calibrare al meglio gli interventi necessari.

ALLEGATO 3

5-06027 Rizzo Nervo: Erogazione a tutti i richiedenti dei trattamenti cognitivo-comportamentali modello ABA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

il tema dei disturbi dello spettro autistico è un argomento che seguo con particolare sensibilità pur nell'ambito delle deleghe di coordinamento a me attribuite che non mi consentono un'azione diretta nel campo dei trattamenti di cura e dei servizi offerti dalle Aziende Sanitarie Locali.

Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, ho partecipato ad un evento presso l'Università Tor Vergata dove ho potuto apprezzare l'organizzazione di percorsi dedicati per la vaccinazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che hanno, chiaramente, bisogni specifici e necessità di sostegno individualizzate. Dalla data del mio insediamento, ho incontrato le associazioni maggiormente rappresentative, al fine di valutare le istanze e le proposte con le quali si vuole portare un sollievo concreto alle famiglie con figli autistici in modo da potermi fare portavoce di queste istanze con il Ministro della Salute competente in ambito di percorsi di cura.

I dati sono significativi. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Questi dati sottolineano l'assoluta urgenza di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

Al fine di garantire la compiuta attuazione della Legge 18 agosto 2015, n. 134 « Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie », il

Governo ha istituito nell'ambito della Legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 401 e 402) il « Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico » con uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro annui che, nel biennio 2019 e 2020, è stato incrementato a 10 milioni di euro annui. Per l'anno 2020 il Governo ha finanziato un fondo aggiuntivo di 10 milioni di euro che nella Legge di Bilancio 2021 è stato incrementato a 50 milioni solo per l'anno 2021 (articolo 1, comma 454, della legge 178/2020).

Il Ministero della salute con decreto ministeriale 30 dicembre 2016, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri e le modalità di utilizzo del suddetto Fondo ed ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di realizzare gli interventi previsti.

È stata inoltre istituita, presso il Ministero della Salute, una Cabina di Regia, con decreto ministeriale 10 aprile 2017, con funzioni di coordinamento e monitoraggio di tutte le attività previste dalla Legge 134/2015 e finanziate con il Fondo Autismo.

Le attività svolte dal 2017 ad oggi nell'ambito del suddetto Fondo sono il frutto di un coordinamento tra amministrazione sanitaria centrale (Ministero della salute), braccio tecnico-scientifico (ISS) e amministrazione sanitaria locale (Regioni) e comprendono azioni di sistema coordinate e condivise a livello nazionale, finalizzate alla presa in carico globale delle persone nello spettro autistico in tutto Parco di vita, nonché ad eliminare le enormi disomogeneità regionali in termini di assistenza specifica e di servizi dedicati.

Il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni e le Province autonome, ha provveduto all'aggiornamento delle « Linee di

Indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico » (con intesa in Conferenza Unificata 10 maggio 2018).

L'ISS, su mandato del Ministero della salute, sta effettuando il monitoraggio del recepimento delle linee di Indirizzo da parte delle Regioni e Province autonome, e verificando la loro implementazione attraverso specifici Piani regionali operativi.

Sta inoltre elaborando le Linee Guida per la diagnosi e trattamento delle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita (bambini/adolescenti e adulti) dalle quali scaturiranno raccomandazioni basate sull'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone prassi nazionali e internazionali.

Infine, quanto alla ripartizione del Fondo aggiuntivo di 50 milioni di euro per il 2021, atteso che una quota pari al 25 per cento dovrà essere destinata « all'incremento del

numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti », ho prontamente richiesto al Ministro della salute – che ringrazio per l'immediata disponibilità manifestata – di voler prevedere il concerto della neo-istituita autorità politica in materia di disabilità per meglio garantire l'allocazione delle risorse sulla base delle interlocuzioni che sto svolgendo con le principali associazioni e tutte le parti interessate.

Quanto all'affermazione dell'interrogante relativa alla circostanza che molte famiglie si sono viste riconosciute i trattamenti modello ABA solo dopo aver presentato ricorso al giudice visto il rifiuto delle ASL di pagare tali prestazioni, faccio presente di avere chiesto chiarimenti al riguardo ai Ministeri competenti e mi impegno a seguire con il massimo interesse, per tramite dei miei Uffici, tale vicenda.

ALLEGATO 4

5-06028 Novelli: Istituzione di una figura garante delle persone fragili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

la richiesta dell'interrogante di promuovere o sostenere iniziative legislative per istituire una figura garante delle persone fragili, quali quelle con disabilità o in età avanzata è senz'altro uno spunto interessante soprattutto alla luce della situazione sociale del nostro Paese puntualmente rappresentata in premessa.

Al riguardo si fa presente che il mio Ufficio segue con molta attenzione l'istituzione in diverse Regioni e presso diversi Comuni di figure, variamente denominate, come *disability manager* o « garante delle persone con disabilità », con funzioni diverse, ma spesso riconducibili a una sorta di « difensore civico » in materia di diritti delle persone con disabilità.

Tale figura, ove istituita, vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In alcuni casi, ha anche il compito di segnalare, di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità. Collabora anche con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 18/2009.

Le funzioni elencate attribuite al Garante per la disabilità degli enti locali, laddove istituito, sono di grande importanza ma non sempre si tratta di figure omogenee.

Per fare degli esempi, il Garante è stato attivato dalla regione Campania (con Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25) e dalla Regione Puglia, (con l'articolo 31-ter - Legge regionale 10/07/2006, n. 19). Ma particolarmente estese sono le competenze dell'Autorità Garante della persona con disabilità in

Sicilia, istituita dalla legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, in conformità alla previsioni della Convenzione ONU. L'Autorità si occupa anche della promozione delle attività dirette a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e può essere chiamato ad esprimere pareri in ordine alla normativa vigente ed alle eventuali modifiche da apportare per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità. Può costituirsi parte civile in alcuni tipi di procedimenti penali e sollecitare e controllare che per ogni persona con disabilità venga redatto il progetto individuale. Ancora, può richiedere notizie ai diversi settori dell'Amministrazione regionale, ma anche ad altri soggetti pubblici e privati, in ordine al rispetto delle norme nazionali e regionali esistenti in favore delle persone con disabilità e può segnalare agli Uffici competenti violazioni dei datori di lavoro pubblici e privati all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 68 del 1999 e degli aggiudicatari di appalti pubblici. Infine, può accedere agli uffici pubblici di tutta la Sicilia per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità nonché l'agibilità e l'accessibilità universale degli spazi aperti al pubblico.

Anche in regione Lombardia è stata presentata una proposta di legge regionale per l'istituzione di un Garante regionale per le persone con disabilità, e la Regione Lazio si sta muovendo nella stessa direzione.

È sicuramente auspicabile l'istituzione di tale figura ad un livello di prossimità con i cittadini. Per tale motivo ritengo che per prima cosa sia utile diffondere questa figura a livello regionale, per poi valutare successivamente l'opportunità di istituire una figura anche a livello nazionale per garantire il coordinamento e l'omogeneità dell'azione.

ALLEGATO 5

5-06029 D'Arrando: Criteri per l'attuazione uniforme del progetto EU Disability Card sull'intero territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

l'attuazione del progetto della *Disability Card* è uno dei punti che ho trattato in questa Commissione in sede di Linee Programmatiche tra gli obiettivi che mi prefiguro di raggiungere in tempi brevi.

Preliminarmente vorrei soffermarmi sull'argomento trattato dall'interrogante in premessa concernente il « codice unico della disabilità ». A tal proposito, infatti, ho fortemente voluto che fosse inserita, tra le riforme da attuare all'interno del PNRR, l'approvazione della « Legge quadro sulle disabilità ». Una riforma che permetterà di aggiornare la normativa vigente e rendere effettivo il progetto di vita individuale. Allo scopo sono stati stanziati 800 milioni, allocati nel bilancio dello Stato. La Legge quadro andrà, inoltre, a rinnovare e rendere più moderno il sistema di accertamento della condizione di disabilità allineando la normativa italiana a quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia internazionale.

In merito alle modalità di attuazione della *Disability Card*, con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio della Carta.

Innanzitutto, i destinatari della Carta saranno le categorie di invalidi di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e quindi: invalidi civili sia minori che ultrasessantacinquenni; i sordi e i ciechi civili; gli inabili al lavoro riconosciuti

dall'INPS; gli invalidi sul lavoro; invalidi di guerra e i portatori di handicap, con disabilità grave, media o non autosufficienti.

La Carta Europea della Disabilità, che sarà prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consiste in una tessera che, nella misura in cui permette al portatore di farsi immediatamente riconoscere come persona con disabilità gli consenta l'accesso ad agevolazioni ed una serie di servizi in materia di trasporti, cultura e tempo libero, con l'obiettivo di consentire la libera circolazione e la piena inclusione delle persone con disabilità su tutto il territorio europeo.

Le agevolazioni saranno attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell'iniziativa, e pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Infine, proprio in rispondenza a quanto richiesto dall'interrogante in materia di semplificazione, è previsto che la Carta, oltre a consentire l'accesso a sconti e agevolazioni, si presti anche ad essere uno strumento per consentire l'attestazione della propria condizione di disabilità mediante strumenti digitali che diventeranno sostitutivi del tradizionale certificato cartaceo. Questa è una peculiarità della versione italiana del progetto *Disability Card*.

Per la più ampia ed omogenea diffusione del progetto su tutto il territorio nazionale, intendo coinvolgere, oltre alle citate amministrazioni centrali dello Stato, anche regioni e gli enti locali per valutare anche con questi interlocutori ogni possibile ambito di utilizzo della Carta quale strumento di inclusione.

ALLEGATO 6

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 44 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

tenuto conto delle principali disposizioni di competenza della XII Commissione, quali: l'articolo 1-*bis*, che ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali; l'articolo 3, che limita la punibilità per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale; l'articolo 3-*bis*, che limita

la punibilità per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima; l'articolo 4, che prevede, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

**NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE APPROVATE
DALLA COMMISSIONE**

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* I trattamenti sanitari *fino a:* a totale carico del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: Sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie;;

b) *al comma 3, sopprimere l'alea, e alla lettera c), dopo le parole:* le terapie farmacologiche, anche innovative, *aggiungere le seguenti:* di fascia A o H;

Conseguentemente:

a) *all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* I farmaci *aggiungere le seguenti:* di fascia A o H;

2) *sopprimere il comma 5;*

b) *all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, *aggiungere le seguenti:* con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,;

2) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4, sostituire le parole da:* al fine di assicurare *fino a:* nei limiti delle risorse del Fondo *con le seguenti:* al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1;

d) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1;

e) *all'articolo 11, comma 1, premettere le seguenti parole:* A decorrere dall'anno 2022, e, *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.;

f) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* si applica, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è concesso a decorrere dal 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui;

2) *al comma 4, premettere il seguente periodo:* Il credito d'imposta di cui al

comma 1 non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.;

3) *sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti*: 5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.;

g) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente*: 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.;

h) *all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1, sostituire le parole*: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 *con le seguenti*: Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2-*bis*, pari complessivamente a euro 1 milione per l'anno 2022, a euro 6.750.000 per l'anno 2023 e a euro 4.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente*: 2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.100. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

6.100. La Relatrice.

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato», e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.;

b) *al comma 4, sostituire le parole*: ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente *con le seguenti*: , rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.;

8.100. La Relatrice.

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

9.100. La Relatrice.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* al Ministero della salute;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca *con le seguenti:* Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12.100. La Relatrice.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola:* formazione *con la seguente:* informazione;

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

c) *alla rubrica, sopprimere le parole:* Formazione e;

13.100. La Relatrice.

TIT.

Sostituire il titolo del testo unificato delle proposte di legge con il seguente: Disposizioni per la cura delle malattie rare, per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Tit.1. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di economia agraria (SIDEA) 349

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP) 349

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825-1968-2905-A 349

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 349

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825-1968-2905-A 349

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2021.

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di economia agraria (SIDEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14. alle 14.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 maggio 2021.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
C. 1825-1968-2905-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 maggio 2021.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
C. 1825-1968-2905-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 18 alle 18.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	350
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	351
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	350

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato)*.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime apprezzamento per le osservazioni formulate nel parere sia con riguardo all'esigenza di rispettare il principio di pro-

porzionalità del trattamento dei dati personali che confluiranno nella tessera sanitaria, sia con riguardo alla necessità di adottare ogni iniziativa utile per garantire l'accesso ai test, evitando discriminazioni di carattere economico. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Cristina ROSSELLO (FI), nell'annunciare il proprio voto favorevole, ricorda come il suo gruppo abbia, prima ancora dell'adozione del decreto-legge in esame, presentato un apposito atto di indirizzo che ne prefigurava le linee di indirizzo, anche con riferimento alla richiamata esigenza di assicurare il principio di proporzionalità, stabilito dalle regole europee, tra il trattamento dei dati personali e gli obiettivi perseguiti con l'adozione delle certificazioni Covid-19.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 » (C. 3045 Governo);

rilevato che il provvedimento prevede un dettagliato calendario per consentire – nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia e in considerazione del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale;

considerati, in particolare, l'articolo 9, concernente la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), in corso di definizione a livello europeo, e l'articolo 12, volto alla celere erogazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, chiarendo le modalità per il calcolo della relativa anticipazione;

vista altresì, in materia di *green pass*, la proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 *final*) e la posizione negoziale assunta in proposito dal Parlamento europeo, in cui viene evidenziata, tra l'altro, l'esigenza di evitare discrimi-

nazioni contro coloro che non sono vaccinati o non possono permettersi economicamente il *test*, nonché la necessità di salvaguardare la protezione dei dati personali contenuti nei certificati;

visti i rilievi sollevati nel parere di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento, per i profili di competenza, al richiamo del necessario rispetto del principio di proporzionalità tra il trattamento dei dati personali previsto dalle norme e l'obiettivo delle stesse, principio stabilito dalle regole europee sulla protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere procedure idonee ad assicurare l'accesso a « test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti », come raccomandato dal Parlamento europeo nella posizione negoziale citata in premessa, al fine di circoscrivere allo stretto indispensabile le limitazioni imposte alla libertà di circolazione e di evitare discriminazioni di carattere economico;

b) valuti la Commissione di merito, in aderenza al principio di proporzionalità richiamato in premessa, volto alla minimizzazione del trattamento dei dati personali rispetto alle finalità perseguite

dal provvedimento, di limitare allo stretto indispensabile le informazioni richieste nelle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'allegato 1 del decreto-legge, tenendo conto

dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

S O M M A R I O**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI sulla situazione finanziaria dei comuni nell'emergenza sanitaria da COVID-19	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353

AUDIZIONI INFORMALI*Mercoledì 19 maggio 2021.*

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI sulla situazione finanziaria dei comuni nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***Mercoledì 19 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	354
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Zafarana	354
Sull'ordine dei lavori	354
ALLEGATO (Relazione su Rosario Livatino magistrato)	355

Mercoledì 19 maggio 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.07.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Zafarana.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, accompagnato dal Generale di Brigata Roberto Manna, Capo del VI Reparto affari giuridici e legislativi, e dal Generale di Brigata Giuseppe Arbore, Capo del III Reparto Operazioni.

Il Generale ZAFARANA svolge una relazione sulle modalità di azione delle organizzazioni criminali durante l'emergenza

sanitaria, evidenziando gli esiti di alcune attività investigative recentemente svolte dai reparti del Corpo, anche nel quadro della cooperazione europea e internazionale e dell'evoluzione del contesto normativo, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione patrimoniale.

A causa dell'andamento dei concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato e apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE ringrazia il Generale Zafarana e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE rende noto che la relazione sul Documento XXIII, n. 11, approvata all'unanimità nella seduta di ieri, sarà allegata al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*), mentre i relativi allegati, per via del volume degli atti ivi contenuti, saranno contenuti nello stesso Documento XXIII, n. 11.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

RELAZIONE SU ROSARIO LIVATINO MAGISTRATO

« Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole ».

1. Introduzione.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dando seguito alla pubblicazione disposta nel corso della precedente legislatura (Doc. XXIII, n. 21) ha ritenuto di approvare un documento che rende pubblici e liberamente consultabili alcuni provvedimenti adottati dal Magistrato Rosario Angelo Livatino dall'avvio della sua carriera fino al giorno del suo estremo sacrificio. In occasione della beatificazione che ha avuto luogo il 9 maggio 2021, la Commissione Antimafia intende valorizzare il profilo di magistrato giudicante e requirente, giovane e valoroso, il cui straordinario valore intellettuale si completava con doti professionali fuori dal comune.

La presente relazione non è dunque da intendersi come la mera celebrazione delle preclare qualità di un magistrato tragicamente scomparso troppo presto. È anche occasione per tentare di ricostruire, pur per ampie volute, il clima che segnava la provincia agrigentina nel passaggio di decennio tra gli anni ottanta e i novanta del secolo scorso. Quel territorio – vi si tornerà più diffusamente oltre – era assai difficile da interpretare, per via di un tessuto criminale in netta evoluzione e dai tratti peculiari. È proprio per offrire un contributo a questa ricostruzione storica che la Com-

missione Antimafia ha deliberato di pubblicare, oltre ai più rilevanti provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale emessi da Rosario Livatino, anche il resoconto stenografico relativo ad una missione svolta dalla stessa Commissione Antimafia ad Agrigento, il 21 maggio 1990, pochi mesi prima dell'assassinio del magistrato. Segue anche la pubblicazione della Relazione intitolata « *Problematiche connesse al fenomeno mafioso* » della prefettura di Agrigento, consegnata in data 29 luglio 1991. Quest'ultima è una relazione composita che da un lato tratteggia gli elementi generali del quadro criminale che si presentava di fronte alle forze di pubblica sicurezza, nell'estate del 1991; dall'altro, si sofferma sugli inquietanti risvolti connessi alla profanazione della tomba del giudice Livatino, pochi mesi prima, nell'aprile dello stesso anno.

Allo scopo di dar conto del contesto ambientale e criminale immediatamente precedente il 1990, sono altresì pubblicati i verbali delle sedute tenutesi alla fine degli anni 1980 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della medesima prefettura. La valenza storica della documentazione è accresciuta dal poter leggere le parole pronunziate dal dottor Livatino che prese parte ad alcune di queste sedute, in qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

Chiude il complesso documentale in pubblicazione, la sentenza del tribunale di Agrigento n. 302/87 che, oltre a porsi già a quei tempi come un vero e proprio maxiprocesso sulle mafie agrigentine, qui rileva in modo specifico in quanto Rosario Livatino contribuì come pubblico ministero in modo rilevante nella complessa fase d'indagine.

Nel loro complesso si tratta di documenti che danno conto non solo del contesto criminale in cui maturò il barbaro omicidio di Rosario Livatino, ma anche

delle difficoltà nell'interpretare il salto di qualità della capacità criminale di compagini di cui non si comprendevano a fondo le caratteristiche morfologiche e la carica di pericolosità.

La presente relazione illustrativa si sofferma analiticamente: sul contesto storico criminale maturato negli anni ottanta in Sicilia, con particolare riguardo alle propaggini, solo apparentemente periferiche, che erano attive nell'agrigentino; sul ruolo e le funzioni nell'ordine giudiziario svolte dal 1979 al giorno della sua morte, il 21 settembre 1990, da Rosario Livatino; sui provvedimenti che comprendono ciascuna tipologia di misure di prevenzione previste dalla legislazione in vigore al tempo della loro emissione.

L'auspicio della Commissione Antimafia è quello di offrire dunque un quadro integrato sull'esemplare opera di uno straordinario magistrato nel contesto storico in cui si trovò ad agire. Al contempo, questa pubblicazione consente di avviare una riflessione, di valore diacronico, sugli istituti della prevenzione criminale, ancora oggi al centro di un vivace dibattito dottrinale e oggetto di costanti tentativi di valorizzarne l'efficacia e l'operatività.

2. Il contesto storico criminale.

Tra il 1981 e il 1984 in Sicilia si assistette ad un violento conflitto interno all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, che si concluse con l'affermazione dell'egemonia della fazione corleonese capeggiata da Salvatore Riina, attraverso lo sterminio dei tradizionali rappresentanti dell'aristocrazia criminale palermitana. Dopo l'assassinio di Stefano Bontate e di Salvatore Inzerillo e l'allontanamento dall'Italia di Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti, vennero uccise un centinaio di persone ritenute vicine alle famiglie perenti e la fazione criminale facente capo a Totò Riina e Bernardo Provenzano assunse il comando di Cosa Nostra. I mutati assetti criminali non potevano non riflettersi sulle articolazioni dell'organizzazione anche nelle altre province della regione e, per quanto qui interessa, nella provincia di Agrigento

dove si assistette ad una spaccatura interna alle varie famiglie di Cosa Nostra, caratterizzata ancora una volta dalla contrapposizione tra le fazioni tradizionali e quelle sostenitrici del nuovo potere corleonese.

Se a Palermo vi fu una violenta e sanguinaria faida, in altre zone vi furono più tenui contrapposizioni o la semplice espulsione da Cosa Nostra di coloro che rimanevano legati ai vecchi punti di riferimento gerarchico e non riconoscevano il potere dei corleonesi. Tale diminuita compattezza delle famiglie mafiose radicate nelle singole province ma anche l'esigenza di rivalsa dei « fuoriusciti », lasciò spazio ad altri gruppi che stringendo alleanze con questi ultimi o offrendo all'una o all'altra delle fazioni che coesistevano nelle « famiglie » il proprio sostegno criminale, avviarono una spietata offensiva contro le fazioni avverse, mirando a sottrarre loro il controllo del territorio e delle attività illecite per riaffermare il predominio dei « messi fuori famiglia » o delle fazioni cosiddette « perenti » e, con il loro appoggio, essere ritualmente ammessi all'interno di Cosa Nostra.

Infatti, a differenza di quanto accaduto nelle province di Palermo e di Trapani ove Cosa Nostra aveva sempre mantenuto il monopolio assoluto delle attività criminali, in altre province il potere delle « famiglie » era stato affiancato da meno organizzati gruppi locali, dediti prevalentemente al compimento di rapine e di reati contro il patrimonio, che convivevano con la più importante struttura criminale offrendo all'occorrenza alla stessa i propri servizi. Tali gruppi di manovalanza criminale, insediati in quasi tutte le province dell'agrigentino, del nisseno e del ragusano, fino alla presa di potere di Salvatore Riina, avevano mantenuto con le « famiglie » rapporti di pacifica convivenza, tolleranza e anche collaborazione. Nell'indebolirsi di tali più tradizionali e radicate articolazioni locali di Cosa Nostra i gruppi di nuova formazione, gli « emergenti » come solevano chiamarsi, trovarono l'occasione per realizzare un ambizioso progetto, quello cioè di avviare una strategia di guerra e sterminio nei confronti degli appartenenti alle « famiglie » mafiose, con l'unico scopo di affermare la

propria identità e valenza negli assetti criminali presenti nei territori locali. Strinsero a tal fine alleanze con i « messi fuori famiglia » o con le fazioni « perdenti » ed avviarono una lotta congiunta finalizzata alla eliminazione delle organizzazioni mafiose insediate nel territorio ed egemoni, in modo da riaffermare il comando dei primi ed essere ammessi, quali uomini d'onore, all'interno di Cosa Nostra.

Proprio in ragione di tale ambizioso disegno, nella metà degli anni '80, nelle cittadine di Palma di Montechiaro, Canicattì, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara, Gela, Vittoria, Riesi, Niscemi, Mazzarino, e Marsala, ebbe inizio un violento scontro tra tali gruppi di nuova formazione, che verranno in seguito denominati « *Stidda* », e le « famiglie » di Cosa Nostra locali.

A Palma di Montechiaro, in particolare, il gruppo degli « emergenti », capeggiato da Giovanni Calafato ⁽¹⁾ e di cui facevano parte tra gli altri Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzzangaro ⁽²⁾ e Salvatore Calafato ⁽³⁾, stringeva alleanza con i « perdenti » di Cosa Nostra (Di Vincenzo, Sambito, Farruggio e Bordino) ed avviava una lotta cruenta avverso la corrente egemone, la famiglia mafiosa dei Ribisi. Questi ultimi rappresentavano in realtà il braccio armato anche della famiglia mafiosa canicat-

tinense, facente capo a Giuseppe Di Caro, divenuto rappresentante provinciale di Cosa Nostra dopo l'arresto di Ferro Antonio, subentrato al vertice della provincia mafiosa di Agrigento a seguito dell'uccisione del vecchio boss Carmelo Colletti ⁽⁴⁾, legato al clan palermitano perdente degli Inzerillo – Bontate e capo mafia del mandamento di Ribera ⁽⁵⁾.

Benché non vi fosse un aperto conflitto all'interno della famiglia di Canicattì, la fazione facente capo al Di Caro trovava l'opposizione del gruppo Ferro-Guarneri al quale, in nome della menzionata strategia di avversione a Cosa Nostra, si era avvicinato il gruppo degli emergenti di quel comune, capeggiato da Antonio Gallea ⁽⁶⁾ e di cui facevano parte, tra gli altri, Giovanni Avarello ⁽⁷⁾, Bruno Gallea, Giuseppe Montanti, Salvatore Parla ⁽⁸⁾, per sostenerlo nella offensiva contro la corrente dei Di Caro.

Analoghe contrapposizioni interessavano i territori confinanti: a Gela, il gruppo denominato « Iannì-Cavallo », al pari del gruppo di Riesi, formato dai Riggio e Annaloro (fuoriusciti da « Cosa Nostra »), dei Russo di Niscemi e dei Sanfilippo di Mazzarino si contrapponevano alla « famiglia » capeggiata da Giuseppe Madonia, mentre nella cittadina di Porto Empedocle, il gruppo degli emergenti capeggiato dai Grassonelli

(1) Giovanni Calafato veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

(2) Paolo Amico e Domenico Pace venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino I (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 7/1992 Reg. Sent. pronunciata il 18 novembre 1992); Gaetano Puzzangaro condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino bis (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995).

(3) Salvatore Calafato veniva condannato per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

(4) Avvenuta a Ribera in data 30 Luglio 1983

(5) Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, verbale n. 13/86

(6) Antonio Gallea veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito del processo denominato Livatino ter (definito in primo grado con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

(7) Giovanni Avarello veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino bis (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995).

(8) Il Parla ed il Montanti venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

si opponeva alla famiglia mafiosa dei Mes-sina⁽⁹⁾.

I gruppi emergenti, fondati su imprevedibili intese tra le manovalanze criminali e fazioni mafiose, avviavano una violenta e serrata azione di sterminio contro gli uomini di Cosa Nostra, come detto, non al fine di pervenire alla eliminazione della « famiglia », ma con l'obiettivo di annientare la componente di comando riconosciuta, restituire il potere ai « fuoriusciti » o « perdenti » ed entrare formalmente in Cosa Nostra, divenendo essi stessi « la famiglia » di quel territorio.

Al fine di raggiungere il comune obiettivo i diversi gruppi « emergenti » dei vari territori della provincia si stringevano in una rete di alleanze e patti di collaborazione, raggiungendo accordi di tipo confederativo che consentivano a ciascun gruppo il mantenimento di piena autonomia nell'ambito del proprio territorio, ma al tempo stesso garantivano loro di poter contare sull'appoggio dei federati attraverso il supporto nelle azioni criminose, lo scambio di manovalanza, killer, armi e mezzi ma anche attraverso la predisposizione di covi comuni, così consentendo loro di colpire gli avversari di sorpresa ed attuare una più efficace lotta contro le « famiglie » radicate in tutto il territorio regionale.

La strettissima intesa tra gli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro e l'appoggio da loro dato alla corrente dei Bordino di Palma e dei Ferro – Guarneri di Canicattì, si alimentava così anche di ulteriori alleanze strette con i gruppi di diversi territori e nelle azioni criminose contro i Ribisi e i Di Caro venivano impiegati anche soggetti provenienti da altre province, in una offensiva per un verso meno prevedibile dagli avversari e perciò più efficace, per altro meno comprensibile alle forze dell'ordine che vedevano criminali comuni e non appartenenti alla criminalità organizzata, coinvolti in gravi episodi criminosi al fianco o in contrapposizione ai mafiosi del territorio. Quale triste risultato dello

scambio di favori programmato e indispensabile strumento per il perseguimento dell'ambizioso progetto, le strade delle cittadine siciliane di quegli anni erano insanguinate dall'elevatissimo numero di azioni di morte, , in un contesto sociale ed economico già ampiamente degradato⁽¹⁰⁾, che vedeva del tutto impreparate le forze dell'ordine e la magistratura incapaci di comprendere il significato di quelle condotte, reiterate con l'impiego di killer e di mezzi in dotazione all'uno o all'altro gruppo e con l'unico denominatore dell'avversione a Cosa Nostra.

Lo scontro avviato dai gruppi emergenti era evidente nelle cittadine di Canicattì e di Palma di Montechiaro, divenute sul finire degli anni '80 teatro di moltissimi agguati mortali in pregiudizio di uomini appartenenti alle due famiglie egemoni. Soggetti provenienti dai territori limitrofi venivano dunque impiegati, unitamente agli emergenti del territorio nell'uccisione a Palma di Montechiaro di Gioacchini Ribisi e Gi-

(10) Sulla grave situazione di emergenza e degrado sociale in cui versava in quegli anni la provincia di Agrigento ed, in particolare, il comprensorio di Palma di Montechiaro, cfr. la relazione approvata dalla Commissione il 31 luglio 1990, poche settimane prima dell'omicidio del magistrato, sulle « risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro » (X Legislatura, Doc. XXIII, n. 21). Con rara efficacia descrittiva, la Commissione delineava un quadro generale decadente e di profonda desolazione: « (...) Grave e preoccupante è il degrado ambientale, sociale, economico e politico-amministrativo riscontrato dalla Commissione a Palma di Montechiaro. Dopo le audizioni, la delegazione della Commissione ha effettuato un giro per la cittadina, posta a ventotto chilometri da Agrigento, constatando de visu il degrado ambientale in cui è ridotta. Si sono potuti notare interi quartieri abusivi, con costruzioni non rifinite, privi di strade asfaltate, di fogne, di acqua, luce e di qualsiasi opera di urbanizzazione, che soffocano con le loro brutture l'antica struttura urbanistica formata da splendidi edifici barocchi, in lento e inesorabile disfacimento, allineati lungo il corso principale fino alla cattedrale. Nella medesima città ove sopravvive l'antico palazzo dei principi di Lampedusa, una grande cloaca a cielo aperto raccoglie i reflui urbani trascinandoli e disperdendoli sul suolo. » Conclude: « Il degrado dell'ambiente fa da triste sfondo a quello della collettività, dilaniata da perenni conflittualità tra le forze politiche e da scontri mortali tra la criminalità organizzata. »

(9) Analoghi gruppi « emergenti » erano i Barba di Favara, i Carbonaro di Vittoria, i Sole di Racalmuto e gli Zicchitella e i Canino di Marsala.

rolamo Castronovo⁽¹¹⁾, appartenenti alla locale famiglia mafiosa dei Ribisi. Poco tempo dopo Amico Paolo e Pace Domenico, componenti del gruppo degli « emergenti » di Palma di Montechiaro, venivano fatti segno di colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura e loro stessi esplodono dei colpi all'indirizzo degli aggressori, ferendo Rosario Ribisi. Quest'ultimo, il giorno seguente veniva ricoverato presso l'Ospedale civile di Caltanissetta dove, nel successivo mese di ottobre, veniva ucciso insieme a Carmelo Ribisi che era andato ad assisterlo. Altri appartenenti alla famiglia egemone di Cosa Nostra di Palma di Montechiaro⁽¹²⁾ venivano uccisi nella stessa cittadina per mano di killer prestati dai vari gruppi emergenti e a tali azioni seguivano altrettante violente risposte. Analoga strategia di guerra ispirava l'azione a Canicattì dove nel 1990 veniva operato l'omicidio di Amedeo Corrao e di Rosario Coniglio, così come quello di Maurizio Montagna, uomini tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di quel centro con a capo Giuseppe Di Caro, anch'egli ucciso nel febbraio del 1991.

Analoghe mortali aggressioni subivano i componenti di Cosa Nostra a Marsala, Porto Empedocle, a Sommatino⁽¹³⁾ e altrove, scatenando reazioni di corrispondente violenza in danno dei gruppi degli *stiddari*.

Le cittadine siciliane in provincia di Agrigento divenivano dunque in quegli anni scenari di molteplici delitti al punto che gli abitanti avevano timore ad uscire e avevano attuato una sorta di naturale coprifuoco⁽¹⁴⁾ in forza del quale all'imbrunire, le strade della città erano frequentate solo da « squadre di morte », gruppi di pregiudicati locali impegnati nella ricerca di avversari da colpire.

Mutate alleanze e nuove contrapposizioni orientavano le scelte criminali che, inattese e non comprensibili anche per coloro che, in quel tempo, erano i più esperti conoscitori del fenomeno mafioso e del suo manifestarsi sul territorio, lasciavano sgomenta la popolazione ma anche le forze dell'ordine e gli inquirenti.

Tra esse l'azione congiunta degli emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì per eseguire l'efferato omicidio del giudice Rosario Livatino.

La preoccupazione per il diffondersi degli omicidi e di un fenomeno all'epoca di difficile comprensione, era oggetto dell'audizione di alcuni rappresentanti della magistratura inquirente di Agrigento, in occasione del sopralluogo della Commissione Antimafia in quel capoluogo pochi mesi prima della morte di Livatino⁽¹⁵⁾. Emergono chiaramente dalla lettura di quei resoconti le gravi difficoltà che incontravano gli investigatori nel far fronte al gran numero di omicidi verificatisi negli ultimi anni in ragione della « proverbiale » omertà degli abitanti, della mancanza di « pentiti » e delle gravi carenze di personale e di organico tanto nelle forze dell'ordine quanto nella magistratura⁽¹⁶⁾. Evidente da quelle audizioni come del tutto oscure fossero, all'epoca, le dinamiche che animavano quella strategia di sangue, di cui non si riusciva ad individuare movente, esecutori e mandanti.

(11) Gioacchino Ribisi e Girolamo Castronovo venivano uccisi a Palma di Montechiaro il 5.8.1989.

(12) Anzalone Traspadano e Allegro Rosario venivano uccisi a Palma di Montechiaro il 1.11.1989.

(13) A Marsala veniva ucciso Antonino Titone (appartenente alla cosca mafiosa di quel territorio; a Porto Empedocle veniva ucciso il capo della famiglia mafiosa, Albanese ed a Sommatino uno dei membri della locale famiglia, Pulci Calogero).

(14) X^a Legislatura, Missione della Commissione Antimafia ad Agrigento e Racalmuto del 29.7.1991. Registrazione inedita.

(15) Resoconto stenografico della missione della Commissione parlamentare antimafia ad Agrigento del 21.5.1990: audizione del procuratore della Repubblica – Vajola e del sostituto procuratore – Saieva.

(16) Sul particolare clima di scoramento, profonda omertà e pressione intimidatoria in cui versava la provincia di Agrigento anche rispetto alle altre provincie siciliane, vedi « Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro » approvata dalla Commissione nella seduta del 31 luglio 1990 (X Legislatura, Doc. XXIII n. 21): « *Assai significativo del clima di diffusa intimidazione e di omertà instaurato dalle organizzazioni mafiose appare l'aumento degli attentati e dei danneggiamenti e la pressoché totale assenza di denunce di estorsioni (...). Si è avvertito lo scoramento delle forze dell'ordine e la diffusione di una rassegnata forma di generica intimidazione e di sfiducia nella legge da parte della popolazione nel vedere tornare tali soggetti, pur condannati a pesanti pene, liberi di muoversi nel loro territorio.* »

La medesima crescente preoccupazione per l'intensificarsi degli episodi criminali in quei territori traspare dalla lettura dei verbali dagli atti dei Comitati provinciali per l'ordine e per la sicurezza pubblica, acquisiti da questa Commissione e oggetto della presente pubblicazione ⁽¹⁷⁾. Il Comitato agrigentino, che si riuniva con notevole frequenza dal 1986 al 1988, affrontava in più occasioni le difficoltà connesse alle carenze di organico e di personale delle forze di polizia presenti sul territorio, alle esigenze di tutela dei magistrati impegnati nel contrasto alla criminalità e, quindi, alla necessità di fornire una pronta risposta da parte dello Stato, non solo nei tradizionali luoghi di radicamento di Cosa Nostra, ma anche nelle province più remote, come quella di Agrigento.

Di ciò non dubitava Rosario Livatino che ben conosceva quel territorio, da dove proveniva e dove operava dal 1979. Egli, nella veste di magistrato del pubblico ministero, si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina, sfociata nel maxi-processo denominato « *Ferro Antonio più 43* » che aveva portato alla condanna di molti *boss* mafiosi operanti prevalentemente nella provincia di Agrigento. Nell'ambito di tale inchiesta e per la sua dedizione alla ricerca della verità, egli aveva potuto conoscere a fondo le realtà criminali che insistevano in quell'area territoriale e ne aveva colto l'essenza ed il modo di agire, apprezzando il più profondo significato di elementi di fatto pur apparentemente di minimo rilievo per delineare alleanze e contrapposizioni e comprendere il qualificato profilo criminale di ciascuno dei soggetti che vi operava ⁽¹⁸⁾.

Ne è dimostrazione il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di confisca dei beni emesso nei confronti di Vincenzo Collura ⁽¹⁹⁾, nel quale Rosario

Livatino mostrava di comprendere il valore, in termini criminali, dei rapporti del proposto, non più limitati alla frequentazione di pregiudicati locali impegnati nella commissione di reati comuni, ma estesi anche a soggetti quali Michele Montagna, ritenuto esponente delle cosche della criminalità organizzata operanti in questo territorio. Tale circostanza, in apparenza di modesto significato ma estremamente rilevante nelle dinamiche criminali di quel periodo storico, veniva invece apprezzata dal giudice Livatino che ne affermava il rilievo quale elemento che « *getta una luce sinistra sull'evoluzione della personalità del proposto e concreta il sospetto che da quella comune egli fosse transitato nella più disrompente forma della criminalità appena menzionata* » ⁽²⁰⁾, ritenuto tale da giustificare, unitamente agli altri « *addendi* » indicati nel provvedimento, l'applicazione della misura richiesta.

Comprendeva benissimo il giudice il significato di quelle frequentazioni di Vincenzo Collura, specie in una cittadina quale Canicattì dove era nota l'appartenenza alla mafia di alcuni soggetti, la cui frequentazione diventava di per sé estremamente pericolosa.

È appena il caso di ricordare che Vincenzo Collura non era uno qualsiasi.

Il mandante dell'omicidio di Rosario Livatino, Giovanni Calafato, lo indicava quale *stiddaro* del gruppo di Canicattì e riferiva che proprio Collura era animato da un profondo rancore nei confronti del giudice (firmatario di alcune misure di prevenzione a suo carico) che neanche la morte di quest'ultimo aveva potuto acquietare: il Collura infatti si rendeva autore di uno spregevole gesto, la profanazione della tomba del giudice nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991, e se ne vantava ⁽²¹⁾.

(17) Atti dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica

(18) sentenza del tribunale di Agrigento n. 302/87 emessa in data 23 luglio 1987

(19) Decreto n. 43/87 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le Misure di prevenzione in data 20.07.1990.

(20) Ibidem

(21) Cfr. dichiarazioni di Giovanni Calafato, riportate a pagina 135 della Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 10/1999 Reg. Sent., pronunciata il 25 settembre 1999; cfr. relazione « problematiche connesse al fenomeno mafioso » del Prefetto di Agrigento consegnata del 29 luglio 1991

3. Il magistrato Rosario Angelo Livatino.

La scelta di pubblicare gli atti presenti in archivio è sorta dalla esigenza di fare piena luce su quale fosse il peculiare momento storico nel quale Rosario Angelo Livatino viveva e svolgeva le sue funzioni di magistrato in un territorio difficile e remoto quale quello della provincia agrigentina e delineare la figura dell'uomo magistrato quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui redatti.

Egli ha svolto le funzioni di sostituto procuratore dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989 e poi di giudice penale dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 1990, giorno della sua morte. Anni in cui la legislazione antimafia era agli albori (la disposizione inserita nell'art. 416-*bis* c.p. era stata introdotta solo nel 1982) e non era stata ancora prevista l'aggravante nota come « articolo 7 », inserita dal d.l. n. 152 del 13 maggio 1991 (oggi art. 416-*bis*.1 c.p.), che consente di aumentare la pena per i delitti commessi « *avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo* ». Va ricordato, a tal proposito, che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinallo, tutti appartenenti alla *stidda* e i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio⁽²²⁾.

La sua profonda conoscenza della provincia agrigentina ed in particolare della cittadina di Canicattì ove egli viveva con i genitori, il suo attento studio e rigoroso approfondimento delle vicende che gli venivano sottoposte, quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui vergati a mano, uniti al suo essere un giudice estremamente accorto e competente, gli consentivano di comprendere a fondo il significato delle vicende che doveva giudicare. Ma era il suo ben noto coraggio di assumere deci-

sioni adeguate alla realtà che era chiamato a valutare a renderlo un avversario estremamente temibile ed infatti fortemente avversato dalle organizzazioni criminali che in quel territorio operavano.

Proprio in ragione di tali qualità e ponendo apprezzare in pieno la pericolosità di Giovanni Calafato (capo degli emergenti di Palma di Montechiaro) e di Antonio Gallea (capo degli emergenti di Canicattì), dovendone giudicare le condotte di concorso nella detenzione di una pistola con matricola abrasa e di 200 grammi di materiale esplosivo, rinvenuti in possesso di Santo Rinalli dopo che questi, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, si era allontanato dai due per assicurar loro l'impunità, il collegio di cui Livatino faceva parte li aveva condannati a quattro anni di reclusione e due milioni di lire di multa, disponendo in via cautelare la detenzione in carcere e non accogliendo (se non per il Rinallo) le reiterate istanze di scarcerazione⁽²³⁾.

Tale rigorosa valutazione, confermata nel successivo grado di appello ma evidentemente non comune nei giudizi di quell'epoca, confermava quel giudizio diffuso nella criminalità canicattinese della necessità di uccidere il giudice Livatino, individuato quale nemico dei pericolosi gruppi « emergenti » ed ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano.

Una eliminazione da attuarsi con un gesto esemplare, da compiere per mezzo di killer di Palma di Montechiaro, oltre che di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a Cosa Nostra da parte degli *Stiddari* e, ad un tempo, quale mezzo per dimostrare ad essa la forza criminale dei gruppi « emergenti ».

Non era stato ancora introdotto il regime ex art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo nella normativa del 1992⁽²⁴⁾ proprio sulla consape-

(22) cfr. sentenze pubblicate in XVII Legislatura, doc. XXIII n. 21, relazione approvata nella seduta del 21 settembre 2016.

(23) Ibidem.

(24) Lo strumento per contrastare la criminalità organizzata sul fronte del sistema penitenziario verrà introdotto solo d.l. 8 giugno 1992 n. 306 « Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa », convertito, con modificazioni dalla legge n. 356 del 7

volezza della necessità di recidere il permanere durante la detenzione carceraria, dei collegamenti tra *boss* mafiosi e di costoro con il mondo esterno, collegamenti che consentivano di trasmettere ordini, di verificarne la corretta esecuzione e di mantenere il controllo dell'associazione criminale di provenienza.

L'omicidio del giudice era stato ideato e deciso proprio attraverso la comunicazione tra *boss* detenuti e tra loro e gli affiliati in libertà: Antonio Gallea, capo della *stidda* di Canicattì era detenuto nel carcere di Agrigento con Giovanni Calafato, capo della *stidda* di Palma di Montechiaro – entrambi erano ristretti nel medesimo carcere in forza della citata sentenza di condanna per la detenzione di armi ed esplosivo – quando il primo comunicava al secondo il proposito di uccidere il giudice Livatino e chiedeva un aiuto e una sorta di benessere per l'esecuzione dell'efferato delitto. La decisione maturava a seguito dei colloqui che Giovanni Calafato effettuava con il fratello Salvatore, che con lui condivideva la proposta di Giovanni Avarello di eliminare Livatino, ritenuto, come detto, troppo duro nei confronti della *stidda*, ricordando le misure di prevenzione richieste quale pubblico ministero nei confronti di loro affiliati e, del pari, emesse quale giudice del Tribunale di Agrigento e appunto, la severa condanna inflitta nei confronti di Giovanni Calafato, Antonio Gallea (zio di Avarello) e Santo Rinallo per violazione della legge sulle armi. Gli *stiddari* di Canicattì, e tra essi l'Avarello al fine di persuadere quelli di Palma di Montechiaro, avevano infatti sottolineato che Livatino aveva avuto un atteggiamento più rigoroso nei confronti degli *stiddari* rispetto alla frangia mafiosa rimasta in *cosa nostra*, circostanza smentita dalle sentenze dei tre giudizi che hanno riguardato il suo omicidio.

Livatino era perfettamente consapevole dell'indissolubilità del vincolo mafioso. Nonostante, come ogni buon giudice, fosse sempre pronto a valorizzare gli elementi di segno contrario eventualmente risultanti in

atti, segnalava come «*la partecipazione ad una consorteria mafiosa viene meno solamente con la morte*»⁽²⁵⁾.

Dai provvedimenti del giudice Livatino appare nitida la sua profonda conoscenza del fenomeno mafioso e ciò nonostante il fatto che, all'epoca in cui aveva svolto funzioni inquirenti in un territorio, come quello agrigentino, dove operavano diverse consorterie criminali, non avesse potuto contare sull'ausilio delle informazioni dei pentiti⁽²⁶⁾. Il contributo di questi ultimi avrebbe agevolato, anche in quel territorio, la ricostruzione delle connotazioni strutturali, degli assetti gerarchici e delle dinamiche interne ed esterne, nonché delle strategie e del *modus operandi* delle cosche, ma il contesto socio-culturale nel quale egli viveva e lavorava, particolarmente ostile, omeroso e poco incline al fenomeno del pentitismo non favoriva alcuna forma di collaborazione con la giustizia.

Del resto, va ricordato che fu proprio grazie al coraggioso contributo di Piero Ivano Nava – testimone oculare del tutto estraneo al territorio e tuttora sottoposto allo speciale programma di protezione – che fu possibile effettuare già nell'immediatezza dei fatti una prima ricostruzione dell'omicidio del magistrato. Quanto dichiarato da Nava, agente di commercio in viaggio d'affari sull'isola, fu decisivo per instradare correttamente le indagini e risalire agli esecutori materiali del delitto⁽²⁷⁾.

Giova evidenziare, altresì, che negli anni in cui Livatino ha svolto le sue funzioni di magistrato non erano state ancora istituite né la Direzione Nazionale Antimafia né le procure distrettuali. A quei tempi, il collegamento delle indagini, già previsto dal

(25) Tribunale di Agrigento, decreto n. 60/86 MP del 2 aprile 1990.

(26) Va tenuto presente, inoltre, che la normativa sui collaboratori di giustizia venne introdotta anch'essa dopo la morte di Livatino con d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito nella L. n. 82 del 15 marzo 1991, successivamente modificata dalla L. n. 45 del 13 febbraio 2001.

(27) Cfr. XVII Legislatura, resoconto stenografico n. 171 del 21 settembre 2016, audizione di Piero Ivano Nava, in Relazione per la memoria di Rosario Livatino, doc. XXIII, n. 21.

agosto 1992, a cavallo tra le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio.

codice di procedura penale italiano⁽²⁸⁾ era però nella pratica affidato alla discrezionalità ed alla sensibilità dei singoli uffici.

I provvedimenti pubblicati e le notizie raccolte nelle sentenze emesse nei « processi Livatino »⁽²⁹⁾ dimostrano l'assiduo impegno del magistrato in materia di misure di prevenzione rilevante non soltanto sul piano quantitativo⁽³⁰⁾, ma anche per la « qualità » dei soggetti destinatari delle stesse.

La mole dei procedimenti trattati dal giudice Livatino, non solo in termini numerici, ma anche in considerazione del « peso » degli stessi, deve essere letta anche alla luce della gravissima carenza di magistrati rispetto ad una pianta organica di per sé assolutamente inadeguata in relazione alla realtà del territorio: in Procura mancavano due su cinque sostituti procuratori, mentre in Tribunale erano carenti cinque giudici su una pianta organica che ne prevedeva undici⁽³¹⁾.

Ciò nonostante, i provvedimenti redatti dal giudice Livatino ed oggetto di pubbli-

cazione, estesi a mano con grafia curata ed elegante, sono sempre ampiamente motivati (alcuni sono lunghi decine di pagine), a dimostrazione del tempo e della attenzione che egli dedicava allo studio delle questioni di fatto e di diritto e, non ultimo, tempestivamente depositati.

4. I provvedimenti.

Nei provvedimenti che vengono pubblicati è possibile rinvenire tutte le tipologie di misure di prevenzione allora previste dal Legislatore: da quelle personali come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le dovute prescrizioni, alle prime, qualificate e per certi aspetti innovative, applicazioni delle misure patrimoniali di sequestro e confisca dei beni ritenuti di origine illecita.

Livatino era pienamente consapevole di quanto tali misure costituissero un efficace strumento per contenere e controllare l'operare di soggetti « pericolosi », ancor prima ed in mancanza di un accertamento giudiziario della loro appartenenza ad organizzazioni mafiose, spesso difficile in ragione del contesto socio – culturale ma anche normativo prima descritto.

Di questo è traccia in tutti i provvedimenti oggetto di pubblicazione laddove il giudice Livatino, così come quando svolgeva le funzioni di pubblico ministero, mostra di tenere in grande conto il valore di tutti gli elementi sottoposti alla sua attenzione, per trarne, o escludere, il significato di pericolosità criminale che era chiamato a valutare alla luce della normativa vigente che egli con acume e lungimiranza poneva sempre a base dei suoi provvedimenti ed ancor prima del suo pensiero.

Padronanza dei principi e delle norme, frutto di costante studio ed approfondimento del diritto anche *de iure condendo*. A tal proposito è degno di nota il decreto del 4 aprile 1990⁽³²⁾ con cui Livatino, in qualità di giudice estensore, disponeva l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di un noto « colto

(28) Art. 371 c.p.p., « rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero ».

(29) Sentenza Livatino I.

(30) Quale sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento aveva avanzato dal 14 gennaio 1988 al 19 agosto 1989, settantanove proposte per applicazione di misure di prevenzione, fra le quali sono da ricordare, per la qualità dei prevenuti, le misure richieste nei confronti di: Rosario Coniglio e Gioacchino Di Bella contigui alla famiglia Di Caro-Ferro-Guarneri di Canicattì; Gioacchino Sferrazza contiguo alla *stidda* di Canicattì e Giovanni (inteso Gianmarco) Avarello appartenenti alla *stidda* di Canicattì (proposta del 17/3/1988 – procedimento fissato per il 17/1/1991); Rosario Ribisi, Calogero Ribisi, Ignazio Ribisi appartenenti alla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro; Giuseppe Grassonelli ed altri componenti della *stidda* di Porto Empedocle.

Quale giudice del Tribunale di Agrigento, in poco più di un anno, aveva emesso cinquanta decreti in materia di misure di prevenzione fra i quali sono da ricordare, sempre in ragione dello spiccato spessore criminale dei propositi, le misure disposte nei confronti di: Vincenzo Collura della *stidda* di Canicattì; Antonino Ferro capo dell'omonima « famiglia » di Canicattì; Gaspare Mallia vicino all'area palermitana della « famiglia » Madonia; Bruno Maurizio Gallea componente della *stidda* di Canicattì.

(31) Attualmente il Tribunale di Agrigento, per l'area penale, suddivisa in due sezioni, può contare su un organico di nove giudici e due presidenti di sezione, oltre alla sezione Gip – Gup, mentre per la Procura la pianta organica prevede, oltre al Procuratore della Repubblica, dodici sostituti e un procuratore aggiunto – sito internet Ministero della Giustizia.

(32) Tribunale di Agrigento, decreto n. 34/89 MP del 4 aprile 1990.

bianco » dell'agrigentino. Il provvedimento veniva emesso pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Legge n. 55 del 1990, prima profonda riforma della legge Rognoni-La Torre connotata da una lunga e tormentata gestione nelle aule del Parlamento ed infatti durata oltre due anni.

Dal decreto si evince come Livatino fosse particolarmente attento ed aggiornato sulle vicende parlamentari del disegno di legge « Gava – Vassalli ». È facile dedurre da quanto scritto nel provvedimento come egli ne abbia seguito costantemente l'iter normativo, cercando di cogliere dal dibattito parlamentare la *ratio* più profonda, interrogandosi sulla portata della futura novella sul diritto vivente quanto meno sul piano logico ed ermeneutico.

Era un provvedimento lungamente atteso, soprattutto da chi, come il giudice Livatino, si trovava nell'esigenza quotidiana di dare forma ed anima ad una branca del diritto ancora giovane (la portata concreta della prima norma in cui si introdussero termini come « mafia » e « mafioso » – la legge 31 maggio 1965, n. 575 – non fu invero di grande momento⁽³³⁾), quello della prevenzione e della repressione mafiosa, che prospettava, appunto con quel disegno di legge, di fare il salto di qualità, da normativa dell'emergenza a normativa di lotta sistemica alla mafia.

Così, nella IX Legislatura fu proprio la Commissione parlamentare antimafia istituita dalla legge Rognoni-La Torre (art. 32 della legge 13 settembre 1982) a farsi carico per prima dell'onere di verificare il livello di efficacia di detta normativa. Già nella

relazione del 16 aprile 1985 a firma del presidente on. Abdon Alinovi furono elaborate una serie di articolate proposte che, a distanza di anni, furono valorizzate dal legislatore della Legge n. 55 del 1990.

Per meglio retroproiettare la narrazione nel clima di tensione ambientale vissuto da Livatino come giudice operante in un territorio ad alta densità mafiosa, giova qui ricordare alcuni passi della citata relazione del 1985 della Commissione antimafia e, in particolare, del capitolo « *Un fenomeno nuovo: il terrorismo politico-mafioso* », titolo singolare nella sua triste lungimiranza, che si direbbe quasi profetica di quella dimensione stragistica di Cosa Nostra che vedrà la sua massima latitudine nel 1992 con la morte di altri due magistrati, Falcone e Borsellino. La Commissione ricordava come negli anni compresi tra il 1976, anno di conclusione dei lavori della precedente analoga commissione d'inchiesta, e il 1982, anno di approvazione della legge Rognoni-La Torre, la criminalità mafiosa siciliana avesse fatto registrare « *un decisivo salto di qualità, manifestandosi principalmente attraverso una impressionante serie di omicidi in danno di personalità dello Stato e di esponenti politici* ». Oltre ai delitti « tradizionali » (162 omicidi nel 1980, 235 nel 1981, oltre 40 sequestri di persona e più di 100 gravi estorsioni nello stesso periodo), si assisteva in quegli anni alla « *messa in atto di tutta una serie di azioni di terrorismo politico-mafioso* »⁽³⁴⁾.

(33) Sebbene fosse all'epoca riconosciuto un potenziale valore alla legge 31 maggio 1965, n. 575, fu comunque scarso l'apporto concreto nell'aggressione al fenomeno mafioso. Cfr. pag. 39 della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX Legislatura, Doc. XXIII, n. 3): « *Nel 1965 fu poi approvata la legge 31 maggio, n. 575, che fu la prima legge antimafia della Repubblica, espressamente intitolata "contro la mafia" (...). In verità la portata concreta di questa legge non fu di grande momento, e fu certamente inadeguata alle esigenze di una efficace lotta alla mafia (...)* ». Vedi anche, pag. 72, dove pur riconoscendo come « *(...) evidenti le notevoli potenzialità della legge 646* » se ne auspicava comunque una pronta riforma delle disposizioni ivi previste.

(34) La Commissione ripercorre la scia di sangue stragista facendola risalire al 20 agosto 1977, con l'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. La sequenza di morte del « terrorismo politico-mafioso » diventa impressionante nel 1979 (3 marzo 1979, uccisione del segretario provinciale della DC Michele Reina; 21 luglio 1979, uccisione del Vice questore capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano; 25 settembre 1979, uccisione del magistrato Cesare Terranova, ex componente della Commissione d'inchiesta sulla mafia e del maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, suo accompagnatore. Intanto a Milano, sempre nello stesso anno 1979, l'11 luglio, veniva ucciso l'avvocato Giuseppe Ambrosoli evocando l'intreccio di relazioni tra mafia e finanza quale indagò pure la Commissione d'inchiesta sul « caso Sindona ») e continua nel 1980 con i « grandi delitti » del Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella (6 gennaio), il Comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, Emanuele

Contro tale sfida mafiosa lo Stato oppose il varo della legge Rognoni-La Torre e l'istituzione dell'Alto Commissario. Purtroppo, segnala la relazione dell'Antimafia del 1985, «*continua la serie degli assassini politico-terroristici perpetrati dalla mafia*»⁽³⁵⁾. Dunque, la Commissione antimafia già nel 1985 si interrogava su come rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e proponeva una serie di articolate riflessioni incentrate in modo particolare sulle misure di prevenzione patrimoniale⁽³⁶⁾.

Gli stessi interrogativi si poneva il giudice Livatino, mirando ad ottenere dallo strumento normativo di cui era chiamato a fare uso, il risultato più efficace per il contrasto alla criminalità che dilagava nel territorio in cui viveva e che poteva toccare con mano ogni giorno. Certamente nella sua memoria e nel rigore con cui affrontava il suo dovere, era l'esempio del giudice

Antonino Sabetta, suo mentore ed amico, ucciso con il figlio minorenni mentre percorreva la stessa SS 640, strada che congiunge Agrigento a Canicattì ove, due anni dopo, avrebbe incontrato anche lui la morte.

In ciascun provvedimento egli dunque esamina con dovizia di particolari i fatti da cui desumere la pericolosità del soggetto proposto, pone in collegamento gli elementi raccolti in altri procedimenti, analizza il contenuto delle informazioni riferite degli organi di polizia, valorizza il significato di relazioni, incontri e frequentazioni. Con il medesimo impegno, verifica la corrispondenza del fatto, così compiutamente ricostruito, alla normativa vigente e, con chiarezza espositiva e tecnica affronta le questioni di diritto controverse come, nel decreto cui si è appena fatto cenno⁽³⁷⁾, quella dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza o quella dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio penale.

Tutto quanto detto emerge dalla lettura dei numerosi provvedimenti redatti dal giudice Livatino per accogliere le proposte di applicazione di misure di prevenzione o per disporne la modifica o la cessazione. Essi rivelano altresì il profondo rispetto del giudice Livatino per tutte le parti processuali: in particolare non trascura le allegazioni della difesa ma esamina una per una le deduzioni difensive e fornisce per ciascuna di esse, una adeguata puntuale risposta.

Nel decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di Antonio Ferro⁽³⁸⁾, egli tratteggia l'allarmante profilo di un capo di Cosa Nostra, che viveva proprio a Canicattì: dopo avere rappresentato la «*tendenza del proposto alle violazioni tipiche dell'associato mafioso*» ed averne illustrato i legami di sangue e le relazioni interpersonali con altri esponenti della criminalità organizzata siciliana, evidenzia con particolare efficacia le connessioni di carattere economico finanziario e gli interessi del

Basile (4 maggio), il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa (6 agosto). Nel 1982 vengono soppressi, in aprile, l'onorevole Pio La Torre con il suo accompagnatore Rosario Di Salvo e, il 3 settembre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che da pochi mesi aveva assunto l'incarico di Prefetto di Palermo, con la moglie Emanuela e l'agente di PS Giuseppe Russo.

(35) Ancora una volta, il prezzo più alto è pagato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate in Sicilia: il 25 gennaio 1983, è ucciso il Sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Giacomo Ciccio Montalto; il 13 giugno 1983 è assassinato il successore del Capitano Basile nel comando della compagnia dei Carabinieri di Monreale, il Capitano Mario D'Aleo e, infine, il 28 luglio 1983 viene commesso il delitto più eclatante di quella stagione per le modalità di esecuzione, la strage di via Pipitone Federico a Palermo in cui cadeva, insieme a due carabinieri di scorta ed al portiere del suo stabile, il Capo dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, il consigliere Rocco Chinnici. Anche la stampa, pagò di lì a poco il prezzo della libertà dell'informazione opposta all'odiosa pratica dell'omertà: il 9 maggio 1978 Giuseppe (Peppino) Impastato, giornalista e conduttore radiofonico pagava con la vita le sue denunce pubbliche contro il malaffare di Cosa Nostra, il 21 luglio 1979 perdeva la vita il giornalista Mario Francese, ucciso per il suo coraggio e fiuto di cronista nelle vicende di mafia degli anni '70, il 5 gennaio 1984, veniva assassinato a Catania Giuseppe Fava, giornalista che stava svolgendo significative inchieste giornalistiche sugli inquinamenti mafiosi a Palermo e nella sua città.

(36) Vedi, Capitolo Terzo – paragrafo «Le misure di prevenzione. Problemi connessi e proposte di modifica» della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX Legislatura, Doc. XXIII, n. 3), pag. 69 e ss.

(37) decreto 34/89 MP del 4/04/1990 a carico di Armenio Giuseppe di Licata.

(38) Decreto n. n. 60/86 emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le Misure di prevenzione del 2 aprile 1990.

proposto nel settore degli appalti di lavori pubblici per dimostrarne l'incongruenza con l'apparente attività economica di modesto agricoltore e commerciante di bestiame.

Colpisce, in particolare l'attenta analisi che il giudice Livatino opera delle possibilità del proposto; cespite per cespite, immobile per immobile, ricerca fonti lecite della ricchezza per valutare anno per anno, la sussistenza di « *sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati* »⁽³⁹⁾.

La conoscenza delle persone sottoposte al suo giudizio, del territorio in cui vivevano ed operavano e dei fenomeni mafiosi, anche ove non ancora riconosciuti in pronunce giudiziali, come di quelli *in fieri*, non era limitata al solo centro cittadino di Canicattì o di Agrigento, ma si estendeva a tutti i territori della provincia, consentendo al giudice Livatino di comprendere i fenomeni criminali insistenti nelle cittadine viciniori ed emettere provvedimenti altrettanto motivati nei confronti di soggetti di spicco della criminalità organizzata operante, per mero esempio, a Porto Empedocle⁽⁴⁰⁾, Licata⁽⁴¹⁾ e soprattutto, a Palma di Montechiaro⁽⁴²⁾.

In proposito non può omettersi il riferimento al decreto con il quale il Tribunale di Agrigento, estensore il giudice Livatino, applicava ad Giovanni Anzalone e ai fratelli Scrofani di Palma di Montechiaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in più regioni⁽⁴³⁾. La misura era stata proposta anche nei confronti di Giuseppe Calafato, Gaspare Calafato e Francesco Allegro ma la posizione di questi ultimi era stata separata. Avrebbe dovuto essere decisa la

mattina del 21.9.1990: quella nella quale il giudice Livatino nel raggiungere il suo ufficio, trovava la morte.

Il provvedimento rivela la piena conoscenza, da parte del giudice, delle strutture mafiose operanti sul territorio e la sua chiara comprensione del significato dei numerosi episodi delittuosi accertati. La valutazione della proposta veniva infatti operata alla luce dello « *sfondo ambientale* » e « *degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del centro di Palma di Montechiaro nell'ultimo decennio* »: « *l'impressionante serie di attentati alla proprietà privata e di reati contro il patrimonio in genere costituiscono una prova tanto obiettiva quanto eloquente dell'esistenza in tale centro di agguerriti gruppi criminali organizzati, ai quali soltanto può ricondursi un'attività sì devastante e duratura nel tempo. L'ancor più sconvolgente susseguirsi di omicidi e tentati omicidi costituisce — per la cadenza temporale, le modalità esecutive la qualità delle persone coinvolte — un sintomo inequivocabile della connotazione mafiosa di questi gruppi e della esistenza di uno stato di conflitto fra gli stessi che, quale che ne sia la causa, può senz'altro definirsi cronico e senza quartiere* ».

Il giudice Livatino descriveva con chiarezza quanto tale agire incidesse sulla vita della cittadina di Palma di Montechiaro : « *il tutto offre, infine, un'immagine vivida e giudizialmente valorizzabile di una cittadina oppressa da questa deteriore manifestazione della sua convivenza sociale, manifestazione che nella latitudine temporale e nel forte impatto emotivo sulla pubblica opinione che l'accompagna, appare averla permeata al punto da condizionarne inevitabilmente espressioni ed abitudini di vita collettiva* ». E con efficacia rendeva quanto fosse noto e diffuso il condizionamento indotto dalle « *cosche mafiose del palmese* », così descrivendo i componenti della famiglia Ribisi: « *né può essere sottaciuto che questi soggetti traspaiono dagli atti essere stati noti per tale sinistra identità, nella consapevolezza pubblica della loro città ben prima che le armi da fuoco e l'intervento giudiziale imprimevano ad essi il proprio suggello* ».

(39) *Ibidem*.

(40) Decreto n. n. 42/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 30 luglio 1990.

(41) Decreto n. 10/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 13 luglio 1990.

(42) Decreto n. n. 53/87 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 19 febbraio 1990 a carico di Bruno Maurizio Gallea; decreto n. 8/90 M.P. del 4 luglio 1990.

(43) Decreto n. 21/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 30.08.1990.

Così, pochi mesi dopo avere scritto quelle parole, la mattina del 21.9.1990, mentre raggiungeva come tutti i giorni il Tribunale di Agrigento avendo rinviato l'inizio delle sue ferie per poter concludere quel procedimento, veniva raggiunto da un gruppo di

quattro sicari che esplodevano al suo indirizzo più colpi d'arma da fuoco e lo conducevano alla morte.

L'uccisione di un magistrato scrupoloso, lungimirante, soprattutto coraggioso e di elevato rigore morale. Un uomo giusto.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	368
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	368
AVVERTENZA	369

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese.

(*Svolgimento e conclusione*).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ), indi i deputati Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) e Laura RAVETTO (LEGA).

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	370
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente di Confprofessioni – Confederazione italiana libere professioni, Gaetano Stella, e dell'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, Antonio Damascelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	370
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	371

Mercoledì 19 maggio 2021. Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione del presidente di Confprofessioni – Confederazione italiana libere professioni, Gaetano Stella, e dell'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, Antonio Damascelli.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nelle

sedute del 28 aprile, del 5 maggio e del 12 maggio 2021, l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in corso con le audizioni, rispettivamente, dell'ISTAT, dell'UNITEL – Unione italiana tecnici enti locali e del Garante per la protezione dei dati personali. Per tali deliberazioni è stato acquisito l'assenso dei Presidenti della Camera e del Senato.

Informa che il presidente di Confprofessioni – Confederazione italiana libere professioni, Gaetano Stella, ha delegato il dottor Andrea Dili, membro della Giunta esecutiva e responsabile area fisco di Confprofessioni, a svolgere in sua vece l'odierna audizione.

Introduce quindi i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Andrea DILI, *membro della Giunta esecutiva e responsabile area fisco di Confprofessioni*, e Antonio DAMASCELLI, *presidente dell'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*,

Carla CANTONE (PD) e Carlo GIACOMETTO (FI).

Andrea DILI, *membro della Giunta esecutiva e responsabile area fisco di Confprofessioni*, e Antonio DAMASCELLI, *presidente dell'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia il dottor Andrea Dili e l'avvocato Antonio

Damascelli per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	372
Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani	372

AUDIZIONI

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Roberto CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*, svolge un'articolata relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Caterina LICATINI (M5S), Giovanni VIANELLO (M5S), Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (Misto-FE-FDV) da remoto, Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Paola NUGNES (Misto), Luca BRIZIARELLI (Lega), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Roberto CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	373
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19	373
--	-----

Mercoledì 19 maggio 2021. – Presidenza della presidente RONZULLI. – Interviene il ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a partecipare in pre-

senza ai lavori della Commissione. Precisa che il Ministro dovrà, per impegni istituzionali, allontanarsi alle ore 8.45. Ricorda altresì che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola al Ministro dell'istruzione.

Il ministro Patrizio BIANCHI riferisce sulle tematiche oggetto dell'audizione.

È aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), gli onorevoli Maria SPENA (FI), SIANI (PD), e la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI).

La PRESIDENTE, nel prendere atto dell'esigenza del Ministro di doversi allontanare per improcrastinabili impegni istituzionali, avverte che il Ministro ha dato la propria disponibilità a intervenire nuovamente in Commissione. In quella sede il Ministro risponderà alle domande già poste

e i commissari, che non sono potuti intervenire nella seduta odierna, potranno porre quesiti, ai quali, ove possibile il Ministro risponderà immediatamente o successivamente per iscritto.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dello svolgimento della procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle 8.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	6
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	6
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Esame e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
7-00624 Dori: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.	
7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	14

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.	
7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del <i>made in Italy</i> .	

7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.	
7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00359 e n. 8-00118</i>)	18
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalle Commissioni)	20
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica	26
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	28
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3058 Di Sarno</i>)	28

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio	

extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	43
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
 III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE PER GLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3041 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione « <i>Aiuto alla Chiesa che soffre</i> » e della Onlus « <i>Porte Aperte/Open Doors</i> »	202
Audizione informale dell'Inviato Speciale del MAECI per l'Afghanistan, Min. plen. Gianfranco Petruzzella	202
 IV Difesa	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	203
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020. Doc. LXVII n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della MAGROUP Magnaghi Aeronautica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	209

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 255 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	209
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	224
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	231

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 258 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	248
5-06032 Martinciglio: Destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie assicurative alla riduzione di tariffe e premi	249
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-06030 Ungaro: Modalità di pagamento dei beni e servizi erogati da esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso	249
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	254
5-06031 Albano: Verifica dell'effettiva funzionalità del servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate	249
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	255
5-06033 Sangregorio: Chiarimenti interpretativi ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali in ambito edilizio nel territorio della provincia di Bolzano	250
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	256
5-06034 Giacometto: Iniziative per il riconoscimento di sostegni ai soggetti che hanno avviato attività economiche nel 2019	250
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	258
5-06035 Centemero: Iniziative per l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi che consentono adeguati scambi di informazioni fiscali (<i>white list</i>)	250
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	259
5-06036 Fragomeli: Adozione di iniziative per tutelare le attività economiche rispetto al pagamento della TARI nel 2021	250
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	261

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.	
--	--

C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma	263
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	271
5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze	263
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	272
5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola	263
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	273
5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale	264
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	275
5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro	264
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	276
5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura	264
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	277
5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati »	265
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	278

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	265
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	268
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti</i>)	279
ALLEGATO 9 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	286
ALLEGATO 10 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	287

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo,	
---	--

approvato dal Senato (Alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	289
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	292
Sull'ordine dei lavori	290
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	290
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	290
5-03573 Vietina: Passaggio di competenze all'Anas del tratto dell'ex SS Tiberina 3-bis nel versante romagnolo	290
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	293
5-05271 Fragomeli: Tempi per la costituzione della società Milano Cortina 2020-2026 Spa e realizzazione di opere infrastrutturali funzionali ai Giochi olimpici del 2026	290
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	294
5-05837 Trancassini: Tempi di avvio degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SS4 Salaria nel tratto compreso tra i chilometri 58 e 62	291
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	295

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia	296
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	302
5-03935 Fogliani: Elettificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro	297
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	303
5-05770 Gadda: Estensione ai <i>pick up</i> della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice	297
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	304
5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL)	297
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	298

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	298
<i>ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	307

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	298
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica	312
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	312
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porcietto e C. 2739 Centemero	312
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	314
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.	
Audizione di Karim Khaldi e Roberto Prampolini, operatori del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	314

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL	314

Audizione di rappresentanti dell'Associazione donne imprenditrici e donne dirigenti d'azienda (AIDDA) e della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA) .	314
---	-----

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	314
5-03706 Martinciglio: Iniziative finalizzate ad escludere il riconoscimento del reddito di cittadinanza in caso di detenzione di natanti da diporto	315
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	317
5-04786 Raciti: Interventi per il riconoscimento di benefici previdenziali a lavoratori esposti all'amianto	315
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	319
5-05791 Rizzetto: Riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .	315
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	321

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	316
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	323

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	326
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06025 Noja: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità	330
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	337
5-06026 Gemmato: Iniziative volte a favorire la rimozione delle barriere architettoniche ...	331
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	339
5-06027 Rizzo Nervo: Erogazione a tutti i richiedenti dei trattamenti cognitivo-comportamentali modello ABA	331
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	341
5-06028 Novelli: Istituzione di una figura garante delle persone fragili	331
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	343
5-06029 D'Arrando: Criteri per l'attuazione uniforme del progetto <i>EU Disability Card</i> sull'intero territorio nazionale	332
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	344

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	332
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	345

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	333
<i>ALLEGATO 7 (Nuove proposte emendative della Relatrice approvate dalla Commissione)</i>	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	335
---	-----

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di economia agraria (SIDEA)	349
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP)	349

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825-1968-2905-A	349
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	349

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825-1968-2905-A	349
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	350
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	351
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	350

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI sulla situazione finanziaria dei comuni nell'emergenza sanitaria da COVID-19	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	354
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Zafarana	354
Sull'ordine dei lavori	354
ALLEGATO (Relazione su Rosario Livatino magistrato)	355

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	368
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	368
AVVERTENZA	369

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	370
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente di Confprofessioni – Confederazione italiana libere professioni, Gaetano Stella, e dell'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, Antonio Damascelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	370
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	371

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	372
Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani	372

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	373
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19	373
--	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0143320